REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 6 maggio 2016 **Anno XLVII - N. 41**



Taglio di Po (Ro), Loc. Ca' Vendramin.
La località di Ca' Vendramin dista 11,84 chilometri dal comune di Taglio di Po di cui essa fa parte. Vi è sita la Fondazione Ca' Vendramin, costituita il 30 ottobre 2009. Fra gli scopi della Fondazione vi sono la promozione della ricerca sui delta, le lagune e le zone umide del Mediterraneo e di altri Paesi del mondo e la partecipazione a organismi internazionali per la trattazione di problemi di natura idraulica, costiera ambientale, economica e sociale in tali aree, con la collaborazione del proprio "Laboratorio internazionale delta e lagune". E' la sede del Museo regionale della bonifica dove è possibile effettuare, su prenotazione, anche visite guidate.

(Foto Guido Zentile)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

n. **44** del 22 aprile 2016
Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio preventivo di derattizzazione delle sedi regionali site in Comune di Venezia a favore dell'impresa Ecology Coop S.p.A. con sede in Gardigiano di Scorze' (VE), CIG Z6F1885BA5. 1
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC

n. **204** del 03 dicembre 2015
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento del servizio annuale di manutenzione natanti regionali, approvazione degli atti di gara, alla Ditta Cantiere Motonautico Pietro Cucchini s.a.s. di Francesco Cucchini & C. P. I.V.A. 03362720272. CIG: 6462459DDC e contestuale impegno di spesa di Euro 140.300,00 =, Iva inclusa, sul bilancio di previsione 2016. L.R. n. 39/2001. 3
[Appalti]

n. **214** del 18 dicembre 2015
Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), secondo il criterio del prezzo più basso, per la fornitura di n. 140 sedute per ufficio a ridotto impatto ambientale, ad uso del personale in servizio presso i vari uffici delle Strutture Regionali. Aggiudicazione ed impegno di spesa di Euro 20.801,00= (IVA inclusa) in favore di "Ares Line S.p.A.", con sede legale in Carrè (VI), Via Brenta n. 7 CF/P.IVA 00887180248. L.R. n. 39/2001. CIG: ZAE16CB303. 5
[Appalti]

n. **221** del 22 dicembre 2015
Affidamento, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006, del servizio di noleggio delle medesime macchine oggetto della Convenzione denominata "fotocopiatrici 17 (noleggio fascia alta lotti 2 e 4)" alla Ditta Xerox S.p.A. e contestale assunzione dell'impegno di spesa per Euro 40.000,00. (C.I.G. 6530769112). 7
[Appalti]

n. **24** del 23 marzo 2016
Adesione alla Convenzione CONSIP "Carburanti Rete Buoni Acquisto 6 Lotto 1", stipulata tra Consip S.p.A. e TotalErg S.p.A. con sede legale in Roma, Via dell'Industria n. 92, C.F./P.IVA: 00051570893, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e dell'art. 1 comma 494, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la fornitura di carburante per i natanti di proprietà della Regione del Veneto fino al 04/06/2017. Impegno di spesa di Euro 6.500,00= (Iva inclusa) sul Bilancio di previsione per l'anno 2016 in favore di TotalErg S.p.A, con sede legale in Roma, Via dell'Industria n. 92, C.F./P.IVA: 00051570893. L.R. n. 39/2001. (CIG convenzione: 57932282FB; CIG derivato: 6630965D69). 9
[Demanio e patrimonio]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

n. **18** del 21 marzo 2016
Nomina della commissione di gara per la procedura di acquisto in economia del servizio di rassegna stampa per l'Ufficio Stampa della Giunta Regionale. CIG n. ZA118DE42C. D. Lgs n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010. 12
[Appalti]

n. **19** del 22 marzo 2016
Rettifica al Decreto n. 18 datato 21 marzo 2016. Nomina della commissione di gara per la procedura di acquisto in economia del servizio di rassegna stampa per l'Ufficio Stampa della Giunta Regionale. CIG n. ZA118DE42C. D. Lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010. 14
[Appalti]

n. **20** del 31 marzo 2016
Campagna informativa dedicata al Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. C.I.G. Z991934393 per la Società Piemme S.p.A., Z9F1934436 per la Società A. Manzoni & C. S.p.A. e Z8819344E0 per la Società Citynews S.p.A.. 15
[Informazione ed editoria regionale]

n. **21** del 05 aprile 2016
Procedura per l'acquisto in economia del servizio di rassegna stampa per l'Ufficio Stampa della Giunta Regionale. R.D.O. n. 1141159. - CIG n. ZA118DE42C. Aggiudicazione. 18
[Appalti]

n. **22** del 06 aprile 2016
Campagna informativa dedicata al Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Acquisizione del servizio di realizzazione e messa in onda di spot televisivi dalle Società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. CIG n. ZEC19397B7, Videomedia S.p.a. CIG n. ZD4193981C, Editrice T.N.V. S.p.a. CIG. n. ZDC193984E, 7Gold Communication S.r.l. CIG n. ZF719398B8. 20
[Informazione ed editoria regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO

n. **13** del 19 aprile 2016
Approvazione dei nuovi modelli relativi alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e alla domanda di iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco di cui al decreto n. 9 del 18 marzo 2016. Artt 4 e 5 della Legge regionale 22 ottobre 2016 n. 34. 23
[Turismo]

n. **14** del 22 aprile 2016
Approvazione del piano esecutivo presentato da Veneto Promozione SCPA relativo alle iniziative regionali di valorizzazione del turismo equestre. Deliberazione di Giunta regionale n. 1539 del 3 novembre 2015. 45
[Turismo]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

n. **13** del 15 aprile 2016
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, art. 55, c. 5 "Procedura aperta"). DGR n. 253 del 3 marzo 2016. Indizione gara e approvazione dei relativi atti. Codice Identificativo Gara 6607914F1F. 47
[Appalti]

n. **14** del 27 aprile 2016
Revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies, Legge 241/90 dell'indizione della gara a "Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, art. 55, c. 5 "Procedura aperta"). DGR n. 253 del 3 marzo 2016. Importo a base d'asta di euro 1.400.000,00, IVA esclusa. Codice Identificativo Gara 6607914F1F. 51
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. **1988** del 23 ottobre 2015
Definizione delle modalità e degli strumenti di rendicontazione della spesa prevista per l'evento all'Expo di Milano per le Scuole della Ristorazione del Veneto, di cui alla DGR n. 1357 del 9 ottobre 2015 del Veneto e assunzione del relativo impegno di spesa. 53
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **2077** del 05 novembre 2015
Gara di appalto per l'aggiudicazione del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali (CIG 5370761C2C) - Modifica associazione anagrafica della società mandante del servizio "BDO SPA" in "BDO ITALIA SPA", su impegni di spesa di cui alla DGR 1859 del 15/10/2013 - DDR 1079/2013 e DDR 416/2014. 54
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE LAVORO

n. **397** del 13 luglio 2015
Acquisizione in economia, art. 10 e art. 14 della DGR n. 2401 del 27 novembre 2012, del servizio di revisore indipendente per il progetto "INCIPIT_INtegrazione CIttadini di PaesI Terzi al lavoro in Veneto" (PROT-106618), Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi - azione 2/2013 "Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilita'", di cui alla DGR n. 2419 del 16 dicembre 2014. codice CUP H16G14000390007 e Codice CIG X021432F6F. Aggiudicazione definitiva e approvazione dello schema di contratto per la realizzazione del servizio. 55
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

n. **55** del 22 aprile 2016
Concessioni minerarie di acqua termale ricadenti all'interno del B.I.O.C.E. conferite in seguito alle procedure di evidenza pubblica nell'anno 2015; proroga dei termini previsti nel deliberato dei provvedimenti di conferimento, per la trascrizione. 65
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

n. **9** del 26 aprile 2016
Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11 commi 5 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, della gara per il servizio di noleggio, montaggio e smontaggio di un ponteggio multidirezionale per la realizzazione del rivestimento in sasso a faccia vista della briglia sul torrente Rio Secco presso il comune di Brentino Belluno (VR), per lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta dalla Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Verona Settore Forestale. CIG: ZAC18C9AC2. Affidamento alla ditta EDIL CDP S.r.l.. Importo E. 3.150,00 (IVA esclusa). 67
[Appalti]

n. **10** del 26 aprile 2016
Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11 commi 5 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, della gara per la fornitura di travi in larice per il filtro di trattenuta della briglia sul torrente Rio Secco presso il comune di Brentino Belluno (VR), per lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta dalla Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Verona Settore Forestale. CIG: Z7717C9FAF. Affidamento alla ditta CASOLLA LEGNO SRL. Importo E. 5.640,00 (IVA esclusa). 70
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

n. **174** del 23 novembre 2015
Acquisizione di servizio di web hosting per il sito web di Protezione civile del Veneto tramite acquisizione in economia con affidamento diretto alla ditta Business Research Srl e relativo impegno di spesa. CIG n. Z9616F9E86. 73
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA

n. **122** del 29 aprile 2016
Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009 - D.G.R. 28 settembre 2010 n. 2295). Operatore: Comune di Rovigo. Programma costruttivo finanziato di n. 26 alloggi da realizzare in via Baruchello - Comparto "A" - in Comune di Rovigo. CUP: G11D13000000001. Erogazione della quarta tranche di finanziamento. 75
[Edilizia abitativa]

n. **123** del 29 aprile 2016
Programma Regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). Bando di concorso per la realizzazione degli interventi destinati alla locazione a canone concertato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (allegato "A" D.G.R. n. 1567/2009). Operatore: A.T.E.R. di Verona. Intervento di nuova costruzione di n. 31 alloggi nel Comune di Verona. CUP: F34H11000060007. Concessione definitiva ed erogazione a saldo del finanziamento relativa al 1^ stralcio d'intervento di n. 8 alloggi. 77
[Edilizia abitativa]

n. **124** del 02 maggio 2016
Programma Regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 25/10/2008). Bando di concorso per la realizzazione degli interventi destinati alla locazione a canone concertato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (allegato "A" - D.G.R. n. 1567/2009). Operatore: A.T.E.R. di Verona. Intervento di nuova costruzione di n. 18 alloggi nel Comune di Verona. CUP: F39C08000150001. Concessione definitiva ed erogazione parziale sul saldo complessivo del finanziamento. 79
[Edilizia abitativa]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV)

n. **27** del 30 dicembre 2015
Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 L.R. 2/2006) finanziate con DGR n. 2468 del 23.12.2014. Beneficiario: TELECITTÀ S.R.L.. Titolo Progetto: "Racconti di guerra - 100 anni di storie". Data inizio attività 12.01.2015; data fine 27.02.2015. Approvazione delle attività svolte e del rendiconto di spesa. Liquidazione del contributo regionale assegnato ai sensi della DGR n. 2468 del 23.12.2014 ed accertamento economia di spesa. 81
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITÀ E SOCIALE

n. **30** del 06 aprile 2016
Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo dei sistemi per chirurgia ad alta energia per emostasi e sintesi vasale. 85
[Sanità e igiene pubblica]

n. **31** del 06 aprile 2016
Commissione Tecnica Regionale Farmaci del 11 febbraio 2016: recepimento delle raccomandazioni evidence-based n. 20 su nuovi farmaci oncologici. 122
[Sanità e igiene pubblica]

n. **34** del 13 aprile 2016
Linee di indirizzo regionale per l'impiego delle gonadotropine nella procreazione medicalmente assistita. 135
[Sanità e igiene pubblica]

n. **35** del 13 aprile 2016
Linee di indirizzo regionale per l'impiego dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta nella terapia dell'epatite C cronica - Aggiornamento a febbraio 2016. 145
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI

n. **63** del 27 aprile 2016
Supporto tecnico procedurale e informatico per l'attuazione dei processi di Alleanze per la Famiglia nella Regione del Veneto D.G.R. 53/2014 e D.G.R. 2114/2015: presentazione di proposte per la gestione di assistenza tecnica procedurale e informatica. 159
[Servizi sociali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **466** del 19 aprile 2016
Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2016. 168
[Agricoltura]

n. **501** del 19 aprile 2016
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata "Organizzazione di gestione della destinazione turistica "Padova"". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9 e deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 e successive modifiche. 250
[Turismo]

PARTE TERZA

CONCORSI

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Legale, da assegnare alla U.O.C. Medicina Legale e Tossicologia. 254

AZIENDA ULSS N. 6, VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori professionali sanitari - Infermieri - cat. "D", di cui uno per la ULSS n. 6 "Vicenza" e uno per la ULSS n. 5 "Ovest Vicentino". 255

AZIENDA ULSS N. 18, ROVIGO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti Medici di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza. 261

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore "Agente di Polizia Locale" cat. C/C1. 274

COMUNE DI MIRA (VENEZIA)
Avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 tra enti soggetti a limitazioni assunzionali per n. 2 posti di "Agente di Polizia Locale" (Cat. C). 275

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

REGIONE DEL VENETO
SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO-SEZIONE DI ROVIGO - SETTORE GENIO CIVILE - Sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti relative al lotto nr. 1/b in destra fiume Adige tra lo st. 159 e lo st. 183 per un totale di Ha 15.92.65 situati nel territorio comunale di Rovigo, mediante procedura ristretta (licitazione privata). 276

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Avviso di gara Servizio Trasporto Scolatico alunni delle Scuole d'Infanzia, Primarie e Studenti Scuole Secondarie di I° grado statali. 283

AVVISI

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Settore di Rovigo- Istanza di rinnovo a sanatoria in data 25.03.2016 di concessione per derivazione di mod. 1,058 complessivi di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po di Maistra (2 sifoni l/s 81,80 prelievo da superficie + 2 pozzi l/s 24 prelievo da falda) in località Scanarello c/o st. 74 del Comune di PORTO VIRO, per uso Vallicoltura presentata dalla ditta Visinvest S.r.l. con sede in FERRARA Via Borgoleoni n. 21 - Pos. G013V/1 284

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Settore Genio Civile di Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 162679 per ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Montebello Vicentino - ditta LA FRACANZANA srl - Prat. n.861/CH 285

COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TREVISO)
Avviso di deposito - pubblicazione delle mappe di vincolo aeroporto Treviso. 286

COMUNE DI PERAROLO DI CADORE (BELLUNO)
Adozione P.A.T. Piano di assetto del territorio per il comune di Perarolo di Cadore. 287

PROCEDIMENTI VIA

PROVINCIA DI BELLUNO
Comune di Agordo. Ditta Luxottica Srl - Modifica 2015 alle linee di trattamento galvanico presso lo stabilimento Luxottica. Procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Esclusione del progetto dalla procedura di VIA. Determinazione dirigenziale n. 374 del 15/03/2016. 288

Comune di Canale d' Agordo. Realizzazione pista da fondo " Franco Manfroi " in loc. Gares. Procedura ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Esclusione con prescrizioni del progetto dalla procedura di VIA. Determinazione dirigenziale n. 373 del 15/03/2016. 289

Comune di Sappada. Realizzazione sistema di Piste da sci nordico nel Comune di Sappada. Procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Esclusione con prescrizioni del progetto dalla procedura di VIA Determinazione dirigenziale n. 2087 del 18/12/2015. 290

Ditta Pordoi Spa. Ampliamento e sistemazione pista da sci Belvedere 1 in Comune di Livinallongo del Col di Lana. Procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Esclusione del progetto dalla procedura di VIA Determinazione dirigenziale n. 447 del 31/03/2016. 291

Soc. Sofma Spa. Aumento di portata oraria della seggiovia esaposto CD6 Carpazza in Comune di Livinallongo del Col di Lana. Procedura di verifica ai sensi art. 20 D.Lgs. 152/2006. Esclusione del progetto dalla procedura di VIA. Determinazione dirigenziale n. 53 del 21/01/2016. 292

Soc. Tofana Srl, Soc. Impianti Averau Srl, Consorzio Esercenti Impianti a Fune - Cortina d' Ampezzo. Interventi su impianti e piste da sci per la candidatura ai mondiali di sci alpino 2021 in Comune di Cortina d' Ampezzo. Procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Esclusione con prescrizioni del progetto dalla procedura di VIA. Determinazione dirigenziale n. 576 del 21/04/2016. 293

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza deposito indennità d'asservimento ed occupazione
Ente asservente Provincia di Venezia. Ente beneficiario Snam Rete gas s.p.a. Realizzazione del metanodotto denominato "Allacciamento Eni divisione R&M di Dolo dn 100 (4") - dp75 bar" area di servizio Arino sud nel comune di Dolo. Ditta: Monetti Group. Perizia estimativa particelle 297 e 686, fg 2. Proposta n° 2016/24/144. 295

COMUNE DI PAESE (TREVISO)

Decreto n. 1 del 16 febbraio 2016
Lavori di ricavo di un percorso ciclopedonale lungo la SP 100 Via Baldrocco dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo. Fogli catastali 38-40. 297

Decreto n. 2 del 16 febbraio 2016
Lavori di ricavo di un percorso ciclopedonale lungo la SP 100 Via Baldrocco dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo. Fogli catastali 38-23-12-9. 299

Decreto n. 3 del 14 marzo 2016
Lavori di ricavo di percorso agevolato lungo via Trieste di Paese. Fogli catastali 25, 26 e 29 decreto di esproprio. 301

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA)
Ordinanza di deposito Prot. 4933 del 23 aprile 2016
Estensione della rete di raccolta in via Signoria, realizzazione della pista ciclabile e allargamento sp 10 "desman" in comune di San Giorgio delle Pertiche (p356) - ordinanza di deposito. Comunicazione ai sensi ex art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327. 304

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Decreto n. 15 di costituzione di servitù di elettrodotto del 22 aprile 2016
Realizzazione di due casse di laminazione presso le località Casa Sgaripola e Casa Vittoria nei Comuni di Sona, Valeggio sul Mincio e Sommacampagna, per la difesa idraulica del centro abitato di Villafranca di Verona. Decreti n. 242 del 12.08.2013, n. 168 del 19.05.2015, n. 330 del 28.10.2015 e n. 4 del 13.01.2016 della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo. 305

Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 6 del 19 aprile 2016
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 26 finanziato per euro 200.000,00 - Delega alla Provincia di Rovigo delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Versamento alla Regione del Veneto della somma di euro 2.537,60, per il pagamento delle prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto. 306

Decreto n. 7 del 19 aprile 2016
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di San Vendemiano (Tv) - Liquidazione delle somme per il pagamento dell'acconto del contributo di cui all'Allegato A rigo 417. 309

Sanità e igiene pubblica

COMMISSARIO DELEGATO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'OSPEDALE MAGALINI, VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)

Decreto n. 103 del 30 settembre 2015
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1714 del 18 giugno 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004 concernente "Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente all'incendio verificatosi all'ospedale Magalini nel territorio del Comune di Villafranca, in provincia di Verona". Lavori di realizzazione del nuovo blocco dell'ospedale Magalini di Villafranca. Approvazione Progetto esecutivo delle opere complementari. Importo Opere complementari Euro 6.800.000,00. CUP n. H83G1500025003 - CIG n. 6283672A2A. 311

Decreto n. 104 del 21 ottobre 2015
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1714 del 18 giugno 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004 concernente "Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente all'incendio verificatosi all'ospedale Magalini nel territorio del Comune di Villafranca, in provincia di Verona". Lavori di realizzazione del nuovo blocco dell'ospedale Magalini di Villafranca. Proroga termine ultimazione lavori. CUP J89H10000000003 CIG 0438032370. 312

Decreto n. 105 del 6 novembre 2015
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1714 del 18 giugno 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004 concernente "Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente all'incendio verificatosi all'ospedale Magalini nel territorio del Comune di Villafranca, in provincia di Verona". Lavori di realizzazione del nuovo blocco dell'ospedale Magalini di Villafranca e Opere. Complementari. Commissione di Collaudo tecnico amministrativo - aggiornamento. 313

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 321194)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 44 del 22 aprile 2016

Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio preventivo di derattizzazione delle sedi regionali site in Comune di Venezia a favore dell'impresa Ecology Coop S.p.A. con sede in Gardigiano di Scorze' (VE), CIG Z6F1885BA5.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, a favore dell'impresa Ecology Coop. S.p.A. l'affidamento del servizio preventivo di derattizzazione delle sedi regionali site in Comune di Venezia, gara espletata mediante ricorso al "Me.Pa. con RDO n. 1118896 del 15.02.2016". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: RDO n. 1118896 del 15.02.2016; Verbale di gara in seduta pubblica del 16.03.2016 di aggiudicazione provvisoria; Verifica dei requisiti prevista a norma dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con lettera invito allegata alla RDO n. 1118896 del 15.02.2016 sono state invitate a presentare la propria migliore offerta, sulla base delle prescrizioni tecniche di cui al capitolato d'appalto allegato alla predetta RDO n. 1118896, le imprese specializzate nel settore iscritte al "Me.Pa." nella sezione SIA 104 Servizi di pulizia e di igiene ambientale, nel dettaglio indicate nell'elenco di cui alla RDO medesima (Dati Generali della Procedura pagina 4);
- al fine di addivenire al miglior risultato economico per l'Amministrazione Regionale si è ritenuto opportuno procedere all'aggiudicazione della gara in base al criterio stabilito all'art. 82 del citato D.Lgs. n. 163/2006, vale a dire a favore dell'offerta al prezzo più basso.

PRESO ATTO che:

- nel termine prescritto del 15.03.2016 sono pervenute le offerte presentate dalle seguenti imprese:

Ecology Coop S.p.A. con sede in Gardigiano di Scorzè (VE);
Ecorat Quality Service di Cattelan Fabio con sede in Eraclea (VE);
Repel S.r.l. con sede in Marghera (VE);

- con verbale di gara di seduta pubblica del 16.03.2016 la Commissione ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della gara a favore dell'impresa Ecology Coop S.p.A. con sede in Gardigiano di Scorzè (VE), la quale ha richiesto per l'espletamento del servizio di cui trattasi, il corrispettivo complessivo di Euro 7.152,00 (IVA esclusa) per le attività di controllo e monitoraggio mensile delle postazioni antiratto in uso presso le varie sedi regionali oggetto del servizio;
- il servizio richiesto prevede inoltre il rispristino delle postazioni danneggiate e la sostituzione dei cartelli indicatori i cui costi sono evidenziati per singola sede nel quadro comparativo delle offerte pervenute allegato al verbale di aggiudicazione provvisoria del 16.03.2016 sopra richiamato;
- al pagamento dei corrispettivi mensili dovuti, data la caratteristica del servizio, si farà fronte facendo ricorso al fondo economale in corso di attivazione per l'esercizio finanziario 2016 e così per quelli che saranno attivati per gli esercizi finanziari 2017 e 2018;
- in applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono state effettuate le verifiche delle certificazioni riguardanti l'impresa aggiudicataria provvisoria Ecology Coop S.p.A. e che le medesime sono risultate tutte regolari;

- d'ufficio è stato acquisito inoltre il documento unico di regolarità contabile "DURC" dal quale risulta la regolarità dei versamenti Inps - Inail.

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e il relativo regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche".

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013.

VISTA la L.R. n. 39/2001.

VISTA la L.R. n. 8 del 24.02.2016, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 "Bilancio di previsione 2016 - 2018.

VISTA la L.R. n. 54/2012.

VISTA la RDO N. 1118896 del 15.02.2016 e relativi allegati tecnico-amministrativi.

VISTA la documentazione agli atti.

VISTO il verbale di gara redatto in data 16.03.2016, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(Allegato "A")**;

decreta

1. di affidare, a seguito delle risultanze della gara d'appalto espletata a mezzo del Me.Pa. con RDO N. 1118896 del 15.02.2016 - codice CIG n. Z6F1885BA5, il servizio preventivo di derattizzazione delle sedi regionali site in Comune di Venezia a favore dell'impresa Ecology Coop S.p.A. con sede in Gardigiano di Scorzè (VE) C.F. e P.IVA 02925100279, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'importo complessivo offerto di 7.152,00 (IVA esclusa), riferito ad una durata biennale del contratto d'appalto, come si evince dal quadro comparativo allegato al verbale di gara del 16.03.2016 **(Allegato "A")**, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere, entro i termini previsti ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla stipula del contratto d'appalto e comunque non prima del termine prescritto all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante le forme stabilite dal sistema del Me.Pa., e a seguito della costituzione della cauzione definitiva in favore della Regione del Veneto a garanzia della regolare esecuzione del servizio;
3. di provvedere al pagamento dei servizi per l'importo complessivo dei corrispettivi mensili di cui al punto 1) del presente provvedimento a mezzo del fondo economale che sarà assegnato alla Sezione Demanio Patrimonio e Sedi afferente gli esercizi finanziari 2016 e seguenti;
4. di dare atto che il servizio preventivo di derattizzazione delle sedi regionali prevede, oltre al costo complessivo indicato al punto 1) del presente atto, l'eventuale ulteriore costo dovuto in caso di sostituzione delle postazioni antiratto danneggiate e quella dei cartelli indicatori delle postazioni medesime nei luoghi di lavoro;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ommettendo l'**allegato "A"**.

Gian Luigi Carrucciu

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC

(Codice interno: 321285)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC n. 204 del 03 dicembre 2015

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento del servizio annuale di manutenzione natanti regionali, approvazione degli atti di gara, alla Ditta Cantiere Motonautico Pietro Cucchini s.a.s. di Francesco Cucchini & C. P. I.V.A. 03362720272. CIG: 6462459DDC e contestuale impegno di spesa di Euro 140.300,00 =, Iva inclusa, sul bilancio di previsione 2016. L.R. n. 39/2001.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, prendendo atto delle risultanze del verbale di gara, si procede all'aggiudicazione definitiva della gara, indetta con D.D.R. Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 180 del 5 novembre 2015 nonché il relativo impegno di spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.D.R. Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 180 del 5 novembre 2015 di indizione, approvazione degli atti di gara e individuazione del R.U.P. nella persona dell'Ing. Carlo Terrabujo, Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC; - D.D.R. Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 200 del 24 novembre 2015 di nomina della Commissione di Gara; - verbale di gara.

Il Direttore

PREMESSO che con decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, n. 180 del 5 novembre 2015, si indiceva, una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di manutenzione dei natanti di proprietà della Giunta regionale "onnicomprensivo" di durata annuale e importo a base di gara di Euro 115.000,00 (al netto di I.V.A.);

CONSIDERATO che con il suddetto provvedimento si approvavano gli atti di gara costituiti dallo schema di lettera d'invito, dal capitolato speciale d'oneri e dal disciplinare contenente le modalità per la presentazione dell'offerta e di svolgimento della procedura e si individuava, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base di elementi indicati nel disciplinare che prevedeva un punteggio di 80 punti massimi attribuibili per l'offerta tecnica e di 20 punti massimi attribuibili per l'offerta economica;

CONSIDERATO che la Commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 84, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 con decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, n. 200 del 24 novembre 2015, si riuniva in data 24 novembre 2015 in seduta aperta al pubblico e procedeva all'apertura dell'unico plico pervenuto da parte della Ditta Cantiere Motonautico Pietro Cucchini s.a.s. di Francesco Cucchini & C. nonché all'esame della documentazione ivi contenuta;

CONSIDERATO che l'unica offerta presentata dalla Ditta Cantiere Motonautico Pietro Cucchini s.a.s. di Francesco Cucchini & C. ha ottenuto il massimo punteggio attribuibile, come risulta dal verbale di gara del 24 novembre 2015 (**Allegato A**) con cui si proclamava l'aggiudicazione provvisoria della gara;

VERIFICATO che, ai sensi della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non risultano - al momento - convenzioni Consip attive per la gestione del servizio di manutenzione di natanti e che, ai sensi della Legge 6 luglio 2012, n. 94 e della Legge 7 agosto 2012, n. 135, (spending review 1 e 2) non è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) alcuna categoria merceologica (metaprodotto) riconducibile al servizio in oggetto;

VISTO lo schema di contratto (**Allegato B**) predisposto sulla base della disciplina prevista dal Capitolato speciale d'Appalto e dell'Offerta Tecnica ed economica presentata dalla Ditta aggiudicataria;

CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa di cui al contratto in argomento è perfezionata essendosi individuato il beneficiario e l'importo massimo di contratto pari a Euro 115.000,00 al netto di I.V.A. e che rilevato la stessa sarà esigibile entro l'anno 2016 occorre conseguentemente provvedere all'impegno di spesa della somma sopra indicata sul bilancio di previsione per l'anno 2016 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il D.Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs n. 118/2011;

VISTA la L.R. statutaria 17/04/2012, n.1;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 art. 12;

VISTE le LL.RR. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;

VISTA la L.R. n.1 del 07/01/2011;

VISTA la L. n. 190 del 23/12/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.Lgs. 163/2016, art. 125 e il D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la L.R. 7 del 27/04/2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017";

VISTO il decreto del direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 180 del 5 novembre 2015;

VISTO il verbale della Commissione in data 24 novembre 2015 (allegato A);

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di prendere atto del verbale dei lavori svolti dalla Commissione di gara nella seduta aperta al pubblico in data 24/11/2015 (**Allegato A**);
2. di aggiudicare definitivamente il servizio annuale di manutenzione natanti regionali alla Ditta Cantiere Motonautico Pietro Cucchini s.a.s. di Francesco Cucchini & C. P. I.V.A. 03362720272 per l'importo massimo di Euro 115.000,00 al netto di I.V.A. dando atto che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
3. di approvare lo schema di contratto (**Allegato B**) predisposto sulla base della disciplina prevista dal Capitolato speciale d'Appalto e dell'Offerta Tecnica ed economica presentata dalla Ditta aggiudicataria;
4. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata essendosi determinato il beneficiario e l'importo massimo del contratto;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno 2016;
6. di impegnare la somma di Euro 140.300,00 (al lordo di I.V.A.) per il pagamento dei lavori di manutenzione dei natanti regionali a favore della Ditta Cantiere Motonautico Pietro Cucchini s.a.s. di Francesco Cucchini & C. con sede in Castello 1/A, 30122 Venezia P. I.V.A. 03362720272 sul capitolo di spesa "Acquisti di beni e servizi" - Articolo n. 014 - "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - U. 1.03.02.09.001 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" - ex capitolo 5172 "Spese per l'acquisto di carburante e manutenzione automezzi e natanti" - SIOPE 1.03.01.1352 - CIG 6462459DDC imputando la somma sul bilancio di previsione per l'anno 2016 che presenta sufficiente disponibilità;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spese si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di pubblicare, ex art. 23 del D.Lgs 33/2013, il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati.

Carlo Terrabujo

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 321286)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC n. 214 del 18 dicembre 2015

Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), secondo il criterio del prezzo più basso, per la fornitura di n. 140 sedute per ufficio a ridotto impatto ambientale, ad uso del personale in servizio presso i vari uffici delle Strutture Regionali. Aggiudicazione ed impegno di spesa di Euro 20.801,00= (IVA inclusa) in favore di "Ares Line S.p.A.", con sede legale in Carrè (VI), Via Brenta n. 7 CF/P.IVA 00887180248. L.R. n. 39/2001. CIG: ZAE16CB303.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Per ottemperare alle varie richieste di sedute operative, pervenute dalle Strutture Regionali interessate, si è proceduto alla pubblicazione di una R.D.O. sul MEPA, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, previo confronto con le condizioni ed i prezzi contenuti nella Convenzione Consip "Arredi per Ufficio 6". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: R.D.O. N. 995746, pubblicata in data 29/10/2015; R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore

PREMESSO che:

per il tramite dell'applicativo "Sportello Unico Richieste", sono pervenute dalle Strutture Regionali interessate varie richieste di sedute operative, consistenti in poltroncine operative, sedie riunione e sedie ospite;

verificata l'esistenza di una Convenzione Consip attiva per la fornitura in oggetto, denominata "Arredi per Ufficio 6", si è esclusa la possibilità di aderire alla stessa in quanto le sedute operative, ivi proposte, non sono acquistabili singolarmente ma solo in dotazione a postazioni di lavoro complete, comprendenti varie tipologie di arredo.

si è ritenuto, in linea con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 21 aprile 2015, avente ad oggetto "*Adozione di Linee Guida per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della Pubblica Amministrazione (Linee Guida per il Green Public Procurement), in attuazione del D.lgs 163/2006 art. 2 c. 2, art. 44, art. 68 c. 4 e del Piano d'Azione Nazionale per il GPP, approvato con Decreto interministeriale n. 135 del 11/4/2008 ed aggiornato con Decreto del 10/4/2013*", di prevedere, tra le condizioni essenziali della fornitura, quella dell'utilizzo di parte dei parametri ambientali previsti anche dai "Criteri ambientali Minimi" per gli arredi d'ufficio emanato con D.M. 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

RITENUTO:

di pubblicare una Richiesta di Offerta aperta a tutti gli operatori economici iscritti al "Bando Arredi 104", con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo fissato a base d'asta di Euro 20.000,00, come riportato nell'**Allegato A** del presente provvedimento;

VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute da n. 8 concorrenti, riportato nell'**Allegato B** del presente provvedimento**,** dal quale si rileva che l'offerta al prezzo più basso è quella presentata dalla"Ares Line S.p.A.", con sede legale in Carrè (VI), Via Brenta n. 7 CF/P.IVA 00887180248., come riportato nell'**Allegato C** al presente provvedimento;

RILEVATO che il procedimento è stato istruito dal Settore Approvvigionamenti e che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Contabilità ed Economato, Dott. Diego Ballan;

CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa per la fornitura in oggetto si considera perfezionata e che la stessa sarà esigibile entro l'anno, per cui è necessario procedere all'impegno di spesa della somma sopra indicata sul Bilancio di previsione per l'anno 2015, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006, art. 125;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;

VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 12;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTE le DD.G.R. n. 2401/2012 e n. 449/2015;

VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017".

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di prendere atto della documentazione di gara di cui agli **Allegati A, B)** e **C);**
2. di aggiudicare la fornitura di n. 140 sedute per ufficio, a ridotto impatto ambientale, ad uso del personale in servizio presso i vari uffici delle Strutture Regionali, in favore di "Ares Line S.p.A.", con sede legale in Carrè (VI), Via Brenta n. 7 CF/P.IVA: 00887180248, per l'importo di Euro 17.050,00= (IVA esclusa);
3. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione rimane subordinata all'esito delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/2006;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Approvvigionamenti, nella sua qualità di Punto Ordinante, di stipulare il relativo contratto nella forma prevista dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
5. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto, che si procederà al pagamento della relativa fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
7. di impegnare la somma di Euro 20.801,00= (IVA inclusa) = per il pagamento della fornitura di n. 140 sedute per ufficio a ridotto impatto ambientale, ad uso del personale in servizio presso i vari uffici delle Strutture Regionali, in favore di "Ares Line S.p.A.", con sede legale in Carrè (VI), Via Brenta n. 7 CF/P.IVA: 00887180248 sul capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo 002 " Mobili e arredi" - U.2.02.01.03.001 " Mobili e arredi per ufficio " ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili ed apparecchiature" - del bilancio di previsione per l'anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità - Codice SIOPE 2.01.03.2133 - CIG: ZAE16CB303, imputando la somma al bilancio di previsione del 2015, che presenta sufficiente disponibilità;
8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento rientra nel limite previsto dalla legge 24.12.2012 n°228 art. 1 comma 141;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui al punto 7;
13. di pubblicare, ex art. 23 del D.Lgs 33/2013, il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati.

Carlo Terrabujo

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 321311)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC n. 221 del 22 dicembre 2015

Affidamento, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006, del servizio di noleggio delle medesime macchine oggetto della Convenzione denominata "fotocopiatrici 17 (noleggio fascia alta lotti 2 e 4)" alla Ditta Xerox S.p.A. e contestale assunzione dell'impegno di spesa per Euro 40.000,00. (C.I.G. 6530769112).

[Appalti]

Note per la trasparenza:
In pendenza del ricorso giurisdizionale promosso per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio integrato a basso impatto ambientale finalizzato alla gestione di un sistema distribuito e monitorato dei prodotti di stampa e servizi connessi per le sedi della Regione del Veneto, si affida alla Ditta Xerox S.p.A. il servizio in oggetto per garantire la continuità dell'attività degli Uffici. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota PEC della Sezione Affari Generali e FAS-FSC prot. 509657 in data 15 dicembre 2015 proposta contrattuale; - nota PEC della Ditta Xerox di adesione alla proposta con condizioni economiche migliorative rispetto a quelle della Convenzione Consip in scadenza. - R.U.P.: Avv. Giulia Tambato.

Il Direttore

PREMESSO che

- con decreto n. 117 dell'11 agosto 2015, nelle more della procedura di gara indetta con D.D.R. 61 del 22 maggio 2015 si è affidato, alla Ditta Xerox S.p.A., ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 il servizio di noleggio delle medesime macchine oggetto della Convenzione denominata "fotocopiatrici 17 (noleggio fascia alta lotti 2 e 4)" ovvero 80 fotocopiatrici multifunzione da 55 copie al minuto Xerox 5755 V-FTN e di 30 fotocopiatrici bianco/nero multifunzione Xerox 5775 V-FLN da 75 pagine al minuto per il periodo 1 settembre 2015-31 dicembre 2015, che, ferme restando le altre condizioni della Convenzione prevede un canone mensile di Euro 35,00 (al netto di I.V.A.) per le macchine 5755 comprensivo di 2.500 copie e di Euro 55,00 (al netto di I.V.A.) per le macchine 5775 comprensivo di 7.000 copie e di Euro 0,03 per ogni copia eccedente, C.I.G. Z6E15AED0E;
- la scrivente Amministrazione, non può avviare il nuovo contratto di affidamento del servizio integrato a basso impatto ambientale finalizzato alla gestione di un sistema distribuito e monitorato dei prodotti di stampa (CIG 6263446725), nella pendenza del ricorso per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, D.D.R. n. 168 del 2.11.2015;
- con nota PEC prot. n. 509657 in data 15 dicembre 2015, si è chiesto alla Ditta Xerox S.p.A. di manifestare la propria disponibilità alla stipula, per il periodo 1 gennaio 2016 - 30 aprile 2016, di un contratto di noleggio delle medesime macchine oggetto dell'attuale contratto (rep. 31128) che, ferme restando le altre condizioni generali, contemplasse un canone mensile agevolato rispetto a quello attualmente previsto.

VISTA la nota PEC della Ditta Xerox S.p.A. in data 15 dicembre 2015, acquisita con prot. n. 510223, con la quale la suddetta Ditta manifestava la disponibilità alla stipula di un contratto di noleggio delle medesime macchine oggetto dell'attuale contratto in scadenza ma, ferme restando le altre condizioni generali, evidenziando che, per un contratto quadrimestrale, le condizioni economiche sarebbero rimaste inalterate, comunicava che per un contratto di durata semestrale avrebbe applicato un canone migliorativo pari a Euro 31,00 (al netto di I.V.A.) per le macchine 5755 comprensivo di 2.500 copie (invece dell'attuale canone di Euro 35,00) e ad Euro 50,00 (al netto di I.V.A.) per le macchine 5775 comprensivo di 7.000 copie (invece dell'attuale canone di Euro 55,00) oltre al costo di Euro 0,03 per ogni copia eccedente;

VALUTATA l'opportunità, sotto il profilo della maggior economicità per l'Amministrazione appaltante, di affidare, ai sensi dell' art. 125 D.Lgs. 163/2006 comma 11, alla Ditta Xerox S.p.a. per il periodo 1 gennaio 2016 - 30 giugno 2016 il servizio di noleggio delle medesime macchine oggetto del contratto rep. rep. 31128, ovvero 80 fotocopiatrici multifunzione da 55 copie al minuto Xerox 5755 V-FTN e di 30 fotocopiatrici bianco/nero multifunzione Xerox 5775 V-FLN da 75 pagine al minuto per il periodo 1 gennaio 2016 - 30 giugno 2016, che, confermando le condizioni generali dell'attuale contratto, prevede un canone mensile di Euro 31,00 (al netto di I.V.A.) per le macchine 5755 comprensivo di 2.500 copie e di Euro 50,00 (al netto di I.V.A.) per le macchine 5775 comprensivo di 7.000 copie e di Euro 0,03 per ogni copia eccedente;

CONSIDERATO che il costo stimato per l'affidamento in parola ammonta a complessivi Euro 40.000,00 (di cui Euro 23.880,00 per il noleggio delle macchine, Euro 10.866,40 per I.V.A. al 22% ed Euro 7.866,40 quale costo per eventuali copie eccedenti al lordo di IVA) e che la suddetta spesa risulta disponibile sul capitolo 5124 "spese per il noleggio, il funzionamento

e la manutenzione delle macchine d'ufficio per l'esecuzione di lavori in service" dell'esercizio 2016;

VISTO lo schema di contratto allegato sub A) al presente provvedimento predisposto dagli uffici;

VISTO il D.Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs n. 118/2011;

VISTA la Legge Regionale statutaria n. 1/2012;

VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 12;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 ;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006, art. 125 e il D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la L.R. n. 7/2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017";

VISTA LA D.G.R. n. 829 del 29.06.2015 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017";

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

ATTESTATO che il procedimento è stato istruito dal Settore Approvvigionamenti e che il responsabile del procedimento è l'Avv. Giulia Tambato, Dirigente del Settore Approvvigionamenti;

decreta

1. di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 alla Ditta Xerox S.p.A. il servizio di noleggio delle medesime macchine oggetto della Convenzione denominata "fotocopiatrici 17 (noleggio fascia alta lotti 2 e 4)" ovvero 80 fotocopiatrici multifunzione da 55 copie al minuto Xerox 5755 V-FTN e di 30 fotocopiatrici bianco/nero multifunzione Xerox 5775 V-FLN da 75 pagine al minuto per il periodo 1 gennaio 2016-30 giugno 2016, che, ferme restando le condizioni generali preveda un canone mensile di Euro 31,00 (al netto di I.V.A.) per le macchine 5755 comprensivo di 2.500 copie e di Euro 50,00 (al netto di I.V.A.) per le macchine 5775 comprensivo di 7.000 copie e di Euro 0,03 per ogni copia eccedente, C.I.G. 6530769112;
2. di approvare lo schema di contratto che si allega al presente provvedimento (**Allegato A**);
3. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è da intendersi perfezionata, ai sensi dell'art. 56. Comma 2, del D.Lgs. 118/2011, in quanto è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore;
4. di impegnare la somma di Euro 40.000,00 al lordo di I.V.A. per il pagamento del "servizio di noleggio e manutenzione di 110 macchine multifunzione alta fascia" a favore della ditta Xerox S.p.A. (Partita IVA 00747880151) con sede in Milano sul capitolo di spesa "*Acquisto di beni e servizi*" - Articolo n. 012 - U. 1.03.02.07.008 "*Noleggi di impianti e macchinari*"- ex capitolo 5124 "*Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione dei lavori inservice"* - SIOPE 1.04.01-1411 - imputando la somma sul bilancio di previsione per l'anno 2016 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui al punto 4;
9. di pubblicare, ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento nella apposita sezione "Amministrazione trasparente";
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.

Carlo Terrabujo

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 321287)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC n. 24 del 23 marzo 2016

Adesione alla Convenzione CONSIP "Carburanti Rete Buoni Acquisto 6 Lotto 1", stipulata tra Consip S.p.A. e TotalErg S.p.A. con sede legale in Roma, Via dell'Industria n. 92, C.F./P.IVA: 00051570893, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e dell'art. 1 comma 494, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la fornitura di carburante per i natanti di proprietà della Regione del Veneto fino al 04/06/2017. Impegno di spesa di Euro 6.500,00= (Iva inclusa) sul Bilancio di previsione per l'anno 2016 in favore di TotalErg S.p.A, con sede legale in Roma, Via dell'Industria n. 92, C.F./P.IVA: 00051570893. L.R. n. 39/2001. (CIG convenzione: 57932282FB; CIG derivato: 6630965D69).

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'adesione alla Convenzione CONSIP "Carburanti Rete Buoni Acquisto 6 Lotto 1", stipulata tra Consip S.p.A. e TotalErg S.p.A., con sede legale in Roma Via dell'Industria n. 92, C.F./P.IVA 00051570893, per la fornitura di carburante per i natanti di proprietà della Regione del Veneto e si impegna la spesa di E. 6.500,00= (Iva inclusa) sul Bilancio di previsione 2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - R.U.P.: sig. Eugenio Serena, Funzionario Responsabile dell'Autorimessa Regionale; - Decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC. n. 216 del 18/12/2015; - Decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 3 del 20/01/2016; - Convenzione "Carburanti Rete - Buoni Acquisto 6 Lotto 1" e documentazione allegata (Offerta Economica; Allegati all'ordinativo di fornitura; Condizioni generali; Configuratore corrispettivi; Convenzione; Generalità dei delegati ad operare sul conto corrente dedicato; Guida alla convenzione; Offerta Tecnica; Rete Punti Vendita).

Il Direttore

PREMESSO che:

con Decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 202 del 25/11/2015 è stata approvata l'adesione della Regione del Veneto alla Convenzione "Carburanti Rete - Fuel Card 6" - Lotto 2, stipulata tra Consip S.p.A. e "Kuwait Petroleum Italia S.p.A.", per la fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà della Regione Veneto - Giunta regionale, per il periodo dal 21/12/2015 al 02/11/2018;

CONSIDERATO che:

la "Kuwait Petroleum Italia S.p.A.", non dispone di punti di rifornimento per carburante nautico nell'ambito della Laguna di Venezia, interessato dall'abituale percorso di servizio effettuato dai natanti regionali; e considerato che la disponibilità di un vicino punto di rifornimento carburante per natanti è necessario per garantire il regolare e tempestivo espletamento del servizio di trasporto via acqua, per conto dell'Amministrazione Regionale;

PRESO ATTO che per la fornitura di carburante sussiste l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle relative Convenzioni CONSIP, obbligo, peraltro, riconfermato dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 494);

RISCONTRATA l'esistenza di un'altra Convenzione CONSIP denominata "Carburanti Rete - Buoni Acquisto 6" - Lotto 1, stipulata tra Consip S.p.A. e TotalErg S.p.A., con sede legale in Roma, Via dell'Industria n. 92, C.F./P.IVA: 00051570893, avente ad oggetto la fornitura di buoni carburante spendibili nei distributori TotalErg;

CONSIDERATO che i distributori TotalErg sono presenti nell'ambito della Laguna di Venezia;

RITENUTO di aderire alla Convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Buoni Acquisto 6 - Lotto 1", per la fornitura di carburante per i natanti di proprietà della Regione del Veneto, che prevede il pagamento anticipato della fornitura di buoni carburante;

PRESO ATTO che la del consumo annuo del carburante per i natanti si aggira intorno ai 3000-3.300 Litri, per una spesa annua in Euro 5.000,00, per cui si prevede una spesa complessiva di Euro 6.500,00 (IVA inclusa) per il rifornimento carburante dei natanti;

RITENUTO di procedere all'Ordine di Acquisto di buoni carburante, scegliendo l'opzione di acquisto di n. 65 "*buoni acquisto elettronici su supporto plastico dal valore nominale di Euro 100 con spendibilità "a scalare" e pertanto utilizzabile per più rifornimenti fino ad esaurimento del credito presente sulla carta*", per una spesa complessiva di Euro 6.500,00=(IVA inclusa);

CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata, ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, e che la stessa sarà esigibile entro il corrente anno, necessita ora provvedere all'impegno di spesa della somma di Euro 6.500,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2016 che presenta sufficiente disponibilità al capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti";

PRESO ATTO che, trattandosi di acquisto buoni carburante ad uso dei natanti della Giunta Regionale, tale tipologia di spesa non rientra tra le limitazioni della cosiddetta "spending review" riguardanti la gestione degli autoveicoli;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTI il D.Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 494;

VISTA la L.R. Statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;

VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTA la L.R. n. 54/2012;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTE le DD.G.R. n. 2401/2012 Allegato A) e n. 449/2015;

VISTA la L.R. n. 8 del 24/02/2016 "Bilancio di previsione 2016-2018";

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di aderire alla Convenzione Consip "Carburanti Rete - Buoni Acquisto 6 - Lotto 1" stipulata tra Consip S.p.A. e TotalErg S.p.A., con sede legale in Roma Via dell'Industria n. 92, C.F./P.IVA: 00051570893, per la fornitura di carburante per i natanti di proprietà della Regione del Veneto,(CIG convenzione: 57932282FB; CIG derivato: 6630965D69);
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Approvvigionamenti di procedere all'Ordine di Acquisto di n. 65 "*buoni acquisto elettronici su supporto plastico dal valore nominale di Euro 100 con spendibilità "a scalare" e pertanto utilizzabile per più rifornimenti fino ad esaurimento del credito presente sulla carta*" per una spesa complessiva di Euro 6.500,00= (IVA inclusa), secondo le modalità previste nella predetta Convenzione;
3. di nominare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, il sig. Eugenio Serena, in qualità di Funzionario Responsabile dell'Autorimessa regionale, quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto;
4. di attestare che l'obbligazione di spesa è da intendersi perfezionata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e che la stessa è esigibile entro il corrente anno;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il Fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico, secondo quanto disposto nella Convenzione Consip "Carburanti Rete - Buoni Acquisto 6 - Lotto 1" e che si procederà al pagamento delle fatture entro i termini di legge;
6. di impegnare la somma complessiva di Euro 6.500,00= (IVA inclusa) per il pagamento della fornitura di carburante per i natanti di proprietà della Regione del Veneto a favore dell'operatore economico TotalErg S.p.A., con sede legale in Roma Via dell'Industria n. 92, C.F./P.IVA 00051570893, sul capitolo di spesa "*Acquisto di beni e servizi*" -

Articolo n. 002 - "*Altri beni di consumo* - U. 1.03.01.02.002 "Carburanti, combustibili e lubrificanti" - ex capitolo 5172 "*Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti*" - SIOPE 1 03 01 1342 del Bilancio 2016 - (CIG convenzione: 57932282FB; CIG derivato: 6630965D69);

7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001.
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011 riferita "spese per manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.";
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di cui al punto 6;
11. di pubblicare, ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Carlo Terrabujo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

(Codice interno: 321233)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 18 del 21 marzo 2016

Nomina della commissione di gara per la procedura di acquisto in economia del servizio di rassegna stampa per l'Ufficio Stampa della Giunta Regionale. CIG n. ZA118DE42C. D. Lgs n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Si provvede con il presente atto alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte pervenute relativamente alla procedura per l'affidamento del servizio di rassegna stampa per l'Ufficio Stampa della Giunta Regionale con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione n. 8 del 10 marzo 2016. RDO n. 1141159 del 10 marzo 2016.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto n. 8 del 10 marzo 2016 il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione ha disposto di formulare Richiesta di Offerta - RDO attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, per l'acquisizione in economia del servizio di rassegna stampa per l'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 328, comma 4 lett. b), e dell'art. 332, comma 1 del D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO che il summenzionato Decreto ha approvato il capitolato il quale prevede che l'aggiudicazione della gara avvenga con ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che l'importo a base di gara è stabilito in Euro 10.000,00;

DATO ATTO altresì che con la RDO n. 1141159 sono state invitate a presentare offerta entro il giorno 21/03/2016 ore 12.00 n. 5 ditte;

VISTO l'articolo 84 del citato Decreto legislativo n. 163/2006 il quale prevede che "quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice";

PRESO ATTO che il temine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 di oggi 21/03/2016 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione, ai sensi dell'art. 84 comma 10 del Decreto legislativo n. 163/2006;

CONSIDERATO che l'art. 84 c. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che la commissione sia composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

RITENUTO di selezionare i componenti della commissione tra i dipendenti in servizio, con acquisite esperienze nel settore, individuati nelle seguenti persone:

- dott.ssa Francesca Del Favero, Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione - Presidente;
- dott. Carlo Parmeggiani, Capo Ufficio Stampa della Giunta Regionale - Componente;
- dott. Decimo Poloniato, Responsabile della P.O. Cinema e Film Commission presso la Sezione Attività Culturali e Spettacolo - Componente;
- Segretario verbalizzante è la dott.ssa Silvia Zanirato, Responsabile della P.O. Comunicazione Esterna presso la Sezione Comunicazione e Informazione;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la documentazione agli atti;

ATTESTATO che il procedimento è stato istruito dalla Sezione Comunicazione e Informazione e che il responsabile del procedimento è il Direttore della Sezione medesima, dott.ssa Francesca Del Favero;

decreta

1. Di nominare la Commissione giudicatrice per gli adempimenti di competenza connessi alla valutazione delle offerte pervenute relativamente alla procedura di gara descritta in premessa nelle seguenti persone:

- dott.ssa Francesca Del Favero, Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione - Presidente;
- dott. Carlo Parmeggiani, Capo Ufficio Stampa della Giunta Regionale - Componente;
- dott. Decimo Poloniato, Responsabile della P.O. Cinema e Film Commission presso la Sezione Attività Culturali e Spettacolo - Componente;
- dott.ssa Silvia Zanirato, Responsabile della P.O. Comunicazione Esterna presso la Sezione Comunicazione e Informazione, con funzioni di Segretario verbalizzante.

2. Di dare atto che, per l'espletamento dell'incarico, non è previsto alcun compenso per i componenti della suddetta commissione.

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Francesca Del Favero

(Codice interno: 321234)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 19 del 22 marzo 2016

Rettifica al Decreto n. 18 datato 21 marzo 2016. Nomina della commissione di gara per la procedura di acquisto in economia del servizio di rassegna stampa per l'Ufficio Stampa della Giunta Regionale. CIG n. ZA118DE42C. D. Lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Si provvede con il presente atto alla sostituzione di n. 1 componente della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte pervenute relativamente alla procedura per l'affidamento del servizio di rassegna stampa per l'Ufficio Stampa della Giunta Regionale con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione n. 8 del 10 marzo 2016. RDO n. 1141159 del 10 marzo 2016. Decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione n. 18 del 21 marzo 2016.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto n. n. 18 del 21 marzo 2016 il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione ha disposto di nominare la Commissione giudicatrice per gli adempimenti di competenza connessi alla valutazione delle offerte pervenute relativamente alla procedura di gara descritta in premessa nelle seguenti persone:

- dott.ssa Francesca Del Favero, Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione - Presidente;
- dott. Carlo Parmeggiani, Capo Ufficio Stampa della Giunta Regionale - Componente;
- dott. Decimo Poloniato, Responsabile della P.O. Cinema e Film Commission presso la Sezione Attività Culturali e Spettacolo - Componente;
- dott.ssa Silvia Zanirato, Responsabile della P.O. Comunicazione Esterna presso la Sezione Comunicazione e Informazione, con funzioni di Segretario verbalizzante.

DATO ATTO dell'impossibilità del dott. Carlo Parmeggiani di partecipare alla Commissione in oggetto;

PRESO ATTO che il summenzionato Capo Ufficio Stampa ha indicato quale suo sostituto il dott. Alberto Reggiani, giornalista dell'Ufficio Stampa;

decreta

1. Di rettificare la composizione della Commissione in oggetto sostituendo al componente dott. Carlo Parmeggiani, Capo Ufficio Stampa della Giunta il dott. Alberto Reggiani, giornalista del medesimo Ufficio Stampa.
2. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Francesca Del Favero

(Codice interno: 321235)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 20 del 31 marzo 2016

Campagna informativa dedicata al Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. C.I.G. Z991934393 per la Società Piemme S.p.A., Z9F1934436 per la Società A. Manzoni & C. S.p.A. e Z8819344E0 per la Società Citynews S.p.A..

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si impegna la spesa nel bilancio di previsione 2016, in favore delle concessionarie di pubblicità dei principali quotidiani regionali e locali, al fine di conferire conoscenza e visibilità al prossimo referendum abrogativo del 17 aprile 2016 per l'abrogazione parziale di una norma contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Note: prot. n. 119727 del 25/03/2016 - PEC del 25/03/2016 per la Società Piemme S.p.A., prot. n. 122162 del 30/03/2016 - PEC del 30/03/2016 per la Società A. Manzoni & C. S.p.A. e prot. n. 118096 del 24/03/2016 - PEC del 24/03/2016 per la Società Citynews S.p.A..

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2016, è stato indetto il referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208..." e sono stati convocati i relativi comizi per il giorno di domenica 17 aprile 2016.

CONSIDERATO che l'art. 16 della L.R. 23 febbraio 2016 n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" prevede attività ed iniziative di divulgazione ed informazione finalizzate a sensibilizzare i cittadini veneti in ordine al significato e alla portata del quesito referendario ivi compresa l'attività di comunicazione istituzionale relativa a date e modalità di voto in Italia e all'estero in conformità alla disciplina di cui alla legge 22.02.2000, n. 28 e alla deliberazione del Consiglio regionale n. 63 del 25 settembre 2015;

PRESO ATTO che, al fine di garantire adeguata pubblicità al prossimo referendum abrogativo del 17 aprile 2016, si è ravvisata l'opportunità che siano coinvolte le seguenti testate e portali in grado di garantire la massima diffusione nel territorio regionale e locale: Il Gazzettino. Il Corriere del Veneto, il Corriere delle Alpi, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e Mestre, Il Giornale di Vicenza, L'Arena di Verona e la Voce Nuova di Rovigo nonché quotidiani online Padovaoggi, Trevisotoday, Veneziatoday, Veronasera e Vicenzatoday;

VISTI i preventivi inviati via pec dalle concessionarie di pubblicità A. Manzoni & C. S.p.A. in data 30/03/2016, Piemme S.p.A. in data 29/03/2016 e Citynews S.p.A. in data 24/03/2016;

RITENUTO di impegnare in favore delle sottoelencate concessionarie di pubblicità la somma complessiva di Euro 68.925,85 IVA inclusa per garantire la pubblicazione sulle testate sopra individuate, che costituisce debito commerciale, sul capitolo 102639 "Iniziative informative per il referendum abrogativo sulle norme in materia ambientale di cui all'art. 6 c. 17 del D.Lgs. 152/2006 - Acquisto di beni e servizi (Art. 16, L.R. 23/02/2016, n. 7)" di cui all'art. 007 del bilancio di previsione 2016:

- A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150) Euro 27.000,00 più I.V.A. al 22% pari ad Euro 5.940,00 e così complessivamente Euro 32.940,00 per:

- una doppia pagina su il Corriere delle Alpi, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e Mestre, Il Giornale di Vicenza, L'Arena di Verona e la Voce Nuova di Rovigo;
- 640.000 impression erogate sui siti NuovaVenezia.it, MattinoPadova.it, e TribunaTreviso.it e CorriereAlpi.it con formato Big Rectangle (300X250 pixel) Pc + Mobile; ArenaVerona.it e GiornaleVicenza.it con formato Big Rectangle (300X250 pixel) per una settimana;

- Piemme S.p.A. (C.F. 08526500155) Euro 26.300,00 più I.V.A. al 22% pari ad Euro 5.786,00 e così complessivamente Euro 32.086,00 per:

- una doppia pagina su "Il Gazzettino" su "Il Corriere del Veneto";
- una settimana su gazzettino.it e corrieredelveneto.corriere.it formato leaderboard (728X90 pixel);

- post su 300.000 fan facebook de "Il Gazzettino" per una settimana;

- Citynews S.p.A. (C.F. 10786801000) Euro 3.196,60 più I.V.A. al 22% pari ad Euro 703,25 e così complessivamente Euro 3.899,85 per la pubblicazione per una settimana di un banner per il puntamento ad una pagina del sito Regionale relativa al referendum abrogativo del 17 aprile 2016 sui quotidiani online Padovaoggi, Trevisotoday, Veneziatoday, Veronasera e Vicenzatoday;

CONSIDERATO che l'affidamento dei singoli progetti summenzionati, rientra nella disciplina prevista dall'art. 57 comma 2, lett. b) e dall'art. 2 comma 1.bis del D.lgs. n. 163/2006 che consente l'affidamento di forniture e servizi, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ad un unico operatore economico determinato per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;

DATO ATTO dell'indisponibilità di convenzione CONSIP utile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n. 191/2004 per tale tipologia di servizio, nonché dell'assenza di altri strumenti di acquisto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

ATTESTATO che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate;

DATO ATTO che la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.02.004 "Pubblicità", art. 007;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la liquidazione degli importi spettante ai Soggetti beneficiari avverrà dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;

CONSIDERATO che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e che si procederà alla liquidazione in loro favore entro l'esercizio in corso, come indicato anche nelle lettere - contratto già sottoscritte;

RITENUTO di trasmettere il presente decreto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1 comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

DATO ATTO che la spesa per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, in quanto attività dovuta per ottemperare al disposto di cui all'art. 16 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti approvato con DPR del 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il D.lgs n. 118/2011, art. 56;

VISTA la L.R. n. 6/80 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 7 del 23 febbraio 2016;

VISTA la L.R. n. 8 del 24 febbraio 2016;

VISTA la DGR n. 2401 del 27.11.2012;

decreta

1. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata.
2. Di impegnare, per le motivazioni di cui alle premesse del presente decreto, in favore dei beneficiari sottoelencati, la somma complessiva di Euro 68.925,85 IVA inclusa, che costituisce debito commerciale, sul capitolo 102639 "Iniziative informative per il referendum abrogativo sulle norme in materia ambientale di cui all'art. 6 C. 17 D.Lgs. 152/2006 - Acquisto di beni e servizi (Art. 16, L.R. 23/02/2016, n. 7) al codice U 1.03.02.02.004 "Pubblicità" art. 007 del bilancio di previsione 2016:

- Piemme S.p.A. (C.F. 08526500155): Euro 32.086,00 I.V.A. inclusa;
- Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150): Euro 32.940,00 I.V.A. inclusa;

- Citynews S.p.A. (C.F. 10786801000): Euro 3.899,85 I.V.A. inclusa;

le cui le relative registrazioni sono individuate nell'**Allegato tecnico contabile T1** e nell'**Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente provvedimento.

3. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4. Di dare atto che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
5. Di attestare che la liquidazione dell'importo spettante ai Soggetti beneficiari di cui al punto 2 avverrà su presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto e che si procederà alla liquidazione in loro favore entro l'esercizio in corso, come indicato anche nelle lettere - contratto già sottoscritte;
6. Di dare atto che la spesa per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
7. Di dare atto che il presente provvedimento rientra tra le fattispecie previste dal codice SIOPE al numero 1.03.01.1358;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale, fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2;
10. Di trasmettere il presente decreto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Francesca Del Favero

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 321684)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 21 del 05 aprile 2016

Procedura per l'acquisto in economia del servizio di rassegna stampa per l'Ufficio Stampa della Giunta Regionale. R.D.O. n. 1141159. - CIG n. ZA118DE42C. Aggiudicazione.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'avvenuta conclusione della Richiesta di Offerta svolta attraverso il MEPA e dell'individuazione del Soggetto idoneo alla realizzazione del servizio oggetto della procedura di acquisto in economia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DDR n. 8 del 10 marzo 2016; DDR n. 18 del 21 marzo 2016; DDR n. 19 del 22 marzo 2016; RDO n. 1141159

Il Direttore

PREMESSO che, con decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione n. 8 del 10 marzo 2016, è stata formulata una Richiesta di Offerta - RDO n. 1141159 all'interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, descritta nel riepilogo recante i "Dati generali della procedura" per individuare un Soggetto idoneo cui affidare, attraverso acquisizione in economia, il servizio di rassegna stampa quotidiana per la Giunta Regionale;

DATO ATTO che alla procedura summenzionata sono stati invitati cinque Soggetti nel seguito elencati, individuati tra gli operatori abilitati alla prestazione del servizio individuato con il CPV - codice CPV 79820000-8 all'interno dell'iniziativa "Servizi di informazione";

DAILY PRESS s.r.l. di Venezia
L'ECO DELLA STAMPA S.p.A. di Milano
PIUPRESS Soc. Coop. di Aosta
SELPRESS MEDIA MONITORING & NEWSBANK s.r.l. di Milano
WAYPRESS s.r.l. di Siena

DATO ATTO altresì che nel termine stabilito per la ricezione delle offerte - ore 12 del 21 marzo 2016 - sono pervenute tre offerte da parte delle seguenti Ditte:

DAILY PRESS s.r.l.
L'ECO DELLA STAMPA S.p.A.
WAYPRESS s.r.l.

RILEVATO che la Commissione di gara, istituita con Decreto n. 18 del 21 marzo 2016 e successivo decreto di rettifica n. 19 del 22 marzo 2016, ha esaminato le offerte pervenute e attribuito i relativi punteggi, come previsto dal Capitolato allegato al decreto n. 8 del 10 marzo e attestato dai verbali della Commissione in data 22 marzo e

1 aprile 2016 - nel quale ultimo la Commissione ha altresì esaminato le giustificazioni prodotte dalla Società WAYPRESS s.r.l. in ordine all'anomalia dell'offerta, rilevata con lettera n. 114368 in data 23 marzo 2016 e sulla quale la Società ha fornito riscontro con nota 122209 in data 30 marzo 2016 - agli atti della Sezione Comunicazione e Informazione;

CONSIDERATO che, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione, e sulla base dei punteggi dalla stessa attribuiti, è stata formulata la seguente graduatoria:

1. WAYPRESS s.r.l. di Siena;
2. L'ECO DELLA STAMPA S.p.A. di Milano;
3. DAILY PRESS s.r.l. di Venezia;

DATO ATTO che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella presentata dalla Società WAYPRESS s.r.l. di Siena;

RITENUTO alla luce di quanto sopra e ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, di procedere all'aggiudicazione definitiva in favore di WAYPRESS s.r.l. scaturita dall'esame delle offerte avvenuto ad opera della Commissione di gara nella seduta

svoltasi in data 22 marzo 2016 come risulta dal "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute";

DATO ATTO che la stipula del contratto con la Società WAYPRESS S.r.l. sarà disposta dopo l'effettuazione delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti;

VISTI gli art. 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006

decreta

1. Di approvare la procedura di RDO n. 1141159 descritta nel riepilogo recante i "Dati generali della procedura", svolta per l'acquisizione in economia del servizio di rassegna stampa quotidiana per la Giunta Regionale.
2. Di approvare l'aggiudicazione definitiva scaturita dalla summenzionata procedura in favore della Società WAYPRESS s.r.l. di Siena come risulta dal "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute".
3. Di disporre che la stipula del contratto con la Società WAYPRESS s.r.l. di Siena avverrà una volta concluse con esito positivo le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti.
4. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Francesca Del Favero

(Codice interno: 321236)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 22 del 06 aprile 2016

Campagna informativa dedicata al Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Acquisizione del servizio di realizzazione e messa in onda di spot televisivi dalle Società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. CIG n. ZEC19397B7, Videomedia S.p.a. CIG n. ZD4193981C, Editrice T.N.V. S.p.a. CIG. n. ZDC193984E, 7Gold Communication S.r.l. CIG n. ZF719398B8.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si impegna la spesa nel bilancio di previsione 2016, in favore delle Società titolari di emittenti televisive locali di maggior ascolto nel Veneto, allo scopo di conferire conoscenza e visibilità al prossimo referendum abrogativo del 17 aprile 2016 per l'abrogazione parziale di una norma contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Note: nota di Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. pervenuta via pec in data 30 marzo 2016; nota di Videomedia S.p.a pervenuta via pec in data 1 aprile 2016; nota di Editrice T.N.V. S.p.a. pervenuta via pec in data 30 marzo 2016; nota di 7Gold Communication S.r.l pervenuta via pec in data 31 marzo 2016.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2016, è stato indetto il referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'art.6 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208..." e sono stati convocati i relativi comizi per il giorno di domenica 17 aprile 2016;

CONSIDERATO che l'art. 16 della L.R. 23 febbraio 2016 n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" prevede attività ed iniziative di divulgazione ed informazione finalizzate a sensibilizzare i cittadini veneti in ordine al significato e alla portata del quesito referendario ivi compresa l'attività di comunicazione istituzionale relativa a date e modalità di voto in Italia e all'estero;

PRESO ATTO che, al fine di garantire adeguata pubblicità al prossimo referendum abrogativo del 17 aprile 2016, si è ravvisata l'opportunità di far realizzare e mettere in onda - a cura delle emittenti locali che garantiscono ampia copertura ed ascolti in Veneto - uno spot televisivo, attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006;

DATO ATTO dell'indisponibilità di convenzione CONSIP utile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4, della L. n. 191/2004 per tale tipologia di servizio, nonché dell'assenza di altri strumenti di acquisto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTE le sottoelencate proposte, formulate con note via pec, acquisite agli atti della Sezione Comunicazione e Informazione e ritenutele congrue e rispondenti alle richieste formulate:

- Da Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. per la realizzazione di uno spot della durata di 30" da diffondersi dal 5 al 14 aprile 2016, a rotazione, nelle diverse fasce orarie, per un costo di Euro 8.000,00, oltre IVA per un totale di Euro 9.760,00;
- Da Videomedia S.p.a per la realizzazione di uno spot della durata di 45" da diffondersi dal 5 al 14 aprile 2016 , nelle fasce di informazione, prima serata, trasmissioni sportive, per un costo di Euro 8.000,00, oltre IVA per un totale di Euro 9.760,00;
- Da Editrice T.N.V. S.p.a. per la realizzazione di uno spot della durata di 45", da diffondersi da 5 al 14 aprile 2016, nelle fasce dei notiziari in area Veneto Totale (Telenuovo Padova e Telenuovo Verona) sul canale 11 DTT, per un costo di Euro 8.000,00, oltre IVA per un totale di Euro 9.760,00;
- Da 7Gold Communication S.r.l per la realizzazione di uno spot della durata di 53" da diffondersi dal 5 al 14 aprile 2016, nelle fasce di informazione, sport e intrattenimento, per un costo di Euro 8.000,00, oltre IVA per un totale di Euro 9.760,00;

RITENUTO di impegnare in favore delle sottoelencate Società titolari di emittenti televisive locali, la somma complessiva di Euro 39.040,00 IVA inclusa, che costituisce debito commerciale, sul capitolo 102639 "Iniziative informative per il referendum abrogativo sulle norme in materia ambientale di cui all'art. 6 c. 17 del D.Lgs. 152/2006 - Acquisto di beni e servizi (Art. 16, L.R. 23/02/2016, n. 7) di cui all'art. 007 del bilancio di previsione 2016, così ripartita:

Teleradio Diffusione Bassano S.r.l (C.F. 01711410249) Euro 8.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 9.760,00;
Videomedia S.p.a. (C.F. 01261960247) Euro 8.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 9.760,00;
Editrice T.N.V. S.p.a. (C.F. 00870060233) Euro 8.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 9.760,00;
7Gold Communication S.r.l (C.F. 04435360286) Euro 8.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 9.760,00;

ATTESTATO che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate;

DATO ATTO che la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.02.004 "Pubblicità", art. 007;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la liquidazione degli importi spettante ai Soggetti beneficiari avverrà dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;

CONSIDERATO che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e che si procederà alla liquidazione in loro favore entro l'esercizio in corso, come indicato anche nelle lettere - contratto già sottoscritte;

RITENUTO di trasmettere il presente decreto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1 comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

DATO ATTO che la spesa per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, in quanto attività dovuta per ottemperare al disposto di cui all'art.16 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti approvato con DPR del 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il D.lgs n. 118/2011, art. 56;

VISTA la L.R. n. 6/80 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 7 del 23 febbraio 2016;

VISTA la L.R. n. 8 del 24 febbraio 2016;

VISTA la DGR n. 2401 del 27.11.2012;

decreta

1. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata.
2. Di impegnare, per le motivazioni di cui alle premesse del presente decreto, in favore dei beneficiari sottoelencati, la somma complessiva di Euro 39.040,00 IVA inclusa che costituisce debito commerciale, sul capitolo 102639 "Iniziative informative per il referendum abrogativo sulle norme in materia ambientale di cui all'art. 6 C. 17 D.Lgs. 152/2006 - Acquisto di beni e servizi (Art. 16, L.R. 23/02/2016, n. 7) al codice U 1.03.02.02.004 "Pubblicità" art. 007 del bilancio di previsione 2016,così ripartita:

- Teleradio Diffusione Bassano S.r.l (C.F. 01711410249) Euro 8.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 9.760,00;
- Videomedia S.p.a. (C.F. 01261960247) Euro 8.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 9.760,00;
- Editrice T.N.V. S.p.a. (C.F. 00870060233) Euro 8.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 9.760,00;
- 7Gold Communication S.r.l (C.F. 04435360286) Euro 8.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 9.760,00

le cui le relative registrazioni sono individuate nell'**Allegato tecnico contabile T1** e nell'**Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente provvedimento.

3. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4. Di dare atto che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011.

5. Di attestare che la liquidazione dell'importo spettante ai Soggetti beneficiari di cui al punto 2 avverrà su presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto e che si procederà alla liquidazione in loro favore entro l'esercizio in corso, come indicato anche nelle lettere - contratto sottoscritte.
6. Di dare atto che la spesa per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
7. Di dare atto che il presente provvedimento rientra tra le fattispecie previste dal codice SIOPE al numero 1.03.01.1358.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale, fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2.
10. Di trasmettere il presente decreto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Francesca Del Favero

Allegati (*omissis*)

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO

(Codice interno: 321231)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 13 del 19 aprile 2016

Approvazione dei nuovi modelli relativi alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e alla domanda di iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco di cui al decreto n. 9 del 18 marzo 2016. Artt 4 e 5 della Legge regionale 22 ottobre 2016 n. 34.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si riapprovano, a seguito di marginali modifiche e miglioramenti, gli allegati di cui al Decreto n. 9 del 18 marzo 2016 che definisce le modalità operative per poter procedere all'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge regionale n. 34/2014.

Il Direttore

PREMESSO

- che con Decreto del Dirigente della Sezione Turismo n. 9 del 18 marzo 2016 sono state definite le modalità operative per l'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco e sono stati approvati l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco Allegato A), lo schema di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, Allegato B), il modello di Domanda di iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro loco, Allegato C) e il modello di Domanda di cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, Allegato D);
- che con nota prot. n. 127662 del 1° Aprile 2016 è stata trasmessa al Presidente del Comitato regionale dell'UNPLI Veneto copia del decreto n. 9 del 18 marzo 2016 e dei relativi allegati chiedendo nel contempo di confermare l'impegno del Comitato Regionale UNPLI Veneto nella collaborazione con gli uffici regionali per la raccolta, in via sostitutiva, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà delle singole Pro Loco;
- che con nota prot. 138721 dell'8 aprile 2016 il Presidente del Comitato regionale dell'UNPLI Veneto ha confermato il proprio impegno a collaborare con la Regione del Veneto per la raccolta delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per la dichiarazione del possesso dei requisiti da parte delle Associazioni Pro Loco iscritte all'UNPLI in via sostitutiva rispetto alla presentazione diretta da parte di ciascuna Associazione Pro Loco;
- che il Comitato regionale dell'UNPLI Veneto ha accompagnato la nota prot. 138721dell'8 aprile 2016 con una e.mail nella quale sono richieste alcune modifiche ai modelli di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Allegato B) e del modello di Domanda di iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco Allegato C) approvati con decreto n. 9 del 18 marzo 2016 al fine di rendere più semplice la compilazione ed al fine di evitare di incorrere in errori ed imprecisioni nella compilazione;

RITENUTO OPPORTUNO

- acquisire i suggerimenti proposti dal Comitato regionale dell'UNPLI Veneto, che sono stati valutati opportuni in quanto rendono più comprensibili e chiari i modelli da compilare da parte delle Associazioni Pro Loco e valutato che rispettano quanto previsto dalla Legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014;
- di dare la massima pubblicità all'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, ed alla nuova versione dell'Allegato B) Schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dell'Allegato C) modello di Domanda di iscrizione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, dell'Allegato D) modello di Domanda di Cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco facenti parte integrante di questo atto;
- di procedere, ai fini di una semplificazione procedurale e di un accorpamento in un unico provvedimento, degli **Allegati A)** Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, **Allegato B)** schema di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, **Allegato C)** modello di Domanda di iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, **Allegato D)** modello di Domanda di cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco che sostituiscono integralmente quelli allegati al precedente Decreto n. 9 del 18 marzo 2016;
- al fine di darne la massima pubblicità di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;

VISTA la legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014;

VISTA la CR/7 del 2 febbraio 2016;

VISTO il parere alla Giunta regionale n. 68 del 18 febbraio 2016 della Terza Commissione consiliare prot. n. 67881 del 7 marzo 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016 pubblicata sul BURV n. 22 dell'8 marzo 2016;

VISTO il decreto n. 9 del 18 marzo 2016;

decreta

1. di confermare l'elenco relativo alla prima attivazione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco di cui all'Allegato A) al presente decreto;
2. di approvare per le motivazioni indicate in premessa:

- la nuova versione dello schema di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato B);
- la nuova versione del modello di Domanda di iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco di cui all'Allegato C);
- il modello di Domanda di cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco di cui all'Allegato D);

3. di stabilire che rimane invariato quant'altro stabilito dal decreto n. 9 del 18 marzo 2016;
4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel sito istituzionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Paolo Rosso

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016 pag. 1 /15

REGIONE DEL VENETO

ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Elenco Associazioni Pro Loco della Provincia di Belluno				
N.	**PRO LOCO DI**	**INDIRIZZO**	**CAP**	**COMUNE**
1	Agordo	Via Sommariva, 2	32021	Agordo
2	Alano di Piave	Piazza Licini, 5/c	32031	Alano di Piave
3	Arsie'	Piazza G. Marconi, 1	32030	Arsie'
4	Borca di Cadore	Via Roma, 80	32040	Borca di Cadore
5	Busche	Via Piave, 5	32020	Busche
6	Calalzo di Cadore	Piazza IV Novembre, 2	32042	Calalzo di Cadore
7	Canale d'Agordo	Piazza Papa Luciani, 1	32020	Canale d'Agordo
8	Caorera	Piazza Don Antonio Pavan	32030	Caorera di Vas
9	Caviola	Via Lungo Tegosa, 9	32020	Caviola - Falcade
10	Cianplongo	loc. Campolongo via Nazionale, 46	32045	Santo Stefano di Cadore
11	Cencenighe Agordino	Via XX Settembre	32020	Cencenighe Agordino
12	Chies d'Alpago	Via Ugo Foscolo, 26	32010	Chies d'Alpago
13	Colle S. Lucia	Via Villagrande, 46	32020	Colle S. Lucia
14	Domegge di Cadore	Via Roma, 1	32040	Domegge di Cadore
15	Farra d'Alpago	Viale al Lago	32010	Farra d'Alpago
16	Fener	Via J.F. Kennedy, 2	32031	Fener di Alano Piave
17	Fonzaso	Via A. Zucco, 7	32030	Fonzaso
18	Forno di Zoldo	Via Roma, 26	32012	Forno di Zoldo
19	Gosaldo Dolomiti	Via Roma, 1	32020	Gosaldo
20	Lamon	Via Resenterra, 19	32033	Lamon
21	La Valle Agordina	Via Chiesa, n. 1	32020	La Valle Agordina
22	Lentiai	Via G.Galilei, 2	32020	Lentiai
23	Limana	Via Baorche, 28	32020	Limana
24	Longarone	Piazza Pietro Gonzaga, 1	32013	Longarone
25	Lorenzago di Cadore	Via Faureana, 111	32040	Lorenzago di Cadore
26	Marmarole	Via Padre Marino, 328	32040	Lozzo di Cadore
27	Monti del Sole	Via Gron, 43	32037	Sospirolo
28	Pedavena	Via Roma, n. 11	32034	Pedavena
29	Perarolo	Via Roma, 3	32010	Perarolo di Cadore
30	Pieve Castionese	Piazza Pian delle Feste - Loc. Castion	32100	Belluno

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016 pag. 2 /15

31	Pieve d'Alpago	Via Roma, n. 54	32010	Pieve d'Alpago
32	Ponte nelle Alpi	Piazzetta Bivio, n. 14	32014	Ponte nelle Alpi
33	Puos d'Alpago	Piazza Papa Luciani, 1	32015	Puos d'Alpago
34	Quero	via Nazionale, 72	32030	Quero
35	Rivamonte Agordino	Via Roma, 2	32020	Rivamonte Agordino
36	San Gregorio nelle Alpi	Via Caduti del Lavoro, 8	32030	S. Gregorio nelle Alpi
37	San Tomaso Agordino	Loc. Celat, 6	32020	S. Tomaso Agordino
38	Sedico	Via G. Segato, 2	32036	Sedico
39	Seren del Grappa	Via T. Vecellio, 3	32030	Seren del Grappa
40	Soranzen	Strada del Mas, 10	32030	Soranzen di Cesiomaggiore
41	Sovramonte	Via Servo, 185	32030	Sovramonte
42	Stabie e Canai	Fraz. Stabie, 128	32020	Lentiai
43	Taibon Agordino	Piazza IV Novembre, 1	32027	Taibon Agordino
44	Tiziano Pieve di Cadore	Piazza Municipio, 13	32044	Pieve di Cadore
45	Tambre	Via Campei, 4	32010	Tambre
46	Trichiana	Piazza T. Merlin, 15	32028	Trichiana
47	Val Fiorentina	Piazza San Lorenzo	32020	Selva di Cadore
48	Vallada Agordina	Fraz. Sachet, 32	32020	Vallada Agordina
49	Valle di Cadore-Dolomiti	Via XX Settembre, 79/A	32040	Valle di Cadore
50	Venas	Via della Stazione, 6	32040	Venas
51	Vigo di Cadore	Via Cardinal Piazza, 14	32040	Vigo di Cadore
52	Zoldo Alto	Viale Dolomiti, 4	32010	Zoldo Alto
53	Zoppe' di Cadore	Via Bortolot, 69	32010	Zoppe' di Cadore
54	Zumellese	Piazza Papa Luciani - C.P. 106	32026	Mel

Elenco Associazioni Pro Loco della Provincia di Padova				
N.	**PRO LOCO DI**	**INDIRIZZO**	**CAP**	**COMUNE**
1	Albignasego	Via Roma, 163 - c/o Municipio	35020	Albignasego
2	Anguillara Veneta	Via A. De Gasperi, 7	35022	Anguillara Veneta
3	Arqua' Petrarca	Via Zane, 2/B	35032	Arqua' Petrarca
4	Arre	Via Roma, 94 - c/o Municipio	35020	Arre
5	Bagnoli di Sopra	Piazza Unita' d'Italia, 1	35023	Bagnoli di Sopra
6	Baone	Piazza XXV Aprile, 1	35030	Baone
7	Battaglia Terme	Via Maggiore, 12	35041	Battaglia Terme
8	Boara Pisani	Piazza Athesia, 4	35040	Boara Pisani

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016

9	Borgoricco	Viale Europa, 10 c/o Municipio (saletta	35010	Borgoricco
10	Bovolenta	Via Mazzini, 17	35024	Bovolenta
11	Cadoneghe	Via Cristoforo Colombo,1-C.P.	35010	Cadoneghe
12	Camazzole	Fr. Camazzole, 66	35010	Carmignano di Brenta
13	Campagnola di Brugine	Via Don Sturzo, 17	35020	Brugine
14	Campo San Martino	Piazza G. Marconi, 1	35010	Campo San Martino
15	Campodarsego	Via Roma, 2	35011	Campodarsego
16	Candiana	Via Roma, 40	35020	Candiana
17	Camposampiero	Contra' Dei Nodari, 27	35012	Camposampiero
18	Carceri	Via Roma, 22	35040	Carceri
19	Carmignano di Brenta	Piazza Marconi, 1	35010	Carmignano di Brenta
20	Cartura	Vicolo G.D. Tiepolo, 3	35025	Cartura
21	Casale di Scodosia	Piazza Matteotti, 55	35040	Casale di Scodosia
22	Casalserugo	Piazza A. Moro - c/o Municipio	35020	Casalserugo
23	Cinto Euganeo	Via Roma, 12 - c/o Municipio	35030	Cinto Euganeo
24	Cittadella	Via Marconi, 3	35013	Cittadella
25	Cive' di Correzzola	Via S. Donato, 1	35020	Correzzola
26	Codevigo	Via Osteria, 2	35020	Codevigo
27	Villanova	Piazza Mariuto, 6	35010	Villanova di Camposampiero
28	Conselve	Piazza XX Settembre, 32/A	35026	Conselve
29	Curtarolo	Piazza Martiri della Liberta',	35010	Curtarolo
30	Due Carrare	c/o Biblioteca Pubblica Via Roma n. 95	35020	Due Carrare
31	Este	Piazza Maggiore, 9/A	35042	Este
32	Fidentina	Via Matteotti, 1 c/o Municipio	35040	Megliadino S. Fidenzio
33	Fontaniva	Via Casoni Nuova, 2	35014	Fontaniva
34	Galliera Veneta	Via Roma ex Villa Imperiale	35015	Galliera Veneta
35	Galzignano Terme	Via Barbarigo, 2	35030	Galzignano Terme
36	Gazzo Padovano	Piazza IV Novembre, 5	35010	Gazzo Padovano
37	Grantorto	c/o Municipio - Via Roma, 18	35010	Grantorto
38	Granze	Via della Liberta', 15	35040	Granze
39	Guadense	Via Asilo	35010	S. Pietro in Gu'
40	"La Pieve" di Trebaseleghe	S. Ambrogio - Via Berti, 39	35010	Trebaseleghe
41	Legnaro	Piazza Costituzione, 26	35020	Legnaro
42	Limena	Via Roma, 44 c/o Municipio	35010	Limena
43	Loreggia	Via Roma, 2	35010	Loreggia

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016

44	Lozzo Atestino	Via Piazza, 1	35034	Lozzo Atestino
45	Maseratense	c/o Casa Delle Associazioni Viale dei Kennedy, 8	35020	Masera' di Padova
46	Massanzago	Via Roma, 18	35010	Massanzago
47	Merlara	Via Piazza, 1	35040	Merlara
48	Monselice	Via Roma, 1	35043	Monselice
49	Montagnana	Piazza Trieste, 15	35044	Montagnana
50	Montemerlo	Via Montemerlo, 1	35030	Cervarese S. Croce
51	Noventa Padovana	Via Roma, 55	35027	Noventa Padovana
52	Onara	Via Chiesa, 26	35019	Tombolo - Fraz. Onara
53	Ospedaletto Euganeo	Piazza S. Pertini, 8	35045	Ospedaletto Euganeo
54	Pernumia	Viale Rimembranza, 3	35020	Pernumia
55	Piacenza d'Adige	Via Galvan	35040	Piacenza d'Adige
56	Piazzola	Viia S. Silvestro, 36	35016	Piazzola sul Brenta
57	Piombinese	Viia Mussa, 1	35017	Piombino Dese
58	Piove di Sacco	Via Garibaldi, 42	35028	Piove di Sacco
59	Polverara	Piazza S. Fidenzio, 7	35020	Polverara
60	Ponso	Via Roma, 6	35040	Ponso
61	Pontelongo	Largo Cav. di Vitt. Veneto, 3	35029	Pontelongo
62	Ponte San Nicolo'	Viale Portogallo, 4/C	35020	Ponte San Nicolo'
63	Pozzonovo	Via Roma, 58	35020	Pozzonovo
64	Pro San Giorgio	Piazza Manzoni, 1	35010	S. Giorgio In Bosco
65	Saccolongo	Via Roma, 27	35030	Saccolongo
66	Saletto	Via Marconi, 8	35046	Saletto
67	San Giorgio delle Pertiche	Via Roma, 74	35010	S. Giorgio delle Pertiche
68	San Martino di Lupari	Via Cardinal Agostini, 39	35018	S. Martino di Lupari
69	San Pietro Viminario	Piazza San Pietro, 3	35020	S. Pietro Viminario
70	Santa Margherita d'Adige e di Taglie	Via Roma, 25	35040	S. Margherita d'Adige
71	Sant'Andrea di Campodarsego	Via Caltana, 191	35011	Campodarsego
72	Sant'Urbano	Via Roma, 16	35040	Sant'Urbano
73	Santa Croce Bigolina	Via del Brenta, 12	35013	Cittadella
74	Santa Giustina In Colle	Piazza Martiri, 34	35010	S. Giustina In Colle
75	Santangiolese	Via Caselle, 20/A	35020	S. Angelo Di Piove
76	Santelenese	Via Roma	35040	Sant'Elena
77	Saonara	Via Roma, 37	35020	Saonara
78	Selvazzano Dentro	Via Padova, 63	35030	Selvazzano Dentro

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016 pag. 5 /15

79	Stanghella	Via Santa Caterina, 4	35048	Stanghella
80	Teolo	Via Molare, 1 (Pal. Vicari)	35037	Teolo
81	Tombolo	Via Municipio, 52	35019	Tombolo
82	Trebaseleghe	Via Don L. Sturzo, 10	35010	Trebaseleghe
83	Tribano	Piazza Martiri Liberta', 1	35020	Tribano
84	Urbana	Via Roma, 55	35040	Urbana
85	"Veggiano" - Vita e Paese	Via Roma, 52	35030	Veggiano
86	Vigodarzere	Via Ca' Pisani, 74 - c/o Munici	35010	Vigodarzere
87	Vigonza	Piazza Zanella, 33	35010	Vigonza
88	Villa del Conte	Piazza Vittoria, 5	35010	Villa del Conte
89	Villa Estense	Via Este-Lendinara, 6	35040	Villa Estense
90	Villafranca Padovana	Via Piazzola, 9	35010	Villafranca Padovana
91	Vita d'Altri Tempi	c/o Corte Benedettina Via Rebosola, 10	35020	Correzzola
92	Vò	Piazzetta Martiri, 1	35030	Vò

Elenco Associazioni Pro Loco della Provincia di Rovigo				
N.	**PRO LOCO DI**	**INDIRIZZO**	**CAP**	**COMUNE**
1	Adria	Piazza Bocchi 1	45011	Adria
2	Ariano nel Polesine	Via Verdi, 4	45012	Ariano nel Polesine
3	Arquà Polesine	via G. Garibaldi, 9	45031	Arquà Polesine
4	Badia Polesine	Piazza V. Emanuele, 37	45021	Badia Polesine
5	Bergantino	Via V. Emanuele II, 107	45032	Bergantino
6	Borsea	Via Savonarola, 117	45030	Rovigo
7	Canaro	Via Morandi, 53	45034	Canaro
8	Canda	Via G.Marconi, 53	45020	Canda
9	Castelguglielmo	Piazza V. Veneto, 307	45020	Castelguglielmo
10	Castelmassa	Piazza Vittorio Veneto, 1	45035	Castelmassa
11	Castelnovo Bariano	Via Municipale, 21	45030	Castelnovo Bariano
12	Ceneselli	Piazza Marconi, 1	45030	Ceneselli
13	Ceregnano	Via Martiri XXV Aprile, 9	45010	Ceregnano
14	Città di Rovigo	Via Angeli, 8	45100	Rovigo
15	Corbola	Piazza Martiri, 1	45015	Corbola
16	Costa di Rovigo	Via Vittorio Emanuele, 18	45023	Costa di Rovigo
17	Donada	Piazza Marconi, 37	45014	Porto Viro
18	Ficarolo	Piazza Madre T. di Calcutta	45036	Ficarolo
19	Fiesso Umbertiano	Via G. Verdi, 476	45024	Fiesso Umbertiano

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016 pag. 6 /15

20	Frassinelle Polesine	Via Roma, 349	45030	Frassinelle Polesine
21	Fratta Polesine	Via Tasso, 37	45025	Fratta Polesine
22	Giacciano con Baruchella	Via A. De Gasperi, 58	45020	Giacciano con Baruchella
23	Lendinara	Via Adua, 3	45026	Lendinara
24	Loreo	Piazza Madonnina, 3	45017	Loreo
25	Lusia	Piazza Papa Giovanni XXIII	45020	Lusia
26	Melara	Piazza A. Bernini, 1	45037	Melara
27	Santa Maria Maddalena	Piazza Maggiore, 1	45030	Occhiobello
28	Papozze	Via Dante Alighieri, 5	45010	Papozze
29	Pontecchio Polesine	Piazza G.Matteotti, 47	45030	Pontecchio Polesine
30	Porto Tolle	Piazza Ciceruacchio, 1	45018	Porto Tolle
31	Porto Viro	Via Fornaci, 5	45014	Porto Viro
32	Rosolina	via del Popolo, 1	45010	Rosolina
33	Salara	Via Roma, 133	45030	Salara
34	Taglio di Po	Piazza Venezia, 3	45019	Taglio di Po
35	Trecenta	Piazza San Giorgio, 30	45027	Trecenta
36	Villamarzana	Via 43 Martiri, 49	45030	Villamarzana
37	Villanova del Ghebbo	Via Roma, 75	45020	Villanova del Ghebbo

Elenco Associazioni Pro Loco della Provincia di Treviso				
N.	**PRO LOCO DI**	**INDIRIZZO**	**CAP**	**COMUNE**
1	Altivole	Via Roma, 21	31030	Altivole
2	Asolo	Piazza G. D' Annunzio, 3	31011	Asolo
3	Bigolino	Via della Rosa, 2	31049	Valdobbiadene
4	Borso del Grappa	Via Monte Grappa, 15	31030	Borso del Grappa
5	Breda di Piave	Via delle Risorgive, 6	31030	Breda di Piave
6	Caerano di San Marco	Via Montello, 65	31031	Caerano di San Marco
7	Camalo'	Via Povegliano, 45/A	31050	Povegliano
8	Cappella Maggiore	V.Lo Giardino, 2	31012	Cappella Maggiore
9	Castelcucco	Via Montegrappa, 1	31030	Castelcucco
10	Castelfranco Veneto	Via Riccati, 14	31033	Castelfranco Veneto
11	Cavaso del Tomba	Via San Pio X, 4	31034	Cavaso del Tomba
12	Cimadolmo	Piazza Martiri, 1	31010	Cimadolmo
13	Cison di Valmarino	Piazza Roma, 9	31030	Cison di Valmarino
14	Col San Martino	Piazza Rovere, 4	31010	Farra di Soligo
15	Colbertaldo	Via Martiri, 1	31020	Colbertaldo di Vidor

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016

16	Colle Umberto	Via dell'Abazzia, 1	31014	Colle Umberto
17	Combai	Piazza Squillace, 4	31050	Miane
18	Corbanese	Via Olimpia, 30	31020	Tarzo
19	Cordignano	Via Vittorio Veneto, 51	31016	Cordignano
20	Cornuda	Piazza Martiri Liberta', 3	31041	Cornuda
21	Covolo di Piave	Piazza Pio X, 1	31030	Covolo di Piave
22	Crespano del Grappa	Piazza San Marco, 28	31017	Crespano del Grappa
23	Crocetta del Montello	Via Erizzo, 133	31035	Crocetta del Montello
24	Farra di Soligo	Via Cal Nova, 1	31010	Farra Di Soligo
25	Follina	Piazza G. Marconi, 14	31051	Follina
26	Fonte	Via Roma,10	31010	Fonte
27	Fregona	Via G. Marconi, 6	31010	Fregona
28	Giavera del Montello	P.zza Donatori Sangue, 4	31040	Giavera del Montello
29	Godega di Sant'Urbano	Via Roma, 75	31010	Godega di Sant'Urbano
30	Godigese	Piazza XI Febbraio, 1	31030	Castello di Godego
31	Gorgo al Monticano	Via Postumia	31040	Gorgo al Monticano
32	Guia di Valdobbiadene	Via Madean, 6 - Loc. Guia	31040	Valdobbiadene
33	Istrana	Via N. Sauro, 50	31036	Istrana
34	La Vidorese	Via Palladio, 2/A	31020	Vidor
35	Maser	P.Le Municipio, 12	31010	Maser
36	Maserada sul Piave	Viale Caccianiga, 73	31052	Maserada sul Piave
37	Meduna di Livenza	Via Vittorio Emanuele, 13	31040	Meduna di Livenza
38	Miane	Via Matteotti, 1	31050	Miane
39	Mogliano Veneto	Via Pratolini, 1–2	31021	Mogliano Veneto
40	Monastier	Piazza Marconi, 1	31050	Monastier
41	Monfumo	Via Chiesa,12	31010	Monfumo
42	Montebelluna	Piazza Aldo Moro, 1/A	31044	Montebelluna
43	Morgano	Piazza Indipendenza, 42	31050	Morgano
44	Moriago della Battaglia	Via Roma, 29	31010	Moriago della Battaglia
45	Mosnigo	Piazza Albertini, 1	31010	Mosnigo di Moriago
46	Motta di Livenza	Riviera Antonio Scarpa, 17	31045	Motta di Livenza
47	Nervesa della Battaglia	Piazza la Piave, 24	31040	Nervesa della Battaglia
48	Nove San Floriano	Via Lapisina, 1	31029	Vittorio Veneto
49	Ormelle	Piazza Vittoria, 20	31010	Ormelle
50	Orsaghese	Via Roma, 40	31010	Orsago
51	Paderno del Grappa	P. Madonnina del Grappa	31010	Paderno del Grappa

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016 pag. 8 /15

52	Paese	Via Olimpia, 12	31038	Paese
53	Pederobba	Via Roma, 57	31040	Pederobba
54	Pieve di Soligo	Via Battistella, 1	31053	Pieve di Soligo
55	Ponte di Piave	Via Gasparinetti, 4	31047	Ponte di Piave
56	Portobuffole'	Via Rivapiana, 4	31040	Portobuffole'
57	Possagno	Via Canova, 11	31054	Possagno
58	Povegliano	Via Masetto, 13	31050	Povegliano
59	Preganziol	Via Schiavonia, 121/A	31022	Preganziol
60	Quinto di Treviso	Via Manzoni, 2	31055	Quinto di Treviso
61	Refrontolo	Via Matteotti, 1	31020	Refrontolo
62	Resana	P.zza Donatori Sangue, 8	31023	Resana
63	Revine Lago	Strada dei Laghi, 22	31020	Revine Lago
64	Riese Pio X	Via G. Sarto, 31	31039	Riese Pio X
65	Roncade	Via San Rocco, 8	31056	Roncade
66	S. Lucia di Piave	Via Mareno, 2/B	31025	Santa Lucia di Piave
67	Salgareda	Via Roma, 19	31040	Salgareda
68	San Biagio di Callalta	Via Postumia Centro, 71	31048	San Biagio di Callalta
69	San Gregorio - Tezze	Piazza dei Tigli	31020	Vazzola
70	San Pietro di Barbozza	Via Chiesa, 2	31049	Valdobbiadene
71	San Pietro di Feletto	Via Marconi, 1	31020	San Pietro di Feletto
72	San Polo di Piave	Via Stadio, 2	31020	San Polo di Piave
73	San Vendemiano	Piazza Cosniga, 6	31020	San Vendemiano
74	San Zenone degli Ezzelini	Via T. Rubelli, 2	31020	San Zenone degli Ezzelini
75	Santandra'	Via Croce, 14	31050	Povegliano
76	Santo Stefano	Via Grave, 4	31049	Valdobbiadene
77	Sarmede	Piazza Roma, 5	31026	Sarmede
78	Segusino	Corte Finadri	31040	Segusino
79	Sernaglia della Battaglia	Via Divisione Julia, 23	31020	Sernaglia della Battaglia
80	Soligo	Via San Gallo, 16	31020	Soligo
81	Spresiano	Via dei Giuseppini, 28	31027	Spresiano
82	Susegana	Via Chiesa, 8	31058	Susegana
83	Tarvisium	Via Monte Santo, 12	31100	Treviso
84	Tarzo	Via Roma, 37	31020	Tarzo
85	Tovena	Piazza della Vittoria, 2	31030	Cison di Valmarino
86	Valdobbiadene	Viale Mazzini,1	31049	Valdobbiadene
87	Vallonto di Fontanelle	Via A. Luciani, 7	31043	Fontanelle

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016

88	Vazzola	Via San Rocco, 16	31028	Vazzola
89	Vedelago	P. Martiri della Liberta', 2	31050	Vedelago
90	Villorba	Via Centa, 90	31020	Villorba
91	Visna' Centro Vicinalis	Via Marsura, 9	31028	Vazzola
92	Vittorio Veneto	V.Le Trento e Trieste, 38	31029	Vittorio Veneto
93	Volpago del Montello	V. Schiavonesca Nuova, 98	31040	Volpago del Montello
94	Zero Branco	Via Manzoni, 20	31059	Zero Branco

Elenco Associazioni Pro Loco della Provincia di Venezia				
N.	**PRO LOCO DI**	**INDIRIZZO**	**CAP**	**COMUNE**
1	Annone Veneto	Via Postumia, 54	30020	Annone Veneto
2	Bibione	Via Vega, 7/A	30020	Bibione
3	Campagna Lupia	Via Repubblica,1	30010	Campagna Lupia
4	Camponogara	Via Matteotti, 29	30010	Camponogara
5	Caorle	Via Strada Nuova, 85	30021	Caorle
6	Cavarzere	Via Ugo Foscolo,15	30014	Cavarzere
7	Ceggia	Piazza XIII Martiri, 3	30022	Ceggia
8	Chioggia e Sottomarina	Calle Felice Cavallotti, 410	30015	Chioggia
9	Cinto Caomaggiore	P.zza San Biagio, 1	30020	Cinto Caomaggiore
10	Cona-Frazione Conetta	P.zza D.Alighieri, 34-Conetta	30010	Cona
11	Concordia Sagittaria	Via I Maggio,121 c/o Museo Civico	30023	Concordia Sagittaria
12	Dolo	Via Rizzo, 73	30031	Dolo
13	Faro Valle Dolce Cavallino	Via Equilia, 2	30013	Cavallino-Treporti
14	Fiesso D'Artico	Riviera del Brenta, 204	30032	Fiesso d'Artico
15	Fossaltese	Via Stucchi, 16	30025	Fossalta Portogruaro
16	Fossaltina	P.zza IV Novembre ,5	30020	Fossalta di Piave
17	Fosso'	Via Roma, 58	30030	Fosso'
18	Jesolo	Via S. Antonio 14/A c/o Municipio di Jesolo	30016	Jesolo
19	Lido - Pellestrina	c/o Granviale Editori Via Tiro, 16/D	30126	Lido di Venezia
20	Marcon	Via Carducci, 1	30020	Marcon
21	Martellago	P.zza IV Novembre, 86/A	30030	Maerne di Martellago
22	Meolo	P.zza Martiri della Liberta' c/o Municipio	30020	Meolo
23	Mira	Via Caltana, 129	30034	Marano di Mira

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016 pag. 10 /15

24	Mirano	Via Bastia Fuori, 52	30035	Mirano
25	Musile di Piave	Via Castaldia, 1	30024	Musile di Piave
26	Noale	P.Castello, 55 P.zzo della Loggia	30033	Noale
27	Noventa di Piave	Via A. Diaz,1	30020	Noventa di Piave
28	Pianiga	P.zza S. Martino,14	30030	Pianiga
29	Pisani di Stra	Via Roma, 6 - Villa Loredan	30039	Stra
30	Portogruaro	Via Cavour, 33	30026	Portogruaro
31	Pramaggiore	P.zza Liberta', 78	30020	Pramaggiore
32	Quarto d'Altino	Via A.Tommaso, 2	30020	Quarto d'Altino
33	San Dona' di Piave	Via Concordia, 13	30027	San Dona' di Piave
34	Salzano-Robegano	Via Roma, 166	30030	Salzano
35	Santa Maria di Sala	Via Roma, 1 c/o Villa Farsetti	30036	Santa Maria di Sala
36	Santo Stino di Livenza	P.zza A. Moro, 1 c/o Municipio	30029	S. Stino di Livenza
37	Scorze'	Via Moglianese, 33 c/o Villa Toffolo	30030	Cappella di Scorze'
38	Spinea	presso Municipio	30038	Spinea
39	San Michele	Corso del Popolo, 25	30028	San Michele al Tagliamento
40	Tegliese	Via Roma, 19	30025	Teglio Veneto
41	Torre di Mosto	P.zza Indipendenza,1 c/o Municipio	30020	Torre di Mosto
42	Vigonovo	Via Veneto, 2 c/o Ufficio Cultura Comunale	30030	Vigonovo

Elenco Associazioni Pro Loco della Provincia di Vicenza				
N.	**PRO LOCO DI**	**INDIRIZZO**	**CAP**	**COMUNE**
1	Agugliaro	Via Roma, 1/1	36020	Agugliaro
2	Albettone	Via De Salvi, 38	36020	Albettone
3	Alonte	Via Roma, 1	36045	Alonte
4	Alte Montecchio	Via P. Ceccato, 88	36075	Montecchio Maggiore
5	Alti Berici	Via Chiesa, 5	36020	Zovencedo
6	Arcugnano	Via dell'Artigianato, 15	36057	Arcugnano
7	Arsiero	Via Cartari	36011	Arsiero
8	Arzignano	Via IV Novembre, 39/41	36071	Arzignano
9	Asiago e Sasso	P.le Risorgimento, 6	36012	Asiago
10	Asigliano Veneto	VIA IV Novembre	36020	Asigliano Veneto

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016

11	Bassano del Grappa	Via Matteotti, 23	36061	Bassano del Grappa
12	Bolzano Vicentino	Via Roma, 66/A	36050	Bolzano Vicentino
13	Breganze	Via Irene Fioravanzo, 9	36042	Breganze
14	Brendola	Piazza del Donatore, 10	36040	Brendola
15	Bressanvido	Via Roma, 1	36050	Bressanvido
16	Brogliano	Piazza Roma, 8	36070	Brogliano
17	Caldogno	Via Pagello, 4	36030	Caldogno
18	Caltrano	Piazza Dante, 9	36030	Caltrano
19	Calvene	Via Villa, 50	36030	Calvene
20	Camisano Vicentino	Via Pomari, 7	36043	Camisano
21	Campiglia dei Berici	Via Roma, 5	36020	Campiglia dei Berici
22	Campolongo sul Brenta	Via Capitello, 13	36020	Campolongo sul Brenta
23	Camporovere di Roana	Via Trieste, 32	36010	Roana
24	Canove di Roana	Via XXV Aprile, 23	36010	Roana
25	Carre'	Via Roma, 96	36010	Carre'
26	Cartigliano	Via Ferrazzi, 3	36050	Cartigliano
27	Cassola	Via Raffaello Sanzio, 14	36022	Cassola
28	Castegnero	Via Pilastrini, 8	36020	Castegnero
29	Castelgomberto	Via Villa, 26	36070	Castelgomberto
30	Castelnovo	Via Carpaccio, 5	36033	Isola Vicentina
31	Cesuna di Roana	Via Magnaboschi, 22	36010	Roana
32	Chiampo	Via Stazione, 8	36072	Chiampo
33	Cismon del Grappa	Piazza I° Maggio, 3	36020	Cismon del Grappa
34	Cogollo del Cengio	Via Giovanni XXIII, 1	36010	Cogollo del Cengio
35	Colli Berici Barbarano Vicentino	Piazza Roma, 35	36021	Barbarano Vicentino
36	Conco	Viale Marco Poli, 2	36062	Conco
37	Cornedo Vicentino	Piazza A. Moro	36073	Cornedo Vicentino
38	Costabissara	Piazza Vittorio Veneto	36030	Costabissara
39	Creazzo	Piazza del Comune, 6	36051	Creazzo
40	Crespadoro	Piazza Municipio, 3	36070	Crespadoro
41	Dueville	Viale Stazione, 19	36031	Dueville
42	Enego	Piazza San Marco, 15	36052	Enego
43	Fara Vicentino	Piazza Arnaldi, 27	36030	Fara Vicentino
44	Foza	Via Roma, 4	36010	Foza
45	Gallio	Via Roma, 2	36032	Gallio
46	Gambellara	Via Capo di Sopra, 18	36053	Gambellara

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016

47	Gambugliano	Piazza Corobbo 1	36050	Gambugliano
48	Isola Vicentina	Via Zanettin, 5	36033	Isola Vicentina
49	Laghi	Via Burgmann	36010	Laghi
50	Lastebasse	Via Roma, 67	36040	Lastebasse
51	Longare	Via Municipio, 7	36023	Longare
52	Lonigo "Francesco Lovato"	Piazza Garibaldi, 1	36045	Lonigo
53	Lugo	Piazza XXV Aprile	36030	Lugo di Vicenza
54	Lusiana	Viale Europa, 17	36046	Lusiana
55	Malo	Piazza Zanini, 1	36034	Malo
56	Marano Vicentino	Via Santa Lucia Ca' Vecchie	36035	Marano Vicentino
57	Marostica	Piazza Castello, 1	36063	Marostica
58	Mason Vicentino	Via Chiesa, 33	36064	Mason Vicentino
59	Mezzaselva	Piazza Cimbri, 21	36010	Roana
60	Montebello Vicentino	Piazzale Cenzi, 5	36054	Montebello Vicentino
61	Montecchio Precalcino	Via S. Rocco, 19	36030	Montecchio Precalcino
62	Monte di Malo	Via San G. Bosco, 6	36030	Monte Di Malo
63	Montegalda	Via Roma, 33	36047	Montegalda
64	Monteviale	Via Cibele, 7	36050	Monteviale
65	Monticello Conte Otto	Via Fogazzaro, 25	36010	Monticello Conte Otto
66	Montorso Vicentino	Via IV Novembre, 8	36050	Montorso Vicentino
67	Mossano	Via Carmignago	36024	Mossano
68	Mussolente Casoni	Via Papa Giovanni XXIII, 15	36065	Mussolente
69	Nanto	Piazza Simposio, 3	36024	Nanto
70	Nove	Piazza de Fabris, 86	36055	Nove
71	Noventa Vicentina	Via Dei Martiri, 10	36025	Noventa Vicentina
72	Orgiano	Via Roma, 9	36040	Orgiano
73	Pedemonte	Via Brancafora	36040	Pedemonte
74	Pedescala	B.go Mazzini, 8	36040	Valdastico
75	Pianezze	Via Roma, 2/A	36060	Pianezze
76	Piovene Rocchette	Via Della Vittoria, 69	36013	Piovene Rocchette
77	Pojana Maggiore	Via Matteotti, 49	36026	Pojana Maggiore
78	Ponte di Barbarano	Via Giovanni XXIII, 6	36021	Barbarano Vicentino
79	Posina	Via Sareo, 4	36010	Posina
80	Postumia di Vicenza	Via Mainardi, 12	36100	Vicenza
81	Pove del Grappa	Via G. Marconi, 49	36020	Pove del Grappa

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016

82	Quinto Vicentino	Piazza IV Novembre, 6	36050	Quinto Vicentino
83	Recoaro Terme	Via Roma, 10	36076	Recoaro Terme
84	Roana	Piazza S. Giustina, 20	36010	Roana
85	Romano d'Ezzelino	Via G. Giardino, 77	36060	Romano d'Ezzelino
86	Rosa'	Piazza Cardinale S. Baggio, 7	36027	Rosa'
87	Rossano	Via Roma, 153	36028	Rossano V.
88	Rotzo	Via Roma, 11	36010	Rotzo
89	Salcedo	Via Roma, 5	36040	Salcedo
90	Sandrigo	Viale Ippodromo, 9/11	36066	Sandrigo
91	San Nazario	Via Europa	36020	San Nazario
92	Santomio	Piazza Gen. Bassetto	36034	Malo
93	San Vito di Leguzzano	Via Mons. Snichelotto, 10	36030	San Vito di Leguzzano
94	Sarcedo	Via Roma, 7	36030	Sarcedo
95	Sarego	Piazza Umberto, 1	36040	Sarego
96	Schiavon	Piazza Risorgimento, 6	36060	Schiavon
97	Solagna	Via IV Novembre, 9	36020	Solagna
98	Sossano	Via Degli Alpini	36040	Sossano
99	Sovizzo	Via Cavalieri di Vitt. Veneto, 17	36050	Sovizzo
100	Tavernelle	Piazzale del Donatore - C.P. 27	36050	Sovizzo
101	Tezze sul Brenta	Via Nazionale, 219	36056	Tezze sul Brenta
102	Thiene	Piazza Ferrarin, 20	36016	Thiene
103	Torrebelvicino	Via Manzoni, 4	36036	Torrebelvicino
104	Torri di Quartesolo	Via A. Moro, 1	36040	Torri di Quartesolo
105	Tresche' Conca	Via Fondi, 42	36010	Roana
106	Trissino	Piazza Municipio, 1	36070	Trissino
107	Val Liona	Via Spiazzo, 33	36040	Grancona
108	Valdagno	Viale Trento, 4/6	36078	Valdagno
109	Valdastico	Via Vittorio Veneto, 6	36040	Valdastico
110	Valli del Pasubio	Via Brandellero, 47	36030	Valli del Pasubio
111	Valstagna	Via Garibaldi, 24/D	36020	Valstagna
112	Velo d'Astico	Via Roma, 2	36010	Velo d'Astico
113	Villaga	Via Giuseppe Verdi, 28	36021	Villaga
114	Villaverla	Via S. Antonio, 4	36030	Villaverla
115	Zane'	Piazzale A. Moro	36010	Zane'
116	Zermeghedo	Piazza Regau'	36050	Zermeghedo

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016

117	Zugliano	Via Guglielmo Marconi, 23	36030	Zugliano

Elenco Associazioni Pro Loco della Provincia di Verona				
N.	**PRO LOCO DI**	**INDIRIZZO**	**CAP**	**COMUNE**
1	Albaredo d'Adige	Piazza A. Moro, 3	37041	Albaredo d'Adige
2	Sprea Cum Progno	Via Zami, n. 1	37030	Badia Calavena
3	Belfiore	Piazza della Repubblica, 7/8	37050	Belfiore
4	Bonavigo	Via Trieste	37040	Bonavigo
5	Bosco Chiesanuova	Piazza Chiesa, 34/A	37021	Bosco Chiesanuova
6	Bovolone	Via Ospedale, 13	37051	Bovolone
7	Per Brenzone	Via XX Settembre, 12	37010	Brenzone
8	Buttapietra	V.le dell'Agricoltura, 1	37060	Buttapietra
9	Caldiero	Piazza Vittorio Veneto	37042	Caldiero
10	Carpanea	Via Roma, 4	37052	Casaleone
11	Castagnaro	Via Stazione, 1	37043	Castagnaro
12	S. Michele	Via Fracastoro, 1	37010	Cavaion Veronese
13	Cazzano di Tramigna	Piazza Matteotti, 11	37030	Cazzano di Tramigna
14	Cerea	Via XXV Aprile, 52	37053	Cerea
15	Cerro Veronese	Piazza Don A. Vinco, 3	37020	Cerro Veronese
16	Colognola ai Colli	Via S. Biagio, 7	37030	Colognola ai Colli
17	Concamarise in Cammino	Via Piazza, 31	37050	Concamarise
18	Volargne	Via degli Alpini	37020	Dolcè
19	Erbezzo	Via Roma, 73	37020	Erbezzo
20	Ferrara di Monte Baldo	Via General Cantore, 9	37020	Ferrara di Monte Baldo
21	Molina	Via Bacilieri, 1	37022	Fumane
22	Garda	c/o Biblioteca Com.le P. Crescini Lungo lago Regina Adelaide, 7	37016	Garda
23	Gazzo Veronese	Via Roma, 87	37060	Gazzo Veronese
24	Grezzana	Via Caduti del Lavoro, 1	37023	Grezzana
25	Illasi	Piazza Polonia, 1	37031	Illasi
26	Isola della Scala	Via C. Battisti, 3	37063	Isola della Scala
27	Isola Rizza	Via Marconi, 187	37050	Isola Rizza
28	Legnago	Piazza Libertà	37045	Legnago
29	Marano di Valpolicella	Via Monti Lessini, 9	37020	Marano di Valpolicella
30	Monteforte	Piazza S. Venturi, 25	37032	Monteforte d'Alpone
31	Emilio Salgari	Via Vittorio Emanuele II, 37	37024	Negrar

Allegato A) al decreto n. 13 del 19 APRILE 2016

32	La Nogara	Via Ferrarini	37054	Nogara
33	Nogarole Rocca	Via Vittorio Veneto, 20	37060	Nogarole Rocca
34	Palu'	Piazza S. Giorgio, 1	37050	Palù
35	Pastrengo	Piazzale Chiesa, 28	37010	Pastrengo
36	L'Anfiteatro	Piazza Napoleone I, 5	37010	Rivoli Veronese
37	Ronca'	Via Garibaldi 4	37030	Roncà
38	Ronco all'Adige	Viale Vittorio Veneto, 13	37055	Ronco all'Adige
39	Roverchiara	Via Adige, 1	37050	Roverchiara
40	Roveredo di Gua'	Via Dante Alighieri, 10	37050	Roveredo di Guà
41	Rovere' Veronese	Piazza Vittorio Emanuele, 12	37028	Roverè Veronese
42	S. Francesco	Piazza S. Francesco, 11	37028	Roverè Veronese
43	San Rocco di Piegara	Piazza S. Rocco di Piegara, 2	37028	Roverè Veronese
44	San Bonifacio	Via Mazzini	37045	San Bonifacio
45	Le Contra'	Via Interno Castello	37058	Sanguinetto
46	D. Alighieri Gargagnago	Piazza Dante Alighieri	37020	S. Ambrogio di Valpolicella
47	S. Giorgio Valpolicella	Piazza della Pieve, 1	37020	S. Ambrogio di Valpolicella
48	S. Giovanni Ilarione	Piazza Aldo Moro, 5	37035	S. Giovanni Ilarione
49	S. Giovanni Lupatoto	Piazza Umberto I, 10	37057	S. Giovanni Lupatoto
50	S. Pietro di Morubio	Via Motta, 2	37050	S. Pietro di Morubio
51	S. Pietro in Cariano	Via Ingelheim, 7	37029	S. Pietro in Cariano
52	Selva di Progno	Piazza IV novembre, 9	37030	Selva di Progno
53	San Bortolo	Via Venchi, 22	37030	Selva di Progno
54	Ljetzan-Giazza	Via B. Schweizer, 7	37030	Selva di Progno
55	Soave	Via XXV Aprile, 6	37038	Soave
56	Sona	Via Roma, 25	37060	Sona
57	Custoza	Via Giuseppe Lugo, 2	37060	Custoza
58	Sorga'	Piazza Murari Brà, 1	37060	Sorgà
59	Cogollo	Via Zerbato, 20	37039	Tregnago
60	Tregnago	Via Cesare Battisti, 2	37039	Tregnago
61	Valeggio sul Mincio	Piazza Carlo Alberto, 32	37067	Valeggio sul Mincio
62	Velo Veronese	Piazza della Vittoria, n. 8	37030	Velo Veronese
63	Vestenanova	Via Corte	37030	Vestenanova
64	Bolca	Via Villa Bolca	37030	Vestenanova
65	Vigasio	Via Montemezzi	37068	Vigasio
66	Villa Bartolomea	Corso Fraccaroli, 70	37039	Villa Bartolomea
67	Zevio	Piazza S. Toscana, 1	37059	Zevio
68	Zimella	Piazza Marconi, 1	37040	Zimella

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B) al Decreto n. 13 del 19 APRILE 2016 pag. 1/2

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Alla Regione del Veneto
Sezione Turismo
Cannaregio n. 168 - Palazzo Sceriman
30134 – Venezia
Fax: 041/2792601
PEC: dip.turismo@pec.regione.veneto.it
per il tramite del Comitato Regionale Unpli Veneto

L'anno……addì……del mese di ……il sottoscritto ……nato a ……il ……..residente a……in via ……consapevole delle sanzioni penali cui potrà incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 – D.P.R. 445/2000;

in qualità di Legale rappresentante dell'Associazione Pro Loco……..
con sede nel Comune di ……(prov……) in Via ……
telefono……cellulare (Pro Loco) ……
e.mail……..Posta Elettronica Certificata (PEC)……
……..al fine di confermare l'iscrizione dell'Associazione Pro Loco nell'Albo regionale

D I C H I A R A

1. che l'Associazione Pro loco denominata …….. con sede nel Comune di ……svolge "*attività di valorizzazione turistica, culturale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località*" come previsto dall'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 34/2014 a far data dal……(anno di costituzione della Pro Loco) come previsto dall'articolo 5 comma 1 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34;

2. che l'Associazione Pro Loco era iscritta all'Albo provinciale della provincia di ……;

3. che la Pro Loco svolge la sua attività nel Comune di ……

4. che nello stesso Comune:

€ non opera nessun'altra Associazione Pro Loco;

€ esiste già la seguente Associazione Pro Loco: ……(denominazione)……(data costituzione) …….. (parere del Comune) prot. …… del ……;

€ esiste già la seguente Associazione Pro Loco: ……(denominazione)……(data costituzione) …….. (parere del Comune) prot. n…… del ……;

€ esiste già la seguente Associazione Pro Loco: ……(denominazione)……(data costituzione) …….. (parere del Comune) prot. n…… del ……;

5. che l'Associazione Pro Loco è stata costituita con atto pubblico sottoscritto in data …….. o con scrittura privata registrata in data ……;

6. che lo statuto dell'Associazione Pro Loco è ispirato ai principi di democraticità ed è conforme a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34;

7. di essere informato ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data IL DICHIARANTE

_____ _____

Nota Bene: Art. 38 – comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del Legale Rappresentante [.....].

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C) al Decreto n. 13 del 19 APRILE 2016 pag. 1/2

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO
DELLA REGIONE DEL VENETO

Alla Regione del Veneto
Sezione Turismo
Palazzo Sceriman - Cannaregio n. 168
30124 – VENEZIA
Fax: 041/2792601
PEC: dip.turismo@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Richiesta d'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34.

Il/La sottoscritto/a……
nato/a …… (…..) il ……/……../……., residente nel Comune di …… (……), C.A.P. ……., in Via …… n. ……,
codice fiscale ……., recapito telefonico ……., fax ……,
cellulare (Associazione Pro Loco)……., e-mail ……,
Posta Elettronica Certificata (PEC) ……
in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione

PRO LOCO DI ……

con sede nel Comune di …… (…..), C.A.P……,
in Via …… n. ……., codice fiscale ……., partita Iva ……
recapito telefonico ……., fax ……., e-mail ……
sito web ……
adesione al Consorzio di Pro Loco denominato……
adesione al Comitato Provinciale ……

ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro Loco, con la presente inoltra

ISTANZA DI ISCRIZIONE
dell'Associazione Pro Loco ……
all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco della Regione del Veneto

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, il/la sottoscritto/a……
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA CHE la suddetta Associazione:

1. svolge "*attività di valorizzazione turistica, culturale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località*" come previsto dall'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 34/2014 nel Comune di …… (o nella località…….. del Comune di ……) da almeno un anno come previsto dal comma 1 art. 5 legge 34/2014;
2. è costituita
   € in un Comune in cui non opera altra Associazione Pro Loco iscritta all'Albo Regionale;
   oppure

€ nel Comune esiste già l'Associazione Pro Loco …… (*indicare denominazione*) dal……(indicare la *data della costituzione*) che però opera in località diversa e precisamente …… (*indicare quale*) e il Comune ha al riguardo espresso parere con nota prot. n. …… del ……. che si allega;

3. è legalmente costituita mediante atto pubblico o scrittura privata registrata;
4. ha adottato uno Statuto ispirato ai principi di democraticità e sia conforme a quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale n. 34/2014;
5. si impegna a comunicare quanto previsto dall'art. 5 comma 2 della citata legge;
6. opera SENZA fini di lucro;

Alla presente domanda allega infine la seguente documentazione integrativa:

1) Copia conforme dell'atto costitutivo;
2) Copia conforme dello statuto;
3) Fotocopia documento d'identità (in corso di validità) del legale rappresentante.

Luogo e data Firma del dichiarante

_____ _____

La informiamo che, nel caso che la domanda venga favorevolmente accolta da codesta Sezione Turismo i dati che ci ha fornito saranno trattati sia manualmente che con l'utilizzo di mezzi informatici e potranno comportare il raffronto o l'integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi omogenei e potranno essere utilizzati dalla Regione del Veneto per le finalità per le quali sono raccolti (l.r. 34/2014) e, in conformità a quanto previsto dalla legge 196/2003 in materia di trattamento dei dati. La sottoscrizione della presente costituisce autorizzazione alla pubblicazione sul B.U.R.V, sul sito Web ufficiale della Regione del Veneto e sul portale turistico www.veneto.eu della denominazione, indirizzo della sede, recapito telefonico/fax, e-mail, cognome e nome del legale rappresentante dell'Associazione Pro Loco di nuova iscrizione, denominazione del Comitato Provinciale e del Consorzio a cui la Pro Loco aderisce.

Luogo e data Firma del dichiarante

_____ _____

SI RICORDA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA DI ISCRIZIONE UNA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' NON SCADUTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE, IN OTTEMPERANZA AL D.P.R. 445/2000.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato D) al Decreto n. 13 del 19 APRILE 2016 pag. 1/1

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DELLA REGIONE DEL VENETO

Alla Regione del Veneto
Sezione Turismo
Cannaregio n. 168
Palazzo Sceriman
30124 – VENEZIA
Fax: 041/2792601
PEC: dip.turismo@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Richiesta di cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34.

Il/La sottoscritto/a……
nato/a a …… (…..) il ……../……./……..,
residente nel Comune di …….. (…..), C.A.P. ……., in Via ……..
n. ……., codice fiscale ……., recapito telefonico ……..,
fax ……., cellulare ……., e-mail ……,

in qualità di Presidente della

Associazione PRO LOCO di ……
con sede nel Comune di …….. (…..), C.A.P.……,
in Via …….. n. ……., codice fiscale ……,
partita Iva …….. recapito telefonico ……,
fax ……., e-mail ……
sito web ……

ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro Loco", con la presente inoltra

ISTANZA DI CANCELLAZIONE
dall'Albo regionale delle Associazione Pro Loco

dell'Associazione Pro Loco …… iscritta all'Albo regionale con Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. ……..del…….

A tal fine allega alla presente istanza:

1. Copia dell'atto di nomina a Presidente della Pro Loco;
2. Copia semplice del documento d'identità (in corso di validità) del dichiarante.

Luogo e data Firma del dichiarante

_____ _____

SI RICORDA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA DI ISCRIZIONE UNA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' NON SCADUTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE, IN OTTEMPERANZA AL D.P.R. 445/2000.

(Codice interno: 321232)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 14 del 22 aprile 2016

Approvazione del piano esecutivo presentato da Veneto Promozione SCPA relativo alle iniziative regionali di valorizzazione del turismo equestre. Deliberazione di Giunta regionale n. 1539 del 3 novembre 2015.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si approvano una serie articolata di attività ed iniziative promozionali finalizzate alla valorizzazione del turismo equestre.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale 1539 del 3 novembre 2015 è stata attivata una collaborazione con Veneto Promozione al fine di dare corso alla realizzazione delle iniziative per la valorizzazione del turismo equestre, stabilendo che le iniziative di valorizzazione e promozione concernono:

- la ricognizione dei principali percorsi a cavallo della Pedemontana veneta e la loro mappatura sulla base di criteri di fruibilità, di interesse naturalistico di valenza territoriale;
- la segnalazione dei percorsi, delle aree di sosta, dei punti di interesse turistico, con una numerazione unica e di facile identificazione;
- la realizzazione di modesti interventi di rimozione di ostacoli arbusti e arborei lungo i percorsi;
- la promozione dei percorsi unitamente a eventi, manifestazioni e attività promozionali a carattere locale.

che con medesima DGR è stato disposto di stabilire che Veneto Promozione è tenuta a predisporre il programma d'azione e attività concordemente con l'UNPLI regionale, prevedendo che le iniziative debbano essere concluse entro il 31 dicembre 2016, salvo proroga motivata di non più di sei mesi, e rendicontate secondo le modalità previste dalla convenzione stessa;

che con Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 75 del 18 novembre 2015 si è quindi approvato lo schema di convenzione, la cui convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Promozione SCPA è stata sottoscritta in data 19 gennaio 2016 avente n. di repertorio 31631, e che prevedeva la presentazione da parte di Veneto Promozione di un piano di attività da considerarsi esecutivo per promuovere il turismo equestre;

DATO ATTO che in data 7 aprile 2016 Veneto Promozione SCPA ha inviato con nota prot. n. 1274 la proposta di piano esecutivo ed il relativo piano finanziario;

CONSIDERATO che tale piano di attività si articolerà nelle seguenti fasi.

1. Individuazione e selezione dei percorsi. In particolare:

- analisi delle attività di valorizzazione e promozione del turismo equestre messe in atto da altre regioni italiane e/o da Paesi limitrofi affini al Veneto per dimensioni, caratteristiche territoriali e sviluppo turistico;
- individuazione e selezione dei principali percorsi a cavallo in particolare nell'area della Pedemontana veneta e loro mappatura sulla base di criteri di fruibilità, di interesse naturalistico e di valenza territoriale;
- ideazione grafica della cartellonistica necessaria a fornire le necessarie informazioni per il cavaliere e il cavallo (lunghezza, dislivello, difficoltà, ecc. del percorso, aree di sosta, punti di interesse turistico, ecc.);
- stesura del manuale di segnaletica equestre in raccordo con la segnaletica turistica regionale.

Il budget assegnato a per la realizzazione di queste attività ammonta a euro 20.000,00 IVA inclusa.

2. Valorizzazione e promozione dei percorsi:

- realizzazione di interventi di rimozione di ostacoli arbusti e arborei lungo i percorsi per una maggiore fruibilità dei percorsi e visibilità della cartellonistica laddove necessario.

Il budget assegnato a per la realizzazione di queste attività ammonta a euro 18.000,00 IVA inclusa

3. Promozione dei percorsi:

- ideazione e realizzazione di materiale volto alla promozione dei percorsi equestri oggetto del presente Progetto;
- partecipazione a eventi di promozione.

Il budget assegnato a per la realizzazione di queste attività ammonta a euro 12.000,00 IVA inclusa

VISTI: la Deliberazione di Giunta regionale n. 1539 del 3 novembre 2015;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 340 del 6 marzo 2012;
il Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 75 del 18 novembre 2015;
la nota prot. n. 1274 del 7 aprile 2016;

decreta

1. di procedere all'approvazione del Piano esecutivo predisposto da Veneto Promozione, relativo alle iniziative regionali per la valorizzazione del turismo equestre secondo quanto descritto nelle premesse;
2. di procedere all'approvazione della suddivisione del budget totale (IVA inclusa) assegnato per la realizzazione delle attività di promozione del prodotto turistico turismo equestre come riassunto nella tabella riepilogativa che segue:

Individuazione e selezione dei percorsi	20.000,00
Valorizzazione e promozione dei percorsi	18.000,00
Promozione dei percorsi	12.000,00

3. di prevedere che eventuali economie di spesa in una delle attività di cui al punto 2 possano essere riversate nelle altre attività sopra indicate;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Paolo Rosso

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

(Codice interno: 321452)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 13 del 15 aprile 2016

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, art. 55, c. 5 "Procedura aperta"). DGR n. 253 del 3 marzo 2016. Indizione gara e approvazione dei relativi atti. Codice Identificativo Gara 6607914F1F.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è relativo all'indizione della Procedura aperta finalizzata ad individuare l'operatore economico cui affidare il Servizio di valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria Dgr n. 253 del 3.3.2016 Documento contenente il "Piano di Valutazione del POR FSE 2014-2020"

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 3 marzo 2016 è stata autorizzata l'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, c. 5 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., (fatto salvo quanto potrà essere disposto dal recepimento delle Direttive europee in materia di appalti pubblici) da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo Decreto Legislativo, per la realizzazione del Servizio di valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (cui è stato attribuito il codice CIG 6607914F1F), per un importo a base d'asta di euro 1.400.000,00, IVA esclusa, nei limiti di quanto previsto dal Piano di Valutazione del POR FSE 2014-2020;

TENUTO CONTO che l'importo massimo autorizzato delle obbligazioni di spesa relative all'appalto è pari ad euro 1.750.000,00, comprensivo dell'importo posto a base di gara, che ammonta ad euro 1.400.000,00, dell'IVA, e dei relativi oneri di gara;

CONSIDERATO che la spesa autorizzata, che graverà sull'Asse Assistenza Tecnica del POR FSE Veneto 2014-2020, sarà impegnata, previo accertamento delle correlate entrate comunitarie e statali, con successivi atti, disponendo la copertura finanziaria sui capitoli n. 102364 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751), n. 102365 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)", e n. 102366 Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751);

DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;

CONSIDERATO che la citata deliberazione n. 253 ha rinviato all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, nella persona del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, l'approvazione del bando di gara e il relativo avviso, il capitolato d'oneri, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, lo schema di contratto, la nomina della Commissione aggiudicatrice, le risultanze della gara e l'aggiudicazione della stessa, le pubblicazioni di legge, gli impegni di spesa, la stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa;

CONSIDERATO che la citata deliberazione n. 253 ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, il Dirigente del Settore Cabina di Regia FSE, rinviando a quest'ultimo l'attuazione della deliberazione n. 253 , escluse le funzioni assegnate all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020;

TENUTO CONTO che l'art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006, dispone che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dallo stesso Decreto è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità Nazionale

Anticorruzione, tramite il sistema per la verifica *online* dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato "AVC*PASS*";

RITENUTO di individuare quale soggetto abilitato alla verifica dei requisiti per l'affidamento dei contratti di lavori servizi e forniture attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS il Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che la citata deliberazione n. 253 ha individuato, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300, del D.P.R. 207/2010, il funzionario responsabile della Posizione Organizzativa Gestione e Comunicazione FSE del Settore Cabina di Regia FSE, rimandando a quest'ultimo la garanzia della regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore;

DATO ATTO che il servizio in questione non fa riferimento a servizi per i quali siano presenti convenzioni Consip attive (di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488);

RICHIAMATO, tuttavia, il diritto dell'amministrazione di recedere in qualsiasi tempo dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

DATO ATTO che l'art. 3-bis del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro prevede che l'obbligo della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, così come la deliberazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici escludeva la necessità della "predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (...) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante" (cui consegue l'indicazione dei relativi costi con importo a zero);

VISTO l'articolo 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che stabilisce che i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione);

VISTA la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), denominata "Bando-Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici";

RITENUTO, pertanto, necessario dare attuazione alla deliberazione n. 253 del 3 marzo 2016 adottando i seguenti atti:

- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, di cui all'**allegato "A"**;
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'**allegato "B"**;
- Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'**allegato "C"**;
- Disciplinare di gara, di cui all'**allegato "D**";
- Istanza di partecipazione all'appalto, di cui all'**allegato "D1"**;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'**allegato "D2"**;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del concorrente ai fini dell'avvalimento, di cui all'**allegato "D3"**;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'impresa ausiliaria ai fini dell'avvalimento di cui all'**allegato "D4"**;
- Dichiarazione circa i futuri subappalti di cui all'**allegato "D5"**;
- Schema per la redazione dell'Offerta Tecnica di cui all'**allegato "D6"**;
- Schema per la presentazione dell'Offerta Economica di cui all'**allegato "D7"**;
- Capitolato Tecnico-amministrativo, di cui all'**allegato "E**";
- Schema di Contratto d'appalto, di cui all'**allegato "F"**;

rinviando a successivo atto la nomina della Commissione giudicatrice, nei termini e secondo quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i;

RITENUTO di determinare in giorni 52 il termine (decorrente dalla data di trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee) entro cui dovranno essere presentate le offerte (comma 2 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 163 del 2006), e, rispettivamente, in giorni 15 e 20 (antecedenti la data termine di presentazione delle offerte) il termine entro cui possono essere formulate le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici e quello entro cui devono essere forniti dall'Amministrazione i relativi chiarimenti;

DATO ATTO che, in coerenza con quanto previsto all'art. 66 del D. Lgs. n. 163 del 2006, il bando di gara deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nei siti internet della Regione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, per estratto, fermo restando il rimborso delle relative spesa da parte dell'aggiudicatario, quale pubblicità integrativa e correlata alla rilevanza dell'appalto e al suo cofinanziamento con fondi comunitari, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva Europea 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;

VISTA la Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 "Deleghe al Governo per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 23 del 29.01.2016);

VISTA la L. R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 54/2012;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 03 marzo 2016, una gara, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 55 e 83 del D. Lgs. 12 aprile 2012, n. 163, per l'affidamento del "Servizio di valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
3. di approvare, in esecuzione della citata deliberazione n. 253/2016, i seguenti atti di gara: Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, di cui all'**allegato "A";** Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'**allegato "B";** Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'**allegato "C";** Disciplinare di gara, di cui all'**allegato "D**"; Capitolato Tecnico-amministrativo, di cui all'**allegato "E**"; Schema di Contratto d'appalto, di cui all'**allegato "F";**
4. di determinare in giorni 52 il termine (decorrente dalla data di trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee) entro cui dovranno essere presentate le offerte (comma 2 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 163 del 2006), e, rispettivamente, in giorni 15 e 20 (antecedenti la data termine di presentazione delle offerte) il termine entro cui possono essere formulate le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici e quello entro cui devono essere forniti dall'Amministrazione i relativi chiarimenti;
5. di dare atto che la Commissione giudicatrice, di cui all'art. 84 del D.Lgs. N. 163 del 2006, sarà nominata con successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
6. di individuare quale soggetto abilitato alla verifica dei requisiti per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS il Responsabile Unico del Procedimento;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e determinare i costi della sicurezza per i rischi da interferenze;
8. di dare atto che il servizio in questione non fa riferimento a servizi per i quali siano presenti convenzioni Consip attive (di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488), fermo restando il diritto dell'amministrazione di recedere in qualsiasi tempo dal contratto secondo quanto precisato in premessa;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
10. di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa con successivi atti, disponendo la copertura finanziaria, previo accertamento delle correlate entrate comunitarie e statali, sui capitoli 102364 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse Assistenza Tecnica - Area Istruzione Formazione e Lavoro - Quota Comunitaria - Acquisto di bene e servizi, 102365 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse Assistenza Tecnica - Area Istruzione Formazione e Lavoro - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi, Capitolo 102366 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area Istruzione Formazione Lavoro - Cofinanziamento Regionale - Acquisto di beni e servizi, previo accertamento delle correlate entrate comunitarie e statali;
11. di pubblicare il bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nei siti internet della Regione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio regionale degli appalti, nonché, per estratto, per le motivazioni esposte

in premessa, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

12. di pubblicare tutta la documentazione di gara nel sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it/bandi;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

Allegati *(omissis)*

(Decreto revocato con Decreto del Direttore del Dipartimento formazione, istruzione e lavoro n.14 del 27 aprile 2016, pubblicato nel presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 321453)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 14 del 27 aprile 2016

Revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies, Legge 241/90 dell'indizione della gara a "Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, art. 55, c. 5 "Procedura aperta"). DGR n. 253 del 3 marzo 2016. Importo a base d'asta di euro 1.400.000,00, IVA esclusa. Codice Identificativo Gara 6607914F1F.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a revocare, ai sensi delle norme sull'autotutela amministrativa, il Decreto n. 13 del 15 aprile 2016 di indizione della gara a "Procedura aperta finalizzata ad individuare l'operatore economico cui affidare il Servizio di valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Dgr n. 253 del 03.03.2016 - Decreto n. 13 del 15.04.2016 - D. Lgs n. 50/2016 - Comunicato congiunto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone del 22 aprile 2016.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 3 marzo 2016 si autorizzava l'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, c. 5 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo Decreto Legislativo, per la realizzazione del Servizio di valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (cui è stato attribuito il codice CIG 6607914F1F), per un importo a base d'asta di euro 1.400.000,00, IVA esclusa, nei limiti di quanto previsto dal Piano di Valutazione del POR FSE 2014-2020;

PREMESSO che con Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro n. 13 del 15 aprile 2016 veniva indetta la gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per un importo di Euro 1.400.000,00, IVA esclusa e venivano approvati i relativi atti (Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, di cui all'allegato "A"; Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'allegato "B"; Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'allegato "C"; Disciplinare di gara, di cui all'allegato "D"; Istanza di partecipazione all'appalto, di cui all'allegato "D1"; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato "D2"; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del concorrente ai fini dell'avvalimento, di cui all'allegato "D3"; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'impresa ausiliaria ai fini dell'avvalimento di cui all'allegato "D4"; Dichiarazione circa i futuri subappalti di cui all'allegato "D5"; Schema per la redazione dell'Offerta Tecnica di cui all'allegato "D6"; Schema per la presentazione dell'Offerta Economica di cui all'allegato "D7"; Capitolato Tecnico-amministrativo, di cui all'allegato "E"; Schema di Contratto d'appalto, di cui all'allegato "F");

PREMESSO che in data 15 aprile 2016, veniva trasmesso, per la pubblicazione nella Gazzetta dell'Unione Europea (GUUE), il Bando di Gara in questione;

PREMESSO che nelle more della pubblicazione del Bando di gara, veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 aprile 2016 e contestualmente entrava in vigore il D. Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

PREMESSO che la pubblicazione del Bando di Gara nella GUUE avveniva in data 20 aprile 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 216 del citato D. Lgs n. 50/2016, lo stesso si applica "alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore";

CONSIDERATO che il Comunicato congiunto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, al punto 1, precisa che "La nuova disciplina in materia di

contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici" e che pertanto "Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1, dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (punto 3 del medesimo Comunicato);

RISCONTRATA la necessità di verificare e adeguare gli atti di gara rispetto alla nuova disciplina dettata dal D. Lgs. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi;

DATO ATTO che, in relazione alla gara in oggetto, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 09.06.2016 e che non risultano pervenute offerte economiche;

DATO ATTO che, pertanto, sussistono i presupposti per la revoca del Bando di Gara indetta con Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro n. 13 del 15 aprile 2016;

VISTO l'art. 21 quinquies della Legge 241/90;

VISTO il D. Lgs n. 50 del 20 aprile 2016;

VISTO il Comunicato congiunto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone del 22 aprile 2016;

VISTO il D. Lgs 33/2013;

VISTA la L. R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 54/2012;

decreta

1. di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies, Legge 241/90, per le motivazioni esposte in premessa, il Decreto n. 13 del 15 aprile 2016 avente oggetto "Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, art. 55, c. 5 "Procedura aperta"). DGR n. 253 del 3 marzo 2016. Indizione gara e approvazione dei relativi atti. Codice Identificativo Gara 6607914F1F";
2. di dare avviso della revoca della gara d'appalto nel sito internet regionale e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
3. di dare atto che il presente Decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 321238)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1988 del 23 ottobre 2015

Definizione delle modalità e degli strumenti di rendicontazione della spesa prevista per l'evento all'Expo di Milano per le Scuole della Ristorazione del Veneto, di cui alla DGR n. 1357 del 9 ottobre 2015 del Veneto e assunzione del relativo impegno di spesa.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento definisce le modalità e gli strumenti di rendicontazione della spesa prevista per l'evento all'Expo di Milano per le Scuole della Ristorazione del Veneto, di cui alla DGR n. 1357 del 9 ottobre 2015 e dispone altresì l'assunzione del relativo impegno di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che la disciplina delle modalità e degli strumenti di rendicontazione della spesa di Euro 5.000,00 prevista per l'evento all'Expo di Milano per le Scuole della Ristorazione del Veneto di cui alla DGR n. 1357 del 9 ottobre 2015, sia quella definita dal Decreto del Direttore della Sezione Istruzione n. 176 del 11 aprile 2014;
3. di impegnare a favore della CFP Pia Società San Gaetano di Vicenza C.F. 80028030247, la somma sopra indicata di Euro 5.000,00, che non costituisce debito commerciale, a carico del capitolo 102160 "Azioni Regionali per la Promozione e la Valorizzazione del Sistema Economico, Culturale e Ambientale in occasione dell'Expo 2015 - trasferimenti correnti" Art. 013 "*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*" cod. conto All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001 "*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private"*, del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 - siope 106031634;
4. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa presentazione di idonea documentazione contabile, nei limiti delle risorse di cassa presenti sul correlato capitolo di spesa e comunque entro il 31/12/2015;
5. di disporre che in sede di richiesta di erogazione della somma di cui al punto 2), il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di pagamento il riferimento al presente atto;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,;
9. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di informare che avverso il presente decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33;
12. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 321239)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2077 del 05 novembre 2015

Gara di appalto per l'aggiudicazione del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali (CIG 5370761C2C) - Modifica associazione anagrafica della società mandante del servizio "BDO SPA" in "BDO ITALIA SPA", su impegni di spesa di cui alla DGR 1859 del 15/10/2013 - DDR 1079/2013 e DDR 416/2014.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, si dispone la modifica beneficiario impegno in merito alla gara di appalto, Rap. Regionale n. 7158 del 16/04/2015, di cui alla DGR 1859 del 15/10/2013, aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito tra BDO S.p.A (C.F. 01795620150) e Selene Audit S.r.l. (C.F. 09506420018) con i DDR nn. 1079/2013 e 461/2014, previa presa d'atto del subentro all'interno del suddetto RTI, del nuovo soggetto BDO ITALIA S.p.A. (C.F. 07722780967), al posto di BDO S.p.A., come da DDR 2031 del 28/10/2015, per effetto di cessione di ramo d'azienda. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 1859 del 15/10/2013 - DDR 1079 del 18/12/2013 - DDR 148 del 28/02/2014 - Contratto Rep. 7158 del 16/04/2014 - Cessione ramo d'azienda Rep. 23048 del 23/07/2015 - DDR 2031 del 28/10/2015.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di associare all' impegno assunto, di cui alla tabella sopra esposta, l'anagrafica 00162970 BDO ITALIA S.p.A (C.F. 07722780967), al posto del codice anagrafico precedente 00158302 BDO S.p.A. (C.F. 01795620150), fermo restando ogni altro dato, conseguentemente a quanto rappresentato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DGR Bando	DDR Impegno	Impegno	Capitolo	Anagrafica	Importo Impegnato RTI	Residuo Liquidabile RTI
1859/2013	1079/2013	4573/2013	100762	00158302	234.077,13	85.016,81
Totale					**234.077,13**	**85.016,81**

2. di procedere alle liquidazioni residue, relative alle obbligazioni assunte con DDR 1079 del 18/12/2013 e DDR 416 del 24/04/2014, a valere sulle registrazioni contabili disposte a favore della società BDO ITALIA S.p.A (anagrafica 00162970, C.F. 07722780967) , conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, nel rispetto delle procedure previste dalla DGR 1859/2013;

3. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui alla tabella esposta in premessa;

4. di inviare il presente Decreto alla Sezione Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE LAVORO

(Codice interno: 321454)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE LAVORO n. 397 del 13 luglio 2015

Acquisizione in economia, art. 10 e art. 14 della DGR n. 2401 del 27 novembre 2012, del servizio di revisore indipendente per il progetto "INCIPIT_INtegrazione CIttadini di PaesI Terzi al lavoro in Veneto" (PROT-106618), Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi - azione 2/2013 "Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilita'", di cui alla DGR n. 2419 del 16 dicembre 2014. codice CUP H16G14000390007 e Codice CIG X021432F6F. Aggiudicazione definitiva e approvazione dello schema di contratto per la realizzazione del servizio.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva del servizio di revisore indipendente per il progetto INCIPIT_Integrazione Cittadini di PaesI Terzi al lavoro in Veneto", di cui alla DGR 2419/2014, aprovando lo schema di contratto per la realizzazione del servizio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DDR n. 272 del 19/05/15 di avvio della procedura per l'acquisizione in economia del servizio di revisore indipendente e approvazione dell'avviso per la ricezione di manifestazioni d'interesse; - DGR n. 2419 del 16/12/14 di avvio del progetto INCIPIT e approvazione dello schema di Convenzione di partenariato con il partner di progetto; - Convenzione di Sovvenzione tra la Regione del Veneto Sezione Lavoro e il Ministero dell'Interno, Dip.to per le Liberta' Civili e l'Immigrazione, Autorita' Responsabile del fondo FEI; - Art. 10 e art. 14 della DGR n. 2401 del 27/11/12; - D.Lgs n. 163 del 12/04/06; - DPR n. 207/2010.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 2419 del 16 dicembre 2014 la Giunta regionale ha avviato il progetto INCIPIT finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi F.E.I. - azione 2/2013 "Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità", di cui la Regione del Veneto Sezione Lavoro è capofila;
- il budget complessivo del progetto INCIPIT è pari ad Euro 950.000,00 (di cui il 75% di contributo F.E.I. pari ad Euro 712.500,00 e il 25% di cofinanziamento nazionale pari ad Euro 237.500,00);
- il budget della Regione Veneto Sezione Lavoro ammonta ad Euro 79.938,00 (di cui il 75% di contributo F.E.I. pari ad Euro 59.953,50 e il 25% di contributo nazionale pari ad Euro 19.984,50).

CONSIDERATO CHE:

- come indicato all'art. 15 della Decisione 2008/457/CE, l'Autorità Responsabile del F.E.I. ha previsto che i soggetti beneficiari del finanziamento si dotino di un "revisore indipendente" per la verifica preliminare delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del progetto. Il revisore indipendente dovrà procedere alle verifiche amministrativo-contabili sulla totalità della spesa rendicontata dal progetto INCIPIT e alla predisposizione della documentazione per la formalizzazione delle verifiche;
- nel budget del progetto è prevista una voce di spesa specifica "Costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento dell'Unione", relativa al servizio di revisore indipendente;
- l'importo dell'obbligazione di spesa sarà a carico dei fondi stanziati sui seguenti capitoli:
- n. 102232 ad oggetto: realizzazione del progetto europeo " INCIPIT - INtegrazione CIttadini di PaesI Terzi al lavoro in Veneto" - quota statale - acquisto di beni e servizi (convenzione tra la Regione del Veneto e il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno 17/10/2014, n.106618);
- n. 102234 ad oggetto: realizzazione del progetto europeo " INCIPIT - INtegrazione CIttadini di PaesI Terzi al lavoro in Veneto" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (convenzione tra la Regione del Veneto e il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno 17/10/2014, n.106618).
- con nota prot. 445741 del 23 ottobre 2014 la Sezione Lavoro, in occasione della richiesta di istituzione dei sopra citati capitoli, aveva previsto la reiscrizione della somma in oggetto a bilancio 2015 e che tale somma, per mero errore

materiale, non è stata invece reiscritta pur in presenza dei relativi accertamenti in entrata ai numeri 2100/2014 capitolo di entrata n. 100739 e 2101/2014 capitolo di entrata n. 100740;

- risulta comunque indispensabile, in attesa della Legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2015, con la quale le somme in oggetto verranno correttamente imputate ai citati capitoli di spesa, provvedere a dare avvio al servizio di revisione indipendente per le spese a carico del progetto INCIPIT al fine di evitare un grave danno erariale alla Regione del Veneto a seguito di richiesta, da parte dell'Autorità Responsabile del FEI, di restituzione dei fondi non rendicontati;
- per quanto esposto al precedente punto, la Sezione Lavoro ha avviato la procedura di variazione compensativa di competenza al fine di prevedere fondi regionali sul capitolo n. 101870 "Azioni regionali per la promozione dell'occupazione (artt. 30, 33, 35, 36, l.r. 13/03/2009, n.3)" a iniziale e provvisoria copertura dell'obbligazione di cui al presente atto, che si perfezionerà alla sottoscrizione del contratto di cui all'allegato a) al presente;
- l'articolo 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ammette il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi in oggetto.

VERIFICATO CHE:

- per l'acquisizione del servizio in oggetto, attualmente, non sussistono Convenzioni Consip stipulate in favore delle Amministrazioni Pubbliche cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;
- sulla piattaforma del MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non sono presenti i meta prodotti affini al servizio in oggetto;
- le DGR n.354 del 6 marzo 2012 e DGR n.2401 del 27 novembre 2012 disciplinano, fra l'altro, le procedure di acquisizione dei servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura della strutture regionali, in conformità con quanto previsto dal citato art.125 del D. Lgs n. 163/2006 nonché dall'art.330 del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010) individuando nell'allegato A, Titolo II, art.10 fra le tipologie di servizi eseguibili in economia quello di "revisore contabile". L'art.14 del medesimo allegato stabilisce che i servizi di importo pari o superiore ad euro 10.000,00 e inferiore ad euro 40.000,00 sono affidati mediante sondaggio effettuato con qualsiasi strumento ritenuto idoneo;
- come previsto dal Programma F.E.I. tale procedura può essere utilizzata per l'acquisizione del servizio da *persone giuridiche,* Società di Servizi o di Revisione Contabile. Il soggetto preposto alla firma, in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione Contabile, deve essere iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione.

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto n.272 del 19/05/2015 la Regione del Veneto Sezione Lavoro ha avviato un'autonoma procedura di acquisizione in economia, mediante sondaggio, del servizio di revisore indipendente. La Sezione Lavoro ha proceduto quindi a:
- pubblicare l'Avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse di potenziali fornitori a cui richiedere successivamente la presentazione di un'offerta economica per l'acquisizione del servizio in oggetto. L'Avviso stabiliva che i potenziali fornitori, Società di Servizi o di Revisione Contabile, dovevano avere una comprovata esperienza nella verifica e certificazione di spese sostenute nell'ambito di progetti co-finanziati dall'UE, preferibilmente dal F.E.I.;
- richiedere ai soggetti candidati ritenuti idonei la presentazione di un'offerta economica per l'acquisizione del servizio sulla base del prezzo più basso.

PRESO ATTO CHE:

- i soggetti che hanno inviato la propria manifestazione d'interesse in risposta all'Avviso pubblicato sul BURV n.50 del 22 maggio 2015 e sul sito web della Regione del Veneto nella medesima data, sono stati in totale sedici di cui otto non avevano i requisiti stabiliti dall'Avviso e/o avevano inviato la manifestazione d'interesse oltre la scadenza prevista;
- gli otto soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'Avviso sono stati quindi invitati a presentare la propria offerta economica per l'acquisizione del servizio entro il termine perentorio del 8 giugno 2015;
- entro il termine previsto sono pervenute a codesta struttura sette offerte economiche. La migliore offerta è stata quella presentata dalla società di revisione contabile ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l., con sede legale in Terni, via della Caserma n.8 cap. 05100, C.F. e P. IVA 00758240550, per un importo complessivo di Euro 7.198,00 (IVA e ogni altro onere inclusi).

VISTO:

- il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- le DDGR n. 354 del 06.03.2012 e n. 2401 del 27.11.2012;
- la legge regionale n. 54/2012;

- la legge regionale n. 39 del 29.11.2001;
- il Decreto legislativo n. 33 del 04.03.2013.

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare in via definitiva l'incarico per l'espletamento del servizio di revisore indipendente per il progetto INCIPIT alla società di revisione contabile ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l., con sede legale in Terni, via della Caserma n.8 cap. 05100, C.F. e P. IVA 00758240550, per un importo complessivo di Euro 7.198,00 (IVA e ogni altro onere inclusi);
3. di approvare lo schema di contratto di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento;
4. di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art.11 c. 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
6. di provvedere all'esecuzione del presente decreto, dandone comunicazione all'aggiudicatario;
7. di individuare quale responsabile unico del procedimento il dirigente della Sezione Lavoro che adotterà ogni atto necessario per il corretto svolgimento della procedura;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Pier Angelo Turri

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

ALLEGATO A al Decreto n. 397 del 13/07/2015 pag. 1/7

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISORE INDIPENDENTE PER IL PROGETTO "INCIPIT_ INtegrazione CIttadini di PaesI Terzi al lavoro in Veneto (COD: PROG - 106618)" FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI (F.E.I.) 2007 – 2013 ANNUALITÀ 2013 AZIONE 2 REG. CUP H16G14000390007 CIG: X021432F6F

TRA

Regione del Veneto - Sezione Lavoro, con sede in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, Codice Fiscale 80007580279 e P. IVA 02392630279, rappresentata da _____ che agisce in questo atto nella veste di _____ in attuazione della D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013;

E

ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l., società di revisione contabile con sede legale in Terni, via della Caserma n.8, Codice Fiscale e P. I.V.A. 00758240550, rappresentata da _____ nata/o a _____ il _____e domiciliata/o ai fini del presente contratto presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____

PREMESSO CHE

a) Il presente contratto è stipulato nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (F.E.I.) per il periodo 2007/2013, delle Decisioni della Commissione Europea 2008/457/CE, 2007/3926/CE e C(2011) 6455 del 13 settembre 2011;
b) con D.G.R. n. 2419 del 16 dicembre 2014 la Giunta regionale ha avviato il progetto INCIPIT finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi - azione 2/2013 "Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità", di cui la Regione del Veneto Sezione Lavoro è capofila;
c) come previsto dall'art. 15 della Decisione 2008/457/CE, l'Autorità Responsabile del F.E.I. ha previsto che i soggetti beneficiari del finanziamento si dotino di un "revisore indipendente" per la verifica preliminare delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del progetto. Il revisore indipendente dovrà

procedere alle verifiche amministrativo-contabili sulla totalità della spesa rendicontata dal progetto INCIPIT e alla predisposizione della documentazione per la formalizzazione delle verifiche;

d) il budget complessivo del progetto INCIPIT è pari ad Euro 950.000,00 (di cui il 75% di contributo F.E.I. pari ad Euro 712.500,00 e il 25% di cofinanziamento nazionale pari ad Euro 237.500,00) e prevede, tra le altre voci, la voce di spesa "Costi direttamente originati dai requisiti per il cofinanziamento dell'Unione", relativa alla certificazione obbligatoria delle spese sostenute nel progetto;
e) il progetto INCIPIT è stato avviato il 23 ottobre 2014 e si è concluso il 30 giugno 2015;
f) con Decreto n.272 del 19/05/2015 la Regione del Veneto Sezione Lavoro ha avviato la procedura di acquisizione in economia del servizio di revisore indipendente per il progetto INCIPIT.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto è la prestazione del servizio di revisore indipendente per il progetto INCIPIT.
Il revisore indipendente dovrà procedere alle verifiche amministrativo-contabili sulla totalità della spesa rendicontata dal progetto INCIPIT e alla predisposizione della documentazione per la formalizzazione delle verifiche. Tali verifiche hanno lo scopo di garantire che le spese dichiarate siano giustificate dalla finalità del progetto, siano attuate nel rispetto della Convenzione di sovvenzione e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. L'attività di revisione dovrà riguardare:

- la verifica amministrativa e finanziaria della Domanda di Rimborso Finale inviata dalla Regione del Veneto Sezione Lavoro all'Autorità Responsabile del FEI;
- la verifica di tutti i documenti giustificativi di spesa del progetto riguardanti tutte le voci della Domanda di Rimborso, della pertinenza, esattezza e ammissibilità delle spese secondo quanto stabilito dal Manuale delle Spese Ammissibili del FEI ed alle norme nazionali e comunitarie;
- la verifica dell'esistenza e della correttezza della documentazione cartacea a corredo delle evidenze di spesa di cui non viene richiesto il caricamento nel Sistema Informativo SOLID, conservata presso la Regione del Veneto Sezione Lavoro.

Nello specifico il revisore indipendente dovrà quindi verificare:

- la coerenza delle spese rendicontate rispetto alle attività previste nella Convenzione di sovvenzione e la loro correttezza rispetto alla normativa comunitaria e nazionale e in particolare ai sensi della Dec. 2008/457/CE e successive modifiche;
- la completezza dei documenti sottoposti a controllo in riferimento agli aspetti amministrativo-contabili richiesti dal Vademecum di attuazione dei Beneficiari Finali;
- la sicurezza e l'affidabilità del sistema di contabilità adottato come previsto dall'art. 25 lettera J della Dec. 2007/435/CE;
- l'assenza di doppio finanziamento delle spese rendicontate con altre sovvenzioni comunitarie;
- le quietanze delle spese presentate a rimborso;
- l'eleggibilità della spesa rendicontata sulla base delle regole di ammissibilità come da Allegato XI della Dec. 2008/457/CE e successive modificazioni intervenute con il "Manuale delle Spese Ammissibili v.4 del 16 Marzo 2011";
- la completezza della documentazione probatoria a supporto delle procedure per l'affidamento dei servizi, delle forniture e degli incarichi secondo la normativa comunitaria e nazionale applicabile.

A tal proposito si precisa che per realizzare tali verifiche il revisore indipendente dovrà attenersi al quadro normativo di seguito specificato:

- Programma Pluriennale FEI 2007 – 2013;
- Programma annuale FEI 2013;
- Decisione 2007/435/CE (Decisione istitutiva del FEI);
- Decisione 2008/457/CE (Decisione applicativa del FEI);
- Vademecum di attuazione dei Beneficiari Finali;
- Manuale delle Spese Ammissibili, v.4 del 16 Marzo 2011;
- Convenzione di sovvenzione tra la Regione del Veneto Sezione Lavoro e l'A.R. del FEI;
- Convenzione di partenariato tra Regione del Veneto Sezione Lavoro ed il partner Veneto Lavoro.

Art. 3 Modalità di esecuzione

Il revisore indipendente, che opererà in maniera autonoma e con propri mezzi, dovrà, secondo le modalità indicate dall'Autorità Responsabile FEI:

- redigere un report ed una check list su ogni controllo effettuato;

- validare il contenuto del report finanziario e produrre una dichiarazione di certificazione delle spese.

A conclusione delle attività svolte il revisore indipendente dovrà predisporre e caricare a sistema nell'apposita sezione dedicata, secondo i modelli predisposti dall'Autorità Responsabile del FEI, una Relazione costituita da:

- Verbale di verifica amministrativo-contabile;
- Domanda di rimborso finale;
- Risultanze della verifica del Revisore.

Tale relazione riferita alla rendicontazione finale dovrà essere caricata a sistema entro il 30 settembre 2015.
L'Autorità Responsabile del F.E.I. ha messo a disposizione dei revisori sul proprio sistema informatico gli strumenti per la verifica amministrativo-contabile preliminare delle spese.

Art. 4 Durata e corrispettivo

Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 settembre 2015 e comunque resta valido ed efficace fino alla data di ricezione della comunicazione ufficiale alla Regione del Veneto Sezione Lavoro, da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile (AR) del fondo F.E.I., dell'approvazione dei documenti di rendicontazione finale di progetto e della relativa definizione del contributo a saldo.
Entro il 30 settembre 2015 il revisore indipendente dovrà presentare al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del F.E.I. tutta la documentazione riferita alla rendicontazione finale del progetto INCIPIT.

Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, la Regione del Veneto Sezione Lavoro corrisponderà alla società di revisione contabile ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. la somma complessiva di Euro 7.198,00 (settemilacentonovantotto/00). Tale importo è da intendersi comprensivo di IVA e degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.
L'importo dovuto sarà liquidato in un'unica soluzione su presentazione di fattura dopo la verifica della documentazione riferita alla rendicontazione finale.
La società di revisione ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. dovrà emettere fattura con la seguente dicitura:
- "Spesa sostenuta ai sensi del FEI Azione 2 Reg. Anno 2013 per il progetto INCIPIT_ INtegrazione CIttadini di PaesI Terzi al lavoro in Veneto (PROG-106618) CUP H16G14000390007 e CIG X021432F6F ".

Art. 5 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Regione del Veneto Sezione Lavoro si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del revisore indipendente, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.
I controlli e le verifiche da parte della Regione del Veneto Sezione Lavoro non dovranno tuttavia compromettere l'indipendenza del revisore nello svolgimento del servizio di certificazione.

Art. 6 Penalità

In caso di ritardo nei termini previsti dal precedente art. 3 per la consegna della documentazione inerente l'oggetto del presente contratto, la Regione del Veneto Sezione Lavoro con richiesta inviata via PEC inviterà il revisore indipendente ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della stessa..
Qualora il revisore indipendente non ottemperi nel termine indicato al primo comma del presente articolo la Regione del Veneto Sezione Lavoro comminerà una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione.

Art. 7 Risoluzione del contratto

In caso di grave ritardo, negligenza nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto o insoddisfacente collaborazione da parte del revisore indipendente, la Regione del Veneto Sezione Lavoro si riserva il diritto, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il contratto senza alcun onere di spesa a carico della stessa per il lavoro svolto ; in tal caso l'importo eventualmente anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il revisore indipendente assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 9 Modifiche e integrazioni

Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Art. 10 Comunicazioni tra le parti

Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata via PEC.

Art. 11 Obblighi di informazione

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente contratto.

Art. 12 Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente contratto, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 13 Trattamento dati personali e riservatezza

Nell'attuazione delle attività di cui al presente contratto le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. n.196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Il revisore indipendente si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nella realizzazione dell'incarico.

Art. 14 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto e nella Convenzione di Sovvenzione valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Il revisore indipendente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle

obbligazioni derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al Decreto lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Art. 15 Oneri a carico del contraente e clausola d'uso

Tutte le spese del presente contratto e da esso derivanti, sono a carico del revisore indipendente. Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986.

Art. 16 Protocollo di Legalità

Il revisore indipendente si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 17 Clausola finale

Il presente contratto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto composto da 17 articoli e di ___ copie originali e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia lì, _____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto Sezione Lavoro

_____

per la società di revisione contabile ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.

_____

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

(Codice interno: 321240)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE n. 55 del 22 aprile 2016

Concessioni minerarie di acqua termale ricadenti all'interno del B.I.O.C.E. conferite in seguito alle procedure di evidenza pubblica nell'anno 2015; proroga dei termini previsti nel deliberato dei provvedimenti di conferimento, per la trascrizione.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene prorogato il termine previsto al comma 2, lettera "c" del deliberato dei provvedimenti di autorizzazione per il conferimento delle concessioni minerarie termali ricadenti all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) - (L.R. n.40/1989).

Il Direttore

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 con la quale la Regione del Veneto disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa nel preminente interesse generale ed in particolare l'Art.27, comma 2, che prevede la trascrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio, dell'atto deliberativo;

VISTI i provvedimenti di conferimento a seguito di evidenza pubblica, delle concessioni di acqua termo-minerale ricadenti all'interno del B.I.O.C.E. DGR n. 1801 del 09/12/2015,DGR n. 1956 del 23/12/2015, DGR n. 1802 del 09/12/2015, DGR n. 1957 del 23/12/2015, DGR n. 1803 del 09/12/2015, DGR n. 1804 del 09/12/2015, DGR n. 1958 del 23/12/2015, DGR n. 1805 del 09/12/2015, DGR n. 1959 del 23/12/2015, DGR n. 1806 del 09/12/2015, DGR n. 1807 del 09/12/2015, DGR n. 1960 del 23/12/2015, DGR n. 1808 del 09/12/2015, DGR n. 1809 del 09/12/2015, DGR n. 1961 del 23/12/2015, DGR n. 1962 del 23/12/2015, DGR n. 1963 del 23/12/2015, DGR n. 1964 del 23/12/2015, DGR n. 1965 del 23/12/2015, DGR n. 1966 del 23/12/2015, DGR n. 1967 del 23/12/2015, DGR n. 1968 del 23/12/2015, DGR n. 1969 del 23/12/2015, DGR n. 1970 del 23/12/2015, DGR n. 1971 del 23/12/2015, DGR n. 1811 del 09/12/2015, DGR n. 1973 del 23/12/2015, DGR n. 1972 del 23/12/2015, DGR n. 1974 del 23/12/2015, DGR n. 1975 del 23/12/2015, DGR n. 1976 del 23/12/2015, DGR n. 1977 del 23/12/2015, DGR n. 1978 del 23/12/2015, DGR n. 1979 del 23/12/2015, DGR n. 1980 del 23/12/2015, DGR n. 1981 del 23/12/2015, DGR n. 1982 del 23/12/2015, DGR n. 1983 del 23/12/2015 e DGR n. 1984 del 23/12/2015, ed in particolare il comma 2, lettera "c" del deliberato che recita: "far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio";

VISTA l'istanza del Presidente della Gestione Unica del B.I.O.C.E. del 25/03/2016, pervenuta in Regione il 30/03/2016 prot. n.122535, integrata con successiva nota pervenuta il 6/04/2016 prot. n.134546, con la quale, a nome e per conto dei concessionari ai quali è stato conferito il titolo minerario, veniva trasmessa motivata richiesta di proroga di 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal comma 2, lettera "c" del deliberato;

CONSIDERATO che le motivazioni a supporto della richiesta di proroga sono relative ad alcune difficoltà operative nella stipula delle polizze fideiussorie;

PRESO ATTO che le motivazioni presentate con l'istanza di cui sopra sono accoglibili;

decreta

1. di prorogare di 90 (novanta) giorni i termini per la trascrizione dell'atto di conferimento presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio, previsti dal punto 2, lettera "c" del deliberato dei singoli atti di conferimento sopraccitati delle concessioni di acqua termo - minerale ricadenti all'interno del B.I.O.C.E.;

2. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

(Codice interno: 321246)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 9 del 26 aprile 2016

Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11 commi 5 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, della gara per il servizio di noleggio, montaggio e smontaggio di un ponteggio multidirezionale per la realizzazione del rivestimento in sasso a faccia vista della briglia sul torrente Rio Secco presso il comune di Brentino Belluno (VR), per lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta dalla Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Verona Settore Forestale. CIG: ZAC18C9AC2. Affidamento alla ditta EDIL CDP S.r.l.. Importo E. 3.150,00 (IVA esclusa).

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva alla ditta EDIL CDP S.r.l della gara per l'acquisizione in economia del servizio di noleggio , montaggio e smontaggio di un ponteggio multidirezionale per la realizzazione del rivestimento di sasso a faccia vista della briglia filtrante sul torrente Rio Secco presso il comune di Brentino Belluno (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di Offerta prot. n. 78689 del 29/02/2016; Offerta della ditta aggiudicataria EDIL CDP S.r.l, ns. prot. n. 133625 del 06/04/2016. Verbale di gara del 07/04/2016.

Il Dirigente

PREMESSO che con L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;

DATO ATTO che con D.G.R. 1240 del 16/07/2013 e D.G.R. 1444 del 05/08/2014 la Giunta Regionale ha approvato il programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale rispettivamente per l'anno 2013 e 2014 ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e segg. della L.R. 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale" con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi;

VISTO che con L.R. n. 8 del 24/02/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 - 2018;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 195 del 03/03/2016 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016 - 2018;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio DDR n. 4 del 09/03/2016, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2016 - 2018;

DATO ATTO che con D.G.R. 431 del 07/04/2016 si è proceduto alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul cap. 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U. 2.02.01.09.014, ad autorizzare le spese relative alla esecuzione dei progetti elencati nei prospetti allegati e facenti parte integrante della stessa e ad accordare l'istituto contabile del Budget Operativo di spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Dirigenti dei Settori Forestali incardinati presso le rispettive Sezioni Bacino Idrografico e di assegnare ai Dirigenti stessi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché di Datore di Lavoro e a prenotare gli impegni di spesa a valere;

VISTA la nota protocollo n. 155668 del 21/04/2016 con la quale il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po, Sezione di Verona, ha disposto la realizzazione in economia con la forma dell'amministrazione diretta dei tutti i progetti elencati nell'allegato D alla DGR 431 del 07/04/2016;

RICHIAMATA la D.G.R. 2401 del 27 novembre 2012 che al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi in economia;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 che all'articolo 125 regolamenta i lavori, servizi e forniture in economica e all'art. 121 richiama la disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che per effettuare le opere previste nel progetto esecutivo n. 19/2013/MAN, approvato con decreto n. 84 del 06/03/2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona, da eseguirsi in economia con la forma dell'amministrazione diretta, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di noleggio, montaggio e smontaggio di un ponteggio multidirezionale per la realizzazione del rivestimento in sasso a faccia vista;

PREMESSO che per l'affidamento del servizio di noleggio, montaggio e smontaggio di un ponteggio multidirezionale per la realizzazione del rivestimento in sasso a faccia vista della briglia sul torrente Rio Secco presso il comune di Brentino Belluno (VR), si è ricorsi, come previsto dalla D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012, al Mercato Elettronico della P.A. (Mepa) e che dalla ricerca effettuata è risultato che la fornitura in argomento non è offerta dal Mepa e non ci sono attive Convenzioni di Consip;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 78689 del 29/02/2016 si è proceduto all'invio della richiesta di offerta, invitando n. 3 operatori economici;

DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, risultano essere pervenute le offerte delle ditte:

- CPV Consorzio Ponteggiatori veronesi;
- EDIL CDP S.r.l.;
- EUROPONT S.r.l.

CONSIDERATO che come risulta dal verbale di gara del 07/04/2016 la ditta EDIL CDP S.r.l. si è aggiudicata il servizio in oggetto in quanto miglior offerente;

DATO ATTO che a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sono state disposte le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, dichiarati dalla ditta EDIL CDP S.r.l. in sede di presentazione della documentazione amministrativa di offerta;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della fornitura in argomento alla ditta EDIL CDP S.r.l. Codice fiscale 04133550238

DATO ATTO che si procederà all'invio della lettera d'ordine della fornitura in oggetto alla ditta EDIL CDP S.rl.;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura è pari a Euro 3.150,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO che per la stipula del contratto si procederà mediante apposita lettera d'ordine;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2016 n. 8;

VISTA la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;

VISTA la L.R. 13 settembre 1978, n. 52;

VISTA la D.G.R. 03 marzo 2016, n. 195;

VISTA la D.G.R. 07 aprile 2016 n. 431;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di aggiudicare in via definitiva alla ditta EDIL CDP S.r.l. - codice fiscale 0413355023 - con sede in Verona, Strada dell'Alpo N. 16, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il servizio di noleggio, montaggio e smontaggio di un ponteggio multidirezionale per la realizzazione del rivestimento in sasso a faccia vista della briglia sul torrente Rio Secco presso il comune di Brentino Belluno (VR);
3. di dare atto che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dalla predetta ditta in sede di presentazione della documentazione amministrativa per l'amissione alla gara ai sensi dell' art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006;
4. di procedere, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. N. 163/2006, all'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;
5. di dar corso alla stipula del contratto mediante l'invio della lettera d'ordine per un importo complessivo pari a Euro 3.150,00 Euro (IVA esclusa);
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon

(Codice interno: 321247)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 10 del 26 aprile 2016

Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11 commi 5 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, della gara per la fornitura di travi in larice per il filtro di trattenuta della briglia sul torrente Rio Secco presso il comune di Brentino Belluno (VR), per lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta dalla Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Verona Settore Forestale. CIG: Z7717C9FAF. Affidamento alla ditta CASOLLA LEGNO SRL. Importo E. 5.640,00 (IVA esclusa).

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva alla ditta CASOLLA LEGNO SRL della gara per l'acquisizione in economia della fornitura di travi in larice per il filtro di trattenuta della briglia sul torrente Rio Secco presso il comune di Brentino Belluno (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di Offerta prot. n. 525302 del 24/12/2015; Offerta della ditta aggiudicataria CASOLLA LEGNO SRL, ns. prot. n. 10810 del 13/01/2016. Verbale di gara del 25/01/2016.

Il Dirigente

PREMESSO che con L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;

DATO ATTO che con D.G.R. 1240 del 16/07/2013 e D.G.R. 1444 del 05/08/2014 la Giunta Regionale ha approvato il programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale rispettivamente per l'anno 2013 e 2014 ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e segg. della L.R. 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale" con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi;

VISTO che con L.R. n. 8 del 24/02/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 - 2018;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 195 del 03/03/2016 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016 - 2018;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio DDR n. 4 del 09/03/2016, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2016 - 2018;

DATO ATTO che con D.G.R. 431 del 07/04/2016 si è proceduto alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul cap. 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U. 2.02.01.09.014, ad autorizzare le spese relative alla esecuzione dei progetti elencati nei prospetti allegati e facenti parte integrante della stessa e ad accordare l'istituto contabile del Budget Operativo di spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Dirigenti dei Settori Forestali incardinati presso le rispettive Sezioni Bacino Idrografico e di assegnare ai Dirigenti stessi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché di Datore di Lavoro e a prenotare gli impegni di spesa a valere;

VISTA la nota protocollo n. 155668 del 21/04/2016 con la quale il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po, Sezione di Verona, ha disposto la realizzazione in economia con la forma dell'amministrazione diretta dei tutti i progetti elencati nell'allegato D alla DGR 431 del 07/04/2016;

RICHIAMATA la D.G.R. 2401 del 27 novembre 2012 che al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi in economia;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 che all'articolo 125 regolamenta i lavori, servizi e forniture in economica e all'art. 121 richiama la disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che per effettuare le opere previste nel progetto esecutivo n. 19/2013/MAN, approvato con decreto n. 84 del 06/03/2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona, da eseguirsi in economia con la

forma dell'amministrazione diretta, si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura di travi in larice per il filtro di trattenuta della briglia sul torrente Rio Secco presso il comune di Brentino Belluno (VR);

PREMESSO che per l'affidamento della fornitura di travi in larice per il filtro di trattenuta della briglia sul torrente Rio Secco presso il comune di Brentino Belluno (VR), si è ricorsi, come previsto dalla D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012, al Mercato Elettronico della P.A. (Mepa) e che dalla ricerca effettuata è risultato che la fornitura in argomento non è offerta dal Mepa e non ci sono attive Convenzioni di Consip;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 525302 del 24/12/2015 si è proceduto all'invio della richiesta di offerta, invitando n. 4 operatori economici;

DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, risulta essere pervenuta l'offerta della seguente ditta:

- CASOLLA LEGNO SRL, Ledro (TN);

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale di gara del 25/01/2016, la ditta CASOLLA LEGNO SRL si è aggiudicata la fornitura in oggetto in quanto unico offerente;

DATO ATTO che sono state disposte le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, dichiarati dalla ditta CASOLLA LEGNO SRL in sede di presentazione della documentazione amministrativa di offerta;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della fornitura in argomento alla ditta CASOLLA LEGNO SRL, P.I. 02220090225;

DATO ATTO che si procederà all'invio della lettera d'ordine della fornitura in oggetto alla ditta CASOLLA LEGNO SRL;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura è pari a Euro 5.640,00 (IVA esclusa);

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTO D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2016 n. 8;

VISTA la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;

VISTA la L.R. 13 settembre 1978, n. 52;

VISTA la D.G.R. 03 marzo 2016, n. 195;

VISTA la D.G.R. 07 aprile 2016 n. 431;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare in via definitiva alla ditta CASOLLA LEGNO SRL, (P.I. 02220090225), con sede in Ledro fraz. Lenzumo (TN), Via Vignola n. 6, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la fornitura di n. 12 travi in larice per il filtro di trattenuta della briglia sul torrente Rio Secco presso il comune di Brentino Belluno (VR);
3. di dare atto che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
4. di dar corso alla stipula del contratto mediante l'invio della lettera d'ordine per un importo complessivo pari a Euro 5.640,00 Euro (IVA esclusa);

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

(Codice interno: 321251)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE n. 174 del 23 novembre 2015

Acquisizione di servizio di web hosting per il sito web di Protezione civile del Veneto tramite acquisizione in economia con affidamento diretto alla ditta Business Research Srl e relativo impegno di spesa. CIG n. Z9616F9E86.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'acquisizione in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 14 comma 2 punto a) della DGR n. 2401 del 27/11/2012 di servizio web hosting per il sito tematico regionale di protezione civile http://www.protezionecivileveneto.it e l'impegno di spesa di euro di Euro 294,80 (IVA inclusa) a valere sul capitolo 101224 del bilancio di previsione 2015 per il periodo settembre - dicembre 2015 a favore della ditta BUSINESS RESEARCH S.r.L. di Padova.

Il Direttore

DATO ATTO che il sito internet tematico di Protezione civile del Veneto è strategico per la promozione e la conoscenza del Sistema Regionale di Protezione Civile per gli Enti, per le Organizzazioni e/o Gruppi di Volontariato e per la collettività, in particolar modo attraverso la rete informativa del Centro funzionale decentrato istituito presso la Regione;

CONSIDERATO che il Centro funzionale svolge attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni meteorologici in tempo reale con la conseguente valutazione degli effetti previsti su persone e cose nel territorio regionale emettendo bollettini e avvisi che diffonde attraverso vari strumenti di comunicazione, tra cui la pubblicazione in internet;

CONSIDERATO che è scaduto nello scorso mese di settembre 2015 il servizio di web hosting del sito tematico regionale di protezione civile previsto per l'annualità 2014/2015 acquisito tramite MEPA con RDO n. 603788 il 26.09.2014;

CONSIDERATO che si ravvisa la necessità, di far fronte alla gestione del sito internet tematico di Protezione civile del Veneto per il periodo che intercorre dalla scadenza del precedente contratto alla fine dell'esercizio in corso, in attesa di formalizzare un nuovo affidamento tramite RDO;

ACCERTATO che il servizio contemplato nel presente provvedimento, non è previsto nelle convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto, vista la particolarità dello stesso, si rende necessario procedere tramite acquisizione in economia mediante affidamento diretto;

DATO ATTO quindi che è necessario procedere al mantenimento della funzionalità del sito, prorogando il contratto già in essere con la ditta BUSINESS RESEARCH S.r.l. di Padova, mantenendo invariate le condizioni già pattuite in precedenza, fino al 31.12.2015;

VERIFICATA la disponibilità economica per l'acquisto del servizio di cui all'oggetto sul capitolo di spesa n. 101224 del bilancio di previsione per l'anno 2015;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopracitata Ditta attraverso la procedura telematica conclusasi positivamente in data 7/09/2015 (DURC emesso);

VERIFICATO di prorogare tale servizio alla ditta BUSINESS RESEARCH S.r.l. con sede in Viale della Navigazione Interna 51/A Padova (PD), C.F. e P.IVA 03521530281 per l'importo di Euro 294,80 IVA e ogni altro onere inclusi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 co. 11 del D.Lgs.163/2006 e dal Provvedimento di cui alla DGRV 2401/2012;

Vista la L.R. 58/1984 e s.m. e i.;

Vista la L.R. 54/12;

Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.;

Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.;

Vista la D.G.R.V. 2401/12;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare atto che la fornitura di il servizio di web hosting condiviso, secondo le specifiche richieste, non risulta presente nelle convenzioni Consip e nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
3. di affidare direttamente alla ditta BUSINESS RESEARCH S.r.l. con sede in Viale della Navigazione Interna 51/A Padova (PD), C.F. e P.IVA 03521530281, il servizio di web hosting condiviso del sito, per l'importo di Euro 294,80 - IVA ed ogni altro onere inclusi, dalla data di scadenza del contratto già sottoscritto fino al 31.12.2015, richiamato al riguardo quanto espresso in premessa.
4. di impegnare la somma di Euro 294,80 IVA inclusa a favore della ditta BUSINESS RESEARCH S.R.L. con sede in Viale della Navigazione Interna, n. 51/A - 35129 Padova (PD) C.F. 03521530281, a valere sul Capitolo 101224, codice Siope 1.03.01.1364, denominato "AZIONI REGIONALI A FAVORE DEL CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI (artt. 2, 4, l.r. 27/11/1984, n.58 - dir p.c.m. 27/02/2004)" del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio 2015 che presenta la necessaria disponibilità.
5. di approvare gli allegati tecnici T1 e T2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si è perfezionata.
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
8. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale ed è esigibile entro il 2015.
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
10. di liquidare e provvedere al relativo pagamento della ditta BUSINESS RESEARCH S.r.l. con sede in Viale della Navigazione Interna 51/A Padova (PD), C.F. e P.IVA 03521530281, a seguito di invio di regolare fattura.
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta BUSINESS RESEARCH S.r.l. con sede in Viale della Navigazione Interna 51/A Padova (PD).
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Tonellato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA

(Codice interno: 321681)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 122 del 29 aprile 2016

Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009 - D.G.R. 28 settembre 2010 n. 2295). Operatore: Comune di Rovigo. Programma costruttivo finanziato di n. 26 alloggi da realizzare in via Baruchello - Comparto "A" - in Comune di Rovigo. CUP: G11D13000000001. Erogazione della quarta tranche di finanziamento.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede in favore del Comune di Rovigo alla erogazione di euro 1.156.442,10, quale quarta tranche del contributo concesso, per l'avanzamento dei lavori dell'80% di n. 26 alloggi in via Baruchello - Comparto "A" - nel medesimo Comune, nell'ambito del "Piano nazionale di edilizia abitativa" (D.P.C.M. 16 luglio 2009).

Il Direttore

Visto il "Piano nazionale di edilizia abitativa", approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009, che prevede, tra l'altro, all'art. 1, comma 1, lettera *e)* come linea d'intervento di finanziamento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.09.2010, n. 2295, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Programma coordinato di intervento, sancito dall'art. 8, comma 1 del citato "Piano nazionale di edilizia abitativa" e l'avviso pubblico necessario per la raccolta della "manifestazione d'interesse" rivolto alla individuazione dei programmi finanziabili anche nell'ambito della citata lettera *e)*, come linea d'intervento;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 14.12.2010, n. 3170 con la quale, tra l'altro, il Comune di Rovigo, è stato ammesso a beneficiare di un contributo statale di complessivi euro 6.471.216,00 per la realizzazione di un programma costruttivo di n. 43 alloggi nel medesimo Comune;

Visto l'Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b), d) ed e)* del "Piano nazionale di edilizia abitativa" sottoscritto dalla Regione del Veneto e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19.10.2011, che prevede una attribuzione finanziaria alla Regione del Veneto di euro 22.732.444,19;

Visto il Protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi di cui alla più volte citata lettera *e)* del "Piano nazionale di edilizia abitativa", sottoscritto in data 24.07.2012, dalla Regione Veneto, il Comune di Rovigo, la Cooperativa edilizia "Polecasa" di Rovigo e l'Impresa di costruzione "Coedirep" S.r.l. di Rovigo, dal quale emerge che:

- il costo complessivo del programma ammonta a complessive euro 10.557.002,00 (art. 1);
- il contributo pubblico statale assegnato è di euro 6.471.216,00 per la realizzazione dei richiamati n. 43 alloggi (art. 1);
- il contributo di euro 6.471.216,00 assegnato, è liquidato nel seguente modo (art. 4):

a) 5% del finanziamento pubblico, alla presentazione del progetto esecutivo, previa verifica della coerenza del progetto stesso, relativo a ciascuno degli interventi, con i progetti definitivi, ai sensi dall'art. 6, comma 2, lettera a) del citato Accordo di programma Stato/Regione;
b) un ulteriore 20% del finanziamento pubblico, su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a), certificato dal Direttore dei Lavori e presentazione del Quadro Economico iniziale, vistato dall'ATER competente per territorio;
c) un ulteriore 35% del finanziamento pubblico, al raggiungimento del 50% delle opere, attestato dal Direttore dei Lavori;
d) un ulteriore 30% del finanziamento pubblico, al raggiungimento dell'80% delle opere, attestato dal Direttore dei Lavori;
e) il saldo, fino ad un massimo del 10% del finanziamento pubblico, all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, di cui all'articolo 9 dell'Accordo di Programma Stato/Regione, e presentazione del Quadro Economico finale, vistato dall'ATER competente per territorio;

Visto il decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa 25.11.2013, n. 272, con il quale è stato, concesso in via provvisoria il finanziamenti di euro 3.854.803,72 ed erogato a favore del Comune di Rovigo l'importo di euro 575.778,26 quale acconto della prima tranche di erogazione su una richiesta complessiva e maturata pari ad euro 963.701,75 a seguito della presentazione della progettazione esecutiva e dell'avvio dei lavori dell'intervento di "Realizzazione di n. 26

alloggi - Comparto A - via Barucchello", in Comune di Rovigo;

Visto il decreto del Dirigente Regionale della Sezione Edilizia Abitativa 5.08.2014, n. 64, con il quale è stato erogato a favore del Comune di Rovigo l'importo di euro 387.923,249 (Euro 963.701,35 - Euro 575.778,26) quale saldo della prima tranche di pagamento del contributo assegnato, per il quale non è stato possibile disporre l'erogazione complessiva richiesta di euro 963.701,75 con il richiamato decreto n. 272/2013;

Visto il successivo decreto del Dirigente Regionale della Sezione Edilizia Abitativa 24.09.2015, n. 107, con il quale è stata disposta l'erogazione a favore del Comune di Rovigo l'importo di euro 1.349.182,45 quale terza tranche di pagamento del contributo assegnato, per il raggiungimento del 50% delle opere del trattato programma costruttivo;

Viste le comunicazione del Comune di Rovigo con note prot. n. 7746 del 15.02.2016 e del 22.02.2016, con la quale è stata trasmessa l'attestazione da parte del Direttore dei Lavori - ing. Antonio Frighi - del richiamato intervento di n. 26 alloggi in via Baruchello del Comune di Rovigo, concernente l'avanzamento dei lavori dell'80% del programma costruttivo di che trattasi;

Considerato che il Comune di Rovigo, con le citate note prot. n. 7746-/2016 e del 22.02.2016 ha ottemperato alla trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione della quarta tranche del contributo pubblico assegnato (Euro 3.854.807,00), ai sensi dall'art. 4, comma 1, lettera *e)* del citato protocollo d'intesa, per il più volte richiamato intervento di "Realizzazione di n. 26 alloggi in via Baruchello del Comune di Rovigo";

Ritenuto pertanto, necessario procedere alla erogazione, a favore del Comune di Rovigo dell'importo di euro 1.156.442,10, quale quarta tranche di pagamento del contributo pubblico assegnato;

Considerato che alla effettiva erogazione di quanto dovuto sarà provveduto, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Amministrazione regionale;

Vista la D.G.R. 8.10.2012, n. 2026 con la quale, tra l'altro, è stato impegnato l'importo di euro 3.854.807,00 a carico del capitolo n. 101504, impegno n. 2563 del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

decreta

1. per i motivi in premessa indicati, di erogare, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, l'importo di euro 1.156.442,10 a favore del Comune di Rovigo (codice fiscale 00192630291), quale quarta tranche di pagamento del finanziamento provvisoriamente concesso pari ad euro 3.854.803,72, a valere sul capitolo n. 101504, impegno n. 2563/2012, (Riaccertamento straordinario D.G.R. n. 1853/2015 - Impegno n. 3018/2016), articolo 002 - Piano dei Conti U.2.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni", Codice SIOPE 2 02 03 2234, quale quota parte del finanziamento di euro 6.471.216,00, assentito originariamente con D.G.R. n. 3170 del 14.12.2010, per la realizzazione di un programma costruttivo di n. 26 alloggi in Comune di Rovigo, nell'ambito del "Piano nazionale di edilizia abitativa" (D.P.C.M. 16 luglio 2009) - linea di intervento *e)*;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Bellinello

(Codice interno: 321682)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 123 del 29 aprile 2016

Programma Regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). Bando di concorso per la realizzazione degli interventi destinati alla locazione a canone concertato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (allegato "A" D.G.R. n. 1567/2009). Operatore: A.T.E.R. di Verona. Intervento di nuova costruzione di n. 31 alloggi nel Comune di Verona. CUP: F34H11000060007. Concessione definitiva ed erogazione a saldo del finanziamento relativa al 1^ stralcio d'intervento di n. 8 alloggi.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede in favore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Verona alla concessione definitiva del finanziamento pari ad euro 360.000,00 ed alla contestuale erogazione a saldo del finanziamento pari ad euro 72.000,00, relativa al 1^ stralcio d'intervento di n. 8 alloggi, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, per la nuova costruzione di n. 31 alloggi in Comune di Verona, nell'ambito del Programma Regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008), destinati alla locazione a canone concertato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (allegato "A" - D.G.R. n. 1567 del 26.05.2009).

Il Direttore

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 26.05.2009, n. 1567, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Bando di concorso per la realizzazione o il recupero di alloggi, da destinare alla locazione a canone concertato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima, nell'ambito del Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009;

Visto il d.d.e.a. 17.12.2009, n. 391, con il quale, tra l'altro, l'A.T.E.R. di Verona è stata ammessa a beneficiare di un finanziamento di euro 1.395.000,00 per la realizzazione di un programma costruttivo di n. 31 alloggi in Comune di Verona, da destinare alla locazione a canone concertato ai sensi della citata legge n. 431/1998;

Considerato che il suddetto d.d.e.a. n. 391/2009 individua il termine per la liquidazione di spesa dei contributi impegnati nel 31.12.2012, termine superato a causa del peggioramento delle condizioni economiche generali che ha comportato il conseguente rallentamento dei lavori nonché dalle ridotte disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale;

Visto il d.d.s.e.a. 24.11.2014, n. 176, con il quale, è stato concesso in via provvisoria all'A.T.E.R. di Verona il finanziamento di euro 360.000,00 e contestualmente è stata disposta l'erogazione della prima tranche del finanziamento dell'importo di euro 108.000,00, relativamente al 1^ stralcio d'intervento di n. 8 alloggi, del richiamato Programma costruttivo di n. 31 unità abitative in Comune di Verona;

Visto il successivo d.d.s.e.a. 10.04.2015, n. 30, con il quale, è stato erogato all'A.T.E.R. di Verona il finanziamento di euro 180.000,00, quale seconda tranche di pagamento, relativamente al 1^ stralcio d'intervento di n. 8 alloggi, del richiamato Programma costruttivo di n. 31 unità abitative in Comune di Verona;

Vista la nota prot. n. 3427 del 10.03.2016, con la quale l'A.T.E.R. di Verona chiede l'erogazione a saldo, relativamente a n. 8 alloggi, del citato finanziamento regionale assentito, per l'ultimazione dei lavori del trattato intervento, in Comune di Verona;

Considerato che l'A.T.E.R di Verona, con la citata nota prot. n. 3427/2016, ha ottemperato alla trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del finanziamento pubblico assegnato, ai sensi della citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1567/2009 per l'intervento di nuova costruzione di n. 8 alloggi, quale 1^ stralcio d'intervento del programma costruttivo complessivo di n. 31 alloggi in Comune di Verona ed in particolare:

- il Quadro Tecnico Economico - mod. QTE finale - dell'intervento finanziato, munito di parere favorevole del Comitato Tecnico (art. 13 della L.R. n. 10/1995) dell'A.T.E.R. di Verona nella seduta n. 1/2016 in data 23.02.2016, dal quale si rileva che il contributo massimo concedibile per la realizzazione di n. 8 alloggi è pari ad euro 360.000,00;
- il certificato di agibilità n. 06.03/003730/2015, rilasciato dal Comune di Verona con protocollo n. 2015/271465 del 21.09.2015;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nella forma di legge in data 8.03.2016 dall'arch. iunior Mattia Martini - Direttore dei Lavori -, di sussistenza nell'intervento costruttivo delle priorità di cui al punto 3.1. delle lettere, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, u) e v) del bando di concorso;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 10.09.2013, n. 1614 con la quale è stata ridefinita la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo regionale a favore delle A.T.E.R. del Veneto che non sono tenute alla presentazione della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il contributo, prevista nel medesimo bando di concorso approvato con D.G.R. n. 1567/2009;

Considerato che con la sopra citata nota prot. n. 3427/2016, l'Azienda territoriale, nell'evidenziare lo stato di attuazione del programma finanziato, ha chiesto che sia dato corso all'erogazione a saldo del finanziamento disposto dalla più volte richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 1567/2009;

Ritenuto pertanto, necessario procedere alla erogazione, a favore dell'A.T.E.R. di Verona dell'importo di euro 72.000,00, quale saldo del contributo assegnato, relativamente al 1^ stralcio d'intervento di n. 8 alloggi in Comune di Verona;

Considerato che alla effettiva erogazione di quanto dovuto sarà provveduto, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Amministrazione regionale;

Vista la nota dell'AT.E.R. di Verona prot. n. 2672 del 25.02.2016 a riscontro della precedente nota regionale prot. n. 32200 del 27.01.2016, con la quale viene trasmesso il questionario, approvato con decreto del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A. n. 13 del 30.09.2015, attestante il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli n. 14 e n. 15 del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dalla legge n. 114/2014;

Visto il d.d.e.a 17.12.2009, n. 391 con la quale è stato impegnato l'importo di euro 27.500.000,00 a carico del capitolo 101381 del bilancio di previsione per l'anno 2009;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

decreta

1. per i motivi in premessa indicati, di concedere in via definitiva, all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R. - di Verona (codice fiscale e Partita IVA 00223640236), il finanziamento di euro 360.000,00, assentito originariamente con d.d.e.a. n. 391/2009, per la nuova costruzione di n. 8 alloggi in Comune Verona, quale 1^ stralcio d'intervento del programma costruttivo di complessivi n. 31 unità abitative, nell'ambito dell'intervento della realizzazione o il recupero di alloggi, da destinare alla locazione a canone concertato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 del Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2007-2009;
2. di erogare, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, l'importo di euro 72.000,00 in favore dell'A.T.E.R. - di Verona, quale saldo del finanziamento definitivamente concesso di cui al precedente punto 1., assentito originariamente con d.d.e.a. n. 391/2009, per la nuova costruzione di n. 8 alloggi in Comune Verona, quale 1^ stralcio d'intervento del richiamato programma costruttivo di complessivi n. 31 unità abitative;
3. di imputare la spesa di cui al precedente punto 2. sul capitolo n. 101381, articolo 002 - Piano dei Conti U.2.03.01.02.017 "Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali", Codice SIOPE 2 03 02 2324, impegno n. 7374/2009 (Riaccertamento straordinario D.G.R. n. 1853/2015 - Impegno n. 2901/2015), del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 (d.d.e.a. n. 391/2009);
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Bellinello

(Codice interno: 321732)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 124 del 02 maggio 2016

Programma Regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 25/10/2008). Bando di concorso per la realizzazione degli interventi destinati alla locazione a canone concertato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (allegato "A" - D.G.R. n. 1567/2009). Operatore: A.T.E.R. di Verona. Intervento di nuova costruzione di n. 18 alloggi nel Comune di Verona. CUP: F39C08000150001. Concessione definitiva ed erogazione parziale sul saldo complessivo del finanziamento.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede in favore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Verona alla concessione definitiva del finanziamento pari ad euro 810.000,00 ed alla contestuale erogazione parziale di euro 198.000,00 quale prima di pagamento sul saldo complessivo del finanziamento, relativo all'intervento di n. 18 alloggi in via Taormina a Verona, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, nell'ambito del Programma Regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008), destinati alla locazione a canone concertato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (allegato "A" - D.G.R. n. 1567 del 26.05.2009).

Il Direttore

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 26.05.2009, n. 1567, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Bando di concorso per la realizzazione o il recupero di alloggi, da destinare alla locazione a canone concertato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima, nell'ambito del Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009;

Visto il d.d.e.a. 17.12.2009, n. 391, con il quale, tra l'altro, l'A.T.E.R. di Verona è stata ammessa a beneficiare di un finanziamento di euro 1.395.000,00 per la realizzazione di un programma costruttivo di n. 31 alloggi in via del Fortino del Comune di Verona, da destinare alla locazione a canone concertato ai sensi della citata legge n. 431/1998;

Considerato che il suddetto d.d.e.a. n. 391/2009 individua il termine per la liquidazione di spesa dei contributi impegnati nel 31.12.2012, termine superato a causa del peggioramento delle condizioni economiche generali che ha comportato il conseguente rallentamento dei lavori nonché dalle ridotte disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale;

Vista la successiva deliberazione di Giunta Regionale 21.04.2015, n. 601, con la quale, tra l'altro, è stato rilocalizzato il finanziamento pari ad euro 810.000,00 per la realizzazione di n. 18 alloggi in via Taormina del Comune di Verona, quale quota parte del richiamato contributo di euro 1.395.000,00;

Viste le note prot. n. 11330 del 6.08.2015, prot. n. 18222 del 2.12.2015 e prot. n. 5013 del 19.04.2016, con la quale l'A.T.E.R. di Verona chiede l'erogazione totale a saldo, relativamente al programma costruttivo n. 18 alloggi, del citato finanziamento regionale pari ad euro 810.000,00, per l'ultimazione dei lavori del trattato programma costruttivo, in via Taormina del Comune di Verona;

Considerato che l'A.T.E.R di Verona, con le citate nota prot. n. 11330-18222/2015 e n. 5013/2016, ha ottemperato alla trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del finanziamento pubblico assegnato, ai sensi della citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1567/2009 per l'intervento di nuova costruzione di n. 18 alloggi, in Comune di Verona ed in particolare:

- il Quadro Tecnico Economico - mod. QTE finale - dell'intervento finanziato, munito di parere favorevole del Comitato Tecnico (art. 13 della L.R. n. 10/1995) dell'A.T.E.R. di Verona nella seduta n. 6/2015 in data 28.07.2015, dal quale si rileva che il contributo massimo concedibile per la realizzazione di n. 18 alloggi è pari ad euro 810.000,00;
- il certificato di agibilità n. 06.03/011519/2013, rilasciato dal Comune di Verona con protocollo n. 2014/22490 del 27.01.2014;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nella forma di legge in data 3.08.2015 dall'arch. Nicola Cacciatori - Direttore dei Lavori -, di sussistenza nell'intervento costruttivo delle priorità di cui al punto 3.1. delle lettere, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, u) e v) del bando di concorso;
- la dichiarazione da parte del Dirigente Delegato dell'Azienda territoriale con la quale si impegna a locare gli alloggi in corso di costruzione per 25 anni dalla data di assegnazione, ai sensi delle condizioni previste dal citato bando di concorso;

- la documentazione fotografica, comprovante l'esposizione del cartello cantiere previsto dal bando di concorso più volte citato;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 10.09.2013, n. 1614 con la quale è stata ridefinita la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo regionale a favore delle A.T.E.R. del Veneto che non sono tenute alla presentazione della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il contributo, prevista nel medesimo bando di concorso approvato con D.G.R. n. 1567/2009;

Considerato che con le sopra citate note prot. n. 11330-18222/2015 e n. 5013/2016, l'Azienda territoriale, nell'evidenziare lo stato di attuazione del programma finanziato, ha chiesto che sia dato corso all'erogazione totale a saldo del finanziamento pari ad euro 810.000,00, disposto dalla più volte richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 1567/2009;

Ritenuto pertanto, necessario procedere alla erogazione, a favore dell'A.T.E.R. di Verona dell'importo di euro 198.000,00, quale prima tranche del contributo pubblico assentito, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, per il quale non è possibile disporre l'erogazione complessiva richiesta di euro 810.000,00 quale saldo totale del contributo assegnato, relativamente al programma costruttivo di n. 18 alloggi in via Taormina del Comune di Verona;

Vista la nota dell'AT.E.R. di Verona prot. n. 2672 del 25.02.2016 a riscontro della precedente nota regionale prot. n. 32200 del 27.01.2016, con la quale viene trasmesso il questionario, approvato con decreto del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A. n. 13 del 30.09.2015, attestante il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli n. 14 e n. 15 del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dalla legge n. 114/2014;

Visto il d.d.e.a 17.12.2009, n. 391 con la quale è stato impegnato l'importo di euro 27.500.000,00 a carico del capitolo 101381 del bilancio di previsione per l'anno 2009;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

decreta

1. per i motivi in premessa indicati, di concedere in via definitiva, all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R. - di Verona (codice fiscale e Partita IVA 00223640236), il finanziamento di euro 810.000,00, assentito originariamente con d.d.e.a. n. 391/2009 e D.G.R. n. 601/2015, per la nuova costruzione di n. 18 alloggi in via Taormina del Comune Verona, nell'ambito dell'intervento della realizzazione o il recupero di alloggi, da destinare alla locazione a canone concertato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 del Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2007-2009;
2. di erogare, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, l'importo di euro 198.000,00 in favore dell'A.T.E.R. di Verona, quale prima tranche d erogazione parziale sul saldo complessivo del finanziamento definitivamente concesso di cui al precedente punto 1., assentito originariamente con d.d.e.a. n. 391/2009, per la nuova costruzione dei richiamati n. 18 alloggi in Comune Verona;
3. di imputare la spesa di cui al precedente punto 2. sul capitolo n. 101381, articolo 002 - Piano dei Conti U.2.03.01.02.017 "Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali", Codice SIOPE 2 03 02 2324, impegno n. 7374 (Riaccertamento straordinario impegno D.G.R. n 1853/2015 n. 2901/2015), del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 (d.d.e.a. n. 391/2009);
4. *di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;*
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Bellinello

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV)

(Codice interno: 321353)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV) n. 27 del 30 dicembre 2015

Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 L.R. 2/2006) finanziate con DGR n. 2468 del 23.12.2014. Beneficiario: TELECITTA' S.R.L.. Titolo Progetto: "Racconti di guerra - 100 anni di storie". Data inizio attività 12.01.2015; data fine 27.02.2015. Approvazione delle attività svolte e del rendiconto di spesa. Liquidazione del contributo regionale assegnato ai sensi della DGR n. 2468 del 23.12.2014 ed accertamento economia di spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto si approvano le attività svolte da beneficiario indicato in oggetto nell'espletamento delle iniziative di marketing territoriale approvate e finanziate dall'amministrazione regionale, nonché il rendiconto di spesa e si autorizza la liquidazione del contributo regionale. Importo di Euro 13.867,71 a favore di Telecittà s.r.l. Capitolo n. 102333 del Bilancio di Previsione 2014 Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 2024 del 28.10.2014 D.D.R. n. 25 del 11.12.2014 Deliberazione di Giunta Regionale n. 2468 del 23.12.2014 Atti di impegno: DDR n. 31 del 30.12.2014 e successiva DGR n. 1853 del 10.12.2015

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 2024 del 28.10.2014 " Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 LR 2/2006). Programma iniziative 2014. Approvazione avviso conoscitivo di intenzioni progettuali", è stato approvato il Programma per la promozione di iniziative di marketing territoriale articolato nelle seguenti linee di azione: Grande Guerra; Agenda digitale; Valorizzazione territoriale; Rapporti tra logistica e Infrastrutture;

PRESO ATTO che con la medesima deliberazione è stato approvato l'Avviso conoscitivo di intenzioni progettuali di marketing territoriale relativo all'esercizio 2014, allo scopo di prendere in considerazione i progetti inerenti alla comunicazione e alla promozione, con ogni mezzo, di attività connessa, esplicativa, promozionale, specificativa, attrattiva dei grandi temi sopra individuati, purché già costituenti una fase progettuale sufficientemente matura per una possibile attivazione, da presentarsi sia da parte di soggetti privati aventi almeno una sede operativa nel Veneto sia da parte di enti locali, soggetti pubblici veneti, comprese società ed enti a partecipazione regionale, la cui dimensione progettuale corrisponda all'area provinciale o regionale; che l'Avviso ha stabilito che sarebbero stati presi in considerazione i progetti di dimensione economica, almeno per la fase di avvio e se di scala inferiore all'area regionale, non superiore a Euro30.000, di immediata cantierabilità, con durata di esecuzione non superiore a 6 mesi dalla scadenza dell'avviso; che nell'individuazione dei progetti ammissibili l'Avviso ha fissato i seguenti criteri di priorità, nell'ordine: progetti con stadio di progettazione più avanzata, con inferiore data di conclusione, con inferiore percentuale di contributo pubblico rispetto alla spesa totale;

PRESO ATTO che l'Avviso è stato pubblicato nel sito web della Regione Veneto con scadenza il 21 novembre 2014, data poi prorogata con D.D.R. n. 23 del 10.11.2014 al 24 novembre 2014, e che entro il predetto termine sono pervenute 52 proposte progettuali;

PREMESSO che, con il D.D.R. n. 25 del 11.12.2014 a firma dello scrivente, sono state approvate le risultanze istruttorie delle istanze pervenute per l'accesso alla procedura di finanziamento, il riparto dei contributi, nonché le direttive per la gestione dei contributi, lo schema di atto di adesione da sottoscriversi da parte di ogni beneficiario, la modulistica per la gestione della procedura di erogazione del contributo;

PREMESSO che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2468 del 23.12.2014, è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a contributo ed il relativo riparto;

PREMESSO che con DDR n. 31 del 30.12.2014 è stato disposto l'impegno per l'importo complessivo di euro 298.500,00= sul capitolo n. 102333 del Bilancio di Previsione 2014 finalizzato al finanziamento delle iniziative succitate;

VISTA la DGR n. 1853 del 10.12.2015 ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti", in particolare l'allegato E/1 alla medesima deliberazione, dal titolo "Elenco impegni reimputati a seguito della ricognizione straordinaria", con la quale si provvede alle reimputazione di quota parte dell' impegno n. 00005245/2014, pari a Euro 156.500,00=, all'esercizio 2015, registrandolo al n. 00004332/2015;

PRESO ATTO che tra i beneficiari del precitato impegno n. 00004332 /2015, vi è la Società TELECITTA' S.R.L. per l'importo di Euro 24.500,00, in precedenza impegnato con il DDR n. 31/2014 - impegno n. 00005245 - anno 2014;

PRESO ATTO che la Società TELECITTA' S.R.L. (C.F/P.IVA 03677480281), con sede in Via Germania, 15 - Peraga di Vigonza (PD), ha presentato in data 20.11.2014 (prot. reg. 498809 del 24.11.2014) istanza di contributo per la realizzazione del progetto denominato "Racconti di guerra - 100 anni di storie", il cui piano economico - finanziario complessivo è stato preventivato pari a Euro 51.000,00 e che la stessa, con la deliberazione sopracitata, è risultata beneficiaria di un contributo di Euro 24.500,00;

PRESO ATTO che il suddetto beneficiario, nella persona del Legale rappresentante, ha sottoscritto in data 29.12.2014 (prot. reg. n.8237 del 9.01.2015) atto di adesione all'iniziativa e di impegno alla realizzazione della stessa nei termini da essa proposti e approvati da questa amministrazione; che, con la sottoscrizione dell'atto di adesione, il soggetto beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione e il finanziamento dell'operazione, ha accettato formalmente il finanziamento e si è obbligato ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali e dalle disposizioni impartite dalla struttura regionale incaricata della gestione; che i rapporti nascenti per effetto dell'adesione non possono costituire oggetto di cessione né di sub ingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal soggetto proponente, a pena di revoca del finanziamento concesso, senza preventiva autorizzazione del Direttore della Sezione regionale incaricata e che in ogni caso la Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo conclusi con terzi dal beneficiario in relazione al progetto approvato;

PRESO ATTO che nei confronti del beneficiario sono state effettuate le verifiche e i controlli sui requisiti posseduti dal beneficiario e che le stesse nulla hanno rilevato;

PRESO ATTo che, successivamente all'atto di adesione, il beneficiario ha comunicato, con nota ricevuta in data 9.1.2015 (ns. prot. n. 8237), l'avvio delle attività per la realizzazione del progetto finanziato, nonché un programma di massima delle attività da realizzare con i relativi tempi di attuazione;

RICORDATO che, con la deliberazione n. 2024 del 28.10.2014, il termine ultimo per la realizzazione dei progetti è stato fissato al 23 maggio c.a. e che il mancato rispetto di tale termine comporta il mancato riconoscimento dei costi sostenuti dopo tale termine, a meno di atto di deroga motivato assunto dal Direttore della Sezione;

DATO ATTO che il beneficiario, in data 9.6.2015 (prot. reg. n. 240376 del 10.06.2015), ha comunicato la data di conclusione delle attività, avvenuta in data 27.02.2015; ha inoltre presentato la relazione descrittiva delle attività realizzate;

DATO ATTO che il beneficiario, in data 30.04.2015 (ns. prot. n. 182905) ha presentato la richiesta di erogazione del contributo, con allegato il rendiconto complessivo delle spese sostenute in relazione al progetto e al finanziamento accordato, il riepilogo della documentazione contabile giustificativa nonché la documentazione medesima;

PRESO ATTO che il beneficiario, in data 10.06.2015 (ns. prot. n. 240376) e in data 3.07.2015 (prot. reg. 276602 del 6.07.2015), ha presentato ulteriore documentazione integrativa del rendiconto già prodotto di cui sopra e/o della richiesta di erogazione;

VISTA la richiesta regionale di integrazione documentale, prot. reg.n. 459469 in data 11.11.2015, inviata al beneficiario;

PRESO ATTO che con nota ricevuta in data 17.11.2015, prot. reg. 467947, il beneficiario ha presentato rettifica della richiesta di erogazione di contributo, già presentata in data 30.04.2015, allegando rendiconto documentato solo per la parte di costi ammissibili dichiarati pari a euro 28.867,00;

VISTA la nota, prot. reg. n. 482311 del 25.11.2015, contenente il preavviso di revoca parziale di contributo concesso, in conseguenza del fatto che il consuntivo complessivo rendicontato e documentato risulta inferiore al preventivato in sede di partecipazione al bando;

VERIFICATO che la documentazione presentata risulta essere parzialmente conforme a quella richiesta dalle Direttive regionali in materia, approvate con DDR n. 25/2014; che il costo complessivo del progetto, dichiarato dal beneficiario di importo pari a euro 55.585,00, è superiore a quello preventivato, ma per la parte eccedente l'importo di euro 28.867,00 di spese ammissibili dichiarate, non risulta giustificato da documentazione contabile; che le spese ammissibili attestate risultano comunque tali e di importo superiore al contributo concesso di Euro 24.500,00; che il beneficiario non ha presentato controdeduzioni o osservazioni al preavviso di riduzione del contributo concesso entro il termine assegnato dall'amministrazione regionale;

PRESO ATTO che il beneficiario con nota in data 7.8.15 (prot. reg. 335405 del 18.08.2015), ha trasmesso il progetto realizzato;

VERIFICATO che il progetto realizzato risulta essere stato portato a termine nel rispetto del termine assegnato e in modo conforme a quello proposto e approvato dalla Giunta regionale;

RITENUTO di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario e rettificato con nota ricevuta in data 17.11.2015, prot. reg. 467947, limitatamente all'importo di euro 28.867,00, e di ritenere che sussistano i presupposti per la liquidazione e il pagamento del contributo concesso in una unica soluzione in misura ridotta del 43,40% al soggetto beneficiario individuato in oggetto;

CONSIDERATO che, rispetto all'importo del contributo di Euro 24.500,00.=, in precedenza assegnato a TELECITTA' SRL., per le motivazioni indicate al punto precedente, risulta realizzata un'economia dell'importo di Euro 10.632,29

anno	n. impegno	oggetto	Importo obbligazione insussistente	Beneficiario obbligazione non sussistente	provvedimento
2015	4332	Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 l.r. 2/2006) D.G.R. 2468 del 23.12.2014 di assegnazione dei contributi. Impegno di spesa.	**Euro 10.632,29**	TELECITTA' SRL (anagrafica 151662)	DGR 1853 del 10.12.2015

VISTO l'art. 4 della L.R. 31.12.2012, n. 54 che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;

VISTE le DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 «Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della L.R. n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013», n. 2611 del 30 dicembre 2013 «Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012» e n. 2955 del 30 dicembre 2013 «Conferimento incarico di Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), incardinata nel Dipartimento Territorio nell'ambito dell'Area Infrastrutture (art. 13 della legge regionale n. 54/2012)»;

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

VISTO l'articolo 57, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» ed il par. 6 dell'all. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 809 del 14 maggio 2015 «Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 (L.R. 39/2001 art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3; L.R. 54/2012 art. 2 comma 2 lett. b) »;

VISTA la DGR n. 829 del 29 giugno 2015 «Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017»;

decreta

1. di approvare le premesse al presente decreto;
2. di dare atto che il progetto intitolato "Racconti di guerra - 100 anni di storie" realizzato dalla Società TELECITTA' SRL (C.F./ P.IVA. 03677480281), con sede in Via Germania, 15 - Peraga di Vigonza (PD), risulta conforme a quello presentato in sede di domanda di contributo ed inserito nel programma delle iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 L.R. 2/2006) finanziate con DGR n. 2468 del 23.12.2014, come attestato da documentazione trasmessa dal proponente;
3. di dare atto che il progetto è stato realizzato nel rispetto del termine massimo (23.05.2015) assegnato dall'amministrazione regionale a tutti i proponenti le iniziative progettuali;
4. di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario - in base al quale sono stati sostenuti costi complessivi per Euro 55.585,00 - limitatamente alle spese rendicontate e effettivamente documentate, precisamente per l'importo di Euro 28.867,00, dando atto che: - il costo complessivo del progetto, come attestato dal beneficiario, è superiore a quello preventivato presentato in sede di domanda di contributo; - le spese ammissibili attestate sono pari a Euro 28.867,00 e risultano di importo superiore al contributo assegnato; - le spese ammissibili attestate sono supportate da documentazione contabile regolare conforme a quella richiesta dalle direttive regionali ed attestante spese effettivamente sostenute e pagate per realizzare il progetto per un importo di Euro 28.867,00, mentre per la differenza non sono state documentate e pertanto non sono ammesse;
5. di liquidare a favore di Telecittà srl., previa acquisizione di DURC regolare, il contributo concesso pari a euro 24.500,00 in misura ridotta del 43,40% per le motivazioni indicate in premessa e al punto 4, precisamente per l'importo di **Euro 13.867,71** come di seguito specificato, soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973, a favore del soggetto beneficiario sottocontraddistinto:

Anno	n. impegno	Capitolo	Articolo	P.d.C.	Siope	Importo	Beneficiario
2015	4332	102333	012	U.1.04.03.99	1 06 02 1623	**Euro 13.867,71**	TELECITTA' SRL (anagrafica 151662)

6. di dare atto altresì che, per le motivazioni indicate nelle premesse e per quanto indicato ai precedenti punti 4. e 5, risulta realizzata un'economia per l'importo di Euro 10.632,29, come segue:

Anno	n. impegno	oggetto	Importo obbligazione insussistente	Beneficiario obbligazione non sussistente	provvedimento
2015	4332	Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 l.r. 2/2006) D.G.R. 2468 del 23.12.2014 di assegnazione dei contributi. Impegno di spesa.	**Euro 10.632,29**	TELECITTA' SRL (anagrafica 151662)	DGR 1853 del 10.12.2015

7. di effettuare, tramite il campionamento delle iniziative finanziate, il controllo della documentazione presentata dai beneficiari, da attuarsi con verifiche ispettive, sopralluoghi, esibizione di atti, documenti amministrativi e contabili e di procedere al recupero, anche forzoso, di quanto erogato, oltre agli interessi, in caso di accertamento di violazione grave delle direttive regionali approvate, contenute nell'Allegato I al DDR n. 25 dell'11.12.2014;
8. di comunicare il presente decreto al soggetto beneficiario;
9. di dare atto che per il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n.33;
10. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 27.12.2011, n.29;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010, avverso i vizi del presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paola Noemi Furlanis

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 321241)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 30 del 06 aprile 2016

Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo dei sistemi per chirurgia ad alta energia per emostasi e sintesi vasale.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepisce il documento "Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo dei sistemi per chirurgia ad alta energia per emostasi e sintesi vasale" licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici (CTR-DM) nella seduta del 10 dicembre 2015.

Il Direttore generale

VISTA la DGR n. 4534 del 28.12.2007 istitutiva della Commissione Tecnica per il Repertorio Unico Regionale dei dispositivi Medici (CTRDM);

VISTA la successiva DGR n. 2700 del 29.12.2014 "Modifica alla Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei dispositivi medici. Revoca della DGR n. 2517 del 4 agosto 2009 e della DGR n. 2988 del 6 ottobre 2009" la quale assegna alla rinnovata Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici CTR-DM il compito di redigere linee guida/documenti di indirizzo e percorsi diagnostico-terapeutici regionali inerenti la materia dei dispositivi medici, nonché di esprimere pareri o raccomandazioni sui dispositivi medici di rilevante impatto clinico, organizzativo ed economico a livello regionale avvalendosi di gruppi di lavoro specifici e stabilendo altresì che le determinazioni della CTR-DM, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite e rese vincolanti con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

PRESO ATTO che la CTR-DM - valutati i dati del flusso informativo regionale sui consumi dei dispositivi medici che evidenziano una spesa elevata per i sistemi per chirurgia ad alta energia per emostasi e sintesi vasale (circa Euro 7.323.673 per dispositivi ad ultrasuoni (US) e radiofrequenza (RF) nell'anno 2014) connessa anche all'ampia variabilità d'uso tra le aziende sanitarie, sia in termini di volumi che di ambiti assistenziali -, ha istituito un gruppo tecnico di lavoro, composto da membri della Commissione stessa e da clinici esperti in materia operanti sul territorio, con il compito di definire linee d'indirizzo a valenza regionale circa l'uso di sistemi per chirurgia ad alta energia per emostasi e sintesi vasale;

ESAMINATO il documento, elaborato dal citato gruppo di lavoro, "Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo dei sistemi per chirurgia ad alta energia per emostasi e sintesi vasale", come licenziato dalla CTR-DM nella seduta del 10 dicembre 2015;

VISTO l'art. 17, c.1, lett. c), del D.L. 6.7. 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", come convertito in L. 15.7.2011, n. 111, il quale prevede - a decorrere dal 1gennaio 2013 e in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni - l'inserimento di un tetto di spesa del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) per l'acquisto dei dispositivi medici e per l'assistenza protesica a carico del SSN, nonché l'onere in capo alle Regioni di recuperare l'eventuale superamento di tale tetto mediante misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altri voci di bilancio;

VISTO infine l'art.15, c. 13, lett. f), del D.L. 6.7.2012, n. 95 come convertito in L. 7.8.2012, n. 135, di definizione del tetto nazionale di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici e per l'assistenza protesica a carico del SSN, successivamente rideterminato, con L. 24.12.2012, n. 228 al 4,4 % del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) anche per l'anno 2016.

decreta

1. di recepire il documento "Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo dei sistemi per chirurgia ad alta energia per emostasi e sintesi vasale", licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici (CTR-DM) nella seduta del 10.12.2015, di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare il Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) del controllo periodico degli indicatori di monitoraggio riportati nella relativa sezione dell'**Allegato A**;
3. di stabilire che all'interno delle Aziende Sanitarie, destinatarie del presente atto, si attivino procedure di audit con controlli a campione per verificare l'aderenza alle raccomandazioni di cui all'**Allegato A**, in accordo tra Direzione Sanitaria, Direzione della U.O. Farmacia Ospedaliera, Direzione della U.O. Provveditorato e Commissione Tecnica Aziendale - Dispositivi Medici;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 30 del 6 aprile 2016 pag. 1/35

"LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI PER CHIRURGIA AD ALTA ENERGIA PER EMOSTASI E SINTESI VASALE"

(Documento licenziato nella seduta della Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici nella seduta del 10 dicembre 2015 ex DGR n. 2700 del 29.12.2014)

Premessa

Uno degli aspetti più importanti durante gli interventi chirurgici (siano essi condotti a cielo aperto che in laparoscopia) è il controllo del sanguinamento. In aggiunta alle clip al titanio e ai polimeri, agli endostaplers vascolari, alle legature e ai sigillanti tissutali, sono stati introdotti nel tempo un numero sempre crescente di dispositivi per il taglio chirurgico, in grado di controllare il sanguinamento, che impiegano delle fonti di energia: la luce laser, la corrente elettrica (monopolare o bipolare), gli ultrasuoni.
La famiglia più numerosa di apparecchiature elettrochirurgiche è senza dubbio quella rappresentata dagli elettrobisturi. Dal generatore partono due elettrodi: un elettrodo neutro (piastra neutra) posizionato sul paziente ed un elettrodo attivo, opportunamente sagomato, detto "manipolo" tenuto nelle mani del chirurgo. A seconda della forma dell'elettrodo attivo, dalla velocità con cui questo viene mosso, dall'intensità della corrente che si utilizza e dalla sua forma d'onda si ottiene un effetto di taglio o di coagulo, oppure di taglio e coagulo insieme. Per ottenere taglio e coagulo si sfrutta l'effetto termico: per creare il coagulo la corrente riscalda lentamente il tessuto (T<100°C), mentre per il taglio il riscaldamento è rapido. Il coagulo si forma quando l'acqua contenuta nei liquidi sia intra che extra cellulari evapora e determina così il coagulo termico delle componenti coagulabili. Il taglio si forma poiché il rapido aumento di temperatura (T>100°C) fa evaporare in maniera esplosiva il tessuto intra ed extra cellulare provocando la rottura delle pareti cellulari e la distruzione di una piccola parte di tessuto.
Le principali forme di funzionamento dell'elettrobisturi sono la monopolare e la bipolare.
I sistemi di sintesi vasale a radiofrequenza (RF) sono sistemi bipolari per la sintesi e la coagulazione che utilizzano una combinazione di pressione, fornita dal manipolo (pinza), e di radiofrequenza applicata sui tessuti. L'emostasi non viene affidata alla formazione del trombo nel vaso, ma viene raggiunta attraverso la fusione del collagene e dell'elastina della parete intimale del vaso sanguigno creando una sintesi permanente. Il sistema attraverso la pinza confina il suo effetto al tessuto target o al vaso, senza carbonizzazione, e con una minima diffusione termica ai tessuti adiacenti: questa tecnica può essere applicata a vasi arteriosi o venosi fino ad un limite massimo di 7 mm diametro. I generatori utilizzano manipoli dedicati (pinze), monouso o riutilizzabili, che si differenziano per la forma e le dimensioni (diametro e lunghezza dello stelo e dell'elettrodo) e che presentano caratteristiche tecniche differenti a seconda del tipo di intervento a cui sono destinate (laparoscopico o laparotomico).
I bisturi ad ultrasuoni (US) sono sistemi di taglio, emostasi e dissezione costituiti da un corpo macchina e da un manipolo che può avere una forma a pinza o ad uncino alla cui estremità si trova una lama metallica. Nel manipolo c'è il trasduttore piezoelettrico che espandendosi e contraendosi trasforma l'energia elettrica in vibrazione meccanica. La vibrazione viene trasmessa dal trasduttore attraverso una bacchetta o stelo la cui lunghezza varia a seconda del tipo d'intervento. La lama oscilla con un breve movimento longitudinale ad elevatissima frequenza. Il suo utilizzo ha due effetti: cavitazione ed effetto meccanico. Con gli ultrasuoni si trasferisce energia meccanica tale da rompere i legami di idrogeno delle proteine e il tessuto proteico si fonde in collagene che occlude i vasi. La velocità di taglio e l'entità della coagulazione sono influenzate da quattro fattori: potenza, lama, tensione dei tessuti e forza/pressione.

Obiettivo

L'obiettivo del documento è fornire raccomandazioni per l'uso appropriato dei dispositivi medici (DM) a RF ed a US per l'emostasi e la sintesi vasale rispetto ai dispositivi convenzionali (elettrobisturi) in diversi tipi di interventi/scenari sulla base delle evidenze della letteratura e del consensus degli esperti in un'ottica di costo-efficacia.

Strategia di lavoro

Gli interventi/scenari in cui questi dispositivi vengono usati sono molteplici, tuttavia si è ritenuto opportuno regolamentarne l'uso in alcuni scenari clinici sulla base della letteratura, dell'opinione degli esperti ed in funzione anche del possibile impatto nella pratica clinica tenendo dunque in considerazione la numerosità degli interventi stessi (vedere capitolo relativo ai dati locali di utilizzo).
Per quanto riguarda la chirurgia generale gli scenari analizzati sono stati: appendicectomia, chirurgia bariatrica, chirurgia mammaria, colecistectomia, emorroidectomia, gastrectomia, pancreasectomia, plastica addominale, chirurgia colon-rettale, resezione epatica, splenectomia, surrenalectomia, chirurgia toracica

(resezioni polmonari e pleurectomia).
Per la chirurgia specialistica gli scenari sono stati: chirurgia ginecologica (isterectomia, miomectomia, ovariectomia e vulvectomia), chirurgia otorino-laringoiatrica (tonsillectomia, tiroidectomia e parotidectomia), chirurgia urologica (cistectomia, nefrectomia, nefroureterectomia e prostatectomia).
Sono state prese in considerazione le evidenze di letteratura presenti nel documento della Regione Emilia Romagna "Indicazioni per l'utilizzo in chirurgia di dispositivi a US e a RF per la coagulazione vasale e la dissezione tissutale" (novembre 2014) aggiornate selezionando gli studi randomizzati controllati (RCT) e le revisioni sistematiche o metanalisi pubblicati da ottobre 2013 ad agosto 2015 che rispondevano al seguente PICO:

- Popolazione – soggetti di qualsiasi età sottoposti a procedure chirurgiche in laparoscopia e in laparotomia;
- Intervento – impiego di dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza per l'emostasi e la sintesi vasale;
- Confronto – elettrochirurgia convenzionale;
- Outcome – tempo operatorio, perdite ematiche intraoperatorie, complicanze intra e postoperatorie, dolore postoperatorio, durata della degenza, mortalità postoperatoria, tasso di recidiva, tasso di reintervento, ritorno alle normali attività.

Il totale delle evidenze analizzate, comprensivo delle evidenze reperite nel documento Emilia Romagna rispondenti al PICO sopra riportato e delle evidenze reperite nell'aggiornamento, risulta essere il seguente: 1 linea-guida, 2 revisioni sistematiche, 13 metanalisi e 50 RCT (tabulate in Appendice 1).
Si sottolinea che per alcuni scenari clinici quali l'appendicectomia, la chirurgia bariatrica, la chirurgia plastica addominale, la splenectomia, la surrenalectomia, la chirurgia toracica e la parotidectomia non sono disponibili evidenze di letteratura.
È stato istituito un gruppo di lavoro (GdL) che ha analizzato le evidenze della letteratura scientifica e sulla base di queste e della propria esperienza, ha elaborato le raccomandazioni specificando la percentuale massima di utilizzo previsto di DM a RF o US rispetto all'elettrochirurgia convenzionale (CONV) nei diversi interventi considerati. Tale numero percentuale è da ritenersi un valore soglia entro il quale effettuare gli interventi con questi dispositivi ed è stato espresso ipotizzando l'utilizzo di prodotti monouso. Si sottolinea che per gli ambiti in cui non sono state reperite evidenze di letteratura la raccomandazione deriva dal consensus dei clinici.

Le categorie di raccomandazione sono tre:

- Indicato: in oltre il 30% degli interventi;
- Indicato in casi selezionati: dal 6% al 30% degli interventi;
- Non indicato: fino al 5% degli interventi.

Accanto alla raccomandazione si trova una colonna nella quale vengono sintetizzate le evidenze dell'alta energia rispetto alla convenzionale nel modo seguente:

- ↑: risultati favorevoli;
- ≈: risultati contrastanti;
- =: risultati non significativi;
- ↓: risultati sfavorevoli;
- N.D.: non disponibili o scarsi da non permettere di trarre conclusioni.

Dati locali di utilizzo

Dai dati del flusso regionale DM del Veneto del 2014 emerge che la Regione ha sostenuto una spesa di €7.323.673 per dispositivi a US e RF (il dato è stato ricavato considerando le referenze trasmesse dalle Aziende che presentano la codifica RDM (numero di repertorio) e CND (classificazione nazionale dispositivi medici), potrebbe pertanto essere sottostimato). Il numero di RDM consumati nel periodo sono stati 52 e i relativi fabbricanti 5; tutte le Aziende Sanitarie (A.S.) presentano una spesa per questi DM; solo l'1% della spesa risulta essere relativa a prodotti pluriuso (€ 45.892,91); non risultano acquisti per i generatori. Non emerge una significativa variabilità di prezzi di acquisto tra A.S. La spesa si divide tra US e RF rispettivamente per il 75,3% e il 24,7%.
In tabella in Appendice 2 si riporta la numerosità degli interventi presi in considerazione nel documento a cui il panel di esperti ha ritenuto di attribuire una raccomandazione sulla base delle evidenze e della propria esperienza in un'ottica di costo-efficacia; nella Regione del Veneto per l'anno 2014 si sono eseguiti un totale di 51.940 interventi.

Quesito 1: in quali interventi di chirurgia generale sono indicati sistemi per chirurgia ad alta energia (radiofrequenza o ultrasuoni) rispetto all'elettrochirurgia convenzionale?

Raccomandazioni

Scenario/Intervento	Raccomandazione	Limite massimo di utilizzo US/RF (%)	Utilizzo previsto convenzionale (%)	E
Appendicectomia				
Appendicectomia laparoscopica multiport e SILS	non indicato	5%	95%	N.D.
Appendicectomia laparotomica	non indicato	5%	95%	N.D.
Chirurgia bariatrica				
Bypass gastrico e sleeve laparoscopico	indicato	95%	5%	N.D.
Posizionamento banding gastrico laparoscopico	non indicato	5%	95%	N.D.
Rimozione banding gastrico laparoscopia	non indicato	5%	95%	N.D.
Chirurgia mammaria				
Chirurgia mammaria conservativa	non indicato	5%	95%	N.D.
Chirurgia mammaria demolitiva	indicato in casi selezionati	30%	70%	≈
Colecistectomia				
Colecistectomia laparoscopica	non indicato	5%	95%	= / ↑
Colecistectomia laparotomica	non indicato	5%	95%	N.D.
Emorroidectomia				
Emorroidectomia	non indicato	5%	95%	= / ↑
Gastrectomia				
Gastrectomia laparoscopica	indicato	95%	5%	N.D.
Gastrectomia laparotomica	indicato in casi selezionati	30%	70%	≈
Patologie del giunto esofago-gastrico laparoscopia	indicato	90%	10%	N.D.
Pancreasectomia				
Pancreasectomia laparoscopica	indicato	95%	5%	N.D.
Pancreasectomia laparotomica	indicato in casi selezionati	30%	70%	=
Chirurgia plastica addominale				
Alloplastica ernia inguinale laparoscopica	non indicato	5%	95%	N.D.
Alloplastica ernia inguinale laparotomica	non indicato	5%	95%	N.D.
Alloplastica laparocele/ernia parete addominale laparoscopica	non indicato	5%	95%	N.D.
Alloplastica laparocele/ernia parete addominale laparotomia	non indicato	5%	95%	N.D.

Chirurgia colon-rettale				
Chirurgia del colon-retto laparoscopica	indicato	95%	5%	↑
Chirurgia del colon-retto laparotomica	indicato in casi selezionati	30%	70%	=
Resezione epatica				
Resezione epatica laparoscopica	indicato	95%	5%	N.D.
Resezione epatica laparotomica	indicato in casi selezionati	10%	90%	≈
Splenectomia				
Splenectomia laparoscopica	indicato	95%	5%	N.D.
Surrenalectomia				
Surrenalectomia laparoscopica	indicato	90%	10%	N.D.
Surrenalectomia laparotomica	indicato in casi selezionati	30%	70%	N.D.
Chirurgia toracica				
Resezione polmonare in toracoscopia	indicato in casi selezionati	30%	70%	N.D.
Resezione polmonare in toracotomia	non indicato	5%	95%	N.D.
Pleurectomia in toracoscopia	indicato in casi selezionati	10%	90%	N.D.
Pleurectomia in toracotomia	non indicato	5%	95%	N.D.

Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro

Appendicectomia e chirurgia bariatrica

Non sono state reperite evidenze di letteratura che indagassero l'utilizzo di RF o US in interventi di appendicectomia e di chirurgia bariatrica.

Chirurgia mammaria

In letteratura l'utilizzo dell'elettrochirurgia ad alta energia per la chirurgia mammaria è analizzata da 12 studi: 11 RCT e 1 metanalisi principalmente in interventi demolitivi di mastectomia con dissezione ascellare (solo in 1 studio, Bohm 2012, e in pochi pazienti arruolati in un altro trial, Manjunath 2014, (12 su 80 pz) sono stati indagati gli esiti di un intervento conservativo di dissezione ascellare).

Per ciò che concerne l'intervento demolitivo, la metanalisi e 8 RCT hanno analizzato i dispositivi ad US, mentre 3 RCT hanno valutato i dispositivi a RF confrontandoli con l'elettrochirurgia convenzionale. L'outcome tempo operatorio è stato valutato nella metanalisi e in 8 RCT: la metanalisi e 5 RCT non hanno riportato differenze statisticamente significative, mentre 2 RCT hanno evidenziato una riduzione significativa del tempo operatorio a favore dell'alta energia (Cortadellas 2011 e Lumachi 2013 (US)) e 1 RCT a favore di CONV (Tukenmez 2014 (RF)). Per quanto riguarda invece la riduzione di perdite ematiche, valutata in 6 RCT e nella metanalisi, è risultata significativa in 4 RCT (Cortadellas 2011 (RF), Iovino 2012, Bohn 2012 e Kozomara 2010 (US)) e nella metanalisi di Currie 2012 (US) rispetto alla convenzionale (mediamente da 20 fino a 200 ml di sangue; $0{,}001<p<0{,}05$). Infine l'outcome volume del liquido di drenaggio, indagato in 7 studi e nella metanalisi, ha evidenziato una riduzione significativa in 3 studi a favore degli US e in 1 a favore della RF, e nessuna differenza significativa in 2 studi e nella metanalisi (US) e in 1 RCT (RF).

In sintesi le scarse evidenze per gli interventi conservativi e i risultati contrastanti dei principali outcomes analizzati (tempo operatorio, riduzione di perdite ematiche e liquido di drenaggio) per gli interventi demolitivi non permettono di trarre conclusioni definitive. Inoltre le evidenze devono essere interpretate con cautela in considerazione del ridotto numero di pazienti arruolati negli studi (tra i 20 e i 50 pz per tecnica per studio) e quindi della scarsa potenza statistica dei campioni di pazienti.

Studi analizzati: 1 metanalisi, 11 RCT.

Colecistectomia

Per quanto riguarda la colecistectomia in tutti gli studi disponibili in letteratura è stata valutata la tecnica laparoscopica con tecnologia ad US versus l'energia convenzionale (1 metanalisi e 9 RCT; circa 450 pz US vs 500 pz CONV). La colecistectomia laparotomica non è indagata in nessuno studio così come la tecnologia a RF. Gli outcome principali analizzati sono la durata della procedura, la perdita ematica, la durata della degenza e le complicanze (dolore e infiammazione). Relativamente alla diminuzione della durata dell'intervento tutti gli autori (tranne Sista 2014 che non le considera e Harju 2013 in cui sono risultate non significative) riportano dati statisticamente significativi a favore di US. Per quanto riguarda le perdite ematiche risultano significativamente minori con US nella metanalisi e in 4 RCT (Samer 2011; Cengiz 2010; El Nakeeb 2010; Kandil 2010), mentre in 4 RCT non sono state valutate tra gli outcome e in Mahabalenshwar 2012 sono risultate non significative. La durata della degenza è stata valutata da 5 studi; solo Zanghi 2014 non evidenzia risultati significativi, gli altri 4 studi invece considerano migliore il gruppo sottoposto a colecistectomia laparoscopica con US. Infine per quanto riguarda le complicanze 4 RCT (Zanghi 2014, Harju 2013, Samer 2011 e Redwan 2010) evidenziano differenze non significative per le complicanze post-operatorie, 1 RCT (Sista, 2014) ha rilevato infiammazione sistemica più elevata nel gruppo trattato con elettrochirurgia convenzionale, mentre la metanalisi e 4 RCT (Mahabaleshwar, 2012; Cengiz, 2010; El Nakeeb, 2010; Kandil, 2010) evidenziano risultati variabili a volte migliori per la tecnologia ad alta energia a volte non significativi a seconda degli outcome considerati (ad esempio: versamento biliare, perforazione colecisti, conversione a chirurgia open, nausea, dolore).

In conclusione per la tecnica laparoscopica eseguita con dispositivi ad US si rilevano alcuni vantaggi per outcome quali tempo operatorio, per perdita ematica e durata della degenza, mentre i risultati inerenti le complicanze sono variabili. Si sottolinea che non sono stati reperiti studi RCT su RF e nemmeno sugli interventi laparotomici; inoltre vi è ampia eterogeneità tra gli outcome di sicurezza considerati per US nei diversi studi analizzati.

Studi analizzati: 1 metanalisi, 9 RCT.

Emorroidectomia

Le evidenze disponibili in riferimento agli interventi di emorroidectomia sono: 2 RCT (Franceschilli, 2011; Gentile, 2011) e 3 metanalisi (Chen, 2010; Milito, 2010; Nienhuijs, 2009 aggiornato nel 2011) che confrontano la tecnica a RF vs tecniche chirurgiche convenzionali (tecnica Milligan-Morgan con diatermia convenzionale); 1 RCT che confronta RF con US e con diatermia convenzionale (Peker, 2013).

I principali outcome valutati negli studi di confronto tra RF e CONV sono stati:

- durata della procedura e perdita ematica in 1 RCT (Peker, 2013) e nelle 3 metanalisi, risultati significativi a favore di RF ($0{,}00001<p<0{,}001$) ad eccezione della metanalisi di Milito 2010 in cui la diminuzione di sanguinamento non è statisticamente significativa;
- dolore e complicanze in tutti gli studi, con tendenza ad essere significativamente migliori per RF rispetto a convenzionale nei primi giorni di post-operatorio (Chen, 2010; Milito, 2010; Nienhuijs 2009 aggiornato nel 2011) sebbene il beneficio sembra ridursi nei giorni successivi alla procedura, diventando non statisticamente significativo (Franceschili, 2011; Gentile, 2011; Nienhuijs 2009 aggiornato nel 2011);
- durata della degenza in 1 metanalisi (Nienhuijs 2009 aggiornato nel 2011) e in 2 RCT (Franceschili, 2011; Gentile, 2011), in cui non vi sono vantaggi rispetto alle tecniche convenzionali.

Nello studio che ha confrontato US vs RF e CONV (Peker, 2013) gli outcome sono stati:

- durata della procedura: minore in US vs CONV ($p<0{,}001$), apparentemente uguale tra US e RF (valore di "p" non disponibile);
- perdita ematica: minore in US vs CONV ($p<0{,}001$), apparentemente uguale tra US e RF (valore di "p" non disponibile);
- dolore a 6-8 ore: non significativo tra US e CONV e a favore di US vs RF ($p<0{,}001$);
- dolore a 24 ore, 3 gg, 1 settimana: non significativo tra US e CONV e a favore di US vs RF ($0{,}001<p<0{,}01$);
- grado di guarigione della ferita a 1,2 e 3 settimane a favore di CONV vs US e di US vs RF ($0{,}001<p<0{,}01$).

In conclusione gli studi hanno indagato principalmente la RF vs tecniche convenzionali e gli outcome in cui sembra esserci un beneficio sono stati la diminuzione della durata della procedura e parzialmente la diminuzione delle perdite ematiche. Relativamente all'outcome dolore il beneficio appare nei primi giorni dopo l'intervento, ma non nei giorni successivi. Non si possono trarre conclusioni in merito al confronto tra US e CONV o tra US e RF, in quanto è disponibile un unico RCT che ha arruolato 20 pazienti per braccio di trattamento. Limiti degli

studi: eterogeneità delle tecniche chirurgiche e misure di outcome considerate; dimensione ridotta del campione (tra i 20 e i 50 pz per studio per tecnica di confronto); mancanza di esiti a lungo termine.
Studi analizzati: 3 metanalisi, 3 RCT.

Gastrectomia

Per quanto riguarda la gastrectomia sono state reperite evidenze solo per l'intervento in aperto: 1 revisione sistematica (Chen, 2014), 1 metanalisi (Sun, 2015) e 3 RCT (Inoue, 2012; Wilhelm, 2011; Choi, 2014) che confrontano US con elettrochirurgia convenzionale; 1 RCT (Takiguchi, 2010) che confronta RF vs elettrochirurgia convenzionale.
Gli unici outcome che hanno mostrato in alcuni studi differenze significative a favore di US vs la convenzionale sono stati la perdita ematica e la durata dell'intervento, mentre altri outcome quali trasfusioni, quantità di liquido dei drenaggi, complicanze postoperatorie, re-intervento non hanno mostrato superiorità dei dispositivi ad alta energia nei confronti dei convenzionali. La riduzione del tempo chirurgico è stata dagli 8 ai 60 minuti ($0,0004<p<0,03$) e della perdita ematica di circa da 106 a 220 ml di sangue ($0,0069<p<0,002$) (in Choi, 2014; nella revisione sistematica di Chen 2014, nella metanalisi di Sun 2015). L'unico studio che ha indagato la RF (Takiguchi, 2010) non ha rilevato differenze significative nemmeno per questi outcome.
In conclusione la letteratura sembra riportare dati a favore dell'US vs la convenzionale nell'intervento di gastrectomia in aperto relativamente solo a riduzione della durata dell'operazione e delle perdite ematiche (outcome non clinicamente rilevanti), ma non permette di trarre conclusioni definitive per i limiti degli studi quali la bassa numerosità degli studi stessi e dei pazienti arruolati (totale 185 pz alta energia vs 173 convenzionale), e l'assenza di risultati a lungo termine (dati raccolti fino alla dimissione ospedaliera in tutti gli studi). Gli outcome di trasfusioni, quantità di liquido dei drenaggi, complicanze postoperatorie, re-intervento non sono risultati significativi. Non è stata reperita letteratura scientifica per gli interventi laparoscopici.
Studi analizzati: 1 revisione sistematica, 1 metanalisi, 4 RCT.

Pancreasectomia

Relativamente alla procedura di pancreasectomia è disponibile un solo RCT (Uzunoglu, 2012), in cui è stata confrontata la chirurgia a US vs l'elettrochirurgia convenzionale nell'intervento in aperto. L'uso del dispositivo a US non ha ridotto in modo significativo il tempo operatorio, le perdite ematiche, né la durata della degenza; per quanto riguarda gli endpoint secondari non è stata rivelata alcuna differenza di decorso post-operatorio (trasfusioni di sangue, complicanze).
In conclusione la letteratura non permette di dare indicazioni per l'utilizzo dei dispositivi ad alta energia in interventi in pancreasectomia laparotomica o laparoscopica, poiché è disponibile un unico studio in open che riporta differenze non significative per tutti gli outcome analizzati.
Studi analizzati: 1 RCT.

Chirurgia plastica addominale

Per gli interventi di chirurgia plastica addominale non sono disponibili evidenze di letteratura.

Chirurgia colon-rettale

Per la resezione colon-retto in open è disponibile 1 RCT (Takiguchi, 2010) che confronta RF versus elettrochirurgia standard. Per interventi di colectomia laparoscopica sono disponibili: 1 metanalisi (Tou, 2011) e 3 RCT (Hubner, 2008; Targarona, 2005; Rimonda, 2009) all'interno di 1 revisione sistematica, che confrontano RF vs US, RF vs CONV e US vs CONV; 1 metanalisi (Di Lorenzo, 2012) in cui si confrontano tra loro i dispositivi ad alta energia (RF vs US).
Nell' intervento di colectomia laparoscopica il confronto tra dispositivi ad alta energia vs convenzionale (Tou 2011, Janssen 2012) appare a favore dell'alta energia relativamente agli outcome durata dell'intervento e sanguinamento intraoperatorio: intervento più rapido di circa 30-40 minuti per RF rispetto a CONV ($0,001<p<0,01$) e minore perdita ematica con US rispetto a CONV in media di circa 42-100 ml di sangue per intervento ($p<0,01$). Complicanze e durata degenza sono risultate non significative. Per quanto riguarda il confronto tra alta energia (RF vs US) invece non vi sono differenze significative in tutti gli outcome valutati, ad eccezione di Di Lorenzo 2012 in cui la RF è risultata migliore in termini di durata procedura (-0,72 IC [-1,30 -0,15], p=0,013) e perdite ematiche (0,52 IC [-1,00 -0,03], p=0,037]. Infine per quanto riguarda la colectomia in open nell'unico RCT disponibile (Takiguchi, 2010) non è stata trovata superiorità della RF rispetto alla convenzionale (p=NS) per tutti gli outcome valutati (durata operazione, perdita ematica, complicanze).
In conclusione la letteratura evidenzia il beneficio dell'alta energia rispetto alla convenzionale per diminuzione

di perdite ematiche e durata dell'operazione negli interventi in laparoscopia, mentre per gli interventi laparotomici l'unico studio disponibile non evidenzia differenze significative. Gli studi presentano limiti quali eterogeneità delle procedure chirurgiche e degli outcome valutati, scarso numero di pazienti inclusi (tra i 10 e i 70 pz per studio per tecnica di confronto).
Studi analizzati: 2 metanalisi, 4 RCT.

Resezione epatica

La resezione epatica è stata analizzata in 2 studi (1 RCT in una revisione sistematica e 1 RCT); nello studio di Campagnacci 2007 all'interno della revisione sistematica di Janssen 2012 sono stati confrontati i dispositivi ad alta energia RF vs US, mentre in Muratore 2013 il dispositivo a RF è stato confrontato con tecniche convenzionali quali Kellyclasia associata a coagulazione bipolare. In entrambi gli studi è stata indagata la tecnica laparotomica; i risultati sono non significativi per tutti gli outcome valutati (mortalità, morbidità e tempo operatorio), tranne la riduzione di perdite ematiche in Campagnacci, 2007 [210 ml (range = 90–450) e 485 ml (100–2000) per RF e US rispettivamente ($p < 0.05$)].
In conclusione la riduzione di perdite ematiche è l'unico outcome che riporta vantaggi del dispositivo a RF rispetto a US in laparotomia. In merito al confronto con la convenzionale non si possono trarre conclusioni poiché l'unico studio riporta differenze non significative per tutti gli outcome analizzati; inoltre si sottolinea che le evidenze sono limitate sia per numerosità sia per campione statistico non sufficientemente ampio.
Studi analizzati: 2 RCT.

Splenectomia

Per quanto riguarda la procedura di splenectomia non sono disponibili studi di confronto tra dispositivi US/RF vs elettrochirurgia convenzionale. A titolo informativo si riportano i risultati di 2 RCT che hanno confrontato la RF vs tecniche convenzionali quali clamp-and-tie e legatura con clip rispettivamente in interventi di splenectomia laparotomica e laparoscopica (Yao, 2011; Shabahang, 2012). In entrambi gli studi le differenze significative a favore di RF si sono riscontrate per gli outcome riduzione tempo operatorio (circa 15-20 minuti; p=0,001-0,005) e perdite ematiche (circa 20-70 ml; p<0,001-p=0,025). Relativamente agli altri outcome analizzati (volume drenaggio, sanguinamento post-operatorio, trombosi vena portale, dolore, durata degenza, conversione in open, necessità di trasfusioni, complicanze post-operatorie) non si sono evidenziate differenze significative.
In conclusione le evidenze, anche se incoraggianti per la RF rispetto alla tecnica convenzionale (clamp-and-tie e legatura con clip) in splenectomia laparoscopica e laparotomica in termini di riduzione di tempo operatorio e perdite ematiche, sono scarse e limitate per numerosità del campione (100 pz in totale, 50 RF vs 50 CONV) e numerosità degli studi (solo 2 RCT).
Non sono disponibili studi di confronto tra US/RF ed elettrochirurgia convenzionale.

Surrenalectomia e chirurgia toracica

Per gli interventi di surrenalectomia e chirurgia toracica non sono disponibili evidenze di letteratura.

Quesito 2: in quale interventi di chirurgia specialistica sono indicati sistemi per chirurgia ad alta energia (radiofrequenza o ultrasuoni) rispetto all'elettrochirurgia convenzionale?

Raccomandazioni

Scenario/Intervento	Raccomandazione	Limite massimo di utilizzo US/RF (%)	Utilizzo previsto convenzionale (%)	E
Chirurgia ginecologica				
Isterectomia radicale laparoscopica	indicato	75%	25%	≈
Isterectomia totale laparoscopica	indicato in casi selezionati	20%	80%	≈
Isterectomia radicale laparotomica	indicato in casi selezionati	30%	70%	≈
Isterectomia totale laparotomica	non indicato	5%	95%	≈
Isterectomia soprracervicale laparoscopica	indicato in casi selezionati	30%	70%	≈
Isterectomia sopracervicale laparotomica	non indicato	5%	95%	≈
Isterectomia vaginale assistita laroscopicamente	non indicato	5%	95%	≈
Isterectomia per via vaginale	non indicato	5%*	95%*	≈
Miomectomia uterina laparoscopica	indicato in casi selezionati	30%	70%	≈
Miomectomia uterina laparotomica	non indicato	5%	95%	≈
Salpingo-ovariectomia laparoscopica	non indicato	5%	95%	≈
Salpingo-ovariectomia laparotomica	non indicato	5%	95%	≈
Vulvectomia	indicato	50%	50%	≈
Chirurgia otorino-laringoiatra				
Tiroidectomia	indicato	95%	5%	= / ↑
Tonsillectomia	indicato	40%	60%	≈
Parotidectomia	indicato in casi selezionati	10%	90%	N.D.
Chirurgia Urologica				
Cistectomia laparotoomica	indicato	70%	30%	N.D.
Nefrectomia laparoscopica	indicato in casi selezionati	30%	70%	N.D.
Nefrectomia laparotomica	non indicato	5%	95%	N.D.
Nefroureterectomia laparoscopica	indicato in casi selezionati	30%	70%	N.D.
Nefroureterectomia laparotomica	non indicato	5%	95%	N.D.
Prostatectomia radicale laparoscopica	indicato in casi selezionati	30%	70%	N.D.
Prostatectomia radicale laparotomica	non indicato	5%	95%	N.D.

* l'utilizzo del materiale pluriuso ammette una % di utilizzo fino ad un 50% per US/RF e fino ad un 50% per convenzionale

Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro

Chirurgia ginecologica

Relativamente alla chirurgia ginecologica sono disponibili 6 RCT, di cui Litta 2010 ha indagato il dispositivo a US versus l'elettrochirurgia convenzionale, Rothmund gennaio 2013 ha confrontato US vs RF, mentre gli altri 4 lavori hanno confrontato RF vs CONV (Rothmund, Ottobre 2013; Janssen, 2012; Lakeman, 2012; Janssen, 2011).

Il confronto tra RF e tecniche convenzionali ha portato a: riduzione dei tempi operatori a favore di RF, però con risultati significativi solo in Rothmund e Lakeman (8-12 minuti; p=0,03 e p=0,05); riduzione di perdite ematiche significative solo per Rothmund (p<0,001). Il confronto tra US e chirurgia convenzionale analizzato solo da Litta, ha dimostrato una riduzione della durata dell'intervento (17 minuti; p=0,000) e delle perdite ematiche (50 ml; p=0,004) a favore di US. Infine il confronto tra US e RF di Rothmund ha definito dei vantaggi per la RF in termini di perdite ematiche (p<0,0001) e necessità di emostasi e/o coagulazioni addizionali (p=0,047 e p<0,0001).

In generale con la letteratura al momento disponibile non è possibile fare distinzioni dei risultati in base al tipo di intervento, poiché in ogni lavoro è stato indagato un intervento diverso (isterectomia sopracervicale (2 studi), salpingo-ovariectomia, isterectomia vaginale, isterectomia, miomectomia). Si evidenziano lievi vantaggi principalmente per la RF solo in 2 studi su 4 per l'outcome durata intervento e solo in 1 studio su 4 per l'outcome perdite ematiche. Gli studi risultano comunque pochi, eterogenei per quanto riguarda gli interventi analizzati e con un campione poco numeroso (da 30 a 80 pazienti per studio per braccio di intervento).

Studi analizzati: 6 RCT.

Chirurgia otorino-laringoiatrica

In chirurgia otorino-laringoiatrica gli interventi indagati sono stati tonsillectomia, tiroidectomia e parotidectomia.

Per quanto riguarda la tonsillectomia è disponibile una linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità (documento aggiornato nel marzo 2011). Tale linea guida raccomanda le tecniche di dissezione "a freddo" (livello di prova I, forza di grado A), limitando la diatermia bipolare al solo controllo dell'emostasi da utilizzare con parsimonia (livello di prova III, forza di grado B); mentre la diatermia monopolare non è raccomandata (livello di prova I, forza di grado E). Per quanto riguarda il bisturi a US per dissezione ed emostasi, lo consiglia come alternativa alla dissezione "a freddo" in casi selezionati (livello di prova II, forza di grado B). Infine per quanto riguarda altre tecniche chirurgiche, quali la coagulazione ad argon plasma, Ligasure e laser KTP o a diodi, ne sconsiglia l'uso poiché non vi sono prove sufficienti riguardo l'efficacia e la sicurezza (livello di prova II, forza di grado C).[1] Oltre alla linea guida sono disponibili 5 studi, di cui 4 RCT (Aksoy 2010 e Attner 2010 RF vs CONV; Ali 2012 e Kemal 2012 US vs CONV) ed una metanalisi (Alexiou, 2011) che include 33 RCT (RF vs US vs CONV).

Il confronto tra RF e elettrochirurgia convenzionale ha portato a risultati contrastanti: differenze significative nella diminuzione della durata dell'intervento nella metanalisi di Alexiou, 2011 a favore della RF (8 minuti; p<0,02), in Attner 2010 a favore della convenzionale (8 minuti; p<0,001) e in Aksoy 2010 non significative; vantaggi in termini di perdite ematiche nella metanalisi (9 ml; p<0,004), mentre non significative negli RCT (Aksoy, 2010; Attner, 2010); il dolore postoperatorio è risultato inferiore significativamente solo nella metanalisi a favore di RF (p<0,01). Il confronto tra US e elettrochirurgia convenzionale è risultato significativo solo per gli outcome: tempo operatorio in un RCT a favore di CONV (Ali, 2012) (0,6 min; p<0,05), perdite ematiche a favore di US nella metanalisi (38 ml; p<0,001) e a favore di CONV nell'altro RCT (Kemal, 2012) (9 ml; p<0,05), e dolore postoperatorio inferiore con US al giorno 1-2-3 in Ali 2012 e al giorno 4-7-14 in Kemal 2012 (0,001<p<0,03).

In conclusione in riferimento alla tonsillectomia, malgrado gli studi abbiano evidenziato possibili vantaggi per le tecniche RF/US (anche se con risultati contrastanti), non appaiono esserci sufficienti evidenze di superiorità rispetto alle tecniche convenzionali; le stesse linee guida raccomandano principalmente le tecniche convenzionali limitando l'uso di US in casi selezionati mentre sconsiglia l'uso di RF. Non sono disponibili evidenze in merito al confronto tra US e RF.

Studi analizzati: 1 linea-guida, 1 metanalisi, 4 RCT.

Le evidenze disponibili per l'intervento di tiroidectomia sono 4 metanalisi e 5 RCT. Il confronto diretto tra

[1] Metodo di grading delle prove descritto nel Manuale metodologico PNLG, corredato da sei livelli di prova (I-VI) e cinque gradi di raccomandazione (A-E).

dispositivi a US vs RF, analizzato in 3 lavori di cui 2 metanalisi (Lang, 2013; Garas, 2013) e 1 RCT (Dionigi, 2013), riporta i seguenti risultati: in termini di riduzione dei tempi operatori Lang 2013 e Dionigi 2013 sono a favore dell'US (6-12 minuti; p<0,01), mentre Garas 2013 riporta risultati non statisticamente significativi; l'outcome perdite ematiche è stato valutato solo nelle due metanalisi e solo Lang 2013 riporta differenze significative a favore di US (95% CI = 0,26-4,23 ml); altri outcome valutati (eterogenei e non concomitanti tranne danno al nervo faringeo e ospedalizzazione) non risultano significativi per tutti gli autori. Il confronto con tecniche convenzionali (elettrobisturi o clip in combinazione con elettrocauterizzazione) vs US è indagato in 4 RCT (Docimo, 2012; Konturek, 2012; Duan, 2013; Zanghi, 2014) e 2 metanalisi (Ecker, 2010; Melck, 2010). L'outcome riduzione del tempo operatorio, valutato in tutti gli studi, è risultato statisticamente significativo a favore degli US oscillando tra i 20 e i 45 minuti (0,00001 <p<0,05); per quanto riguarda la riduzione di perdita ematica, valutata in 4 lavori, è risultata a favore di US oscillando tra 12 e 27 ml (0,01<p<0,05) ad eccezione di Docimo, 2012 in cui non è significativa; altri outcome (es.: ospedalizzazione, complicanze, dolore) sono risultati non significativi.
In riferimento alla tiroidectomia le evidenze disponibili non permettono di fare distinzioni dei risultati in base al tipo di intervento (tiroidectomia totale o parziale) o all'approccio chirurgico (in aperto o laparoscopico), anche se nella maggior parte degli studi è stata indagata la procedura di tiroidectomia totale in open; inoltre non si possono fare considerazioni sui dispositivi a RF in confronto con le tecniche convenzionali. L'impiego dell'US sembra offrire vantaggi solo in termini di durata dell'operazione e perdite ematiche, mentre i risultati emersi dal confronto tra le due tecnologie US e RF sono contradditori o poco significativi.
Studi analizzati: 4 metanalisi, 5 RCT.

Per gli interventi di parotidectomia non sono disponibili evidenze di letteratura.

Chirurgia urologica
Per la chirurgia urologica le evidenze disponibili sono: 1 revisione sistematica (Tremp, 2011) sull'utilizzo di dispositivi a RF vs elettrochirurgia mono e bipolare convenzionale negli interventi di chirurgia urologica in open e in laparoscopia (prostatectomia radicale, cistectomia, nefrectomia, nefro-ureterectomia); 1 RCT (Pastore, 2013) sul confronto tra US e RF in intervento di prostatectomia radicale laparoscopica.
Per quanto riguarda la revisione sistematica i risultati riportano in generale un lieve vantaggio di RF rispetto alla sigillatura convenzionale in termini di riduzione del tempo operatorio e di perdita ematica. In ogni caso non si possono trarre conclusioni a causa della eterogeneità delle procedure chirurgiche analizzate (prostatectomia radicale, cistectomia, nefrectomia, nefroureterectomia), dei dispositivi e delle tecnologie utilizzate (sistemi sigillanti a RF, a RF con soluzione salina e a plasma vs dispositivi elettrochirurgici mono e bipolari in endo-urologia (TURP)) e degli outcome valutati. Inoltre la maggior parte degli studi inclusi nella suddetta revisione non sono prospettici o randomizzati, includono campioni poco numerosi di pazienti e i follow-up sono a breve termine.
Nel confronto tra US e RF (Pastore, 2013) si sono evidenziate differenze significative solo per gli outcome recupero continenza urinaria e funzione erettile al giorno 180 a favore di RF (p=0,048; p=0,009), mentre tutti gli altri outcome (tempo operatorio, perdita ematica, tasso trasfusioni, tempo di cateterizzazione, complicanze, recupero continenza urinaria e funzione erettile a 30 e a 90 giorni) non hanno riportato differenze significative.
In sintesi per il confronto tra l'alta energia e la tecnica convenzionale non sono disponibili evidenze chiare ed esplicite che permettano di definire indicazioni sull'utilizzo appropriato di questi dispositivi.
Studi analizzati: 1 revisione sistematica, 1 RCT.

Quesito 3: quale tipo di energia (ultrasuoni o radiofrequenza) è più indicata?

Raccomandazioni

Le evidenze non sono sufficienti per esprimere forti raccomandazioni per l'utilizzo di una tecnologia rispetto ad un'altra nei diversi tipi di chirurgia (esiste solo una linea guida che ne ha regolamentato l'uso nella tonsillectomia).
La disponibilità sempre più frequente di soluzioni tecnologiche integrate che rendono disponibili delle piattaforme con elettrochirurgia tradizionale e alta energia permette al chirurgo di scegliere con pronta disponibilità e integrabilità il dispositivo più appropriato.

Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro

I sistemi per chirurgia a US o RF vengano spesso utilizzatati in modo equivalente e ci sono pochi studi di buona qualità metodologica (RCT) in letteratura che confrontino l'uso dei diversi dispositivi ad alta energia. Questi studi di confronto sono stati reperiti solo per alcuni interventi quali emorroidetcomia, resezione del colon-retto, resezione epatica e le chirurgie specialistiche (ginecologia, otorino-laringoiatria e urologia). Si tratta in totale di 9 RCT e 4 metanalisi che evidenziano risultati contradditori e poco significativi.
Per quanto riguarda la tecnologia ad alta energia maggiormente indagata negli studi reperiti gli US prevalgono per gli studi su interventi di colecistectomia, gastrectomia, pancreasectomia e tiroidectomia, mentre la RF è la tecnologia più studiata negli interventi di emorroidectomia, resezione epatica, splenectomia, chirurgia ginecologica e urologica.

Confrontabilità dei dispositivi medici: quali sono le caratteristiche principali di questi dispositivi?

I dispositivi analizzati possono essere innanzitutto classificati in funzione del tipo di energia e delle forme d'onda che rendono disponibile, ma esistono o sono in via di sviluppo, piattaforme integrate che permettono di utilizzarle alternativamente. Esiste ad oggi solo una ditta che combina simultaneamente ultrasuoni e radiofrequenza nello stesso dispositivo. Esistono inoltre dispositivi cordless.

Sistemi per chirurgia ad alta energia per emostasi e sintesi vasale disponibili sul mercato (per la definizione si veda il glossario)
Elettrochirurgia convenzionale mono e bipolare (CONV)
Ultrasuoni (US)
Radiofrequenza (RF)
Energia termica
Convenzionale mono e bipolare e Radiofrequenza separatamente (piattaforma)
Radiofrequenza e Ultrasuoni separatamente (piattaforma)
Radiofrequenza e Ultrasuoni contemporaneamente

In generale i sistemi per chirurgia ad alta energia dovrebbero essere completi di tutti gli accessori per il corretto funzionamento (cavo obbligatorio se previsto, caricabatteria obbligatorio se previsto, carrello obbligatorio se previsto, altro), nonché dovrebbero avere le caratteristiche minime espresse in tabella sotto:

Sistemi a **RF**	Sistemi a **US**
Strumento idoneo a: • procedure chirurgiche aperte o laparoscopiche • emostasi di tessuti molli • sintesi di tessuto di differenti spessori • emostasi mediante sintesi vasale con capacità di sintetizzare permanentemente vasi di almeno 7 mm	Strumento idoneo a: • procedure chirurgiche aperte o laparoscopiche • emostasi e dissezione di tessuti molli • sintesi di tessuto di differenti spessori • sintetizzare permanentemente vasi di almeno 5 mm

Per quanto riguarda la strumentazione, in funzione della singola ditta, vi è una varietà di diversa e più o meno ampia scelta di strumenti: non sempre vi è specificità di indicazione negli IFU per il tipo di intervento, né indicazione distinta per laparoscopia o laparotomia.
Non tutti gli strumenti a radiofrequenza hanno la possibilità di effettuare il taglio del tessuto con un sistema integrato tramite lama fredda o sistema equivalente. Inoltre non tutti i dispositivi permettono la sintesi su vasi fino a 7mm.
La strumentazione ad alta energia può essere monouso, pluriuso o parzialmente pluriuso: la gestione dei dispositivi pluriuso presenta delle differenze nella modalità di fornire informazioni all'operatore sul numero di utilizzi effettuati.
In generale gli strumenti pur con range di diametro e lunghezze degli steli diversi e differenti impugnature, dovrebbero garantire i requisiti minimi di seguito riportati:

- la capacità di sintetizzare vasi di diametro fino a 5 mm con il sistema ad ultrasuoni e 7 mm con il sistema a radiofrequenza, oltre che differenti tipi di tessuto;
- una dispersione termica laterale minima;
- la possibilità di comando a pedale o a manipolo o entrambi per i dispositivi dotati di centralina.

Nella tabella che segue vengono riportati i dispositivi presenti sul mercato in funzione del tipo di energia, del tipo di strumentazione disponibile (monouso e/o pluriuso) e i relativi prezzi medi di vendita.
Si sottolinea che la tabella potrebbe non essere esaustiva di tutti i modelli presenti in commercio e riporta i modelli maggiormente in uso nella Regione del Veneto alla data di redazione del presente documento.
Le informazioni riportate sono dichiarazioni delle ditte produttrici o analisi delle schede tecniche; i prezzi medi di vendita sono stati calcolati facendo la media di tutti i prezzi di tutti i modelli dichiarati dalle ditte; le modalità di acquisizione dei generatori possono essere: acquisto, comodato d'uso, sconto merce, conto vendita.

Fabbricante / Mandatario	**Nome commerciale generatore**	**Nome commerciale manipoli RF /US**	**Manipoli indicati in specifiche procedure**	**Tipo di energia (per la definizione si veda il glossario)**	**Manipoli mono o pluriuso**	**Prezzo medio di vendita strumenti (€, IVA esclusa)**	**Note**
Aesculap AG / Bbraun	HF Lektrafuse	Caiman	No	RF	Monouso	450	/
Covidien	Force Triad (piattaforma RF+CONV)	Ligasure	Sì	RF	Monouso	533	/
					Pluriuso	1.047	/
	Sonicision	Sonicision	Sì	US	Monouso	623	Generatore integrato nello strumento
Erbe	Erbe VIO (piattaforma RF+CONV)	BiClamp	Sì	RF	Pluriuso	1.750	50 riutilizzi previsti
		BiCision	Sì	RF	Monouso	550	/
Ethicon	EES G11	Harmonic	Sì	US	Monouso	394	/
		Enseal	Sì	RF	Monouso	426	/
SRA Development TS LTD/ Euromedical	Lotus	Dissecting Shear, Liver Resector, Vessel Welder	Sì	US	Monouso	575	/
					Pluriuso	2.800	35 riutilizzi previsti
Bowa / Movi	ACR 400 – 350 (piattaforma RF+CONV)	Ligator, Ergo 310D	Sì	RF	Monouso	350	/
					Pluriuso	1.700	20-50 riutilizzi previsti
Olympus	ESG-400		Sì	RF			/
	USG-400	Sonicbeat	Sì	US	Monouso	675	/
	ESG-400+ USG-400	Thunderbeat		RF e US	Monouso	790	/
	Sonosurg	Sonosurg	Sì	US	Pluriuso	4.160	20 riutilizzi previsti
	Gyrus / PKS	Gyrus / PKS	Sì	RF	Monouso	347	/
Gebruder Martin GMBH / Zaccanti	Maxium (piattaforma RF+CONV)	MarClamp, MarSeal	Sì	RF	Pluriuso	1.780	50 riutilizzi previsti. Strumento pluriuso con parte monouso
Conmed	Altrus	Altrus	No	Energia termica	Monouso	520-550	/

Indicazioni per l'approvvigionamento dei sistemi per chirurgia ad alta energia per emostasi e sintesi vasale
La variabilità dei dispositivi in analisi rende auspicabile far ricorso ad una procedura di approvvigionamento a valenza regionale e/o provinciale che consenta l'acquisizione dei diversi dispositivi presenti sul mercato e che garantisca, nel contempo, la massima partecipazione delle aziende produttrici (es. procedura di accordo quadro). È auspicabile che la procedura di gara preveda una suddivisione in lotti che differenzi i principali sistemi utilizzati/esistenti per la coagulazione e la dissezione tissutale (es.: un lotto per i sistemi a radiofrequenza, un lotto per i sistemi ad ultrasuoni ed eventualmente un lotto per piattaforme multifunzionali che integrano l'elettrochirurgia convenzionale), per ognuno dei quali vanno previsti più riferimenti in funzione della procedura chirurgica o almeno distinguendo tra laparoscopia e laparotomica. L'identificazione del fabbisogno regionale e/o provinciale deve essere espresso in funzione del numero di procedure chirurgiche annue appropriate in modo tale da rilevare il numero di sistemi (strumenti monouso e pluriuso e di generatori) necessari per soddisfare le esigenze della struttura. Nel caso di strumentazione pluriuso è necessario fissare un numero minimo di strumenti per garantire le procedure effettuate nel medesimo giorno. Per i diversi riferimenti inseriti per i sistemi monouso dovrebbe essere offerto lo stesso prezzo per ogni riferimento anche se per misure diverse. Per ogni lotto dovranno essere identificati i requisiti minimi dei generatori e degli strumenti richiesti con la specifica della procedura chirurgica per la quale è previsto il loro utilizzo. I costi dei dispositivi medici devono essere riportati in modo tale da averli distinti da eventuali apparecchiature fornite a noleggio o in comodato al fine di consentire l'implementazione corretta dei flussi informativi regionali e nazionali.
Indicatore di monitoraggio
Le raccomandazioni elaborate verranno monitorate con il seguente indicatore: • numero di DM acquistati su numero di interventi per A.S. sulla base delle raccomandazioni espresse dal gruppo di lavoro ≤ 1. Il numero di DM acquistati per A.S. è calcolato sulla base dei numeri di repertorio individuati, rilevati dal flusso DM consumi. Il numero di interventi per A.S. è calcolato come somma dei singoli interventi rilevati da flusso SDO, ciascuno moltiplicato per la "percentuale massima di utilizzo US/RF". Per includere ulteriori interventi di nicchia che non sono stati considerati nelle presenti linee di indirizzo sarà applicato un fattore di correzione sul calcolo degli interventi (16% per A.S. con U.O. di cardiochirurgia, 8% per tutte le altre A.S.).

GLOSSARIO

ELETTROCHIRURGIA
L'elettrochirurgia è l'applicazione di corrente elettrica alternata ad alta frequenza su tessuto biologico con effetto termico teso ad ottenere una incisione e/o una coagulazione.

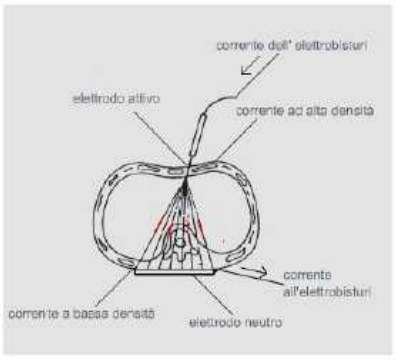
ELETTROCHIRURGIA CONVENZIONALE
Con il termine elettrochirurgia convenzionale si intende l'elettrochirurgia mono o bipolare senza sintesi.

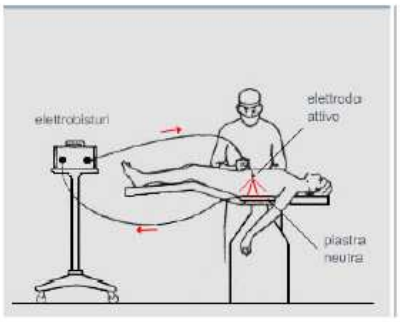
ELETTROBISTURI
L'elettrobisturi è un oscillatore elettronico di potenza i cui terminali sono l'elettrodo attivo e quello di ritorno o neutro. Viene utilizzato per il taglio chirurgico e per la coagulazione permettendo il controllo del sanguinamento (emostasi) nel sito chirurgico. Fornisce una corrente ad alta frequenza attraverso la punta dell'elettrodo attivo, causando essiccazione, vaporizzazione o carbonizzazione mediante riscaldamento resistivo nel tessuto bersaglio.
Può funzionare in modalità monopolare (con potenze massime che possono superare i 300 Watt) o bipolare (con potenze più basse, che non superano i 70-80 Watt).



- Funzionamento Monopolare

E' una modalità di lavoro in elettrochirurgia convenzionale. Nel funzionamento monopolare il generatore è collegato ad un manipolo isolato nel quale viene inserito l'elettrodo attivo; la corrente scorre dall'elettrodo attivo tramite il tessuto biologico all'elettrodo neutro (collegato al paziente), il circuito poi si chiude tramite il cavo isolato che ritorna al generatore.





L'energia ha una densità molto più elevata in corrispondenza dell'elettrodo attivo, dove la quasi totalità della potenza elettrica si dissipa in calore creando l'effetto termico desiderato; l'energia viene poi raccolta dall'elettrodo neutro, che, avendo una superficie maggiore, non ha la stessa concentrazione di energia e non produce quindi nessun effetto biologico.
Il funzionamento monopolare è disponibile in tutti gli elettrobisturi oggi in commercio e permette al chirurgo di tagliare e coagulare.

- Funzionamento Bipolare

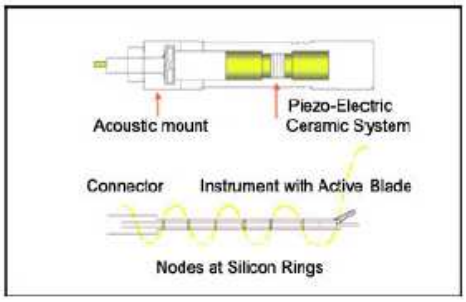
E' una modalità di lavoro in elettrochirurgia: la porzione di tessuto interessata è contenuta tra le due morse della pinza disposte in modo ravvicinato, che fungono da elettrodo attivo e neutro, di modo che l'effetto biologico sia distribuito sulla porzione di tessuto compreso tra gli elettrodi stessi. Il passaggio di corrente dunque avviene sfruttando come ponte la piccola parte di tessuto biologico tra loro, per questo le potenze

necessarie sono inferiori rispetto a quelle usate nel monopolare. Il danno tissutale è ampiamente ridotto, in quanto passa una minore quantità di energia attraverso il tessuto e complessivamente la conduzione di calore è considerevolmente minore.
L'effetto principale che si ottiene con l'elettrochirurgia bipolare è la coagulazione del tessuto attraverso essiccazione.

SISTEMI PER CHIRURGIA AD ALTA ENERGIA
Il termine "sistemi per chirurgia ad alta energia" è utilizzato nel documento per indicare sistemi a radiofrequenza, o a ultrasuoni o a energia termica, utilizzati per sintesi vasale o emostasi.

SISTEMI A ENERGIA TERMICA
Il termine "sistemi a energia termica" è utilizzato nel documento per indicare sistemi dedicati per la sigillazione dei vasi che utilizzano energia termica e compressione meccanica applicati tramite il morso del manipolo. Il calore viene trasferito dal manipolo ai vasi e tessuti per effetto conduttivo. Il sistema misura direttamente la temperatura dei morsi (elementi riscaldanti) e controlla la quantità di energia erogata con modalità ad anello chiuso, assicurando che venga trasmessa l'energia minima necessaria. Oltre alla funzione di sintesi dei vasi e tessuti, consente anche quella di dissezione, senza l'utilizzo di una lama ma sfruttando l'energia termica.

BISTURI A US



E' costituito da un corpo macchina e da un manipolo alla cui estremità si trova una lama capace di oscillare ad elevatissima frequenza (dell'ordine di 50kHz).
Questa oscillazione provoca nel tessuto con il quale viene in contatto due effetti: l'effetto di cavitazione e l'effetto meccanico è creato dall'oscillazione della lama che provoca la distruzione dei tessuti fibrosi più resistenti. L'applicazione congiunta di pressione e ultrasuoni a frammenti di tessuto determina l'adesione di molecole di collagene a bassa temperatura.
La cavitazione rappresenta la formazione e la scomparsa di bolle di vapore nei liquidi fluidi quando ne viene alterata la velocità. La vibrazione trasmessa ai tessuti dal bisturi a ultrasuoni comporta rapidi cambiamenti di volume del liquido intra ed extra cellulare; ciò, a sua volta, provoca la formazione di bolle di vapore alla temperatura del corpo. Nel parenchima le celle esplodono, mentre nel tessuto connettivo la formazione di bolle porta alla dissezione dei piani del tessuto. Il taglio cavitazionale è comodo per individuare i piani di clivaggio fra gli organi.
Con la tecnologia a ultrasuoni l'equilibrio tra il taglio e la coagulazione è nelle mani del chirurgo: velocità di taglio e portata della coagulazione sono facilmente controllati e bilanciati per mezzo di quattro diversi fattori:

- Potenza
- lama
- tensione dei tessuti
- forza/pressione

Il livello di potenza aumenta la velocità di taglio e diminuisce la coagulazione. Al contrario, l'erogazione di minor potenza diminuisce la velocità di taglio e aumenta la coagulazione.
In presenza di una lama più estesa e affilata il sistema taglia più velocemente; la modalità senza punta fornisce invece più di coagulazione.
La funzione di coagulazione predomina su quella di taglio se la tensione dei tessuti è ridotta. L'aumento della tensione del tessuto porta invece ad un taglio più veloce con meno coagulazione.

La forza o pressione applicata sullo strumento rappresentano un altro fattore di controllo dell'equilibrio tra il taglio e la coagulazione. L'applicazione di una forza dolce, o di una leggera pressione, realizza più coagulazione ed un taglio più lento; una presa vigorosa e ferma realizza meno coagulazione e un taglio più veloce.

SISTEMI A RADIOFREQUENZA

Nel documento per "tecnologia a RF" si intendono sistemi di elettrochirurgia bipolare che utilizzando una combinazione di energia elettrica in funzionamento bipolare, permettono operazioni di sintesi e, in presenza di una eventuale lama a freddo o sistema equivalente, permettono operazioni di taglio.

EMOSTASI

Per emostasi si intende l'arresto di un sanguinamento che può essere ottenuta sia attraverso la formazione di un coagulo sia mediante sintesi vasale.

COAGULO

La coagulazione è l'emostasi di piccoli vasi sanguigni.
La formazione del coagulo si può ottenere tramite elettrochirurgia convenzionale o con generatore a US.
In elettrochirurgia convenzionale avviene surriscaldando i tessuti alimentando l'elettrodo con una corrente intermittente in modo che la quantità di calore sviluppata non produca l'esplosione delle cellule e quindi il taglio del tessuto, ma solo un loro riscaldamento. Esistono diversi procedimenti (Coagulazione per essiccamento, coagulazione per folgorazione). Per realizzare il taglio e nello stesso tempo la coagulazione nel tessuto tagliato si adotta una forma d'onda che possiede entrambe le caratteristiche necessarie per produrre il taglio ed il coagulo.
Con gli ultrasuoni i vasi sono compressi e chiusi da un coagulo proteico denaturato ottenuto trasferendo ai tessuti energia meccanica sufficiente a rompere i legami d'idrogeno delle proteine.

TAGLIO

Sezionamento o dissecazione dei tessuti del corpo. In elettrochirurgia convenzionale avviene per il passaggio di corrente. Questa può essere calibrata in modo da superare la temperatura di ebollizione dell'acqua contenuta nelle cellule e nei liquidi extracellulari. Se ciò si verifica, la cellula esplode con conseguente separazione dei tessuti ed in ciò si manifesta l'azione di taglio.
Nel caso di sistemi chirurgici ad alta energia a radiofrequenza la dissezione e il taglio possono essere compiuti meccanicamente con una lama fredda inclusa in alcune pinze: in questo caso la velocità di taglio e l'emostasi dipendono da livello di potenza, tensione del tessuto, affilatura della lama.
Nel caso degli ultrasuoni, invece, per il taglio è possibile scegliere tra due differenti meccanismi: la cavitazione o la frammentazione. Nel meccanismo cavitazionale l'estremità della lama, vibrando, genera una rapida variazione di pressioni che porta alla vaporizzazione dell'acqua intracellulare a basse temperature, la rottura delle cellule e, di conseguenza, un taglio ed una dissezione molto precisi. Inoltre con questo meccanismo il vapore tende ad espandersi tra i piani tessutali facilitando la loro separazione e aiutando il chirurgo nell'identificazione dei piani non vascolarizzati. Il secondo meccanismo di taglio è quello ottenuto per frammentazione grazie alla punta dello strumento che vibrando seziona i tessuti "stirandoli" oltre il loro limite massimo.

SINTESI

I sistemi per chirurgia ad alta energia a radiofrequenza agiscono attraverso la fusione del collagene e dell'elastina della parete intimale del vaso creando una sintesi permanente: si utilizza una combinazione di pressione, fornita dallo strumento e radiofrequenza per realizzare un effettivo cambiamento della natura delle pareti dei vasi. Il collagene e l'elastina si fondono per creare un tessuto identico a quello originale.

DISSEZIONE

Complesso di manovre che hanno lo scopo di isolare una formazione normale o patologica dai tessuti circostanti. Consente la separazione di piani di tessuti, di organi sani o patologici, di masse neoformate, rispettandone l'integrità e liberandole da rapporti normali od acquisiti, agendo soprattutto sul tessuto connettivo circostante od interposto.

BIBLIOGRAFIA

- Regione Emilia-Romagna – Commissione Regionale Dispositivi Medici. *Indicazioni per l'utilizzo in chirurgia di dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la dissezione tissutale*. Novembre 2014 (http://www.saluter.it/ssr/aree-dellassistenza/assistenza-farmaceutica/dispositivi-medici) [acceso: novembre 2015]
- Aksoy F et al. Comparison of radiofrequency and monopolar electrocautery tonsillectomy. The Journal of Laryngology & Otology, 2010; 124: 180-184
- Alexiou VG et al. Modern Technology-Assisted vs Conventional Tonsillectomy. Arch Otoryngol Head Neck Surg, 2011; 137(6): 558-570
- Ali NS et al. Harmonic Scalpel versus Electrocautery tonsillectomy: a comparative study in adult patients. J Pak Med Assoc, 2012; 61:256-259
- Attner P et al. Ligasure versus diathermy scissors tonsillectomy: A controlled randomized study. Acta Otolaryngol, 2010; 130(10):1180-4.
- Bohm D et al. Prospective randomized comparison of conventional instruments and the Harmonic Focus device in breast-conserving therapy for primary breast cancer. EJSO, 2012; 38: 118-124
- Campagnacci R et al. Hepatic resections by means of electrothermal bipolar vessel device (EBVS) LigaSure V: early experience. Surg Endosc, 2007; 21: 2280–2284
- Cengiz Y et al. Improved outcome after laparoscopic cholecystectomy with ultrasonic dissection: a randomized multicentre trial. Surgical Endoscopy, 2010; 24: 624-630
- Chen XL et al. Comparison of Ultrasonic Scalpel versus Conventional Techniques in Open Gastrectomy for Gastric Carcinoma Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One, Jul 2014; 31: 9(7)
- Chen JS, et al. Current Satus of Surgical Treatment for Hemorrhoids. Systematic Review and Meta-analysis. Chang Gung Med J, 2010; 33: 488-500
- Choi MG et al. Ultrasonically activated shears versus electrocautery in open gastrectomy for gastric cancer: a randomized controlled trial. Gastric Cancer, 2014; 17(3):556-61
- Cortadellas T et al. Electrothermal bipolar vessel sealing system in axillary dissection: a prospective randomized clinical study. International Journal of Surgery, 2011; 9: 636-640
- Currie A et al. Ultrasonic dissection versus electrocautery in mastectomy for breast cancer. A meta-analysis. EJSO, 2012; 38: 897-901
- Di Lorenzo N et al. Radiofrequency versus ultrasonic energy in laparoscopic colorectal surgery: a metanalysis of operative time and blood loss. Surg Endosc, 2012; 26 (10): 2917-2924
- Dionigi G. et al. Parathyroid function after open thyroidectomy: a prospective randomized study for LigaSure Precise versus Harmonic Focus. Head Neck, 2013; 35 (4): 562-7
- Docimo G et al. Ultrasound scalpel in thyroidectomy. Prospective randomized study. Annali Italiani di Chirurgia, 2012; 83: 491-496
- Duan YF et al. FOCUS harmonic scalpel compared to conventional hemostasis in open total thyroidectomy – a prospective randomized study. J Otolaryngol Head Neck Surg, Dec 2013; 20: 42:62
- Ecker T et al. Hemostasis in thyroid surgery: Harmonic scalpel versus other techniques. A meta-analysis. Otolaryngology Head Neck Surgery, 2010; 143(1): 17-25
- El Nakeeb A et al. Clipless laparoscopic cholecystectomy using the Harmonic scalpel for cirrhotic patients: a prospective randomized study. Surgical Endoscopy, 2010; 24: 2536-2541
- Franceschilli L et al. Radiofrequency versus conventional diathermy Milligan-Morgan hemorrhoidectomy: a prospective, randomized study. Int J Colorectal Dis, 2011; 26: 1345-1350
- Garas G et al. Which hemostatic device in thyroid surgery? A network meta-analysis of surgical technologies. Thyroid, 2013; 23(9): 1138-1150
- Gentile M et al. Ligasure Haemorrhoidectomy versus conventional diathermy for IV-Degree Haemorrhoids: Is it the treatment of choice? A randomized clinical trial. Gastroenterol, 2011; 467258
- Harju J et al. Minilaparotomy cholecystectomy with ultrasonic dissection versus conventional laparoscopic cholecystectomy: a randomized multicenter study. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2013; 48: 1317–1323
- Hubner M et al. Prospective randomized study of monopolar scissors, bipolar vessel sealer and

ultrasonic shears in laparoscopic colorectal surgery. Br J Surg 2008; 95(9):1098–1104
- Inoue K et al. Ultrasonic Scalpel for Gastric Cancer Surgery: a prospective randomized study. J Gastrointest Surg, 2012; 16: 1840-1846
- Iovino F et al. Preventing seroma formation after anxillary dissection for breast cancer: a randomized clinical trial. The American Journal of Surgery, 2012; 203: 708-714
- Istituto Superiore di Sanità. Appropriatezza e sicurezza degli interventi di tonsillectomia e/o adenoidectomia. Linee guida SNLG 15. Marzo 2008. Documento aggiornato nel Marzo 2011.
- Janssen PF et al. Perioperative outcomes using Ligasure compared to conventional bipolar instruments in laparoscopic salpingo-oophorectomy: a randomized controlled trial. Gynecologic and obstetric investigation, 2012; 73: 326-329
- Janssen PF et al. Perioperative outcomes using Ligasure compared to conventional bipolar instruments in laparoscopic hysterectomy: a randomized controlled trial. Gynecological surgery, 2011; 1568-1575
- Kandil T et al. Comparative study between clipless laparoscopic cholecystectomy by Harmonic scalpel versus conventional method: a prospective randomized study. Journal of Gastrointestinal Surgery, 2010; 14: 323-328
- Kemal O et al. Harmonic scalpel versus bipolar tonsillectomy: a double-blind clinical trial. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2012; 269(5):1533-6.
- Konturek A et al. Total thyroidectomy for non-toxic multinodular goiter with versus without the use of Harmonic Focus dissecting shears – a prospective randomized study. Videosurgery and Other Miniinvasive Tecniques, 2012; 7 (4): 268-274
- Kozomara D et al. A randomized two-way comparison of mastectomy performed using harmonic scalpel or monopolar diathermy. Coll Antropol, 2010; 34:150-112
- Lakeman MME et al. Electrosurgical bipolar vessel sealing versus conventional clamping and suturing for vaginal hysterectomy: a randomized controlled trial. General gynaecology, 2012; 1473-1482
- Lang H et al. A systematic review and meta-analysis comparing the efficacy and surgical outcomes of total thyroidectomy between Harmonic scalpel versus Ligasure. Annals of Surgical Oncology, 2013; 20(6): 1918-26
- Litta P. et al. A randomized controlled study comparing Harmonic versus electrosurgery in laparoscopic myomectomy. Fertility and Sterility, 2010; Vol. 94, n.5
- Lumachi F et al. Ultrasonic dissection system technology in breast cancer: a case–control study in a large cohort of patients requiring axillary dissection. Breast Cancer Res Treat, Nov 2013; 142(2):399-404.
- Mahabaleshwar V et al. Monopolar electrocautery versus ultrasonic dissection of the gallbladder from the gallbladder bed in laparoscopic cholecystectomy: a randomized control trial. Canadian Journal of Surgery, 2012; vol 55, n. 5
- Manjunath S at al. Ultrasonic shears versus electrocautery in axillary dissection for breast cancer-a randomized controlled trial. Indian J Surg Oncol, June 2014; 5(2):95–98
- Melck AL et al. Harmonic scalpel compared to conventional hemostasis in thyroid surgery: a meta analysis of randomized clinical trials. International Journal of Surgical Oncology, 2010; article ID 396079, 8 pages
- Milito G et al. Haemorrhoidectomy with ligasure vs conventional excisional techniques: meta-analysis of randomized controlled trials. Colorectal Disease, 2010; 12: 85-93
- Muratore A et al. Radiofrequency vessel-sealing system versus the clamp-crushing technique in liver transection: results of a prospective randomized study on 100 consecutive patients. HPB (Oxford), Aug 2014; 16(8): 707-12.
- Nespoli L et al. Axillary lymphadenectomy for breast cancer. A randomized controlled trial comparing a bipolar vessel sealing system to the conventional technique. The Breast, 2012; 21: 739-745
- Nienhuijs SW et al. Conventional versus Ligasure hemorrhoidectomy for patients with symptomatic haemorrhoids. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2009; Issue 1 Art. N°:CD006761 – aggiornato a marzo 2011
- Pastore AL et al. Prospective Randomized Study of Radiofrequency versus Ultrasound Scalpels on Functional Outcomes of Laparoscopic Radical Prostatectomy. Journal of Endourology, 2013; 27 (8): 989-993

- Peker K et al. Comparison of Vessel Sealing System with Conventional. Iran Red Crescent Med J, 2013; 15 (6): 488-496
- Ramesh RS et al. Use of Ultrasonic Shears in patients with breast cancer undergoing axillary dissection – a pilot study. Indian J Surg Oncol, 2011; 2(3): 156-158
- Redwan Alaa A et al. Single – working – instrument, double – trocar, clipless cholecystectomy using Harmonic scalpel: a feasible, safe, and less invasive technique. Journal of laparoendoscopic advanced surgical techniques, 2010; vol 20, num 7
- Rimonda R et al. Electrothermal bipolar vessel sealing system vs. harmonic scalpel in colorectal laparoscopic surgery: a prospective, randomized study. Dis Colon Rectum 2009; 52(4):657–661
- Rohaizak M et al. Ultracision versus Electrocautery in performing modified radical mastectomy and axillary lymph node dissection for breast cancer: a prospective randomized control trial. Med J Malaysia, 2013; 68(3): 204-207
- Rothmund R et al. A prospective, randomized clinical comparison between UltraCision and the novel sealing and cutting device BiCision in patients with laparoscopic supracervical hysterectomy. Surg Endosc, Oct 2013; 27(10): 3852-9.
- Rothmund R et al. Laparoscopic supracervical hysterectomy using EnSeal vs standard bipolar coagulation technique: randomized controlled trial. The Journal of Minimally Invasive Gynecology, 2013; vol. 20, n. 5
- Samer S et al. Laparoscopic cholecystectomy in cirrhotics: a prospective randomized study comparing the conventional diathermy and the Harmonic scapel for gallbladder dissection. Journal of Laparoendoscopic Advanced Surgical Techniques, 2011; 21: 1-5
- Shabahang H et al. Laparoscopic Splenectomy Ligasure or Clip Ligation? Sug Laparosc Endosc PErcutan Tech, 2012; 22: 36-38
- Sista F et al. Ultrasonic Versus Standard Electric Dissection in Laparoscopic Cholecystectomy in Patients with Acute Calculous Cholecystitis, Complicated by Peritonitis: Influence on the Postoperative Systemic Inflammation and Immune Response. A Prospective Randomized Study. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques 2014; Volume 24, Number 3
- Sun ZC et al. Ultrasonic dissection versus conventional electrocautery during gastrectomy for gastric cancer: A meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Surg Oncol, Apr 2015; 41(4): 527-33.
- Takiguchi N et al. Multicenter randomized comparison of Ligasure versus conventional surgery for gastrointestinal carcinoma. Surg Today, 2010; 40: 1050-1054
- Targarona EM et al. Energy sources for laparoscopic colectomy: a prospective randomized comparison of conventional electrosurgery, bipolar computer-controlled electrosurgery and ultrasonic dissection. Operative outcome and costs analysis. Surg Innov, 2005; 12(4):339–344
- Tremp M et al. Electrosurgery in urology: recent advances. Expert Rev Med Devices, 2011; 8 (5): 597-605
- Tou S et al. Energy source instruments for laparoscopic colectomy. Cochrane Database Syst Rev, 2011; 11(5): CD007886
- Tukenmez M et al. The Use of Ligasure Vessel Sealing System in Axillary Dissection; Effect on Seroma Formation. Chirurgia (Bucur), Sett-Ott 2014; 109(5): 620-5.
- Uzunoglu FG et al. Ultrasonic Dissection versus conventional dissection techniques in pancreatic surgery. Ann Surg, 2012; 256: 675-680
- Wilhelm D et al. Randomized controlled trial of ultrasonic dissection versus standard surgical technique in open left hemicolectomy or total gastrectomy. British Journal of Surgery, 2011; 98: 220-227
- Xiong J et al. A meta-analysis of randomized clinical trials that compared ultrasonic energy and monopolar electrosurgical energy in laparoscopic cholecystectomy. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques, 2012; 22: 768-777
- Yao HS et al. Randomized clinical trial of vessel sealing system (Ligasure) in esophagogastric devascularisation and splenectomy in patients with portal hypertension. The America Journal of Surgery, 2011; 202: 82-90
- Yilmaz KB et al. Comparing Scalpel, Electrocautery and Ultrasonic Dissector effects: the impact on wound complications and pro-infiammatory cytokine levels in wound fluid from mastectomy patients. J Breast Cancer, 2011; 14(1): 58-63

- Zanghi A et al. Laparoscopic cholecystectomy: ultrasonic energy versus monopolar electrosurgical energy. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2014 Dec; 18(2 Suppl): 54-9.
- Zanghi A et al. The safety of the Harmonic® FOCUS in open thyroidectomy: A prospective, randomized study comparing the Harmonic® FOCUS and traditional suture ligation (knot and tie) technique. Int J Surg, 2014; 12 Suppl 1: S132-5.

APPENDICE 1 – ANALISI DELLE EVIDENZE IN LETTERATURA

Ad integrazione della revisione della letteratura presente nel documento dell'Emilia Romagna, è stata effettuata una ricerca su pubmed e su Cochrane con la seguente strategia: ((hemostasis OR coagulation OR "blood clotting" OR "vessel sealing" OR dissection OR surgical) AND (ultrasonic* OR "ultrasonic surgical procedures" OR "ultrasound surgery" OR radiofrequency OR EBVS OR "electrothermal bipolar vessel sealing")) AND ("pragmatic Clinical trial" OR "randomized controlled trial" OR "systematic reviews" OR "meta-analysis"); limiti: Publication date from 2013/10/01 to 2015/08/28, Humans, English, Italian.
Dai risultati ottenuti sono stati selezionati gli studi clinici pertinenti sulla base del PICO stabilito sotto riportato.

PICO	
P – popolazione	Soggetti di qualsiasi età sottoposti a procedure chirurgiche in laparoscopia e in laparotomia
I – intervento	Impiego di dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza per l'emostasi e la sintesi vasale
C – confronto	Elettrochirurgia convenzionale
O – outcome	Tempo operatorio, perdite ematiche intraoperatorie, complicanze intra e postoperatorie, dolore postoperatorio, durata della degenza, mortalità postoperatoria, tasso di recidiva, tasso di reintervento, ritorno alle normali attività

Da questo aggiornamento, quindi, sono emersi 358 studi, da questi ne sono stati esclusi 336 perché ritenuti non pertinenti dalla lettura di titolo e abstract o per mancanza di full-text. Dai restanti 22 full text analizzati ne sono stati esclusi 9 perché ritenuti in disaccordo con il PICO sopra riportato. I 13 studi analizzati (2 revisioni/metanalisi e 11 RCT) sono stati poi suddivisi per scenario clinico:

- Chirurgia mammaria: 3 RCT;
- Colecistectomia: 3 RCT;
- Gastrectomia: 1 revisione sistematica, 1 metanalisi e 1 RCT;
- Chirurgia epatica: 1 RCT;
- Isterectomia: 1 RCT;
- Tiroidectomia: 2 RCT.

Inoltre sono stati analizzati gli studi presenti nella revisione della letteratura fatta dall'Emilia Romagna nel documento "Indicazioni per l'utilizzo in chirurgia di dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la dissezione tissutale" (novembre 2014), e di questi sono stati selezionati quelli che rispondevano al PICO stabilito sopra.

In totale, al fine di fornire le raccomandazioni per l'uso appropriato dei dispositivi medici a RF e US, sono state analizzate 1 linea-guida, 2 revisioni sistematiche, 13 metanalisi e 50 RCT tabulati in tabella 1.

Tabella 1: evidenze valutate per formulare le raccomandazioni

Referenza	Pazienti / Intervento	Disegno	DM	Controllo	Misure di esito	Follow-up	Risultati principali
CHIRURGIA GENERALE							
Chirurgia mammaria							
Kozomara, 2010	61 pz, mastectomia radicale modificata per cancro al seno	RCT	31 pz con Harmonic Scalpel (US)	30 pz con elettrocoagulazione monopolare (CONV)	Durata intervento, perdita ematica, dolore	Fino al ritorno delle attività giornaliere	-durata intervento: US=78,50±17,50min, CONV=82,50±18,50min; p=0,796, NS; -perdita ematica: US=78±13ml, CONV=256±112ml; p<0,001 a favore US; -dolore postoperatorio: NS
Cortadellas, 2011	100 pz, dissezione ascellare linfonodale per cancro al seno	RCT	50 pz con Ligasure Precise (RF)	50 pz con tecnica CONV (elettrocoagulazione, legatura fili sutura, clips vascolari)	Durata intervento, perdita ematica>200ml, volume liquido drenato, durata degenza	2 mesi dopo l'intervento	-durata intervento: RF=48,0 (range 40,9-55,1) min, CONV=63,2 (range 55,7-70,6) min; p=0,004, a favore RF -perdita ematica>200ml: RF=30,8%, CONV=69,2%; p<0,001, a favore RF; -volume liquido drenato: RF=366,2 (range 305,9-426,6) ml, CONV=422,9 (range 327,6-518,1) ml, p=0,325, NS; -durata degenza: RF=5,1 (range 4,5-5,8) gg, CONV=6,5 (range 5,6-7,5) gg; p=0,021, a favore RF
Ramesh, 2011	20 pz, mastectomia radicale modificata e dissezione ascellare linfonodale per cancro al seno	RCT	9 pz con Harmonic Scalpel (US)	11 pz con tecnica convenzionale (CONV)	N° linfonodi asportati, volume e tempo drenaggio	Fino alla dimissione	-n° linfonodi asportati: US=18,2 (DS 4,5), CONV=20,5 (DS 3,8), p=NS; -volume liquido drenaggio: US=528,8 (DS 98,5) ml, CONV=576,3 (DS 117,4) ml, p=NS; -tempo mantenimento drenaggio: US=8,78 (DS 0,9) gg, CONV=8,91 (DS 1,3) gg, p=NS
Yilmaz, 2011	82 pz, mastectomia radicale modificata per cancro al seno	RCT	29 con Ultracision Harmonic Scalpel (US)	26 pz con elettrocoagulazione convenzionale (CONV); 27 pz con bisturi a lama fredda (Scalpel)	Durata intervento, perdita ematica, complicanze (infezioni, ematoma, ecchimosi)	Fino alla dimissione	-durata intervento: US=121±28,2min, CONV=134±41,6min; NS tra US e CONV a confronto; -perdita ematica: US=375±176 ml, CONV=368±156ml; NS tra US e CONV a confronto; -complicanze: NS
Bohm, 2012	106 pz; trattamento chirurgico conservativo del seno (nodulectomia o segmentectomia mammaria) per cancro	RCT	52 pz con device Harmonic Focus (US)	56 pz con elettrocoagulatore mono o bipolare (CONV)	Durata procedura, dolore, volume liquido drenaggio, durata degenza	2 settimane dopo l'intervento	-durata procedura: US=80,1±26,5min, CONV=77,69±24,4 min (NS) -dolore (sede mammaria): US=0,5 (range 0,0-2,0), CONV=1,0 (range 0,0-3,0); p<0,001, a favore US; -volume drenaggio (sede mammaria): US=22,5ml (range 11,3-4,0), CONV=60,0ml (range 40,0-111,2); p<0,001, a favore US -durata degenza: US=4,0 (range 3-5) gg, CONV=4,5 (range 4-6) gg; p<0,001, a favore US

Referenza	Pazienti / Intervento	Disegno	DM	Controllo	Misure di esito	Follow-up	Risultati principali
Currie, 2012	287 pz, mastectomia radicale modificata con dissezione per cancro al seno	Meta-analisi (3 studi prospettici comparativi, 3 RCT)	Dispositivi a ultrasuoni (US)	Elettrochirurgia mono e bipolare (CONV)	Durata intervento, perdita ematica, volume liquido drenaggio, complicanze	n.d.	-durata intervento: (medie: 112 min per US, 114 min per CONV) Differenza Media Standardizzata (SMD)= -0,04, IC = [-0,39, -0,30], p=0,8 NS; -perdita ematica: (medie: 236 ml per US, 365 ml per CONV), DMS= -0,21, IC = [-0,70, -0,29], p=0,41, NS; -volume liquido di drenaggio e complicanze: NS.
Iovino, 2012	60 pz, quadrantectomia (50 pz) o mastectomia (10 pz) e dissezione ascellare linfonodale per cancro al seno	RCT	30 pz con device Harmonic Scalpel (US)	30 pz con elettrochirurgia convenzionale (CONV)	Durata intervento, perdita ematica, volume e tempo drenaggio ascellare, durata degenza	Fino alla dimissione	-durata intervento: US=115 (range 90-180) min, CONV=120 (range 80-170) min; p=NS; -perdita ematica intraoperatoria: US 40 (range 20-60) ml, CONV=60 (range 50-90) ml; p<0,05, a favore US; -volume liquido drenaggio ascellare: US=60 (range 50-70) ml, CONV=200 (range 100-350) ml; p<0,05, a favore US; -tempo drenaggio: US=3 gg, CONV=5 gg, p<0,05, a favore US -durata degenza: US=3(range3-4)gg, CONV=5(range 4-6)gg; p<0,05, a favore US
Nespoli, 2012	116 pz, dissezione ascellare linfonodale per cancro al seno	RCT	58 pz con Ligasure Precise (RF)	58 pz con elettrocoagulazione monopolare (CONV)	Durata intervento, volume liquido drenaggio, durata degenza	30 gg dopo dimissione	-durata procedura: RF=93 (range 50-170) min, CONV=90 (range 50-155) min; p=NS -volume liquido drenaggio ascellare: RF=265 (range 30-600) ml, CONV =260 (range 30-600) ml; p=0,5, NS; -durata degenza: RF=4 (range 2-5 gg), CONV=4 (range1-5) gg; p=0,189, NS
Lumachi, 2013	139 pz; età media 61 anni, range 34-71 anni; dissezione ascellare laparoscopica (mastectomia)	RCT	68 pz con Harmonic dissection device (US)	71 pz con tecnica convenzionale (bisturi, forbici e elettrocauterizzazione) (CONV)	Dati intraoperatori e postoperatori	n.d.	-tempo operatorio (min): 95,7±22,4 DM vs 109,1±25,7 controllo (p=0,001); -perdita ematica intraoperatoria (ml): 56,1±12,5 DM vs 85,8±15,5 controllo (p<0,001); -durata degenza (gg): 2,1±0,7 DM vs 2,3±0,9 controllo (p=0,147); -complicanze postoperatorie (es: sanguinamento e ematoma) in 9 pz (6,5%), leggermente maggiori nel gruppo di controllo (p=0,74)
Rohaizak, 2013	40 pz; dissezione ascellare in mastectomia radicale per cancro al seno	RCT	20 pz con Ultracision Harmonic Scalpel (US)	20 pz con elettrocoagulazione convenzionale (CONV)	Volume totale liquido drenato, durata drenaggio e durata degenza	Fino a dimissione ospedaliera	-volume totale liquido drenato: US=247,0±142ml, CONV=663,7±229,6ml; p<0,002, a favore US; -durata drenaggio (regione ascellare): US=3±1 gg, CONV=6±1 gg; p<0,002, a favore US; -durata degenza: US=3±1 gg, CONV=6±1 gg; p<0,002, a favore US
Manjunath 2014	92 pz; dissezione ascellare sia conservativa che demolitiva	RCT	46 pz con forbici a ultrasuoni (US)	46 pz elettrocauterizzazione (CONV)	Primario: riduzione drenaggio ascellare	n.d.	-tempo di rimozione del drenaggio (gg): 15 controllo vs 14,5 DM (p=0,73); - drenaggio cumulativo (ml): 1,260 controllo vs 1,086 DM (p=0.79)
Tukenmez, 2014	33 pz; età 51,4±13,7 anni, range 36-77; dissezione ascellare nel cancro al seno (tecnica non specificata)	RCT	17 pz Ligasure (RF)	16 pz elettrocauterizzazione (CONV)	Esiti e conseguenze operatorie	n.d.	Differenze significative tra RF vs controllo in termini di tempo operatorio (103,5±22,8 vs 85,6±14,4 min; p=0,014), volume di drenaggio (620±469 vs 809±380 ml; p=0,047), durata del drenaggio (7,6±4,6 vs 10±4,3 gg; p=0,044)

Referenza	Pazienti / Intervento	Disegno	DM	Controllo	Misure di esito	Follow-up	Risultati principali
Colecistectomia							
Cengiz, 2010	243 pz, colecistectomia laparoscopica	RCT	77 pz con Harmonic Ace (US)	85 pz con laparoscopia convenzionale; 81 pz con elettrocauterizzazione (CONV)	Durata procedura, perdita ematica, perforazione dotto biliare	Al momento dell'intervento	-durata della procedura (IC 95%): CONV = 74 min, US=58 min; p=0,003; -perdita ematica (IC 95%): CONV=53 ml, US=12 ml; p<0,001; -perforazione dotto biliare: CONV=37 casi, US=19 casi; p=0,005
El Nakeeb, 2010	120 pz, colecistectomia laparoscopica	RCT	60 pz con Harmonic (US)	60 pz con elettrocauterizzazione	Durata procedura, perdita ematica, perforazione colecisti	Al momento dell'intervento	-durata della procedura (min): CONV=69,71±13,01, US=45,17±10,54; p=0,000 -perdita ematica (range ml): CONV=133±131,13, US=70,13±80,79; p=0,002 -perforazione colecisti (n): CONV=37, US=6; p=0,03
Kandil, 2010	140 pz, colecistectomia laparoscopica	RCT	70 pz con Harmonic (US)	70 pz con elettrocauterizzazione (CONV)	Tempo operatorio, perdita ematica, outcome post-operatori, ospedalizzazione	Fino ad i settimana post intervento	-durata procedura (min): CONV=51,7±13,79, US=33,21±9,62; p=0,0001; -perdita ematica (ml): CONV=83,31±46,23, US=43,28±31,27; p=0,0001; -outcome postoperatori (nausea, vomito, dolore): NS -ospedalizzazione (h): CONV=26,95±8,94, US=23,44±2,29; p=0,002
Redwan Alaa, 2010	160 pz, colecistectomia laparoscopica	RCT	80 pz con Harmonic (US)	80 pz con strumenti convenzionali per cauterizzazione (CONV)	Durata procedura, perdita ematica, complicanze, ospedalizzazione	n.d.	-durata procedura (min): CONV=35±55, US=16,8±6,8; p=0,0001; -perdita ematica: n.d. -ospedalizzazione: CONV=1-2 gg, US=1 gg; p=0,001 -complicanze: differenze NS
Samer, 2011	40 pz, colecistectomia laparoscopica o convenzionale	RCT	20 pz con Harmonic ACE (US)	20 pz con diatermia (CONV)	Perforazione colecisti, perdita ematica, durata intervento	n.d.	-durata procedura (min): CONV=75-120 (mediana: 82,5 min), US=46-70 (mediana:55 min); p=0,0001 Perdita ematica (ml): CONV=50-500 (mediana:120 ml), US=10-300 (mediana: 50ml); p=0,000 -perforazione colecisti (n): CONV= 14 (70%), US=2 (10%); p=0,000
Mahabaleshwar, 2012	60 pz, colecistectomia laparoscopica	RCT	30 pz con Harmonic ACE (US)	30 pz con elettrocauterizzazione monopolare (CONV)	Perforazione colecisti, perdita ematica, durata intervento	n.d.	-perforazione colecisti: CONV=12 (40%), US= 5 (16,7%); p=0,045 -perdita ematica (ml): CONV=7 (23,3%), US=2 (6,7%); p=0,62 -durata intervento (min): CONV=34,37, US=27,20, p=0,001
Xiong, 2012	Colecistectomia laparoscopica	Metanalisi (8 RCT)	Pz con Harmonic (US)	Pz con elettrocauterizzazione (CONV)	Durata procedura, perdita ematica, ospedalizzazione	Al momento dell'intervento	-durata procedura (IC 95%): minore nel gruppo US= -17,86, IC95% -21,72,-14,01; p<0,00001 -perdita ematica (IC95%) valutata in 4 studi: minore nel gruppo US: -41,02, IC95% -42,67, -39,38 p<0,00001; -ospedalizzazione valutata in 6 studi: minore nel gruppo US: -0,43, IC95% -0,76, -0,09; p=0,01
Harju, 2013	88 pz; colecistectomia in mini laparotomia (MC) o in laparoscopia (LC)	RCT	44 pz in MC con Harmonic (US)	44 pz in LC con chirurgia convenzionale (CONV)	Primarie: dolore postoperatorio, tempo di convalescenza	A 0-5 h dall'intervento, a 24 h e a 4 w	-dolore postoperatorio (su scala da 0 a 10) MC vs LC: nelle prime ore post intervento 3,1±1,7 vs 4,5±2,5 (p=0,01); a 24h 1,9±1,9 vs 1,8±1,8 (p=0,81); a 4 w 2 pz su 41 vs 4 pz su 41 (p=0,68); -convalescenza: gg di convalescenza 7±3 vs 10±8; 4 pz vs 11 pz

Referenza	Pazienti / Intervento	Disegno	DM	Controllo	Misure di esito	Follow-up	Risultati principali
					Secondarie: tempo operatorio, lunghezza dell'incisione e complicanze		(p=0,046) hanno richiesto più di 14 gg di convalescenza; -lunghezza incisione (cm): 4,6±1,1 vs 6,6±2,6 (p=0,0001); -no differenze significative per tempo operatorio e complicanze
Sista, 2014	43 pz; colecistectomia laparoscopica	RCT	22 pz con Ultrasonic device (US)	21 pz con elettrochirurgia monopolare (CONV)	Conseguenze intra e post operatorie (infiammazioni sistemiche)	Giorno 1 e 3 post operazione; a 1 e a 6 mesi	-alte concentrazioni di endotossina sistemica, neutrofili, IL-6 e IL-1, e CRP nel gruppo CONV vs US (p<0,05); -cambiamento in HLA-DR al giorno 1 in CONV vs nessun cambiamento in US (p<0,05); -ascesso intraddominale: 22,2% CONV vs 4% US (p<0,05); -follow-up a 1 e 6 mesi: 5 infezioni semplici di ferita in CONV
Zanghì, 2014	164 pz; colecistectomia laparoscopica	RCT	43 pz con ultrasonic scalpel (US)	121 pz con coagulazione monopolare (CONV)	Tempo operatorio, complicanze e tempo di ricovero	n.d.	Risultati US vs controllo: -tempo operatorio: 35,36±10,15 vs 55,6±12,10 min (p<0,0001); -tempo di ricovero: 48,15±4,29 vs 49,06±2,94 h (p>0,05) NS; -complicanze minori: 5 (11,62%) vs 14 (11,57%) (p>0,05) NS; -complicanze maggiori: 1 (2,43%) vs 2 (1,65%) (p>0,05) NS
Emorroidectomia							
Nienhuijs, 2009 (agg. 2011)	1142 pz, emorroidectomia in open e chiusa	Metanalisi (12 RCT)	Pz con Ligasure (RF)	Pz con diatermia convenzionale (CONV)	Durata intervento, perdita ematica, dolore	n.d.	-dolore postoperatorio al giorno 1: differenza media = -2,07 punti, IC [-2,77, -1,38], p<0,0001, a favore RF; -dolore post operatorio giorni successivi: NS -durata intervento: differenza media = -9,15 min, IC [-15,09, -3,21], p=0,0025, a favore RF -sanguinamento: OR=0,55, IC [0,24, 1,27], p=0,16
Chen, 2010	Emorroidectomia in open o chiusa	Metanalisi (11 RCT)	Pz con Ligasure (RF)	Pz con tecnica convenzionale (CONV)	Durata intervento, perdite ematiche, dolore	n.d.	-durata intervento: RF= -12,39 min IC [-12,64, -12,15], p<0,0001, a favore RF -dolore immediato post-operatorio: RF= -2,30 punti, IC [-2,43, -2,18], p<0,0001, a favore RF -emorragia maggiore: OR=0,57, IC [0,24, 1,33], p=0,19
Milito, 2010	Emorroidectomia	Metanalisi (8 RCT)	Pz con Ligasure (RF)	Pz con tecnica convenzionale (CONV)	Durata intervento, dolore, sanguinamento	Fino a 24 mesi	-durata intervento: SMD= -0,859, IC [-1,142, -0,575], p<0,001, a favore RF -dolore post-operatorio: SMD= -0,545, IC [-0,836, -0,255], p<0,001, a favore RF -sanguinamento post-operatorio: SMD=0,450, IC [0,199, 1,019], p=0,56
Franceschilli, 2011	100 pz, emorroidectomia	RCT	50 pz con Ligasure (RF)	50 pz con diatermia convenzionale (CONV)	Dolore, complicanze, durata degenza	39 mesi	-durata dolore postoperatorio: RF=15,8±10,2 gg, CONV=18,3±7,4 gg; p=NS -recidiva: RF=0%, CONV=2,2%; p=NS -durata degenza: RF=0,8%, CONV=1,1%; p=NS
Gentile, 2011	52 pz, emorroidectomia	RCT	25 pz con Ligasure (RF)	27 pz con diatermia convenzionale (CONV)	Tempo operatorio, complicanze, durata degenza	12 mesi	-tempo operatorio: RF=22,3 min, CONV=27,4 min; p<0,0001 -incidenza complicanze: RF=28%, CONV=33%; p=0,76 NS -durata degenza: NS

Referenza	Pazienti / Intervento	Disegno	DM	Controllo	Misure di esito	Follow-up	Risultati principali
Peker, 2013	69 pz, emorroidectomia in aperto	RCT	23 pz con Ligasure (RF); 23 pz con Harmonic Scalpel (US)	23 pz con diatermia convenzionale (CONV)	Durata procedura, perdita ematica, dolore	12 settimane	-durata intervento (media, DS): RF=12,7±2,9 min, US=12,6±2,5 min, CONV=22,3±4,5 min; p<0,001, a favore di RF e US -perdita ematica intraoperatoria (n° garze imbevute di sangue): RF=0,45±0,91, US=0,56±0,78, CONV=5,04±1,63; p<0,001, a favore di RF e US -grado di dolore postoperatorio: maggiore per i US e RF vs CONV
Gastrectomia							
Takiguchi, 2010	97 pz, gastrectomia in aperto	RCT	55 pz con Ligasure Atlas 20 (RF)	42 pz con elettrochirurgia convenzionale (CONV)	Durata intervento, perdite ematiche, complicanze, durata degenza	Fino a dimissione ospedaliera	-tutti gli outcome analizzati riporta differenza NS tra RF e CONV
Wilhelm, 2011	201 pz, emicolectomia sinistra (105 pz) e gastrectomia totale (96 pz)	RCT	100 pz con Harmonic Wave (US)	101 pz con tecnica convenzionale (CONV)	Tempo operatorio, perdita ematica, complicanze e durata degenza	Fino a dimissione ospedaliera	-tutti gli outcome analizzati riporta differenza NS tra US e CONV
Inoue, 2012	60 pz, gastrectomia in aperto con asportazione linfonodale	RCT	30 pz con Harmonic Focus (US)	30 pz con elettrochirurgia monopolare (CONV)	Tempo operatorio, perdita ematica, volume drenaggio, complicanze, durata degenza	Fino a dimissione ospedaliera	-tempo operatorio: US=238,5 [225,5-270,8] min, CONV=300,5 [287,6-332,9] min, p=0,0004, a favore US; -perdita ematica: US=351,0 [263,1-722,3] ml, CONV=569,5 [577,2-1036,3] ml, p=0,0069, a favore US; -tutti gli altri outcome hanno risultati NS
Choi, 2014	253 pz; gastrectomia in aperto	RCT	128 pz con forbici ad ultrasuoni (US)	125 pz con chirurgia convenzionale (CONV)	Durata operazione e complicanze post operatorie	n.d.	-durata operazione(min): 89,3±15,6US, 97,8±17,2CONV (p<0,001); -nessuna differenza significativa in perdita ematica intra e postoperatoria, quantità di drenaggio addominale, pancreatiti, ferite
Chen, 2014	1930 pz; resezione carcinoma gastrico in aperto	SR (7 RCT, 12 nRCT)	946 pz con ultrasonic scalpel (US)	984 pz con elettrochirurgia monopolare e legatura con filo di seta (CONV)	Tempo operatorio, complicanze postoperatorie e perdita ematica	n.d.	-tempo operatorio (min) (5RCT+9nRCT): 110-238,5 in US vs 135-283,8 in CONV (p=0,003 in RCT e p<0,001 in nRCT); -complicanze post-operatorie (4RCT+5nRCT): 0-25% in US vs 5,5-45% in CONV (p NS); -perdita ematica: (5RCT+10 nRCT): 50-287,5 ml in US vs 72-686,1 ml in CONV (p<0,001 sia in RCT che in nRCT)
Sun, 2015	489 pz sottoposti a gastrectomia in aperto per cancro gastrico	Meta-analisi (5 RCT)	247 pz (50,5%) con dissezione a ultrasuoni (US)	242 pz (49,5%) con elettrochirurgia convenzionale (CONV)	Tempo operatorio, morbidità e mortalità, degenza	n.d.	-US vs CONV significativamente migliore in tempo operatorio (p=0,03); perdita ematica intraoperatoria (p=0,002); minori morbidità (p=0,02) e minore degenza (p=0,03); -nessuna differenza significativa per drenaggio addominale postoperatorio (p=0,17) e costi totali ospedalieri (p=0,59)
Pancreasectomia							
Uzunoglu, 2012	101 pz, pancreaticoduodenoctomia in open	RCT	57 pz con Harmonic Wave (US)	44 pz con tecnica convenzionale (CONV)	Tempo intervento, perdita ematica, complicanze, trasfusione di	Alla dimissione	-tempo intervento (min): US=316 (186-511), CONV= 319 (160-658), p=0,95 NS -perdita ematica (ml): US=350 (100-2600), CONV=350 (100-2200); p=0,67 NS

Referenza	Pazienti / Intervento	Disegno	DM	Controllo	Misure di esito	Follow-up	Risultati principali
					sangue, durata degenza		- complicanze (% pz): US=56,1%, CONV=53,3%, p=0,70 NS -trasfusione (unità): US=1,1(±2,01), CONV=1,4(±2,3); p=0,48 NS; -durata degenza (gg): US=15 (6-141), CONV=15 (5-90), p=0,76 NS
Resezione colon-retto							
Targarona, 2005	38 pz, colectomia laparoscopica	RCT	Pz con dispositivi a RF e pz dispositivi a US	Pz con elettrochirurgia convenzionale (mono e bipolare) (CONV)	Durata procedura, perdita ematica, complicanze, durata degenza	Alla dimissione	-durata della procedura: RF=110 min, US=120 min, CONV=180 min, p=0,01 a favore di RF e US; -perdita ematica: RF=100 ml, US=100 ml, CONV=200 ml, p<0,01 a favore di RF e US -complicanze: RF=2/15, US=2/11, CONV=4/11, p=NS -durata degenza: RF=6 gg, US=8 gg, CONV=7 gg; p=NS
Hubner, 2008	61 pz, emicolectomia sinistra laparoscopica	RCT	Pz con dispositivi a RF e pz dispositivi a US	Pz con elettrochirurgia convenzionale (mono e bipolare) (CONV)	Durata procedura, perdita ematica, complicanze, durata degenza	Alla dimissione	-durata della procedura: RF=105 min, US=90 min, CONV=137 min, p<0,001 a favore di RF e US; -perdita ematica: RF=50 ml, US=50 ml, CONV=125 ml, p=0,22 NS -complicanze: RF=10/21, US=6/20, CONV=10/20, p=0,38 NS -durata degenza: RF=7 gg, US=7 gg, CONV=8,5 gg p=0,45 NS
Rimonda, 2009	140 pz, colectomia laparoscopica	RCT	70 pz con Ligasure (RF)	70 pz con dispositivo Ultracision (US)	Durata procedura, perdita ematica, complicanze, durata degenza	Alla dimissione	-durata della procedura: RF=116,3 min, US=144,8 min, p=0,89 NS; -perdita ematica: RF=111,2 ml, US=107,9 ml; p=0,72 NS -complicanze: RF=10/70, US=9/70, p=NS -durata degenza: RF=6,9 gg, US=7,4 gg; p=0,37 NS
Takiguchi, 2010	77 pz, colorectomia in open	RCT	45 pz con Ligasure Atlas 20 (RF)	32 pz con elettrochirurgia standard (CONV)	Durata procedura, perdita ematica, complicanze, durata degenza	Alla dimissione	-durata della procedura: RF=187,5±70,7 min, CONV=208,3±70,4 min; p=NS -perdita ematica intraoperatoria: RF=217,3±225,9 ml, CONV=304,5±365,7 ml; p=NS -complicanze post operatorie: RF=9/45, CONV=8/32; p=NS -durata degenza: 14,2±11,2 gg, CONV=14,1±7,1 gg; p=NS
Tou, 2011	446 pz, colectomia laparoscopica	Metanalisi (6 RCT)	Utilizzo di DM a US e RF	Elettrochirurgia convenzionale monopolare, suturatrici e clip	Durata procedura, perdita ematica, complicanze, durata degenza	Alla dimissione	US vs CONV: -durata procedura: SMD=26,20 min, IC [-9,60, 62,00], p=0,15 -perdita ematica: SMD=42,09 ml, IC [22,16, 62,02], p<0,01, a favore US; -complicanze: RR=1,28, IC [0,72, 2,27], p=0,40 -durata degenza: SMD=0,42gg, IC [0,00, 0,84], p=0,051 a favore US RF vs CONV: -durata procedura: SMD=40,10min, IC [16,72, 63,48], p<0,01 a favore RF; -perdita ematica: SMD=29,90 ml, IC [-48,10, 107,90], p=0,45 NS; -complicanze: RR=1,30, IC [0,73, 2,32], p=0,38 -durata degenza: SMD=0,50 gg, IC [-3,33, 4,33], p=0,80

Referenza	Pazienti / Intervento	Disegno	DM	Controllo	Misure di esito	Follow-up	Risultati principali
Di lorenzo, 2012	397 pz, resezione colorettale laparoscopica	Metanalisi (2 RCT, 2 prospettici di cui 1 non randomizzato)	Pz con Ligasure (RF)	Pz con Ultracision (US)	Durata procedura, perdita ematica	Al momento dell'intervento	-durata della procedura: SMD= -0,72, IC= (-1,30, -0,15), p=0,013, I^2=82,5%, a favore RF -perdita ematica intraoperatoria: SMD= 0,52, IC= (-1,00, -0,03), p=0,037, I^2=78,3%, a favore RF
Resezione Epatica							
Campagnacci, 2007	24 pz, resezione epatica laparotomica	RCT (in una RS)	12 pz con Ligasure (RF)	12 pz con Harmonic Scalpel (US)	Tempo operatorio, Perdita ematica, complicanze, durata degenza	n.d.	-tempo operatorio (min): RF=136,9, US=183,6, p=0,08, NS -perdita ematica (ml): RF=210, US=485; p<0,05 a favore RF -complicanze perioperatorie (pz): RF=0/12, US=3/12, NS -durata degenza (gg): RF=6,1, US=7,8; p>0,05, NS
Muratore, 2014	100 pz con tumore al fegato resecabile; transezione del fegato laparotomica	RCT	50 pz con Ligasure (RF)	50 pz con kellyclasia + coagulazione bipolare umida (CONV)	Morbidità e mortalità, perdita ematica	n.d.	-mortalità in ospedale: 0% in KELLY vs 3% in RF (p=0,121); -morbidità: 34% in CONV vs 36% in RF (p=0,5); -perdita ematica 'per cm2' (ml/cm2): 5,1 in CONV vs 5,5 RF (p=0,468)

* pz=pazienti; vs=versus; NS=non significativa; n.d.= non disponibile; gg=giorni; ml=millilitri; DM=dispositivo medico; RCT=randomized clinical trial; nRCT=studi clinici non randomizzati; min=minuti; h=ore; w=settimane; IL-6 e IL-1=interleuchine; CRP=proteina c-reattiva; HLA-DR=antigene leucocita umano DR; SR=revisione sistematica; SMD=standardized mean difference; IC=intervallo di confidenza; I^2=eterogeneità; DS=deviazione standard; RR= risk ratio

Referenza	Pazienti / Intervento	Disegno	DM	Controllo	Misure di esito	Follow-up	Risultati principali
CHIRURGIA SPECIALISTICA							
Ginecologica							
Janssen, 2011	140 pz, isterectomia laparoscopica	RCT	70 pz con Ligasure (RF)	70 pz con device bipolare convenzionale (CONV)	Tempo intervento, perdita ematica, ospedalizzazione	6 settimane	-tempo intervento (min): RF=148,2±43,6, CONV=142,1±46,1, p=0,46; -perdita ematica (ml): RF=234,1±263, CONV=273,1±329; p=0,46; -ospedalizzazione (gg): RF=2,9±1,3, CONV=2,9±1,0, p=0,94
Janssen, 2012	100 pz, salpingo-ovariectomia laparoscopica	RCT	51 pz con device a RF	49 pz con device bipolare convenzionale (CONV)	Durata intervento, perdite ematiche, ospedalizzazione	6 settimane	-durata intervento: RF=54,6±29,6, CONV=58,6±23,2, p=0,46; -perdita ematica (ml): RF=38,0±69,0, CONV=33,3±65,7, p=0,73 -ospedalizzazione (gg): RF=1,3±2,2, CONV=1,2±1,5, p=0,89
Lakeman, 2012	100 pz, isterectomia vaginale	RCT	49 pz con Ligasure (RF)	51 pz con elettrochirurgia convenzionale (CONV)	Durata intervento, perdita ematica, ospedalizzazione	6 mesi	-durata intervento(min): RF=59,7(28,3), CONV=71,3(27,0), p=0,05; -perdita ematica>500ml: RF=3 (6%), CONV=3 (6%), p=1,0; -ospedalizzazione (gg): RF=3,7 (0,9), CONV=4,0 (1,5); p=0,20
Rothmund, 2013	30 pz (età media 45,1±4,9 anni), isterectomia sopra cervicale (parziale) laparoscopica	RCT	30 pz con Bicision (RF) (stessi pz operati con entrambi i DM)	30 pz con Ultracision (US) (stessi pz operati con entrambi i DM)	Tempo operatorio, perdita ematica, coagulazione ed emostasi addizionali necessarie	n.d.	Bicision vs Ultracision -tempo operatorio (min): 8,8±1,8 vs 8,3±1,9 (p=0,31); -perdita ematica (score): 1,07±0,25 vs 1,63±0,49 (p<0,0001); -coagulazioni addizionali: 6,9±4,8 vs 8,6±4,1 (p=0,047); -emostasi addizionali: 5,4±1,2 vs 8,6±3,2 (p<0,0001)

Referenza	Pazienti / Intervento	Disegno	DM	Controllo	Misure di esito	Follow-up	Risultati principali
Rothmund, 2013	160 pz, isterectomia sopra cervicale laparoscopica	RCT	80 pz con Enseal (RF)	80 pz con coagulazione bipolare (CONV)	Durata intervento, perdite ematiche, dolore (scala VAS)	A 2 giorni dall'intervento	-durata intervento (medie, DS): RF=78,18 min (33,96), CONV= 86,31 (35,34); p=0,03 95%IC [18,95 – 2,70]; -perdita ematica (ml): RF=inferiore a 50 in 72 pz, CONV=inferiore a 50 in 62 pz; p=0,03; -dolore (VAS) al giorno 2: RF=2.03±1,49, CONV=1,96±1,38, p=0,95 95%IC [-0,39 0,52]
Otorino-laringoiatrica - Tiroidectomia							
Melk, 2010	822 pz, tiroidectomia totale e parziale in aperto	Metanalisi	408 pz con US	414 pz con tecnica convenzionale (CONV)	Durata procedura; disfunzione nervo laringeo	n.d.	-tempo operatorio: inferiore nel gruppo US (WMD=23,1 min), 95% CI [13,8 - 32,33] (p<0,001); -disfunzione nervo laringeo: differenza NS.
Ecker, 2010	1153 pz, diversi tipi di tiroidectomia (totale, subtotale, mini-invasiva, laparoscopica e open)	Metanalisi (sottogruppo US vs CONV: 1 RCT)	50 pz Harmonic (US)	50 pz sistema elettrotermico bipolare (CONV)	Tempo operatorio; perdita ematica	n.d.	-tempo operatorio: riduzione a favore di Harmonic pari a 35 min (95% CI [-46,1 – -23,9] p<0,00001); -perdita ematica: riduzione a favore del gruppo Harmonic (-14 ml, 95% CI [-24,8 – -3,2] p<0,01).
Docimo, 2012	200 pz, tiroidectomia totale (n.d. se in aperto o laparoscopica)	RCT	100 pz con US	100 pz con CONV	Emorragia, tempo operatorio; danno al nervo laringeo, dolore; ospedalizzazione	12-24-48 ore; 2-4 gg	CONV vs US: -tempo operatorio (min): 85±15 vs 63±9 (p<0.001); - no differenze significative per tutti gli altri parametri (p=NS).
Konturek, 2012	141 pz, tiroidectomia totale sia in aperto che laparoscopica	RCT	41 pz con Harmonic Focus (US)	100 pz con tecniche convenzionali (legature, bisturi elettrico)	Tempo operatorio, perdita ematica, complicanze	1-2 gg	CONV vs US: -tempo operatorio (min): 64,5 ± 14,2 vs 45,4 ± 8,7 (p<0,001); -perdita ematica (ml): 56,8 ± 11,0 vs 29,9 ± 9,8 (p<0,01); -complicanze: no differenze significative (p=NS).
Lang, 2013	963 pz, tiroidectomia totale in aperto	Metanalisi	443 pz con US	530 pz con RF	Durata procedura; perdita ematica; disfunzione nervo laringeo; morbilità generale; ospedalizzazione	n.d.	US vs RF: -durata intervento: 88,40 min vs 94,83 min; p significativa; -perdita ematica: significativamente inferiore in US (21,87 ml vs 24,02 ml; 95%CI = 0,26-4,23 ml); -disfunzione nervo laringeo: simile nei due gruppi (OR=1,00, OR=1,34); -morbilità generale e ospedalizzazione: p=NS.
Garas, 2013	2856 pz, tiroidectomia totale (n.d. se in aperto o laparoscopica)	Metanalisi	1246 con US	623 con RF	Paralisi nervo laringeo; tempo operatorio; perdita ematica; ospedalizzazione	n.d.	RF vs US: -paralisi nervo laringeo, tempo operatorio e perdite ematiche: risultati statisticamente non significativi; -ospedalizzazione: OR [95% CI] = -1,46 [-2,45-0,44] (p<0,01)
Dionigi, 2013	199 pz, tiroidectomia totale in aperto	RCT	96 pz con Harmonic focus (US)	103 pz con Ligasure Precise (RF)	Tempo operatorio; ospedalizzazione; dolore post-operatorio (VAS); danno al nervo laringeo	Dolore post-operatorio a 12 h, 1-3-6 mesi	-tempo operatorio (min): 73 (50-118) per US e 85 (49-129) per RF (p<0,01); -no differenze significative per tutti gli altri parametri (ad eccezione del dolore post operatorio nella deglutizione US=4,4, RF=2 (p<0,001)).

Referenza	Pazienti / Intervento	Disegno	DM	Controllo	Misure di esito	Follow-up	Risultati principali
Duan, 2013	778 pz, tiroidectomia totale in aperto	RCT	389 pz con Harmonic scalpel (US)	389 pz con tecniche tradizionali (suture o elettrocauterizzazione) (CONV)	Risultati operatori e postoperatori	n.d.	US vs tradizionale: -tempo operatorio (min): 79±21,5 vs 125±30,4 (p<0,001); -ipocalcemia sintomatica: 14 vs 27 pz (p<0,05); -degenza (gg): 2,6±0,9 vs 2,9±1,0 (p<0,001); -no differenze significative per altri parametri
Zanghì, 2014	83 pz, tiroidectomia totale in aperto	RCT	41 pz con Harmonic Focus (US)	42 pz con tecniche emostatiche tradizionali (CONV) [clip e elettrochirurgia mono/bipolare]	Parametri intra e postoperatori, complicazioni alla ferita e dolore postoperatorio	n.d.	-tempo operatorio (min): 105±27 in US vs 143±32 in CONV (p<0,05); -perdita ematica (ml): 24±18 in US vs 36±23 in CONV (p<0,05); -no differenze significative in parametri postoperatori, complicanze quali seroma o ematoma, dolore postoperatorio
Otorino-laringoiatrica - Tonsillectomia							
Attner, 2010	149 pz, tonsillectomia	RCT	75 pz con Ligasure (RF)	74 con diatermia con forbici bipolari (CONV)	Perdita ematica, tempo operatorio	1 gg dopo l'intervento	-perdita ematica: per tutti i pz è stata di 9 ml (range 0–100 ml), p=NS -tempo operatorio: in generale 14.5 ± 6.9 min (range 3–31.5 min). Per RF 18.3 ± 5.4 min (range 8–31.5 min) e per CONV 10.3 ± 6.1 min (range 3–30.75 min); p < 0.001
Aksoy, 2010	50 pz, tonsillectomia	RCT	25 pz con Ligasure (RF)	25 pz con elettrochirurgia monopolare (CONV)	Tempo operatorio, dolore, perdita ematica	14 gg	-tempo operatorio: RF=8,1±1,6 min, CONV=7,3±1,5 min; p=0,0340 -dolore (VAS): RF=3,7±1,6, CONV=3,3±1,4, p<0,126 -perdita ematica (n. casi): RF=1 caso, CONV=2 casi
Alexiou, 2011	3139 pz (8 studi su popolazione pediatrica, 11 adulti, 14 età mista), tonsillectomia	Metanalisi (33RCT: 7 RF vs CONV, 12 US vs CONV, 14 coblazione vs CONV)	Utilizzo di dispositivi a RF, US e coblazione	Utilizzo di bisturi a freddo e/o elettrochirurgia (CONV)	Tempo operatorio, perdita ematica, dolore	n.d.	RF vs CONV: -tempo operatorio: 384 min vs 376 min; SMD=-4,09 min, IC [-7,43, -0,75], p<0,02, a favore RF; -perdita ematica: 173 ml vs 182 ml; SMD=-1,67, IC [-2,80, -0,53], p<0,004, a favore RF; -dolore post operatorio: 7 eventi vs 26; OR=0,28, IC [0,13, 0,61], p<0,001 a favore di RF US vs CONV: -tempo operatorio: 357 min vs 298 min; SMD=-0,10 min, IC [-6,26, 6,05], p<0,97, NS; -perdita ematica: 296 ml vs 239 ml; SMD=-37,71 ml, IC [-52,98, 22,43], p<0,001, a favore US - dolore post operatorio: DMS=-0,38, IC [-1,20, 0,43], P<0,36, NS
Ali, 2012	60 pz, tonsillectomia	RCT	30 pz con Harmonic (US)	30 pz con elettrochirurgia (CONV)	Tempo operatorio, perdita ematica, dolore	7 gg	-tempo operatorio: US=4,20±1,37 min, CONV=3,57±0,85 min; p<0,05, a favore di CONV; -perdita ematica: US=2,40±2,74 ml, CONV=3,43±3,42 ml, p=0,10 -dolore (VAS): fino al giorno 3 a favore di US, dal giorno 3 al giorno 7 p=NS

Referenza	Pazienti / Intervento	Disegno	DM	Controllo	Misure di esito	Follow-up	Risultati principali
Kemal, 2012	144 pz, tonsillectomia con o senza adenoidectomia	RCT	63 pz con Harmonic scalpel (US)	81 pz con dissezione bipolare (CONV)	Tempo operatorio, perdita ematica	n.d.	-tempo operatorio medio per entrambi i gruppi è stato di circa 20 min; p=NS -perdita ematica: US 24 ± 13.03 cc vs CONV 15 ± 9.61 cc; p<0,05
Istituto Superiore di Sanità, 2011	Interventi di tonsillectomia e/o adenectomia	LG	Obiettivo: - appropriatezza e sicurezza della chirurgia adenotonsillare Metodologia: - valutazione qualità metodologica e estrazione dati dei singoli studi con schede elaborate da SIGN; metodo grading delle prove descritto nel manuale metodologico PNLG, corredato da sei livelli di prova (I-VI) e cinque gradi di raccomandazione (A-E)			Raccomandazioni: -tecniche chirurgiche di dissezione a freddo raccomandate (livello di prova I, forza di grado A); -diatermia bipolare per controllo emostasi utilizzata con parsimonia (livello di prova III, forza di grado B); -diatermia monopolare da non usare (livello di prova I, forza di grado E); -coblazione sconsigliata (livello di prova I, forza di grado E); -bisturi armonico in casi selezionati (livello di prova II, forza di grado B); -coagulazione ad argon plasma, RF e laser sconsigliate (livello di prova II, forza di grado C)	
Urologica							
Tremp, 2011	Interventi di chirurgia urologica (prostatectomia radicale, cistectomia, nefrectomia, nefro-ureterectomia) in open e laparoscopia	SR	Sistemi sigillanti a RF (Ligasure, Enseal Tissue Sealing)	Elettrochirurgia monopolare e bipolare convenzionale	Perdite ematiche e tempi operatori	n.d.	Conclusioni: i device a RF sono sicuri e riducono perdite ematiche e tempi operatori rispetto a tecniche convenzionali. Limiti: non esplicitati i valori e la significatività dei dati, eterogeneità delle procedure chirurgiche e degli outcome valutati, studi per la maggior parte prospettici e con campioni poco numerosi di pazienti
Pastore, 2013	132 pz, prostatectomia radicale laparoscopica peritoneale	RCT	Pz con bisturi Ligasure (RF)	Paz con bisturi Ultracision (US)	Tempo operatorio, perdita ematica, complicanze, recupero continenza urinaria e funzione erettile	180 gg dopo l'intervento	-tempo operatorio: RF = 108,1 ± 91,1 min, US = 113,1 ± 87,3 min; p=0,7480, NS -perdita ematica: RF = 290±219 ml, US = 286±211 ml; p=0,9132, NS -complicanze (tasso): RF=19,5%, US=22,5%; p>0,05, NS -recupero continenza urinaria a 180 gg: RF=80%, US=62%, p=0,048 a favore RF - recupero funzione erettile a 180 gg: RF=80%, US=62%; p=0,009, a favore RF

* pz=pazienti; vs=versus; NS=non significativa; n.d.= non disponibile; gg=giorni; ml=millilitri; DM=dispositivo medico; RCT=randomized clinical trial; nRCT=studi clinici non randomizzati; min=minuti; h=ore; w=settimane; IL-6 e IL-1=interleuchine; CRP=proteina c-reattiva; HLA-DR=antigene leucocita umano DR; SR=revisione sistematica; SMD=standardized mean difference; IC=intervallo di confidenza; I^2=eterogeneità; DS=deviazione standard; RR= risk ratio; VAS=scala visuo-analogica del dolore; cc=centilitri; LG=linea-guida; SIGN= Scottish Intercollegiate Guidelines Network
N.B.: probabile sovrapposizione di pz tra metanalisi e revisioni sistematiche e singoli studi

APPENDICE 2 – NUMEROSITA' INTERVENTI

TABELLA – Numerosità interventi per la Regione del Veneto relativi all'anno 2014

Scenario	Interventi di chirurgia generale	Codice intervento	N. totale interventi	Limite max utilizzo per US/RF
Appendicectomia	Appendicectomia laparoscopica	4701	2129	5%
	Appendicectomia laparotomica	4709	1236	5%
Chirurgia bariatrica	Bypass gastrico e sleeve laparoscopico*	4389	364	95%
	Posizionamento di banding gastrico laparoscopico	4495	29	5%
	Rimozione di banding gastrico laparotomico	4497	98	5%
Chirurgia mammaria	Chirurgia mammaria conservativa	8520;8521;8522;8523	4418	5%
	Chirurgia mammaria demolitiva	8541;8542;8543;8544;8546;8547;8548	1514	30%
Colecistectomia	Colecistectomia laparoscopica	5123	6744	5%
	Colecistectomia laparotomica	5122	1347	5%
Emorroidectomia	Emorroidectomia	4944; 4945; 4946; 4949	1977	5%
Gastrectomia	Gastrectomia laparoscopica*	435;436;437;438;4381;4389;439;4391;4399	28	95%
	Gastrectomia laparotomica	435;436;437;438;4381;4389;439;4391;4399	887	30%
	Patologie del giunto esofago-gastrico-laparoscopia	4467	151	90%
Pancreasectomia	Pancreasectomia laparoscopica*	525;5251;5252;5253;5259;526;527	20	95%
	Pancreasectomia laparotomica	525;5251;5252;5253;5259;526;527	495	30%
Plastica addominale	Alloplastica ernia inguinale laparoscopica*	5303;5404;5305;5314;5315;5316;5317	556	5%
	Alloplastica ernia inguinale laparotomica	5303;5404;5305;5314;5315;5316;5317	3354	5%
	Alloplastica laparocele/ernia parete addominale laparoscopica*	5361	190	5%
	Alloplastica laparocele/ernia parete addominale laparotomica	5361	764	5%
Chirurgia colon-rettale	Chirurgia del colon-rettale laparoscopica*	4573;4575;4862;4863;4865;4571;4579	1302	95%
	Chirurgia del colon-rettale laparotomica	4573;4575;4862;4863;4865;4571;4579	1898	30%
Resezione epatica	Resezione epatica laparoscopica	5022*; 5025	338	95%
	Resezione epatica laparotomica	5022;5023;5026;5029;503	556	10%
Splenectomia	Splenectomia laparoscopica*	415	66	95%
Surrenalectomia	Surrenalectomia laparoscopica*	0722;073	109	90%
	Surrenalectomia laparotomica	0722;073	82	30%

Chirurgia toracica	Resezioni polmonari in toracoscopia°	3325;3229;323;324	423	30%
	Resezioni polmonari in toracotomia	3223;3226;3229;323;324	595	5%
	Pleurectomia in toracoscopia°	3451;3459	79	10%
	Pleurectomia in toracotomia	3451;3459	154	5%
Scenario	**Interventi di chirurgia specialistica**	**Codice intervento**	**N. totale interventi**	**Limite max utilizzo per US/RF**
Chirurgia ginecologica	Isterectomia radicale laparoscopica	6861;6871	85	75%
	Isterectomia totale laparoscopica	6841	1263	20%
	Isterectomia radicale laparotomica	6869;6879	157	30%
	Isterectomia totale laparotomica	6849	1200	5%
	Isterectomia sopracervicale laparoscopica	6831	149	30%
	Isterectomia sopracervicale laparotomica	6839	136	5%
	Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente	6851	176	5%
	Isterectomia vaginale (altra)	6859	1404	5%
	Miomectomia uterina laparoscopica*	6829	699	30%
	Miomectomia uterina laparotomica	6829	4844	5%
	Salpingo-ovariectomia laparoscopica	6541;6563	1642	5%
	Salpingo-ovariectomia laparotomica	6549;6561	1734	5%
	Vulvectomia	715;7161;7162	63	50%
Chirurgia otorino-laringoiatrica	Tiroidectomia	062;0652	535	95%
	Tonsillectomia	282	1983	40%
	Parotidectomia	2630;2631;2632	597	10%
Chirurgia urologica	Cistectomia laparotomica	5771;5779	428	70%
	Nefrectomia laparoscopica*	5554;5552;554	108	30%
	Nefrectomia laparotomica	5554;5552;554	393	5%
	Nefroureterectomia laparoscopica*	5551	281	30%
	Nefroureterectomia laparotomica	5551	568	5%
	Prostatectomia radicale laparoscopica*	605	496	30%
	Prostatectomia radicale laparotomica	605	1096	5%

* quando presente associare il codice intervento 5421; ° quando presente associare il codice 3421

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 30 del 6 aprile 2016 pag. 35/35

Gruppo di lavoro

Genna Michele – U.O.C Chirurgia Generale – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (coordinatore del Gdl e componente CTR-DM)
Antoniutti Michele – U.O.C. Chirurgia Generale – ULSS 3 – Ospedale di Bassano del Grappa
Busato Enrico – U.O.C. Ginecologia e Ostetricia – ULSS 9 – Ospedale di Treviso
Bonotto Gianni – U.O.C. Chirurgia Generale – ULSS 9 – Ospedale di Oderzo
Castoro Massimo – Unità di Valutazione delle Tecnologie – Azienda Ospedaliera di Padova (componente CTR-DM)
Ceresola Erica – Unità di Valutazione delle Tecnologie – Azienda Ospedaliera di Padova (componente CTR-DM)
Callegari Paolo – U.O.C. Chirurgia Generale – ULSS 9 – Ospedale di Oderzo
Cerri Gianluca – U.O.C Ginecologia e Ostetricia – ULSS 12 – Ospedale di Mestre
Ciaccia Matteo – U.O.C. Urologia – ULSS 9 – Ospedale di Treviso
Cian Enrico – U.O.C. Chirurgia – ULSS 2 – Ospedale di Feltre
De Marchi Francesco – U.O.C. Chirurgia Generale – ULSS 6 – Vicenza
Di Lenardo Elisabetta – U.O.C. di Farmacia – Azienda Ospedaliera di Padova Padova (componente CTR-DM)
Fiscon Valentino – U.O.C. Chirurgia Generale – ULSS 15 – Ospedale di Cittadella
Gasparetto Teresa – Consorzio per la ricerca sul trapianto di organi, tessuti, cellule e medicina rigenerativa (CORIT) Padova (componente CTR-DM)
Guarda Nardini Luca – U.O.C. Chirurgia Maxillo-Facciale – ULSS 9 – Ospedale di Treviso
Gelisio Anna – U.O.C. Ingegneria Clinica – Azienda Ospedaliera di Padova
Longo Antonio – U.O.C. Urologia – ULSS 12 – Ospedale di Mestre
Marini Paola – U.O.C. di Farmacia – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (componente CTR-DM)
Merigliano Stefano – Clinica Chirurgica – Azienda Ospedaliera di Padova
Moretti Roberto – U.O.C. Chirurgia Generale – ULSS 12 – Ospedale di Mestre
Morpurgo Emilio – U.O.C. Chirurgia Generale – ULSS 15 – Ospedale di Camposampiero
Politi Doriano – U.O.C. Otorinolaringoiatria – ULSS 12 – Ospedale di Mestre
Pomini Paola – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Repele Marcello – U.O.C. Urologia – ULSS 16 – Ospedale S. Antonio Padova
Saccardi Carlo – U.O.C. Ginecologia e Ostetricia – Azienda Ospedaliera di Padova
Saetti Roberto – U.O.C. Otorinolaringoiatria – ULSS 6 – Ospedale di Vicenza
Scroccaro Giovanna – Settore Farmaceutico - Protesica - Dispositivi Medici Regionale (presidente CTR-DM)
Tasca Andrea – U.O.C. Urologia – ULSS 6 – Ospedale di Vicenza
Zanni Giuliano Carlo – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia – ULSS 6 – Ospedale di Vicenza

Segreteria Scientifica
Cavazzana Anna – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione del Veneto
Redomi Anna – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione del Veneto
Torbol Marika – Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione del Veneto

Settore Farmaceutico –Protesica – Dispositivi Medici
Mottola Rita – Settore Farmaceutico - Protesica - Dispositivi Medici Regionale
Bassotto Francesca – Settore Farmaceutico - Protesica - Dispositivi Medici Regionale

(Codice interno: 321242)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 31 del 06 aprile 2016

Commissione Tecnica Regionale Farmaci del 11 febbraio 2016: recepimento delle raccomandazioni evidence-based n. 20 su nuovi farmaci oncologici.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepisce il documento "Raccomandazioni evidence-based n.20 - RAMUCIRUMAB - CYRAMZA®" licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta del 11.2.2016, relativo al medicinale indicato in associazione con paclitaxel per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino e fluoropirimidine; e indicato in monoterapia per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino o fluoropirimidine, per i quali il trattamento in associazione con paclitaxel non è appropriato.

Il Direttore generale

VISTO il D.L. 6.7.2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*" (convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 135), ed in particolare l'art. 15 che detta disposizioni per l'equilibrio del settore sanitario e il governo della spesa farmaceutica mediante razionalizzazione e riduzione del tetto di spesa farmaceutica;

VISTA la L.R. 29.6.2012, n. 23 "*Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-sanitario 2012-2016*", che subordina il monitoraggio del governo dell'assistenza farmaceutica e della relativa spesa a precisi obiettivi ed indicatori di appropriatezza;

VISTA la DGR n. 952 del 18.6.2013, "*Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i*" che attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di *"esprimere pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o categorie terapeutiche"*, stabilendo altresì che le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 199 del 12.11.2014, "*Istituzione del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Innovativi nell'ambito del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta (CROV)*" che delega a detto gruppo di lavoro l'elaborazione di raccomandazioni evidence-based sui nuovi farmaci oncologici demandandone alla CTRF la valutazione finale al fine di definire il ruolo in terapia di tali farmaci e adottare strategie finalizzare a governare l'appropriatezza prescrittiva e l'utilizzo più razionale delle risorse;

ESAMINATO il documento, elaborato dal citato gruppo di lavoro, "Raccomandazioni evidence-based n.20 - RAMUCIRUMAB - CYRAMZA®", come licenziato dalla CTRF nella seduta del 11 febbraio 2016;

RITENUTO necessario che l'applicazione delle stesse venga monitorata, anche attraverso gli indicatori d'uso atteso, per il raggiungimento di un corretto equilibrio tra efficacia terapeutica e compatibilità economica;

decreta

1. di recepire il documento "Raccomandazioni evidence-based n.20 - RAMUCIRUMAB - CYRAMZA®" licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), **Allegato A** al presente provvedimento;

2. di incaricare le Direzioni Sanitarie dei Centri prescrittori dei medicinali oggetto delle raccomandazioni di cui al punto 1, in collaborazione con i Direttori delle U.O. prescrittrici e i Direttori delle U.O. Farmacia Ospedaliera, di mettere in atto, con cadenza semestrale, un programma di audit, anche tramite controlli a campione, al fine di verificare il monitoraggio dell'applicazione delle raccomandazioni stesse;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate regionali;

5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 31 del 6 aprile 2016 pag. 1/11

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI EVIDENCE BASED

RAMUCIRUMAB - CYRAMZA®

Indicazione in esame:

in associazione con paclitaxel è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino e fluoropirimidine.

in monoterapia è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino o fluoropirimidine, per i quali il trattamento in associazione con paclitaxel non è appropriato.

A cura del Gruppo Farmaci Innovativi del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta

Raccomandazione n. 20
data di redazione: dicembre 2015

Documento approvato nella seduta del 11 febbraio 2016 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013

Gruppo Farmaci Innovativi del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta

Membri (votanti)
CONTE PierFranco, Direttore UOC Oncologia Medica 2 - IOV Padova (Coordinatore)
BASSAN Franco, Direttore UOC Oncologia Medica - Azienda ULSS 4 Alto Vicentino
DEL GIUDICE Augusta, Associazione Noi e il cancro – Volontà di Vivere ONLUS - Padova
FERRARESE Annalisa, Direttore SOC Farmacia ospedaliera - Azienda ULSS 18 Rovigo
GASPARETTO Teresa, Responsabile Ricerca Innovazione e Health Technology Assessment (HTA) - Regione Veneto
GORI Stefania, Direttore UOC Oncologia - Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (VR)
LEONE Roberto, Professore Associato di Farmacologia - Università degli Studi di Verona
MORANDI Paolo, UOC Oncologia Medica - Azienda ULSS 12 Veneziana Ospedale Dell'Angelo, Mestre
PERTILE Paolo, Ricercatore Dipartimento di Scienze Economiche - Università degli Studi di Verona
SAUGO Mario, Servizio Epidemiologico Regionale - Regione Veneto
SCANNAPIECO Gianluigi, Direttore Sanitario - Azienda Ospedaliera Padova
SCROCCARO Giovanna, Dirigente Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici - Regione Veneto
TORTORA Giampaolo, Direttore Oncologia Medica A dU - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
TOTTOLO Paolo, Medico di Medicina Generale - Azienda ULSS 9 Treviso
ZAGONEL Vittorina, Direttore UOC Oncologia Medica 1 - IOV Padova

Segreteria Scientifica
ADAMI Silvia Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
BORTOLAMI Alberto Coordinamento Tecnico-Scientifico Rete Oncologica Veneta
CONTE PierFranco Coordinatore Tecnico-Scientifico Rete Oncologica Veneta
POGGIANI Chiara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
NOCERA Sara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
SCROCCARO Giovanna Dirigente Settore Farmaci – Protesica – Dispositivi Medici - Regione Veneto

Coordinamento Organizzativo Rete Oncologica Veneta
MARCHESE Fortunata

Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici
RONI Chiara Farmacista

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo Farmaci Innovativi del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Coordinamento Rete Oncologica Veneta
https://salute.regione.veneto.it/web/rov/coordinamento-rete-oncologica-veneta

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
www.cruf.veneto.it email: cruf.farmaci@regione.veneto.it

METODOLOGIA

I quesiti clinici riferiti alla indicazione oggetto di analisi vengono predisposti dal Gruppo di Lavoro sulla base del contesto clinico di riferimento.

Il Gruppo di Lavoro ha deciso di votare, per ciascun quesito clinico, quattro aspetti:

1. Giudizio sulle alternative terapeutiche (da linee guida / da esperienza clinica): sulla base dell'analisi del contesto clinico le alternative terapeutiche sono considerate:

- DISPONIBILI
- DISPONIBILI MA MENO SODDISFACENTI
- ASSENTI O DISPONIBILI MA INSODDISFACENTI

Le alternative considerate sono le migliori alternative disponibili e possono essere rappresentate sia dal comparator da studio clinico che dalla terapia normalmente utilizzata nella pratica clinica per la medesima indicazione.

2. Giudizio sulla qualità delle evidenze: la qualità delle evidenze è classificata (secondo il metodo GRADE) in quattro categorie:

- ALTA
- MODERATA
- BASSA
- MOLTO BASSA

Partendo dalla qualità teoricamente alta di uno studio randomizzato, la qualità si può abbassare per la presenza di limiti legati a bias nella conduzione e analisi dello studio, scelta del gruppo di controllo, trasferibilità, incoerenza dei risultati/eterogeneità, stime imprecise o dati insufficienti, pubblicazione selettiva dei dati.

3. Giudizio sul bilancio benefici/rischi: dopo aver identificato e classificato gli outcome clinici come importanti ed essenziali, importanti ma non essenziali e non importanti, viene assegnato un giudizio sui risultati di efficacia clinica disponibili che vengono considerati, in funzione dell'importanza degli outcome clinici e dell'entità dei risultati:

- MOLTO RILEVANTI (Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante)
- RILEVANTI (Outcome clinici importanti ma non essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante oppure Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato solo moderatamente rilevante)
- POCO RILEVANTI (Outcome clinici non importanti benché con entità del risultato clinicamente rilevante)
- MARGINALI (Qualsiasi Outcome clinico ed entità del risultato clinicamente non rilevante)

Viene inoltre espresso un giudizio sulla tollerabilità, considerata:

- BUONA
- DISCRETA
- SCARSA

Sulla base del giudizio espresso su efficacia e tollerabilità viene quindi espresso un giudizio complessivo sul bilancio benefici/rischi, considerato:

- MOLTO FAVOREVOLE
- FAVOREVOLE
- INCERTO
- SFAVOREVOLE

4. Giudizio sul costo rispetto alle alternative: il costo della terapia, calcolato al netto degli eventuali sconti derivanti dagli accordi negoziali e dei meccanismi di condivisione del rischio, viene considerato, rispetto alle alternative (se presenti):

- INFERIORE
- SOVRAPPONIBILE
- SUPERIORE

Ogni componente del Gruppo di Lavoro effettua la propria valutazione in merito a ciascun punto sopra descritto e, utilizzando un algoritmo decisionale condiviso, definisce il livello di raccomandazione del quesito in oggetto.

In particolare, sono previsti **quattro possibili livelli di raccomandazione**:

- **RACCOMANDATO** (R) "utilizzabile nella maggioranza dei pazienti"
- **MODERATAMENTE RACCOMANDATO** (MR) "Si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco debba essere utilizzato nella maggioranza dei pazienti, ma si ritiene che il suo impiego debba essere tenuto in considerazione"
- **RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI** (RS) "utilizzabile solo in casi selezionati di pazienti"
- **NON RACCOMANDATO** (NR) "si sconsiglia l'utilizzo del farmaco"

Il livello di raccomandazione viene definito a maggioranza; in caso di pareggio o incertezza, la decisione viene assunta collegialmente.

Sulla base della raccomandazione formulata, il Gruppo di Lavoro prevede una percentuale di utilizzo atteso che viene esplicitata per singola raccomandazione.

In caso di quesiti su popolazioni non considerate all'interno degli studi clinici, il Gruppo di Lavoro sceglie tra le opzioni NR o RS, di volta in volta, valutata anche la presenza o meno di alternative.

Allegato A al Decreto n. 31 del 6 aprile 2016 pag. 4/11

SCHEDA DEL FARMACO

Nome Commerciale	CYRAMZA®
Principio Attivo	Ramucirumab
Ditta Produttrice	Eli Lilly
ATC	L01XC
Formulazione	Concentrato per soluzione per infusione
Dosaggio	100 mg – 500 mg
Categoria Terapeutica	Anticorpi monoclonali
Indicazioni oggetto di valutazione	**Ramucirumab in associazione con paclitaxel è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino e fluoropirimidine.** **Ramucirumab in monoterapia è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino o fluoropirimidine, per i quali il trattamento in associazione con paclitaxel non è appropriato.**
Classificazione ai fini della rimborsabilità	H - Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia.
Classificazione ai fini della fornitura	Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)
Prezzo SSN	100 mg – 1 flaconcino da 10 ml = € 541,50* 500 mg – 1 flaconcino da 50 ml = € 2707,50*
Ulteriori condizioni negoziali	Cost sharing
Registro AIFA	Sì, registro comune per entrambe le indicazioni *Il paziente è eleggibile se*: - età ≥ 18 anni - ECOG PS compreso tra 0 e 1; - per malattia non metastatica: ha ricevuto solo una linea di terapia sistemica neoadiuvante, oppure fino a 3 linee di terapia sistemica adiuvante e il tempo intercorso tra la fine del trattamento adiuvante e la diagnosi di malattia metastatica è ≤ 6 mesi; - per malattia metastatica: ha ricevuto solo una prima linea di terapia sistemica e il tempo intercorso tra la fine del trattamento 1° linea e la progressione di malattia è ≤ 4 mesi; *Il paziente non è eleggibile in caso di:* - precedente trattamento con un altro farmaco anti-VEGF o VEGFR. - precedente sanguinamento intestinale di grado 3-4 (entro 3 mesi dall'inizio della terapia con ramucirumab); - precedente evento tromboembolico, perforazione gastrointestinale e/o fistula (entro 6 mesi dall'inizio della terapia con ramucirumab); - infezioni attive, insufficienza cardiaca congestizia sintomatica, angina instabile, aritmia cardiaca sintomatica o scarsamente controllata, ipertensione arteriosa in trattamento (non adeguatamente controllata); - compromissione epatica di grado Child B e C; - compromissione renale grave.

***Gazzetta n. 238 del 13/10/2015; ****Prezzo massimo di cessione ospedaliera, IVA 10% esclusa (aggiornato a dicembre 2015)*

SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

Quesito clinico N. 1
E' raccomandabile l'utilizzo in associazione di ramucirumab e paclitaxel in pazienti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea progrediti dopo una prima linea di chemioterapia con platino e fluoropirimidina?

Raccomandazione: MODERATAMENTE RACCOMANDATO

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *alta*
alternative terapeutiche: *disponibili ma meno soddisfacenti*
costo rispetto alle alternative: *superiore*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, si prevede un tasso di utilizzo compreso tra il 30% e il 60% dei pazienti candidabili alla terapia.

Votazione del Gruppo di Lavoro (14 votanti presenti): 12 "Moderatamente raccomandato", 2 "Raccomandato in casi selezionati".

Rapporto benefici/rischi: nello studio randomizzato e controllato (RCT) di fase III RAINBOW, ramucirumab in associazione a paclitaxel ha aumentato in modo statisticamente significativo la sopravvivenza globale mediana (endpoint primario) vs placebo in associazione a paclitaxel (9,6 vs 7,4 mesi; HR 0,80; p=0,017) in pazienti con adenocarcinoma gastrico e della funzione gastro-esofagea localmente avanzato o metastatico, in progressione dopo chemioterapia di prima linea a base di platino e fluoropirimidine (±antracicline) e con ECOG performance status (PS) 0-1.
La frequenza di eventi avversi correlati al trattamento di grado ≥3 (associazione vs controllo) è stata 82% vs 63% e i più frequenti con ramucirumab e paclitaxel sono stati: neutropenia; leucopenia; ipertensione; fatigue.
La frequenza di interruzione di trattamento per eventi avversi correlati al trattamento è stata del 31% vs 24%.
Qualità delle evidenze: La qualità dell'RCT di fase III è stata ritenuta alta in quanto non presenta particolari *bias* di conduzione e la scelta del controllo (placebo) è accettabile, in quanto placebo è stato associato ad una chemioterapia utilizzata nella pratica clinica.
Alternative terapeutiche: non esiste un trattamento standard di riferimento per l'indicazione in oggetto. I farmaci utilizzati nell'attuale pratica clinica come possibili trattamenti di seconda linea sono paclitaxel, irinotecan e docetaxel.
Costo rispetto alle alternative: superiore.

Ramucirumab, in associazione a paclitaxel, rappresenta una nuova alternativa di seconda linea per il trattamento del carcinoma gastrico avanzato o adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea. In considerazione dell'assenza di un trattamento standard, ulteriori studi di confronto con le alternative di fatto utilizzate nell'attuale pratica permetterebbero di definire in modo più completo la rilevanza clinica e il *place in therapy* del nuovo farmaco.

Quesito clinico N. 2
E' raccomandabile l'utilizzo di ramucirumab in monoterapia in pazienti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea progrediti dopo una prima linea di chemioterapia con platino o fluoro pirimidina?

Raccomandazione: NON RACCOMANDATO

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *incerto*
evidenze considerate di qualità: *bassa*
alternative terapeutiche: *disponibili*
costo rispetto alle alternative: *superiore*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, si prevede un tasso di utilizzo inferiore al 10% dei pazienti candidabili alla terapia.

Votazione del Gruppo di Lavoro (14 votanti presenti): 7 "Raccomandato in casi selezionati", 7 "Non raccomandato".

Rapporto benefici/rischi: La differenza di sopravvivenza globale mediana (endpoint primario) misurata nell'RCT REGARD tra ramucirumab e placebo, come seconda linea di terapia per l'adenocarcinoma gastrico e della funzione gastro-esofagea localmente avanzato o metastatico, è stata considerata di scarsa rilevanza clinica (5,2 vs 3,8 mesi, HR 0,77; p=0,047). I pazienti in studio avevano ECOG PS 0-1. Il principale evento avverso di grado ≥3 durante lo studio è stato l'ipertensione.
Qualità delle evidenze: lo studio REGARD è stato ritenuto dal panel di qualità bassa, a causa della scelta di placebo come comparatore, in considerazione del fatto che nella pratica clinica, sebbene manchi uno standard di riferimento, la chemioterapia è comunque una alternativa utilizzata in seconda linea. Inoltre la popolazione inclusa nello studio registrativo, non essendo stata selezionata sulla base dell'eleggibilità al trattamento con paclitaxel in aggiunta a ramucirumab, non è sovrapponibile a quella dell'indicazione registrata che limita a questi l'uso del farmaco.
Alternative terapeutiche: non esiste un trattamento standard di riferimento per l'indicazione in oggetto. I farmaci utilizzati nell'attuale pratica clinica come possibili trattamenti di seconda linea sono paclitaxel o, in alternativa, irinotecan o docetaxel.
Costo rispetto alle alternative: superiore.

Il limitato guadagno di sopravvivenza associato all'utilizzo di ramucirumab in monoterapia, ottenuto nello studio REGARD, ha determinato la decisione di "non raccomandato", in considerazione della scarsa trasferibilità dei risultati sperimentali. Uno studio di confronto con una delle chemioterapie utilizzate nella pratica clinica nell'esatta popolazione dell'indicazione autorizzata avrebbe permesso di definire in modo più rigoroso la rilevanza clinica e il *place in therapy* del farmaco.

SINTESI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI, QUALITA' METODOLOGICA DEGLI STUDI E COSTI

In Italia, l'incidenza stimata per il 2014 di carcinoma gastrico è stata di circa 14.500 nuovi casi con circa 10.000 decessi[i]. Il 90% dei casi è rappresentato dall'adenocarcinoma[ii].
Il carcinoma gastrico localmente avanzato, non operabile o metastatico è trattato, in prima linea, con chemioterapia di associazione a base di composti del platino e fluoropirimidine (±antracicline). Trastuzumab è aggiunto nei tumori HER2-positivi. Non esistono trattamenti standard per le linee successive alla prima. Una opzione di seconda linea è rappresentata dall'inserimento dei pazienti in studi clinici. In alternativa, alcuni dei farmaci utilizzati sono irinotecan, docetaxel o paclitaxel. Il trattamento di seconda linea è riservato principalmente ai pazienti con buon performance status[i,ii,iii].

Ramucirumab è la prima target therapy registrata in EU per il trattamento di seconda linea del carcinoma gastrico e l'adenocarcinoma della funzione gastro-esofagea. Ramucirumab è un anticorpo monoclonale completamente umanizzato con azione antiangiogenica, diretto contro il recettore del VEGF di tipo 2.
Ramucirumab può essere utilizzato[iv]:
(a) in associazione a paclitaxel in caso di progressione dopo precedente chemioterapia a base di platino e fluoropirimidine. La terapia deve essere somministrata in cicli da 28 giorni: la dose raccomandata di ramucirumab è 8 mg/kg nei giorni 1 e 15 per via endovenosa, prima dell'infusione di paclitaxel. La dose raccomandata di paclitaxel è 80 mg/m^2 per via endovenosa in circa 60 minuti nei giorni 1, 8 e 15;
(b) in monoterapia in caso di progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino o fluoropirimidine, per i quali il trattamento in associazione con paclitaxel non è appropriato. La dose raccomandata di ramucirumab in monoterapia è 8 mg/kg ogni 2 settimane.
Prima di ogni infusione di paclitaxel, i pazienti devono avere effettuato un esame emocromocitometrico con formula ed un esame ematochimico per valutare la funzionalità epatica.

Efficacia:
Ramucirumab, come terapia di seconda linea per l'adenocarcinoma gastrico e della funzione gastro-esofagea, è stato studiato in associazione a paclitaxel (studio RAINBOW[v]) e in monoterapia (studio REGARD[vi]). Ciascuno studio, di fase III, randomizzato e controllato (RCT) vs placebo, è stato condotto in doppio cieco in pazienti adulti con adenocarcinoma gastrico e della funzione gastro-esofagea, localmente avanzato o metastatico e in progressione di malattia. I pazienti inclusi dovevano avere ECOG Performance Status (PS) 0-1[1], adeguata funzionalità epatica, renale e ematologica. I principali criteri di esclusione erano: metastasi cerebrali; precedente trattamento con agenti anti-VEGF; ipertensione non controllata, insufficienza cardiaca sintomatica, recenti episodi di rilevante sanguinamento gastrointestinale e di eventi trombotici.
In entrambi gli studi, l'endpoint primario era la sopravvivenza globale (OS), valutata nella popolazione *intention to treat* (ITT); gli endpoint secondari erano la sopravvivenza libera da progressione (PFS), il tasso di risposta obiettiva (ORR), la sicurezza e la qualità della vita.

(a) Ramucirumab in associazione a paclitaxel[v]. Nello studio RAINBOW i pazienti inclusi dovevano avere sviluppato progressione di malattia entro quattro mesi dal termine della chemioterapia di prima linea a base

[1] Il punteggio della scala dell'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) è compreso tra 0 (assenza di sintomi e paziente attivo) e 5 (morte). Punteggi crescenti indicano gradi di disabilità maggiori. Il punteggio 2 indica che il paziente è in grado di prendersi cura di sé ma è incapace di svolgere qualsiasi attività.

di platino e fluoropirimidine (±antracicline). Sono stati esclusi i pazienti con carcinoma squamoso non differenziato.
I pazienti sono stati randomizzati (1:1) a ricevere, in cicli di 28 giorni, ramucirumab (8 mg/kg nei giorni 1 e 15) o placebo, entrambi somministrati in associazione a paclitaxel (80 mg/m^2 nei giorni 1, 8, 15 per 21 giorni). Tutti i farmaci erano somministrati mediante infusione endovenosa, fino a progressione o tossicità inaccettabile. La randomizzazione è stata stratificata per regione geografica d'origine, tempo alla progressione dall'inizio della terapia di prima linea (<6 mesi vs ≥6 mesi) e misurabilità della malattia (malattia misurabile vs malattia non misurabile).
Durante lo studio non era consentito il cross-over dal braccio di controllo a quello sperimentale.
Sono stati arruolati 665 pazienti di età mediana pari a 61 anni, di origine caucasica (61%) o asiatica (35%) e con ECOG PS pari a 1 nel 61% dei casi. Il 75% dei pazienti non aveva ricevuto antracicline durante la prima linea e il 67% aveva avuto una progressione di malattia durante la prima linea di trattamento.
Dopo un follow-up mediano di 7,9 mesi, la OS mediana (ramucirumab vs placebo) è stata di 9,6 vs 7,4 mesi [HR 0,80; (95%IC: 0,68 – 0,96); p=0.017]; la PFS mediana è stata di 4,4 vs 2,9 mesi [HR=0,63; (95% IC: 0,54-0,75); p=0,0001]; la ORR è stata 27,9% vs 16,1% (p=0,0001).
La valutazione della qualità della vita è stata effettuata attraverso i questionari European Organisation for Research and Treatment of Cancer quality-of-life questionnaire (EORTC QLQ-C30, versione 3.0) e EuroQoL five-dimension, threelevel health status questionnaire (EQ-5D-3L) ogni sei settimane fino alla progressione. La qualità della vita dei pazienti trattati con ramucirumab è stata più stabile rispetto a quella dei pazienti trattati con solo paclitaxel. L'evento avverso diarrea ha influenzato sfavorevolmente la qualità della vita dei pazienti nel braccio ramucirumab[vii].

(b) Ramucirumab in monoterapia[vi]**.** I pazienti inclusi nello studio REGARD dovevano avere sviluppato progressione di malattia entro quattro mesi dal termine della chemioterapia di prima linea contenente platino o fluoropirimidine per malattia metastatica oppure entro sei mesi dal termine del trattamento adiuvante contenente platino o fluoro pirimidine.
I pazienti sono stati randomizzati (2:1) a ricevere, ogni due settimane, ramucirumab 8 mg/kg per infusione endovenosa oppure placebo, entrambi in aggiunta a Best Supportive Care (BSC), fino a progressione o tossicità inaccettabile. La randomizzazione è stata stratificata per calo ponderale nei tre mesi precedenti la randomizzazione (≥10% vs <10%), regione geografica d'origine e sede del tumore primario.
Durante lo studio non era stato consentito il cross-over dal braccio di controllo a quello sperimentale.
Il disegno originale dello studio prevedeva l'inclusione di 615 pazienti. A causa delle difficoltà di arruolamento, la dimensione del campione è stata ridotta a 348 pazienti, con una riduzione di potenza dal 90% all'80%.
Sono stati arruolati 355 pazienti di età mediana pari a 60 anni, di origine caucasica (78%) o asiatica (16%). Il 72% aveva ECOG PS pari a 1.
La OS mediana (ramucirumab vs placebo) è risultata pari a 5,2 vs 3,8 mesi [HR=0.77; (95% IC: 0,60-0,99); p=0,047]; la PFS mediana 2,1 vs 1,3 mesi [HR=0.48; (95% IC: 0,38-0,62); p<0.0001]. la ORR è stata del 3% in entrambi i gruppi (p=0,76).

La valutazione della qualità della vita, effettuata attraverso il questionario EORTC QLQ-C30 (versione 3.0) dopo le prime sei settimane, ha mostrato un trend a favore di ramucirumab. I pazienti trattati col farmaco hanno mantenuto più a lungo un performance status di valore <2 sulla scala ECOG[2].

Tollerabilità:

(a) Ramucirumab in associazione a paclitaxel. Nello studio RAINBOW, la frequenza di eventi avversi correlati al trattamento (associazione vs controllo) è stata 99% vs 98%. I principali eventi avversi insorti con incidenza maggiore nel braccio sperimentale rispetto al braccio di controllo sono stati rispettivamente: fatigue (57% vs 43%); neutropenia (54% vs 31%); leucopenia (34% vs 21%); diarrea (32% vs 23%); epistassi (31% vs 7%); edema periferico (25% vs 14%); ipertensione (25% vs 6%); stomatiti (20% vs 7%); proteinuria (17% vs 6%); trombocitopenia (13% vs 6%); ipoalbuminemia (11% vs 5%); eventi emorragici gastrointestinali (10% vs 6%). Gli eventi avversi correlati al trattamento di grado ≥3 (associazione vs controllo) si sono verificati nel 82% vs 63%; quelli più frequenti con ramucirumab e paclitaxel sono stati: neutropenia; leucopenia; ipertensione; fatigue[v]. L'incidenza di eventi avversi seri correlati al trattamento è stata del 47% vs 42% e le interruzioni di trattamento per eventi avversi correlati al trattamento del 31% vs 24%. Nello specifico, le interruzioni sia di ramucirumab sia di placebo per eventi avversi sono state del 20% nei rispettivi bracci; le interruzioni di paclitaxel per eventi avversi sono state del 28% nel braccio sperimentale e del 23% nel braccio di controllo[v,viii].

(b) Ramucirumab in monoterapia. Nello studio REGARD, la frequenza di eventi avversi correlati al trattamento (ramucirumab vs placebo) è stata 94% vs 88%. I principali eventi avversi insorti con incidenza maggiore nel braccio sperimentale rispetto al controllo sono stati: dolore addominale (29% vs 6%); riduzione dell'appetito (24% vs 23%); ipertensione (16% vs 8%); sanguinamenti o emorragie (13% vs 11%); disfagia (11% vs 10%)[vi,viii]. La frequenza di eventi avversi di grado ≥3 (ramucirumab vs placebo) è stata simile nei due bracci (57% vs 58%) e quello più frequente con ramucirumab è stato ipertensione. L'incidenza di eventi avversi seri correlati al trattamento è stata del 45% vs 44% e le interruzioni di terapia per eventi avversi correlati al trattamento del 11% vs 6%[vi,viii].

Q**ualità delle evidenze.**

(a) Ramucirumab in associazione a paclitaxel. Nello studio RAINBOW[v] non sono stati rilevati particolari *bias* di conduzione. La scelta del controllo (placebo) è accettabile, in quanto placebo è associato a una chemioterapia utilizzata nella pratica clinica, sebbene non esista di fatto una alternativa standard di riferimento. I risultati non sono trasferibili ai pazienti con istotipi di carcinoma gastrico diversi dall'adenocarcinoma e a quelli con ECOG PS≥2, in quanto esclusi dallo studio.

(b) Ramucirumab in monoterapia. Nello studio REGARD[vi] è presente un leggero sbilanciamento tra i bracci di trattamento, a sfavore di placebo, relativamente alla presenza di metastasi peritoneali (27% vs 38%).

Lo studio presenta i seguenti problemi di trasferibilità: **(i)** la scelta del placebo, in aggiunta alla BSC, come controllo: nella pratica clinica potrebbero essere utilizzate diverse alternative[ii] (paclitaxel, docetaxel e irinotecan) e nello studio in questione non sono stati dichiarati criteri di inclusione relativi a specifiche controindicazioni a tali trattamenti. Potenzialmente, i pazienti potrebbero essere stati anche candidabili a chemioterapia. Uno studio di confronto con tali alternative avrebbe permesso di valutare in modo più

[2] Il punteggio della scala dell'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) è compreso tra 0 (assenza di sintomi e paziente attivo) e 5 (morte). Punteggi crescenti indicano gradi di disabilità maggiori. Il punteggio 2 indica che il paziente è in grado di prendersi cura di sé ma è incapace di svolgere qualsiasi attività.

realistico l'eventuale vantaggio di ramucirumab rispetto alle alternative di fatto utilizzate nell'attuale pratica clinica; **(ii).** l'indicazione autorizzata AIFA delimita l'uso del farmaco ai pazienti "…con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino o fluoropirimidine, per i quali il trattamento in associazione con paclitaxel non è appropriato". Di fatto questa popolazione non trova riscontro nei criteri di selezione dello studio registrativo e, considerata l'assenza di uno standard di trattamento, risulta di difficile definizione; **(iii)** l'esclusione di pazienti con ECOG PS ≥2.
Infine, l'aumento di OS misurato nello studio è a favore di ramucirumab, ma ha mostrato un HR con un intervallo di confidenza al 95% al limite della significatività statistica [HR=0,77; (95% IC: 0,60-0,99); p=0,047]. La scarsa entità del beneficio clinico misurata, alla luce dei problemi di trasferibilità, compromette l'interpretazione della reale rilevanza clinica di ramucirumab come monoterapia.

Place in therapy e costi.
Paclitaxel, irinotecan e docetaxel sono i potenziali competitori di ramucirumab, in quanto utilizzati nell'attuale pratica clinica come possibili trattamenti di seconda linea[i,ii].
Il costo del trattamento con ramucirumab, in associazione a paclitaxel o in monoterapia, è stato calcolato considerando come durata di terapia il numero medio di cicli (arrotondato all'unità) somministrati negli studi RAINBOW[v] e REGARD[vi], rispettivamente (**Tabella 1**).
Il numero medio di cicli di paclitaxel è stato ricavato dallo studio RAINBOW[v].
Il numero medio di cicli di docetaxel e irinotecan sono stati ricavati da due rispettivi studi riportati in letteratura[ix,x]. In ciascuna delle due pubblicazioni era fornito il numero totale di cicli somministrati ai pazienti e il numero di pazienti trattati. Il numero medio di cicli è stato ricavato dividendo il numero totale di cicli per quello dei pazienti trattati.
La durata delle diverse terapie, secondo i calcoli effettuati, è sempre inferiore ai sei mesi.

Tabella 1. *Costo dei regimi a base di ramucirumab e dei comparatori in terapia per la seconda linea di trattamento del carcinoma gastrico avanzato o adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea in progressione dopo precedente chemioterapia.*

Terapia		**Schedula[Φ]**	**Costo*/ciclo, € (costo somm)**	**No medio cicli di terapia#**	**Costo* terapia, € (costo somm)**
Ramucirumab[v]	**Ramucirumab**	8 mg/kg giorni 1, 15 (cicli 28 giorni)	5.632	6	33.790
+Paclitaxel (Paclitaxel generico)	**Paclitaxel**	80 mg/m^2 giorni 1,8,15 (cicli 28 giorni)	24§		144*
	Totale schema		**5.655** (1.029)		**33.930** (6.174)
Ramucirumab[vi]		8 mg/kg ogni 2 settimane (ciclo 14 giorni)	**2.816** (343)	6	**16.896** (2.058)
Paclitaxel[v] **(Paclitaxel generico)**		80 mg/m^2 nei giorni 1,8,15 (cicli 28 giorni)	24§ (1.029)	4	96 (4.116)
Docetaxel[ix] **(Docetaxel generico)**		75 mg/m^2 ogni 3 settimane (ciclo 21 giorni)	14§ (343)	3	42 (1.029)
Irinotecan[x] **(Irinoteca generico)**		250 mg/m^2 ogni 3 settimane (ciclo 21 giorni)	296 (343)	4	1.184 (1.372)

*[Φ] E' stato considerato un peso corporeo di 65 kg e una superficie corporea di 1,7 m^2 *Prezzo al netto di IVA, degli sconti obbligatori e di eventuali sconti negoziati. #Numero medio di cicli da studio clinico, approssimato all'unità. §Prezzo da gara regionale*

BIBLIOGRAFIA

[i] AIOM. Linee guida, Neoplasie dello stomaco, Edizione 2015.
[ii]Gastric cancer: ESMO–ESSO–ESTRO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 24 (Supplement 6): vi57–vi63, 2013.
[iii]Lista farmaci con uso consolidato nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (aggiornamento settembre 2015). http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica.
[iv]Riassunto delle caratteristiche del prodotto CYRAMZA®
[v]Wilke W et al. Ramucirumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (RAINBOW): a double-blind, randomised Phase 3 trial. Lancet Oncol 2014; 15: 1224–35.
[vi]Fuchs CS et al; Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, Phase 3 trial. Lancet. 2014;383(9911):31-39.
[vii]Al-Batran SE et al. Quality-of-life and performance status results from the phase 3 RAINBOW study of ramucirumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma. Ann Oncol. 2016 Jan 7. pii: mdv625
[viii]Epar Ramucirumab. Procedure No.: EMEA/H/C/002829/0000
[ix]Ford HE et al; COUGAR- 02 Investigators. Docetaxel versus active symptom control for refractory oesophagogastric adenocarcinoma (COUGAR-02): an open-label, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2014; 15(1):78-86.
[x]Thuss-Patience PC et al; Survival advantage for irinotecan versus best supportive care as second-line chemotherapy in gastric cancer-a randomised phase III study of the Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie (AIO). Eur J Cancer. 2011; 47(15):2306-14.

(Codice interno: 321243)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 34 del 13 aprile 2016

Linee di indirizzo regionale per l'impiego delle gonadotropine nella procreazione medicalmente assistita.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepisce il documento "Linee di indirizzo regionale per l'impiego delle gonadotropine nella procreazione medicalmente assistita", licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci del Veneto nella seduta del 11 febbraio 2016.

Il Direttore generale

VISTA la DGR n. 952 del 18.6.2013 "*Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i*" che attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di redigere linee guida farmacologiche e percorsi diagnostico-terapeutici e di attuare interventi finalizzati a migliorare l'appropriatezza e l'uso sicuro delle terapie farmacologiche, stabilendo altresì che le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

VISTA la legge n.40 del 19.2.2004, *"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"* ed in particolare l'art. 7, che prevede la definizione da parte del Ministero della Salute di "linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita" vincolanti per tutte le strutture autorizzate, da aggiornare con cadenza triennale;

VISTO il D.M. della Salute 1.7.2015 di aggiornamento delle *"Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita"* già adottate con D.M. 11.4.2008, anche al fine di adeguarne i contenuti, tra l'altro, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 9 aprile 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3 della L. n. 40/2004 nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo qualora sia stata diagnosticata una patologia, che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;

CONSIDERATO che la Nota AIFA 74 prevede la rimborsabilità dei farmaci nel trattamento dell'infertilità femminile in donne fino ai 45 anni di età con valori di FSH al terzo giorno del ciclo non superiori a 30 mUI/ml e nel trattamento dell'infertilità maschile in maschi con ipogonadismo-ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali e comunque con FSH non superiore a 8mUI/ml;

VISTA la DGR n.822 del 14.06.2011 *"Disposizioni in materia di attività di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)"* con la quale la Regione Veneto ha garantito l'erogazione delle prestazioni di PMA di tipo omologo con oneri a carico del SSR alle donne fino ai 50 anni ed agli uomini fino ai 65 anni per un numero massimo di 4 cicli come trattamento di I livello nei limiti di dosaggio previsti dalla nota AIFA 74 e 3 cicli come trattamento di II livello nei limiti di dosaggio previsti dalla nota AIFA 74;

VISTA la DGR n. 1654 del 9.9.2014 relativa al recepimento del "*Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014*" concordato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 4.9.2014 al fine di rendere omogeneo a livello nazionale l'accesso alle procedure eterologhe;

VISTA la successiva DGR n. 1904 del 23.12.2015, che dispone l'accesso alle tecniche di PMA eterologa con oneri a carico del SSR per le donne sino ai 50 anni;

RILEVATA la necessità di predisporre un documento di indirizzo per l'impiego delle gonadotropine nella PMA, al fine di fornire indicazioni, oltre che sulle tecniche di PMA, anche su un utilizzo razionale e corretto delle gonadotropine supportando lo specialista all'atto della prescrizione, sentiti in audizione a tal proposito i medici specialisti esperti per materia nella seduta della CTRF del 18.12.2014;

ESAMINATO il documento "Linee di indirizzo regionale per l'impiego delle gonadotropine nella procreazione medicalmente assistita", licenziato dalla CTRF nella seduta del 11.2.2016;

decreta

1. di recepire il documento "Linee di indirizzo regionale per l'impiego delle gonadotropine nella procreazione medicalmente assistita", licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci del Veneto nella seduta del 11 febbraio 2016, **Allegato A** al presente atto;
2. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di comunicare il presente atto alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate regionali;
4. di pubblicare il presente atto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 34 del 13.4.2016

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALE PER L'IMPIEGO DELLE GONADOTROPINE NELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

(Documento approvato nella seduta del 11 febbraio 2016 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013)

Premessa

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che circa il 15% delle coppie è affetto da problemi di fertilità. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) si sono rivelate efficaci nel trattamento di molte forme di infertilità.

La Legge n.40 del 19.02.2004 ha dettato norme in materia di PMA, chiamando il Ministero della Salute e le Regioni ad alcuni adempimenti necessari alla sua applicazione.

La nota AIFA 74 prevede la rimborsabilità dei farmaci nel trattamento dell'infertilità femminile fino ai 45 anni di età, con valori di FSH al terzo giorno del ciclo non superiori a 30 mUI/ml, e nel trattamento dell'infertilità maschile in maschi con ipogonadismo-ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali e comunque con FSH non superiore a 8mUI/ml.

La Regione Veneto, con DGR n.822 del 14.06.2011, ha garantito l'erogazione delle prestazioni di PMA di tipo omologo con oneri a carico del SSR alle donne fino ai 50 anni d'età e agli uomini fino ai 65 anni d'età per un numero massimo di 4 cicli come trattamento di I livello e 3 cicli come trattamento di II livello.

Fino a poco tempo fa in Italia era possibile ricorrere solamente alle tecniche di PMA di tipo omologo. Da settembre 2014, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito essere incostituzionale il divieto all'eterologa previsto dalla Legge 40, è possibile accedere anche alle tecniche di PMA di tipo eterologo. A tal proposito, la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ha approvato il *"Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.162/2014"*, per uniformare in tutta Italia le procedure di fecondazione eterologa.

Il trattamento dell'infertilità è basato sull'impiego di gonadotropine derivate dalle urine umane o dalla tecnologia del DNA ricombinante. Sebbene le gonadotropine umane e ricombinanti abbiano indicazioni terapeutiche simili, quelle ricombinanti sono molto più costose di quelle umane per ciclo di trattamento.

Obiettivo

Questo documento ha come obiettivo quello di fornire indicazioni sulle tecniche di PMA e su un utilizzo razionale e corretto delle gonadotropine supportando lo specialista all'atto della prescrizione.
Laddove opportuno le risposte ai quesiti sono accompagnate da un giudizio relativo alla qualità delle evidenze disponibili (livello della prova, con un punteggio espresso in numeri romani da I a VI, ordine decrescente) e dalla forza della raccomandazione (espressa con una lettera da A a E, ordine decrescente).

Tabella. Livelli di prova e forza delle raccomandazioni

Livelli di prova / Prove di tipo	Livello delle raccomandazioni / Forza
I Prove ottenute da più studi clinici controllati randomizzati e/o da revisioni sistematiche di studi randomizzati **II** Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato **III** Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro metanalisi **IV** Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi **V** Prove ottenute da studi di casistica ("serie di casi") senza gruppo di controllo **VI** Prove basate sull'opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in linee-guida o consensus conference, o basate su opinioni dei membri del gruppo di lavoro responsabile di queste linee-guida	**A** L'esecuzione di quella particolare procedura o test diagnostico è fortemente raccomandata. Indica una particolare raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buona qualità, anche se non necessariamente di tipo I o II **B** Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento debba sempre essere raccomandata, ma si ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente considerata **C** Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la procedura o l'intervento **D** L'esecuzione della procedura non è raccomandata **E** Si sconsiglia fortemente l'esecuzione della procedura

Q1: L'extra-LEA previsto dalla DGR 822/2011 riguarda solo gli esami e le prestazioni specialistiche o comprende anche i farmaci della nota AIFA 74?

L'extra LEA riguarda sia gli esami e le prestazioni specialistiche sia i farmaci della nota AIFA 74 ed è previsto fino ai 50 anni per la donna e fino ai 65 anni per l'uomo.

Va tuttavia precisato che oltre i 45 anni la percentuale di aneuploidie che interessa l'ovocita e, conseguentemente, l'embrione che da esso deriva sale progressivamente verso percentuali che sfiorano il 100% e questo può facilmente spiegare l'assenza di gravidanze in questa fascia di età nei database dei centri di PMA più prestigiosi al mondo[1, 2].

Lo specialista in PMA deve tenere conto di quanto sopraesposto, riservando la prescrizione delle gonadotropine alle donne che effettivamente possano giovare di queste costose terapie.

Q2: Qual è il numero massimo di cicli effettuabili per paziente a carico del SSN?

La DGR 822/2011 prevede che possano essere effettuati 4 cicli come trattamento di I livello e 3 cicli come trattamento di II livello. Se una paziente ha esaurito i 4 cicli previsti dal trattamento di I livello può successivamente effettuare i 3 cicli di II livello.

Pertanto, il numero massimo di cicli effettuabili per paziente è 7. Ai fini del conteggio del numero massimo di cicli effettuabili devono essere considerati tutti i cicli effettuati dalla paziente a partire dal I ottobre 2011.

Q3: Quando vanno effettuati i trattamenti di I e II livello?

La scelta tra I e II livello si basa su precise indicazioni terapeutiche che derivano dalla diagnosi effettuata sulla coppia.

Il I livello consiste nella semplice inseminazione intrauterina (IUI) e prevede solitamente l'utilizzo di gonadotropine a bassi dosaggi. Il II livello comprende invece metodiche più complesse quali la fecondazione in vitro senza o con iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi (FIVET/ICSI), con un consumo di farmaco di norma nettamente superiore.

Il III livello, che prevede il trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT), non viene più eseguito perché troppo invasivo e non più efficace rispetto alla FIVET.

Q4: Il limite nel numero di cicli a carico SSN va inteso come limite "assoluto" nella vita della paziente indipendentemente dal successo delle terapie e dal numero di figli avuto?

Il limite dei cicli è considerato in senso assoluto.

Un ciclo di inseminazione (I livello) si considera avvenuto se c'è stato il trasferimento in utero degli spermatozoi; un ciclo FIVET/ICSI (II livello) si considera avvenuto se è arrivato al prelievo ovocitario. Al contrario, se per un qualsiasi motivo il trattamento dovesse interrompersi prima, il ciclo non viene considerato.

Lo stesso dicasi per l'eterologa ai sensi della DGR n. 1694 del 9 settembre 2014. L'eterologa va intesa come nuovo tipo di terapia e quindi non vanno considerati eventuali altri cicli di omologa eseguiti in precedenza.

Q5: Se la paziente dichiara di essere già stata sottoposta a cicli di PMA, non può accedervi nuovamente, anche nel caso in cui avesse fatto meno dei cicli previsti?

Se la paziente dichiara di essere già stata sottoposta a cicli di PMA omologa presso altre strutture, pubbliche o accreditate, venete o italiane, può accedervi nuovamente solo nel caso in cui non abbia esaurito i cicli a sua disposizione previsti dalla DGR 822/2011.

Q6: Esistono differenze di efficacia e sicurezza tra le gonadotropine di derivazione umana e quelle ricombinanti?

Secondo le evidenze disponibili, non ci sono differenze clinicamente significative di efficacia e sicurezza tra le gonadotropine ricombinanti e quelle umane.

Livello della prova: I
Forza della raccomandazione: B

Evidenze derivanti da due metanalisi e da una revisione Cochrane non hanno mostrato differenze statisticamente significative tra le gonadotropine umane e quelle ricombinanti in termini di tasso di nati vivi, tasso di gravidanze avanzate, percentuale di gravidanze per ciclo di trattamento[3-5]. Per quanto riguarda la sicurezza, i due tipi di trattamento non differiscono in termini di induzione di sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS), sebbene possa essere rilevato un trend positivo a sfavore di quelle ricombinanti[5].

Da uno studio condotto nel 2013 è emerso che, soprattutto nelle donne più giovani, la qualità ovocitaria risulti migliore nelle donne trattate con le gonadotropine umane rispetto a quelle ricombinanti, nonostante il numero di ovociti sia inferiore[6].

In altri lavori si sottolinea la minor dose di gonadotropine ricombinanti necessaria per ottenere gli stessi risultati rispetto alle umane o come, sempre a favore dell'uso delle ricombinanti, si ottengano un numero maggiore di ovociti e quindi una possibilità maggiore di avere gravidanze con materiale congelato al costo di un unico trattamento[7, 8].

Nella PMA eterologa, le considerazioni sull'efficacia e la sicurezza delle gonadotropine sono sovrapponibili alla PMA omologa.

Q7: Quali sono i possibili criteri di scelta tra le varie gonadotropine disponibili?

Non essendoci differenze clinicamente significative in termini di efficacia e sicurezza tra gonadotropine ricombinanti e umane, la scelta dovrebbe tener conto della compliance della paziente e del costo dei farmaci (tabelle 1, 2), considerando anche i possibili sprechi derivanti dai diversi trattamenti.

Nei cicli di II livello, le formulazioni depot hanno il vantaggio di dovere eseguire un'unica iniezione sottocutanea settimanale anziché le sette giornaliere.

Anche le formulazioni in penna e quelle multidose risultano essere molto più pratiche rispetto a quelle che necessitano di essere allestite per la somministrazione.

Relativamente alla minimizzazione degli sprechi, di norma si dovrebbe ricorrere alle gonadotropine di derivazione umana nel I livello, quando si devono utilizzare schemi di terapia standard per ottenere un unico ovocita. Nei rari casi di pazienti "hyperresponders" che necessitano di dosaggi più bassi, l'utilizzo del

ricombinante, del quale esiste la confezione in “penna”, permette di somministrare il giusto quantitativo di farmaco evitando gli sprechi.

La recente commercializzazione dei farmaci biosimilari ad un prezzo vantaggioso rispetto alle gonadotropine ricombinanti rappresenta un’opportunità per garantire l’accesso ai farmaci biologici a coloro che ne necessitano contribuendo, nel contempo, alla sostenibilità economica del Servizio Sanitario.

Tabella 1: Costi di una terapia standard di 9 giorni con gonadotropine per pazienti normo-responder

Principio Attivo (FSH/LH)	Dosaggio	Denominazione prodotto	Prezzo per unità posologica	Costo per ciclo di terapia 150 UI/die*	Costo per ciclo di terapia 225 UI/die*	Formulazione
MENOTROPINA	75 UI	MEROPUR SC IM 10F 75UI	13,75	275	413	Rilascio normale
MENOTROPINA	600 UI	MEROPUR SC IM FL 600UI	110,00	330	440	Rilascio normale
MENOTROPINA	1.200 UI	MEROPUR SC IM FL1200UI	220,01	440	440	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA	75UI+150UI	PERGOVERIS SC 1FL 150UI/75UI	79,80	718	963 **	Rilascio normale

* costo per ciclo di terapia comprensivo dell'eventuale spreco e/o delle fiale integre

** costo calcolato come 9 Pergoveris SC 1 fl. 150UI/75UI + 9 Gonal F SC 1 fl. 75UI

Principio Attivo (FSH)	Dosaggio	Denominazione prodotto	Prezzo per unità posologica	Costo per ciclo di terapia 150 UI/die*	Costo per ciclo di terapia 225 UI/die*	Formulazione
UROFOLLITROPINA	75 UI	FOSTIMON 1FL 75UI	11,84	213	320	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	150 UI	BEMFOLA*SC PEN 150UI/0,25ML+AG	38,58	347	-	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	225 UI	BEMFOLA*SC PEN 225UI/0,375ML+A	57,15	-	514	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	75 UI	BEMFOLA*SC PEN 75UI/0,125ML+AG	20,15	363	544	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	75 UI	GONAL F SC FL 75UI	27,18	489	734	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	450 UI	GONAL F SC 1PEN 450UI/0,75ML	163,06	489	815	Rilascio normale
FOLLITROPINA BETA RICOMBINANTE	50 UI	PUREGON IM SC 5FL 50UI/0,5ML	17,38	521	-	Rilascio normale
FOLLITROPINA BETA RICOMBINANTE	300 UI	PUREGON SC 1CART 300UI/0,36ML	108,70	544	761	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	300 UI	GONAL F SC 1PEN 300UI/0,5ML	108,70	544	761	Rilascio normale
FOLLITROPINA BETA RICOMBINANTE	600 UI	PUREGON SC 1CART 600UI/0,72ML	217,42	652	870	Rilascio normale
FOLLITROPINA BETA RICOMBINANTE	900 UI	PUREGON SC 1CART 900UI/1,08ML	326,12	652	978	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	900 UI	GONAL F SC 1PEN 900UI/1,5ML	326,12	652	978	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	1.050 UI	GONAL F (600UI) 1.050UI/1,75ML	378,07	756	756	Rilascio normale

CORIFOLLITROPINA ALFA**	100 mcg	ELONVA SC 1SIR 100MCG 0,5ML	363,62	472	-	Depot
CORIFOLLITROPINA ALFA***	150 mcg	ELONVA SC 1SIR 150MCG 0,5ML	484,80	-	659	Depot

* costo per ciclo di terapia comprensivo dell'eventuale spreco e/o delle fiale integre

** dose unica da 100 mcg per 7 giorni di terapia + FSH 150 UI/die per 2 giorni (Puregon SC 1 cart. 300 UI/ml)

*** dose unica da 150 mcg per 7 giorni di terapia + FSH 225 UI/die per 2 giorni (Puregon IM 5 fl. 50UI)

Sono stati considerati i prezzi da gara, iva inclusa. Per i farmaci non presenti in gara regionale sono stati inseriti i prezzi ex factory al netto degli sconti applicati, iva inclusa.

(Data aggiornamento: gennaio 2016)

Tabella 2: Costi di una terapia standard di 12 giorni con gonadotropine per pazienti normo-responder

Principio Attivo (FSH/LH)	Dosaggio	Denominazione prodotto	Prezzo per unità posologica	Costo per ciclo di terapia 150 UI/die*	Costo per ciclo di terapia 225 UI/die*	Formulazione
MENOTROPINA	600 UI	MEROPUR SC IM FL 600UI	110,00	330	550	Rilascio normale
MENOTROPINA	75 UI	MEROPUR SC IM 10F 75UI	13,75	413	550	Rilascio normale
MENOTROPINA	1.200 UI	MEROPUR SC IM FL1200UI	220,01	440	660	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA	75UI+150UI	PERGOVERIS SC 1FL 150UI/75UI	79,80	958	1284 **	Rilascio normale

* costo per ciclo di terapia comprensivo dell'eventuale spreco e/o delle fiale integre

** costo calcolato come 12 Pergoveris SC 1 fl. 150UI/75UI + 12 Gonal F SC 1 fl. 75UI

Principio Attivo (FSH)	Dosaggio	Denominazione prodotto	Prezzo per unità posologica	Costo per ciclo di terapia 150 UI/die*	Costo per ciclo di terapia 225 UI/die*	Formulazione
UROFOLLITROPINA	75 UI	FOSTIMON 1FL 75UI	11,84	284	426	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	150 UI	BEMFOLA*SC PEN 150UI/0,25ML+AG	38,58	463	-	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	225 UI	BEMFOLA*SC PEN 225UI/0,375ML+A	57,15	-	686	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	75 UI	BEMFOLA*SC PEN 75UI/0,125ML+AG	20,15	484	725	Rilascio normale
FOLLITROPINA BETA RICOMBINANTE	300 UI	PUREGON SC 1CART 300UI/0,36ML	108,70	652	978	Rilascio normale
FOLLITROPINA BETA RICOMBINANTE	900 UI	PUREGON SC 1CART 900UI/1,08ML	326,12	652	978	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	450 UI	GONAL F SC 1PEN 450UI/0,75ML	163,06	652	978	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	900 UI	GONAL F SC 1PEN 900UI/1,5ML	326,12	652	978	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	300 UI	GONAL F SC 1PEN 300UI/0,5ML	108,70	652	978	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	75 UI	GONAL F SC FL 75UI	27,18	652	979	Rilascio normale
FOLLITROPINA BETA RICOMBINANTE	600 UI	PUREGON SC 1CART 600UI/0,72ML	217,42	652	1.087	Rilascio normale
FOLLITROPINA BETA RICOMBINANTE	50 UI	PUREGON IM SC 5FL 50UI/0,5ML	17,38	695	-	Rilascio normale
FOLLITROPINA ALFA RICOMBINANTE	1.050 UI	GONAL F (600UI) 1.050UI/1,75ML	378,07	756	1.134	Rilascio normale
CORIFOLLITROPINA ALFA**	100 mcg	ELONVA SC 1SIR 100MCG 0,5ML	363,62	624	-	Depot
CORIFOLLITROPINA ALFA***	150 mcg	ELONVA SC 1SIR 150MCG 0,5ML	484,80	-	920	Depot

* costo per ciclo di terapia comprensivo dell'eventuale spreco e/o delle fiale integre

** dose unica da 100 mcg per 7 giorni di terapia + FSH 150 UI/die per 5 giorni (Puregon IM 5 fl. 50UI)

*** dose unica da 150 mcg per 7 giorni di terapia + FSH 225 UI/die per 5 giorni (Puregon SC 1 cart. 600 UI/ml)

Sono stati considerati i prezzi da gara, iva inclusa. Per i farmaci non presenti in gara regionale sono stati inseriti i prezzi ex factory al netto degli sconti applicati, iva inclusa.

(Data aggiornamento: gennaio 2016)

Indicatori
1. Percentuale di pazienti in trattamento con gonadotropine di derivazione umana sul totale di pazienti in trattamento con gonadotropine ≥ 60% 2. Percentuale di pazienti in trattamento con gonadotropine biosimilari sul totale di pazienti sottoposte a gonadotropine ricombinanti ≥ 30%
Metodologia di calcolo **Indicatore 1:** Numeratore: pazienti con la prescrizione di almeno una confezione di gonadotropine di derivazione umana (ATC=G03GA02 e G03GA04) Denominatore: pazienti con la prescrizione di almeno una confezione di gonadotropine (ATC=G03GA). **Indicatore 2:** Numeratore: pazienti con la prescrizione di almeno una confezione di gonadotropine biosimilari Denominatore: pazienti con la prescrizione di almeno una confezione di gonadotropine ricombinanti (Follitropina alfa ricombinante e Follitropina beta ricombinante: ATC=G03GA05 e G03GA06).

Bibliografia

1. Qiao J et al. The root of reduced fertility in aged women and possible therapeutic options: Current status and future perspects. Molecular Aspects of Medicine 2014; 38: 54-85.
2. Spandorfer SD et al. Outcome of in vitro fertilization in women 45 years and older who use autologous oocytes. Fertilty and Sterility 2007; 87: 74-76.
3. Al-Inany HG et al. Are all human-derived follicle-stimulating hormone products the same? A systematic review and meta-analysis using direct and adjusted indirect analyses, to determine whether Fostimon(®) is more efficient than Metrodin-HP(®). Gynecol Endocrinol 2012;28(2):94-101.
4. Matorras R et al. Recombinant FSH versus highly purified FSH in intrauterine insemination: systematic review and metaanalysis. Fertil Steril 2011;95(6):1937-42, 1942.e1-3.
5. van Wely M et al. Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian stimulation in assisted reproductive technology cycles. Cochrane Database Syst Rev 2011;(2):CD005354.
6. Kemeter P et al. Feichtinger. Ovarian Stimulation with Urofollitropin (uFSH) Results in a Lower Yield of Oocytes Compared to Recombinant FSH (rFSH), Nevertheless, uFSH is at Least as Effective as rFSH in Younger Patients: Preliminary Results of a Retrospective Study with Antagonist Protocols in an IVF/ICSI Program. The Open Reproductive Science Journal, 2013, 5, 1-13.
7. Trew GH et al. In vitro fertilisation with recombinant follicle stimulating hormone requires less IU usage compared with highly purified human menopausal gonadotrophin: results from a European retrospective observational chart review. Trew et al. Reproductive Biology and Endocrinology 2010, 8:137.
8. Wex J et al. Economic evaluation of highly purified human menopausal gonadotropin versus recombinant human follicle-stimulating hormone in fresh and frozen in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm-injection cycles in Sweden. ClinicoEconomics and Outcomes Research 2013; 5: 381-97.

Il presente documento è stato redatto avvalendosi della collaborazione del sotto indicato Gruppo di Lavoro, con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Gruppo di Lavoro:
Stefano Zaffagnini - Centro per la Diagnosi e la Cura della Sterilità e dell'Infertilità di Coppia AOUI Verona (coordinatore)
Margherita Andretta - Servizio Farmaceutico Azienda ULSS 20 (componente CTRF)
Giorgio Costa - Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco Regione Veneto
Paola Pilati - Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco Regione Veneto
Giovanna Scroccaro - Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici Regione Veneto (presidente CTRF)

(Codice interno: 321244)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 35 del 13 aprile 2016

Linee di indirizzo regionale per l'impiego dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta nella terapia dell'epatite C cronica - Aggiornamento a febbraio 2016.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepisce il documento "Linee di indirizzo regionali per l'impiego dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta nella terapia dell'epatite C cronica - aggiornamento a febbraio 2016" licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci della Regione del Veneto nella seduta del 11.2.2016 ed integrato a seguito di successive comunicazioni pervenute dalle Aziende Farmaceutiche relativamente all'aggiornamento dei prezzi dei DAA alla data del 29.2.2016.

Il Direttore generale

VISTA la DGR 18.6.2013, n. 952 "*Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i*" che attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di redigere linee guida farmacologiche e percorsi diagnostico-terapeutici e di attuare interventi finalizzati a migliorare l'appropriatezza e l'uso sicuro delle terapie farmacologiche, stabilendo altresì che le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

VISTO il proprio Decreto n. 222 del 4.8.2015 di recepimento del documento "Linee di indirizzo regionale per l'impiego dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta nella terapia dell'epatite C cronica";

RILEVATA la necessità di aggiornare tale documento, con riferimento al paragrafo 5 "Schemi terapeutici e prezzi dei DAA", alla luce delle nuove evidenze resesi disponibili sui nuovi antivirali ad azione diretta (DAA), delle nuove Linee Guida dell'Associazione Italiana Studio Fegato, delle variazioni dei prezzi di detti farmaci - oggetto di contrattazioni prezzo/volume confidenziali tra AIFA e le Aziende Farmaceutiche produttrici e quindi in continuo aggiornamento - e dei dati di monitoraggio regionale relativi all'anno 2015 rilevati attraverso i Registri AIFA e Navigatore;

ESAMINATO quindi il documento "Linee di indirizzo regionali per l'impiego dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta nella terapia dell'epatite C cronica - aggiornamento a febbraio 2016", licenziato dalla CTRF nella seduta del 11.2.2016;

ESAMINATE inoltre le successive comunicazioni pervenute dalle Aziende Farmaceutiche relativamente all'aggiornamento dei prezzi dei DAA alla data del 29.2.2016;

decreta

1. di recepire il documento "Linee di indirizzo regionali per l'impiego dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta nella terapia dell'epatite C cronica - aggiornamento a febbraio 2016", licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci del Veneto nella seduta del 11.2.2016 integrato con successive comunicazioni pervenute dalle Aziende Farmaceutiche relativamente all'aggiornamento dei prezzi dei DAA alla data del 29.2.2016, **Allegato A** al presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate regionali;
4. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 35 del 13.4.2016 pag. 1/13

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

Linee di indirizzo regionali per l'impiego dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta nella terapia dell'epatite C cronica - aggiornamento a febbraio 2016

A cura del Gruppo di Lavoro multidisciplinare sui farmaci per l'epatite C cronica

Data di redazione del documento: febbraio 2016

Gruppo di Lavoro multidisciplinare sui farmaci per l'epatite C cronica

Medici Specialisti
ALBERTI Alfredo Dipartimento di Medicina Molecolare, Università degli Studi di Padova (coordinatore)
VINCENZI Valter ULSS 1 Belluno
DE BONI Michele ULSS 2 Feltre
CARLOTTO Antonio ULSS 4 Alto Vicentino
PELLIZZER Giampietro ULSS 6 Vicenza
FABRIS Paolo ULSS 6 Vicenza
BERTIN Tosca ULSS 6 Vicenza
SCOTTON Pier Giorgio ULSS 9 Treviso
RAISE Enzo ULSS 12 Veneziana
TEMPESTA Diego ULSS 12 Veneziana
LOBELLO Salvatore ULSS 16 Padova
MAZZUCCO Mauro ULSS 17 Este
FAGGIANO Giovanni ULSS 18 Rovigo
DEL FAVERO Giuseppe ULSS 18 Rovigo
ROVERE Pierangelo ULSS 21 Legnago
CARRARA Maurizio ULSS 22 Bussolengo
ERNE Elke Maria Azienda Ospedaliera Padova
CATTELAN Anna Maria Azienda Ospedaliera Padova
ANGELI Paolo Azienda Ospedaliera Padova
CHEMELLO Liliana Azienda Ospedaliera Padova
CAVALLETTO Luisa Azienda Ospedaliera Padova
CILLO Umberto Azienda Ospedaliera Padova
VITALE Alessandro Azienda Ospedaliera Padova
BURRA Patrizia Azienda Ospedaliera Padova
RUSSO Francesco Paolo Azienda Ospedaliera Padova
FATTOVICH Giovanna Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
CONCIA Ercole Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
CAPRA Franco Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
TEDESCHI Umberto Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
VIOLI Paola Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

Metodologia e coordinamento
ADAMI Silvia Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto
ALBERTI Alfredo Dipartimento di Medicina Molecolare, Università degli Studi di Padova
ANDRETTA Margherita Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
SCROCCARO Giovanna Dirigente Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto

Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici
RONI Chiara Farmacista

Il presente documento è stato redatto dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, avvalendosi della collaborazione del Gruppo di Lavoro multidisciplinare sui farmaci per l'epatite C cronica con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 35 del 13.4.2016 pag. 3/13

Schemi terapeutici e prezzi dei DAA

Gli schemi terapeutici riportati in **Tabella 1** rappresentano le opzioni terapeutiche ottimali secondo AISF per l'utilizzo dei nuovi DAA nelle categorie non "trapiantologiche" (Criteri 1 – 3 – 4 per DAA e Criterio 7 per SMV) per le quali è prevista la relativa rimborsabilità e distinguendo per genotipo.

Per ogni opzione terapeutica è riportato il costo di una terapia completa (iva inclusa) calcolato sulla base dei prezzi comunicati ufficialmente dalle aziende farmaceutiche. La Regione Veneto provvederà a monitorare gli sconti e quando necessario ad aggiornare la Tabella 1.

Per ciascuna categoria AIFA vengono recepite le opzioni terapeutiche ottimali secondo AISF [1] distinguendo per genotipo.
Il Gruppo di lavoro ha riportato per ciascuna categoria e per ciascun genotipo i costi delle singole terapie aggiornati a febbraio 2016, individuando i regimi terapeutici con rapporto costo-opportunità favorevole e quelli con rapporto costo-opportunità sfavorevole.
A parità di condizioni cliniche del paziente e di efficacia e sicurezza, dovrà essere scelto lo schema terapeutico che presenta un rapporto costo-opportunità favorevole.

La priorità per le categorie AIFA "trapiantologiche" (Criteri 2 – 5 – 6 per DAA) è alta. La decisione di iniziare il trattamento in rapporto alla distanza pre o post trapianto va individualizzata, tenendo conto delle condizioni cliniche dello specifico paziente.

Sia per le Categorie AIFA non "trapiantologiche" che per quelle "trapiantologiche" si raccomanda di iniziare con urgenza il trattamento nei pazienti più gravi per i quali anche un ritardo di pochi mesi potrebbe avere un impatto prognostico negativo (pazienti con cirrosi CHILD A e B e gravi manifestazioni extra-epatiche clinicamente significative) e di iniziare il trattamento anche nei pazienti con minore gravità clinica (F3) ma che rientrano nei criteri di scelta stabiliti da AIFA e hanno malattia in rapida progressione. A questi seguiranno, rispettivamente, i pazienti con fibrosi F2 e, infine, i pazienti F0-F1 che rientrano nella categoria 7 AIFA per il solo SMV.

Prezzi dei DAA
1) SOFOSBUVIR/LEDIPASVIR (HARVONI®) E SOFOSBUVIR (SOVALDI®)
La ditta Gilead, attraverso una nota indirizzata alle farmacie ospedaliere [2] aveva comunicato per la terapia con Harvoni® un costo finale di 29.800 € (iva inclusa) per 8 settimane e di 44.800 € (iva inclusa) per 12 settimane. Il costo di 24 settimane di trattamento è pari a quello di 12 settimane attraverso meccanismo di pay-back.
Per Sovaldi® invece il costo comunicato dalla ditta [3] è di 40.700 € (iva inclusa), indipendentemente dalla durata del trattamento (12, 24, 48 settimane o fino a trapianto di fegato).
Per entrambi i medicinali, il meccanismo di pay-back avviene attraverso richiesta di nota di credito solo per terapie di durata superiore alle 12 settimane, è dipendente dal registro AIFA e soggetto ai criteri di eleggibilità previsti dalla scheda di Registro stesso. È previsto, inoltre, uno sconto progressivo (accordo prezzo/volume) che viene applicato quando i volumi di vendita a livello nazionale superano alcuni scaglioni

concordati con AIFA, per cui il costo della terapia si abbassa all'aumentare dei volumi di vendita. Tali dati non sono, tuttavia, pubblicabili perché derivano da informazioni confidenziali.
Alla data di stesura del presente documento, sono stati superati, a livello nazionale, il primo e secondo scaglione di sconto della negoziazione prezzo/volume per i medicinali Sovaldi® e Harvoni® e sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le determine di ripartizione regionale del pay-back a carico della Gilead [4,5]. Con il superamento del primo scaglione di sconto la ditta Gilead ha restituito alla Regione Veneto 1.449.266 € mediante accredito bancario. Con il superamento del secondo scaglione di sconto la ditta Gilead ha restituito direttamente alle aziende sanitarie e attraverso emissione di nota di credito la cifra di 8.732.172 € + iva 10%. Non essendo noto il prezzo finale di cessione, viene riportata una stima del costo, calcolato considerando il numero totale di pazienti arruolati nel periodo corrispondente al secondo scaglione, le confezioni erogate, la spesa sostenuta e i rimborsi tramite pay-back.

2) REGIME 3D (VIEKIRAX® + EXVIERA®) e OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR (VIEKIRAX®)

La ditta Abbvie, attraverso una nota indirizzata alla Regione Veneto [6] aveva comunicato che il prezzo di cessione della terapia completa con Viekirax® + Exviera® (trattamento per il genotipo 1) è pari a 29.700 € iva inclusa per paziente indipendentemente dalla durata del trattamento, mentre il prezzo di cessione della terapia completa con Viekirax® (trattamento per il genotipo 4) è di 27.300 € iva inclusa per paziente indipendentemente dalla durata del trattamento.
La rimborsabilità dei farmaci Viekirax® ed Exviera® è vincolata ai criteri di eleggibilità previsti nella scheda del Registro di monitoraggio AIFA. Per le terapie con durata superiore alle 12 settimane viene effettuata una nota di credito direttamente intestata all'ente emittente l'ordine di acquisto, di importo pari ai prezzi di cessione dei suddetti farmaci utilizzati oltre la dodicesima settimana. In particolare, la richiesta di nota di credito è dipendente dal registro AIFA e soggetta ai criteri di eleggibilità previsti dalla scheda di Registro stesso.
Esiste, inoltre, uno sconto progressivo (accordo prezzo/volume) che viene applicato quando i volumi di vendita a livello nazionale superano alcuni scaglioni concordati con AIFA e prevede, altresì, alcune quote di fornitura gratuita. Tali dati non sono, tuttavia, pubblicabili perché derivano da informazioni confidenziali.
Nel corso del mese di ottobre Abbvie ha concordato con AIFA la modalità di restituzione alle aziende sanitarie delle quote legate all'accordo prezzo/volume sul primo scaglione per il periodo giugno-agosto e per i mesi successivi attraverso note di credito sul numero di confezioni acquistate. Per Viekirax® ed Exviera® la Abbvie applica lo sconto negoziato con AIFA per lo scaglione in essere direttamente in fattura di acquisto [7]. Considerato lo sconto pari al 14,82% per il primo scaglione, il costo del trattamento iva inclusa risulta di 25.300 € per il regime 3D e di 23.300 € per Viekirax®.
La ditta Abbvie, attraverso una nota indirizzata alla Regione Veneto [8] ha comunicato che dal 29 febbraio 2016 ogni 5 confezioni acquistate di Viekirax® e/o Exviera® sarà fornita una ulteriore confezione di Viekirax® e/o Exviera® in sconto merce (sconto del 100% sul prezzo di cessione). Tale offerta sarà valida sino al completamento del primo scaglione dell'accordo negoziale con AIFA, ovvero al raggiungimento di n.10.000 pazienti in trattamento nel territorio Italiano con Viekirax®/Exviera® e/o solo con Viekirax®. Si precisa che tale offerta è aggiuntiva rispetto alle condizioni previste nell'accordo negoziale con AIFA, inclusi gli sconti prezzo/volume. Per le Strutture che invieranno ad AbbVie ordini inferiori alle 5 unità, AbbVie riconoscerà lo sconto merce di una confezione di Viekirax® e/o Exviera® nel momento in cui la Struttura Sanitaria formalizzerà l'acquisto della quinta confezione.

3) SIMEPREVIR (OLYSIO®)

La ditta Janssen-Cilag, attraverso una nota [9] aveva comunicato un costo di 19.800 € iva inclusa a terapia, senza alcun meccanismo di pay-back, cui è seguita una prima rinegoziazione del prezzo [10].

A seguito della recente ulteriore rinegoziazione del prezzo di Olysio® con GU del 17 novembre 2015 n. 268 [10], l'attuale costo di 12 settimane di trattamento, è pari a 11.000 € iva inclusa.

4) DACLATASVIR (DAKLINZA®)

La ditta Bristol-Myers Squibb, attraverso delle note indirizzate alle strutture ospedaliere [12-13] ha comunicato che la terapia con Daklinza® ha un costo finale di 18.700 € iva inclusa: il costo per ogni paziente è fisso ed è basato su una durata di trattamento pari a 12 settimane. Dal momento che alcuni pazienti possono necessitare di trattamenti di più lunga durata, l'azienda si è impegnata a restituire alle strutture acquirenti tramite nota di credito il costo di farmaco eccedente le 12 settimane; la richiesta di nota di credito è dipendente dal registro AIFA.

Tabella 1. Schemi di trattamento nei pazienti rientranti nelle Categorie AIFA

Tipologia di paziente (Urgenza al trattamento)		Regime di trattamento	Costo stimato della terapia con DAA*
Cirrosi CHILD A (alta)	Genotipo 1	**SOF/LDV + RBV per 12 settimane** nei pazienti in grado di tollerare ribavirina. Si può considerare anche di estendere questo schema a 24 settimane nel caso dei pazienti più difficili da trattare, in particolare se experienced; altrimenti **SOF/LDV per 24 settimane**. Indicato in caso di precedente fallimento a inibitore delle proteasi (PI) di prima o seconda generazione.	€ < 24.600,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		Regime 3D + RBV per 12 settimane nei genotipi 1b e per 24 settimane nei genotipi 1a: opzione terapeutica da considerare soprattutto in pazienti in classe A5 di CPT. Va considerato nei pazienti in grado di tollerare ribavirina e che non presentano interazioni farmacologiche rilevanti con farmaci indispensabili per comorbilità. Non raccomandato in caso di precedente fallimento a PI di prima o seconda generazione.	€ 25.300,00 + offerta: fornitura gratuita di una confezione (sconto merce) ogni 5 acquistate Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + SMV + RBV per 12 settimane nei pazienti in grado di tollerare ribavirina altrimenti **SOF + SMV per 24 settimane**. Non raccomandato in caso di precedente fallimento a PI di prima o seconda generazione.	€ < 33.400,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
		SOF + DCV + RBV per 12 settimane nei pazienti in grado di tollerare ribavirina. Si può considerare anche di estendere questo schema a 24 settimane nel caso dei pazienti più difficili da trattare, in particolare se experienced; altrimenti **SOF + DCV per 24 settimane.** Indicato in caso di precedente fallimento a PI di prima o seconda generazione.	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
	Genotipo 2	**SOF + RBV per 20-24 settimane**.	€ < 22.400,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + DCV per 12 settimane: opzione terapeutica da riservare ai pazienti che hanno fallito una precedente terapia con sofosbuvir e ribavirina o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a dosi adeguate di ribavirina.	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
	Genotipo 3	**SOF + DCV ± RBV per 24 settimane** (con ribavirina nei pazienti in grado di tollerarla).	€ < 41.000,00
	Genotipo 4	**OMV/PTV/RTV + RBV per 24 settimane**: opzione terapeutica da considerare soprattutto in pazienti in classe A5 di CPT. Va considerato nei pazienti in grado di tollerare ribavirina e che non presentano interazioni farmacologiche rilevanti con farmaci indispensabili per comorbilità.	€ 23.300,00 + offerta: fornitura gratuita di una confezione (sconto merce) ogni 5 acquistate Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF/LDV + RBV per 12 settimane nei pazienti in grado di tollerare ribavirina, altrimenti **SOF/LDV per 24 settimane**.	€ < 24.600,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + SMV + RBV per 12 settimane nei pazienti in grado di tollerare ribavirina, altrimenti **SOF + SMV per 24 settimane**.	€ < 33.400,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
		SOF + DCV + RBV per 12 settimane nei pazienti in grado di tollerare ribavirina; altrimenti **SOF + DCV per 24 settimane.**	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole

**Iva inclusa, ribavirina esclusa*

Tabella 1. Schemi di trattamento nei pazienti rientranti nelle Categorie AIFA. (continua)

Tipologia di paziente (Urgenza al trattamento)		**Regime di trattamento**	**Costo stimato della terapia con DAA***
Cirrosi CHILD B (alta)	Genotipo 1	**SOF/LDV + RBV per 12 settimane** nei pazienti in grado di tollerare ribavirina; altrimenti **SOF/LDV per 24 settimane**.	€ < 24.600,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + DCV + RBV per 12 settimane nei pazienti in grado di tollerare ribavirina; altrimenti **SOF + DCV per 24 settimane**.	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
	Genotipo 2	**SOF + RBV per 20-24 settimane**	€ < 22.400,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + DCV per 12 settimane: opzione terapeutica da riservare ai pazienti che hanno fallito una precedente terapia con sofosbuvir e ribavirina o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a dosi adeguate di ribavirina.	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
	Genotipo 3	**SOF + DCV ± RBV per 24 settimane** (con ribavirina nei pazienti in grado di tollerarla).	€ < 41.000,00
	Genotipo 4	**SOF/LDV + RBV per 12 settimane** nei pazienti in grado di tollerare ribavirina; altrimenti **SOF/LDV per 24 settimane**.	€ < 24.600,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + DCV + RBV per 12 settimane nei pazienti in grado di tollerare ribavirina; altrimenti **SOF + DCV per 24 settimane**.	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole

**Iva inclusa, ribavirina esclusa*

Tabella 1. Schemi di trattamento nei pazienti rientranti nelle Categorie AIFA. (continua)

Tipologia di paziente (Urgenza al trattamento)		Regime di trattamento	Costo stimato della terapia con DAA*
Gravi manifestazioni extraepatiche clinicamente significative (alta)	Genotipo 1	**SOF/LDV ± RBV per 12 settimane** (aggiunta di ribavirina può essere necessaria nei pazienti che hanno fallito una precedente terapia con PEG-IFN e RBV). Indicato in caso di precedente fallimento a PI di prima o seconda generazione.	€ < 24.600,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		Regime 3D + RBV per 12 settimane nei genotipi 1a, **regime 3D senza RBV nei genotipi 1b:** va considerato nei pazienti che non presentano interazioni farmacologiche rilevanti con farmaci indispensabili per comorbilità. Non raccomandato in caso di precedente fallimento a PI di prima o seconda generazione.	€ 25.300,00 + offerta: fornitura gratuita di una confezione (sconto merce) ogni 5 acquistate Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + SMV ± RBV per 12 settimane (aggiunta di ribavirina può essere necessaria nei pazienti che hanno fallito una precedente terapia con PEG-IFN e RBV). Non raccomandato in caso di precedente fallimento a PI di prima o seconda generazione.	€ < 33.400,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
		SOF + DCV ± RBV per 12 settimane (aggiunta di ribavirina può essere necessaria nei pazienti che hanno fallito una precedente terapia con PEG-IFN e RBV). Indicato in caso di precedente fallimento a PI di prima o seconda generazione.	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
	Genotipo 2	**SOF + RBV per 12 settimane**	€ < 22.400,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + DCV per 12 settimane: opzione terapeutica da riservare ai pazienti che hanno fallito una precedente terapia con sofosbuvir e ribavirina o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a dosi adeguate di ribavirina.	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
	Genotipo 3	**SOF + RBV per 24 settimane**. Garantisce un'elevata probabilità di eradicazione in particolar modo nel paziente naive.	€ < 22.400,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + DCV per 12 settimane. Rappresenta una terapia efficace e ben tollerata, in particolare nei pazienti con precedenti fallimenti terapeutici a PEG-IFN + RBV. Da riservare ai pazienti di maggiore complessità a giudizio del clinico.	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
	Genotipo 4	**OMV/PTV/RTV + RBV per 12 settimane**	€ 23.300,00 + offerta: fornitura gratuita di una confezione (sconto merce) ogni 5 acquistate Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF/LDV per 12 settimane	€ < 24.600,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + SMV ± RBV per 12 settimane; l'aggiunta di ribavirina è suggerita nei pazienti che hanno fallito un trattamento con PEG-IFN + RBV.	€ < 33.400,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
		SOF + DCV ± RBV per 12 settimane; si consiglia estensione a 24 settimane nei pazienti che hanno fallito un trattamento con PEG-IFN + RBV.	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole

**Iva inclusa, ribavirina esclusa*

Tabella 1. Schemi di trattamento nei pazienti rientranti nelle Categorie AIFA. (continua)

Tipologia di paziente (Urgenza al trattamento)		Regime di trattamento	Costo stimato della terapia con DAA*
F3 (intermedia/ alta)	Genotipo 1	**SOF/LDV ± RBV per 12 settimane** (aggiunta di ribavirina può essere necessaria nei pazienti che hanno fallito una precedente terapia con PEG-IFN + RBV). Indicato in caso di precedente fallimento a PI di prima o seconda generazione.	€ < 24.600,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		Regime 3D + RBV per 12 settimane nei genotipi 1a, **regime 3D senza RBV nei genotipi 1b:** va considerato nei pazienti che non presentano interazioni farmacologiche rilevanti con farmaci indispensabili per comorbilità. Non raccomandato in caso di precedente fallimento a PI di prima o seconda generazione.	€ 25.300,00 + offerta: fornitura gratuita di una confezione (sconto merce) ogni 5 acquistate Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + SMV ± RBV per 12 settimane (aggiunta di ribavirina può essere necessaria nei pazienti che hanno fallito una precedente terapia con PEG-IFN + RBV). Non raccomandato in caso di precedente fallimento a PI di prima o seconda generazione.	€ < 33.400,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
		SOF +DCV ± RBV per 12 settimane (aggiunta di ribavirina può essere necessaria nei pazienti che hanno fallito una precedente terapia con PEG-IFN + RBV). Indicato in caso di precedente fallimento a PI di prima o seconda generazione.	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
	Genotipo 2	**SOF + RBV per 12 settimane**	€ < 22.400,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + DCV per 12 settimane: opzione terapeutica da riservare ai pazienti che hanno fallito una precedente terapia con sofosbuvir e ribavirina o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a dosi adeguate di ribavirina.	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
	Genotipo 3	**SOF + RBV per 24 settimane**. Garantisce un'elevata probabilità di eradicazione in particolar modo nel paziente naive.	€ < 22.400,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + DCV per 12 settimane. Rappresenta una terapia efficace e ben tollerata, in particolare nei pazienti con precedenti fallimenti terapeutici a PEG-IFN + RBV. Da riservare ai pazienti di maggiore complessità a giudizio del clinico.	€ < 41.000,00 Rapporto costo-opportunità sfavorevole
	Genotipo 4	**OMV/PTV/RTV + RBV per 12 settimane**.	€ 23.300,00 + offerta: fornitura gratuita di una confezione (sconto merce) ogni 5 acquistate Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF/LDV per 12 settimane	€ < 24.600,00 Rapporto costo-opportunità favorevole
		SOF + SMV ± RBV per 12 settimane (aggiunta di ribavirina è suggerita nei pazienti che hanno fallito un trattamento con PEG-IFN + RBV).	€ < 33.400,00 Rapporto costo opportunità sfavorevole
		SOF + DCV ± RBV per 12 settimane; si consiglia estensione a 24 settimane nei pazienti che hanno fallito un trattamento con PEG-IFN + RBV.	€ < 41.000,00 Rapporto costo opportunità sfavorevole
F2 (bassa/ intermedia^)	Genotipo 1	**SMV + PEG-IFN + RBV per 24 settimane** (SMV 12 settimane) limitatamente ai naive o relapser a PEG-IFN e RBV; nel genotipo 1a il profilo di efficacia è buono solo nei pazienti in cui è stata dimostrata l'assenza della mutazione Q80K della proteasi di HCV.	€ 11.000,00
F0-F1 (bassa)	Genotipo 4	**SMV + PEG-IFN + RBV per 24 settimane** (SMV 12 settimane) limitatamente ai naive o relapser a PEG-IFN e RBV.	€ 11.000,00

**Iva inclusa, ribavirina esclusa; ^In caso di pazienti coinfetti HIV-HCV non eleggibili a trattamento IFN-free anti-HCV si raccomanda un monitoraggio ravvicinato.*

Raccomandazioni del Gruppo di lavoro.

1. Determinazione del genotipo e del sottotipo virale

1.a) L'utilizzo dei nuovi DAAs è subordinato alla corretta definizione del genotipo e del sottotipo virale. A questo proposito, si consiglia l'utilizzo di test di nuova generazione, che abbiano come target due regioni genomiche di HCV simultaneamente e, in caso di risultato ambiguo, di ricorrere al sequenziamento NS5B o al test di resistenza genotipica.

1.b) In caso di fallimento terapeutico con i DAAs si consiglia di ripetere nuovamente il test di determinazione del genotipo e del sottotipo virale.

1.c) L'uso di test di prima generazione, basati sull'analisi di una sola regione genomica di HCV, è sconsigliato.

2. Schemi terapeutici

2.a) Per ciascuna categoria AIFA vengono recepite le opzioni terapeutiche ottimali secondo AISF distinguendo per genotipo. A parità di condizioni e di efficacia e sicurezza, deve essere scelto lo schema terapeutico che presenta il miglior rapporto costo/opportunità.

2.b) Il trattamento del paziente in classe A e B di Child-Pugh è suggerito in ogni caso sotto stretto monitoraggio del quadro di funzionalità epatica, in quanto non è escluso che la malattia possa progredire pur in presenza dell'abbattimento della replicazione virale. Una particolare attenzione va posta al trattamento di pazienti in classe A 6 e in classe B di Child-Pugh, che hanno avuto in precedenza episodi di scompenso clinico e funzionale; pazienti di età avanzata o con comorbidità di rilievo clinico. Il trattamento va riservato a centri epatologici con comprovata esperienza nella gestione dei pazienti con malattia epatica avanzata. Si raccomanda un attento monitoraggio anche dopo la sospensione del trattamento antivirale, in considerazione del rischio di scompenso epatico in caso di recidiva con flare epatitico.

2.c) Si ribadisce il ruolo terapeutico di ribavirina nei casi più difficili ovvero malattia epatica avanzata con cirrosi, precedente fallimento con PEG-IFN e/ o con DAAs, genotipo HCV-3, tenendo conto ovviamente della tollerabilità e della sicurezza d'impiego.

2.d) Si ribadisce l'importanza di somministrare dosi adeguate (calcolate sul peso corporeo) nei trattamenti con SOF-RBV per genotipi HCV-2 e HCV-3

3) Schemi terapeutici contenenti daclatasvir

3.a) Nel genotipo 2, il regime terapeutico contenente SOF e DCV è da riservare ai pazienti che hanno fallito una precedente terapia con sofosbuvir o che sono intolleranti a dosi adeguate di ribavirina. Nei restanti casi si raccomanda di estendere la durata del trattamento con SOF+ RBV per almeno 20 settimane in presenza di cirrosi.

3.b) Nel genotipo 3, il regime terapeutico contenente SOF + DCV + RBV per 24 settimane è da riservare ai pazienti nel paziente HCV-3 con cirrosi; nel paziente senza cirrosi tale opzione terapeutica va riservata ai casi di maggiore complessità a giudizio del clinico.

4) Schemi terapeutici contenenti simeprevir

4.a) Tutti i pazienti proposti per regimi contenenti SMV devono eseguire al basale la ricerca della mutazione Q80K della proteasi di HCV ed essere esclusi se positivi.

4.b) Il regime terapeutico contenente SOF e SMV non è raccomandato in caso di precedente fallimento a inibitore delle proteasi di prima o seconda generazione.

4.c) Il regime terapeutico contenente SOF e SMV è controindicato in pazienti cirrotici con malattia avanzata (ovvero CHILD A6 con ipertensione portale clinicamente significativa e CHILD B/C), indipendentemente dal genotipo virale.

5) Schemi terapeutici contenenti ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o senza dasabuvir

5.a) Il regime terapeutico ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o senza dasabuvir non è raccomandato nei pazienti che presentano interazioni farmacologiche rilevanti con farmaci indispensabili per comorbilità.

5.b) Il regime terapeutico ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o senza dasabuvir non è raccomandato in caso di precedente fallimento a inibitore delle proteasi di prima o seconda generazione.

5.c) Il regime terapeutico ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o senza dasabuvir è controindicato in pazienti cirrotici con malattia avanzata (ovvero CHILD A6 con ipertensione portale clinicamente significativa e CHILD B/C) in quanto, come riportato in un recente Warning dell'FDA, possono causare peggioramento del danno epatico, indipendentemente dal genotipo virale.

6) Schemi terapeutici contenenti sofosbuvir/ledipasvir

6.a) Il regime terapeutico sofosbuvir/ledipasvir rappresenta un regime con profilo costo-opportunità favorevole e viene raccomandato come opzione da preferire nei pazienti cirrotici con malattia avanzata (ovvero CHILD A6 con ipertensione portale clinicamente significativa e CHILD B/C) e genotipo virale HCV-1 o HCV-4, nei pazienti con precedente fallimento a regimi contenenti inibitori delle proteasi e nei pazienti che non possono assumere altre combinazioni di antivirali per interazioni farmacologiche rilevanti con farmaci indispensabili per comorbilità.

7) Ritrattamento dopo fallimento terapeutico

Il ritrattamento dovrà essere valutato in base alle condizioni cliniche del singolo paziente e ai risultati del test di resistenza, intervenendo con urgenza nei pazienti in rapida progressione ed, eventualmente, procrastinando il ritrattamento nei pazienti più stabili. Nella Tabella 2 vengono riportati gli schemi terapeutici raccomandati come ritrattamento, suddivisi a seconda della terapia già effettuata dal paziente [1, 14].

Tabella 2. Schemi di trattamento nei pazienti in fallimento terapeutico con DAAs

Terapia già effettuata dal paziente	Terapia raccomandata come ritrattamento
BCV o TVR o SMV	SOF/LDV + RBV per 24 settimane
SOF + NS5A (LDV o DCV) in HCV-1 e HCV-4	SOF + SMV + RBV per 24 settimane se test Q80K negativo; se il test è positivo, opportuna la valutazione collegiale*)
NS5A + PI (in sequenza BOC/TVR o SMV e poi SOF/LDV o DCV o in associazione ovvero 3D o 2D)	in base a profilo di resistenza*
SOF + RBV in HCV-2	SOF + DCV
SOF + RBV in HCV-3	SOF + DCV + RBV per 24 settimane
SOF + DCV in HCV-3	in base a profilo di resistenza*

** inserimento del caso in sezione dedicata della piattaforma NAVIGATORE , con valutazione collegiale.*

8) Post- trapianto (Categoria AIFA 2)

La terapia antivirale è allargata a tutti gli stadi di fibrosi, ma deve essere iniziata solo dopo stabilizzazione clinica e del regime immunosoppressivo.

9) Monitoraggio

Si ribadisce l'obbligo di inserire nella piattaforma Navigatore tutti i pazienti HCV osservati, indipendentemente dalla stadio di malattia e quindi anche F2 F1 F0 (nella apposita sezione-minischeda) al fine di consentire una programmazione efficace.

Abbreviazioni

AISF = Associazione Italiana per lo Studio sul Fegato
BOC = boceprevir
DAA = antivirali ad azione diretta
DBV = dasabuvir
DCV = daclatasvir
EASL = European Association for the Study of the Liver
HCV = virus epatite C
HIV = virus dell'immunodeficienza umana
LDV = ledipasvir
OMV = ombitasvir
PEG-IFN = interferone α peghilato
PTV = paritaprevir
RBV = ribavirina
RTV = ritonavir
SOF = sofosbuvir
SMV = simeprevir
TVR = telaprevir

Bibliografia

1) Associazione Italiana Studio Fegato (AISF) - Documento di indirizzo per l'uso razionale di antivirali diretti di seconda generazione nelle categorie di pazienti affetti da epatite C cronica ammesse alla rimborsabilità in Italia, Maggio 2015. https://www.webaisf.org.
2) Comunicato Gilead Sciences del 14/05/2015.
3) Comunicato Gilead Sciences del 05/12/2014.
4) GU n. 169 del 23 luglio 2015
5) GU n. 264 del 12 novembre 2015
6) Comunicato Abbvie del 05/06/2015.
7) Comunicato Abbvie del 07/01/2016.
8) Comunicato Abbvie del 22/02/2016.
9) Comunicato Janssen del 10/06/2015.
10) GU 26 giugno 2015
11) GU del 17 novembre 2015 n. 268
12) Comunicato Bristol-Myers Squibb Pharma del 05/05/2015.
13) Comunicato Bristol-Myers Squibb Pharma del 24/06/2015.
14) EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C, 2015.

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI

(Codice interno: 321747)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI n. 63 del 27 aprile 2016

Supporto tecnico procedurale e informatico per l'attuazione dei processi di Alleanze per la Famiglia nella Regione del Veneto D.G.R. 53/2014 e D.G.R. 2114/2015: presentazione di proposte per la gestione di assistenza tecnica procedurale e informatica.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano le disposizioni attuative e i relativi criteri per la presentazione di proposte di gestione di assistenza tecnica procedurale e tecnico informatica per l'elaborazione del "Sistema regionale delle Alleanze per la Famiglia", ai fini della concessione di un contributo per la sua realizzazione. Nomina della commissione tecnica di valutazione delle proposte presentate.

Il Direttore

PREMESSO che la Regione del Veneto sostiene il programma in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro-anno 2012 dell'Intesa 2, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 sottoscritta nella seduta del 25 ottobre 2012 della Conferenza Unificata, già avviato con gli impegni assunti con la precedente Intesa 2010, sottoscritta nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Unificata e con la più recente Deliberazione di Giunta Regionale 53/2013.

SPECIFICATO che l'Intesa 2 di cui appunto alla DGR 53/2013, secondo quanto previsto dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25 ottobre 2012, è stata trasmessa entro i termini stabiliti alla Conferenza medesima al fine dell'ammissione del programma approvato dalla Regione del Veneto.

RICORDATO che, in sintonia con le politiche familiari in essere presso il territorio regionale e con gli interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il programma, approvato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contiene le azioni che la Regione del Veneto intende intensificare focalizzandosi sulla realizzazione delle Alleanze per la famiglia. Nel rispetto dei documenti Ministeriali, il programma prevede:

a. -Iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e delle imprese
b. -Sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali, in grado di offrire risposte concrete alle esigenze di conciliazione.

RICORDATO inoltre che la D.G.R. n.53 del 21.1.2013 prevede il supporto di una Assistenza Tecnica per la quale destina Euro 32.000,00;

RITENUTO di dare avvio alle azioni necessarie per realizzare quanto espresso al precedente punto, si approvano quali parti integranti del presente atto:

L'**Allegato A** relativo al progetto di supporto tecnico procedurale e informatico, destinando l'importo di Euro 32.000,00 Iva inclusa per la sua realizzazione. Il medesimo allegato riporta le finalità e le linee di intervento e i requisiti che i soggetti che intendono partecipare devono avere. Sono inoltre riportate le scadenze e le modalità di presentazione della domanda a cui va allegato il Progetto.

L'**Allegato B** relativo al fac-simile della domanda

- VISTI i D.Lgs. 112/98; D.Lgs. 165/01; D.Lgs. 198/06;
- VISTA la legge 53/00;
- VISTA la Direttiva Ministeriale del 23 maggio 2007;
- VISTA l'intesa della Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012;
- VISTA la DGR 53/13;
- VISTA l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 5 agosto 2014;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29 agosto 2014;
- VISTA la nota ns. prot. n. 495717 del 20 novembre 2014 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

- VISTO l'art. 28 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 che, nei procedimenti amministrativi già disciplinati dalla vigente legislazione regionale, intende sostituito alla Giunta Regionale e al Presidente della Giunta il Direttore responsabile del Dipartimento competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria

decreta

1. di approvare quanto in parte motiva espresso;
2. di approvare gli **Allegati A** e **B**, integranti il presente Atto;
3. di disporre che il valore massimo dell'affidamento per l'azione di supporto tecnico procedurale e informatico è Euro 32.000,00 Iva inclusa;
4. di approvare la costituzione della Commissione Tecnica di valutazione dei progetti presentati di cui al presente atto;
5. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Regionale della Sezione Servizi Sociali:

- l'approvazione della graduatoria dei partecipanti di cui all'**Allegato A** e all'Allegato **B**;
- il perfezionamento dell'obbligazione e il conseguente impegno di spesa a beneficio del soggetto che avrà ottenuto il punteggio maggiore;
- l'erogazione del contributo con le seguenti modalità:

- il 60% della quota prevista, a seguito di comunicazione dell'avvio del Progetto indicato;
- il saldo del 40% al termine delle attività, in corrispondenza della consegna della relazione dettagliata del programma svolto e dei risultati ottenuti;

- il monitoraggio del programma realizzato mediante report iniziale, intermedio e finale;
- ogni altro atto conseguente alla realizzazione del Programma, ai sensi della D.G.R. n. 53/2013;

6. di determinare l'importo assegnabile per il supporto tecnico procedurale e informatico in Euro 32.000,00, IVA inclusa, alla cui concessione provvederà con proprio atto il Direttore della Sezione Servizi Sociali;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Antonella Pinzauti

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DDR n. 63 del 27 aprile 2016 pag. 1/5

PROGETTO REGIONALE
" DGR 53/2013 ALLEANZE PER LA FAMIGLIA:
SUPPORTO TECNICO PROCEDURALE E INFORMATICO"
SCHEDA PROGETTO

1. TITOLO PROGETTO

"INTERVENTI PER IL SUPPORTO TECNICO PROCEDURALE E INFORMATICO PER L'ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI ALLEANZE PER LA FAMIGLIA NELLA REGIONE DEL VENETO"

2. PREMESSA GENERALE

La Deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 2013, in ottemperanza con quanto disposto ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012" Allegato sub A), l'allegato A, parte integrante della DGR 53/2013, "elaborazione del programma attuativo regionale", oltre a prevedere di operare in relazione a:

a. iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e delle imprese
b. sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali, in grado di offrire risposte concrete alle esigenze di conciliazione

dettaglia le modalità e la ripartizione economica dei fondi per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti punti a., b., e prevede che la quota di € 32.000,00, sia destinata all'Assistenza Tecnica per la realizzazione del Programma medesimo. Quest'ultimo, nel rispetto di quanto disposto dai documenti Ministeriali, esige che sia garantita l'immediata cantierabilità e deve assicurare massima attenzione agli aspetti divulgativi, di sollecitazione e coordinamento (soggetti capofila delle diverse progettualità), contrattuali, informatici, formativi e contabili.
L'Intesa dispone che le Amministrazioni singole o in unione o con protocollo d'Intesa, partecipino al percorso finalizzato a realizzare le Alleanze per la Famiglia così come prevede che siano attivate forme e modi professionali utili a garantire la loro realizzazione.
Il ***supporto tecnico procedurale e informatico*** dovrà quindi garantire l'assistenza complessiva allo svolgimento delle azioni necessarie:

- a realizzare tali percorsi con tutte le implicazioni ad esse connessi. Il necessario supporto tecnico alla Sezione Servizi Sociali in merito alla valutazione di coerenza dei programmi attuativi delle amministrazioni, ai relativi parametri di valutazione delle relazioni, intermedia e finale, all'adozione degli strumenti e al rispetto della periodicità delle relazioni di monitoraggio nonché all'individuazione degli eventuali correttivi da apportare.
- alla realizzazione e gestione del sito dedicato attualmente on line www.venetoperlafamiglia.it fino ad ora sito ufficiale dedicato al Marchio Famiglia il quale, coerentemente con gli sviluppi delle attività e delle politiche a favore della famiglia, richiedono un adeguamento agli attuali orientamenti prevedendo quindi la nuova definizione che è appunto "alleanze per la famiglia".

Devono essere predisposte check-list, format e modelli a supporto del monitoraggio, nell'ottica della progressiva costruzione di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione degli avanzamenti degli interventi in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Dovrà essere inoltre prodotta costante analisi e valutazione dei dati di monitoraggio sull'andamento dei progetti/programmi, in sintonia con l'individuazione delle professionalità idonee a supportare lo sviluppo e la sostenibilità delle Alleanze per la Famiglia, in accordo con le finalità specifiche dell'Intesa.
L'***assistenza/supporto tecnico*** alla Sezione Servizi Sociali complessivamente dovrà assicurare un valido contributo per valutare gli elementi indispensabili per garantire l'efficacia del programma anche nel futuro.

3. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1) ottimizzare e potenziare l'organizzazione di un Sistema regionale di attuazione di misure di welfare aziendale, in accordo con le Amministrazioni locali e le realtà lavorative presenti nel territorio o che comunque incidono nel territorio

2) costruire un sistema a rete regionale, congruente con gli obiettivi del progetto Alleanze per la Famiglia

3) Predisporre il Sistema di Monitoraggio e valutazione relativi alla realizzazione e all'andamento del punto 1)

4) Individuare idonee modalità di raccolta dati (a livello locale e a livello regionale) a supporto delle misure di welfare aziendale

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la domanda di contributo:

imprese di diritto privato, vale a dire imprese individuali o collettive, società, incluse le cooperative, i liberi professionisti o altri operatori economici, che attestino:

1. adeguata competenza negli ambiti:
    a. sulle specifiche tematiche del progetto
    b. dello studio e analisi delle strutture organizzative, dei processi di lavoro e delle loro articolazioni
    c. del supporto operativo, soprattutto per le Amministrazioni Pubbliche, con particolare riguardo al coordinamento tra le attività istituzionali e quelle progettuali
    d. della misurazione dell'incidenza dei programmi d'intervento in relazione al contesto in cui vengono applicati
    e. dell' attuazione del monitoraggio delle azioni programmate e realizzate
    f. del sostegno e promozione dei processi collegati in rete
2. esperienza di collaborazione documentabile, con le Amministrazioni Pubbliche, nella realizzazione/supporto all'attività di conciliazione vita-lavoro includendo le politiche per la famiglia
3. di essere in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi e di non aver superato i limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 ("de minimis").

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DDR n. 63 del 27 aprile 2016 pag. 3/5

5. LINEA DI INTERVENTO DA SVILUPPARE	**6.** OBIETTIVI CHE S'INTENDONO PERSEGUIRE
❒ A. Supporto alla Sezione Servizi Sociali nell'analisi e valutazione delle manifestazione d'interesse espresse dalle Amministrazioni Pubbliche interessate a partecipare alla sperimentazione	1. Raccolta esiti e calibratura sulla base delle preferenze espresse dai soggetti richiedenti 2. conclusione bando con comunicazioni/raccordo tra i soggetti partecipanti
❒ B. supporto alla Sezione Servizi Sociali per il coordinamento dei progetti partecipanti alla sperimentazione e approfondimento con i referenti delle azioni progettuali individuate	1. Mappatura delle linee di intervento che si intendono sviluppare con gli Enti pubblici partecipanti 2. Modalità di raccordo e condivisione tra gli enti partecipanti con la Regione e con la parte dell'Intesa che si occupa della definizione dei profili professionali specifici 3. Costruzione di un regolamento/linea guida per la gestione delle relazioni tra i diversi soggetti con relativa scansione temporale
❒ C. sistema di monitoraggio; definizione del modello di monitoraggio, valutazione e rendicontazione rispetto ai progetti e al programma regionale	1. Definizione dei contenuti del modello 2. Supporto all'implementazione del modello
❒ D. supporto nell'individuazione dei percorsi strategici per armonizzare le azioni e i progetti inerenti alla conciliazione vita-lavoro che sino ad ora la Regione ha promosso presso il proprio territorio con l'attuazione delle Alleanze per la famiglia	1. Analisi di quanto presente ed attivo nel territorio regionale 2. individuazione delle caratteristiche essenziali 3. considerazioni per l'integrazione delle pregresse azioni e progetti alla programmazione delle Alleanze per la famiglia 4. delineazione dei processi e delle procedure affinché sia individuata la sostenibilità futura
❒ E. individuazione dei caratteri essenziali dei processi, delle connessione e delle realizzazioni per attuare le Alleanze per la famiglia. Rilevanza particolare assume l'apporto per l'individuazione delle caratteristiche e specificità che le figure professionali devono possedere per essere in grado	1. Definizione elementi fondanti le Alleanze per la Famiglia 2. Supporto all'individuazione delle competenze necessarie per la realizzazione dei processi 3. Definizione delle modalità di valutazione per la

di suggerire, sostenere e promuovere le Alleanze per la Famiglia	sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto n. 2
❒ F. progetto/programma per la realizzazione e la conduzione del sito attualmente on line www.venetoperlafamiglia.it fino ad ora sito ufficiale dedicato al Marchio Famiglia il quale, coerentemente con gli sviluppi delle attività e delle politiche a favore della famiglia, richiede un adeguamento agli attuali orientamenti prevedendo quindi la nuova definizione che è appunto "Alleanze per la famiglia"	1. Funzionalità del sistema on –line con i destinatari: gestori (regione); operatori territoriali; collaboratori territoriali; cittadini 2. Sistema di informazione / confronto adeguato 3. Coordinamento per l'inserimento in rete degli elementi utili per il collegamento tra le diverse realtà tenendo conto dell'esistente al fine di mettere in connessione offerta/domanda 4. Supporto alla definizione dei contenuti del sito, anche in considerazione dei diversi siti ad oggi operanti nel contesto della conciliazione famiglia-lavoro

7. TEMPI DI AVVIO DEL PROGETTO

Il progetto vincitore dovrà assicurare la presenza delle professionalità competenti e adeguato apporto nella conduzione del programma presentato oltreché la sua immediata cantierabilità. Momenti di verifica nei tempi successivi: a 3 mesi, a 6 mesi. Deve essere assicurato il rispetto dei termini dettati dal Ministero

8. STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO

A partire dalla realtà esistente, il progetto deve articolarsi prevedendo lo sviluppo dei diversi settori che compongono l'attuale sistema, ivi compresa la gestione del sito dedicato, evidenziando soprattutto gli aspetti innovativi e di specifica competenza

Dovranno essere esplicitate le modalità e i relativi tempi di realizzazione; dettagliate le attività di:

- ✓ coordinamento
- ✓ assistenza tecnico/informatica
- ✓ monitoraggio/valutazione

sia rispetto al Programma Alleanze per la Famiglia, sia in relazione al proprio operato.

Devono inoltre essere previste le modalità di raccordo con la Regione del Veneto, Sezione Servizi Sociali.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione e il relativo Progetto dovranno essere presentati entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR.
La domanda e il Progetto, debitamente sottoscritti e in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, dovranno essere inviati a mezzo PEC al seguente indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, specificando nell'oggetto

"ALLEANZE PER LA FAMIGLIA NELLA REGIONE DEL VENETO 2016"

Si richiede inoltre, di inviare il Progetto anche all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicando nell'oggetto dell' e-mail alleanzeperlafamiglia@regione.veneto.it

"Progetto *"ALLEANZE PER LA FAMIGLIA NELLA REGIONE DEL VENETO 2016"*

Le indicazioni per la compilazione della domanda e per la stesura del Progetto sono disponibili all'Allegato C.

10. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione sarà composta dal Direttore della Sezione Servizi Sociali o suo delegato, in qualità di Presidente, dal Dirigente del Settore Minori Giovani Famiglia e Servizio Civile o suo delegato, da una posizione organizzativa del Settore minori giovani e famiglia, da un referente del settore Sistema Informatico SSR. Prima della valutazione delle domande la struttura competente verificherà l'ammissibilità formale della domanda stessa.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI	**PUNTI**
a. Congruenza del progetto proposto con le specifiche della richiesta	**60**
b. Metodologia di lavoro proposta e delle modalità organizzative/gestionali di lavoro individuate	**10**
c. Attestazioni di titoli di studio e/o specializzazione nell'ambito delle tematiche di cui al presente Bando	**10**
d. Esperienze documentabili in relazione ai temi oggetto del presente bando Premiante è la conoscenza documentata di realtà presenti in diversi territori	**10**
e. Efficacia complessiva del progetto/ sostenibilità futura	**10**
totale	**100**

Allegato B al decreto n. 63 del 27 aprile 2016

REGIONE DEL VENETO

Sezione Servizi Sociali

Settore Minori Giovani Famiglia e Servizio Civile

Ufficio Politiche e Coordinamento Piani e Programmi per la Famiglia

Progetto "Interventi per il supporto tecnico procedurale e informatico per l'attuazione dei processi di Alleanze per la Famiglia nella Regione del Veneto"

1. GESTORE DEL PROGETTO

indicare la denominazione libero professionista o la tipologia societaria: Srl, Spa, Snc, ecc

Codice fiscale	
Partita IVA	
Codice ATECO	
Sede Legale via/piazza	
CAP	
Comune	**Provincia**
Telefono	**Fax**
Email	
Indirizzo PEC Aziendale	

2. LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e nome	
Codice fiscale	
Telefono	
Email	

Allegato B al decreto n. 63 del 27 aprile 2016

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale SEZIONE SERVIZI SOCIALI

3. REFERENTE DEL PROGETTO

Cognome e nome	
Telefono/cellulare	
Email	

Documenti da allegare alla presente domanda:

a) Progetto
b) Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del Legale Rappresentante

Data: _____ FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____

Il sottoscritto

Legale Rappresentante del soggetto proponente, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, dichiara di possedere i requisiti di partecipazione di cui al punto 4 dell'Allegato A.

La stesura del Progetto dovrà seguire i punti 2, 3, 5, 6, 7 e 8 di cui all'Allegato A.

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 321189)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 466 del 19 aprile 2016

Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2016.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento fornisce disposizioni regionali applicative per l'anno 2016 in materia di Condizionalità, in recepimento del Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101, e sulla base delle indicazioni nazionali individuate dal Decreto MiPAAF n. 3536 dell'8.02.2016, che ha modificato il precedente DM n. 180/2015. Le disposizioni di Condizionalità per l'anno 2016 sono cogenti per tutti i soggetti beneficiari di pagamenti diretti, beneficiari di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, i beneficiari di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali e benessere degli animali.

L'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

Il regime di "Condizionalità" in agricoltura è stato istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ne ha ampliato - tra l'altro - l'ambito di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e che ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari sia subordinato al rispetto di norme relative alla gestione dei terreni, alla produzione e alle attività agricole. Successivamente, il Regolamento (UE) n. 1306/2013, dall'art. 91 al 101, ha stabilito le regole della Condizionalità per il periodo 2014-2020, che sono in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.

In base a tale regime, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare anche nella Organizzazione Comune di Mercato (OCM) vitivinicola una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale.

Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole, in quanto gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Appare opportuno ricordare che nel regime di Condizionalità dall'anno 2015, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato II e dal Titolo VI - Condizionalità - del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101, si sono riorganizzati, ed in parte accorpati, gli "Atti" (ora CGO) e gli "Standard e le Norme" (ora BCAA) di Condizionalità. Infatti, l'articolo 93(1) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel dettare le nuove regole di Condizionalità, elenca i tre "Settori" in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA di Condizionalità:

- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali,

a loro volta suddivisi in 9 temi: acque; suolo e stock di carbonio; biodiversità; livello di mantenimento minimo dei paesaggi; sicurezza alimentare; identificazione e registrazione degli animali; malattie degli animali; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

Inoltre, nell'articolo 93(3) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, così come l'Allegato 8 ed art. 3(2) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 (BCAA8), si precisa che, per il 2015 e il 2016, la BCAA 8 di Condizionalità prescrive il mantenimento dei pascoli permanenti, definendo le modalità di rispetto, a livello nazionale, delle proporzioni della superficie investita a

pascolo permanente [ovvero "prato permanente", "prato-pascolo" e "pascolo permanente", di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1122/2009] rispetto alla superficie agricola totale, così come stabilito dall'art. 37 del Regolamento (UE) n. 640 dell'11.03.2014.

Il cambiamento intervenuto in ambito europeo per la programmazione 2014-2020 (Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 640/2014, n. 808/2014 e n. 809/2014) ha comportato che, a differenza di quanto previsto dal precedente Regolamento (CE) n. 65/2001, i Requisiti Minimi non sono più da considerarsi criteri di Condizionalità (e quindi non sono più connessi, rispettivamente, ai settori di Condizionalità "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno" e "Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali", di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 e smi), bensì sono divenuti obblighi dello sviluppo rurale.

Per questo motivo le disposizioni regionali in materia di controllo e sanzioni per il rispetto dei Requisiti Minimi sono contenute nel provvedimento della Giunta regionale che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze nei Programmi di Sviluppo Rurale (DGR n. 1176 dell'8.9.2015 e smi).

I vincoli e gli impegni di Condizionalità che devono trovare applicazione nell'anno 2016 sono dettagliati nell'**Allegato A** al presente provvedimento che riporta la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun "Criterio di Gestione Obbligatorio" (CGO) e "Buona Condizione Agronomica e Ambientale" (BCAA), i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione e le sanzioni valevoli nella Regione del Veneto per l'anno 2016.

Il provvedimento di attuazione della Condizionalità è incardinato, sia per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) che per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) sui contenuti del nuovo Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016) che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto del nuovo quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020,e degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito regionale.

Più nel dettaglio, il Decreto MiPAAF n. 3536/2016 introduce le modifiche previste dai nuovi Regolamenti sui controlli per i beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (Reg. (UE) n. 640/2014 e Reg. (UE) n. 809/2014). Con il richiamato intervento giuridico si completa la riforma del quadro nazionale della Condizionalità per la programmazione 2014-2020, già avviata con il Decreto MiPAAF n. 180 del 23.1.2015.

La necessità di approvare un nuovo provvedimento di base in materia di Condizionalità, senza procedere alla semplice integrazione del DM n. 180/2015, nasce dal fatto che l'inizio della nuova programmazione nell'ambito del 1° pilastro e l'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti sui controlli PAC sono intervenuti successivamente all'intesa nella Conferenza Permanente fra Stato e Regioni del 18 dicembre 2014 per il suddetto Decreto n. 180/2015.

Ai sensi delle nuove disposizioni regolamentari riportate all'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, riprese nel nuovo decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536, i CGO e le BCAA di Condizionalità si applicano a tutti i soggetti:

a) beneficiari di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) beneficiari di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) beneficiari di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. 21, 28, 29, 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) beneficiari dei premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) beneficiari di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi;

Ai beneficiari dei pagamenti di cui al punto e) si applicano gli impegni di cui al Capo II del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536, e le relative sanzioni, a norma dell'art. 43 del Regolamento (UE) n. 640/2014, sono invece normate dal Regolamento (CE) n. 1122/2009, ai sensi quanto stabilito dall'art. 1(2) del Decreto MiPAAF n. 3536/2016.

Si precisa che gli articoli 30 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - per i quali è regolamentato il rispetto della disciplina di Condizionalità - non sono stati attivati nel PSR Veneto 2014-2020, di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 3482

del 26 maggio 2015.

Si precisa inoltre che, ai sensi quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 del Decreto MiPAAF n. 3536/2016, le sanzioni amministrative di Condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 (Linea di intervento 10.2 - Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura).

I piccoli agricoltori che accedono ai pagamenti agroclimaticoambientali, di cui all'art. 28 e ai pagamenti a superficie del metodo biologico di cui all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definiti dal programma di Sviluppo Rurale del Veneto sono, comunque, soggetti ai Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Infine, ai sensi quanto stabilito dall'art. 3(5) e dall'art. 4(2) del Decreto MiPAAF n. 3536/2016, per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di Condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) - Misura 8.1 "Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli".

Per quanto riguarda gli impegni assunti con le Misure del PSR 2007-2013, l'art. 42 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce che in relazione agli obblighi di Condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal medesimo Regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Regolamento (UE) n. 1306/2013. Per questo motivo tali beneficiari sono soggetti al rispetto delle BCAA e CGO di cui al presente provvedimento.

L'art. 43 del Regolamento delegato n. 640/2014 stabilisce che i Regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011, pur essendo abrogati a partire dal 1° gennaio 2015, continuano ad applicarsi al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di Condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Per questo motivo i beneficiari di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione sono soggetti al rispetto delle BCAA e CGO di cui al presente provvedimento.

Per quanto attiene le modifiche maggiormente significative che intervengono nel corso del 2016, si precisa che per quanto riguarda i Requisiti Minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, ai sensi della Direttiva 2009/128/CE, le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo n. 150 del 14.8.2012 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di Azione Nazionale). Sulla base delle disposizioni sopra citate, l'utilizzatore professionale che acquista e/o utilizza tutte le tipologie di prodotti fitosanitari, dal 26 novembre 2015, deve possedere l'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità. I patentini rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e smi, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

Inoltre, per quanto riguarda la BCAA1 di Condizionalità, fatto proprio nel presente provvedimento per ciascun tratto di corpo idrico superficiale monitorato da ARPAV, la classificazione della qualità dello stato chimico e/o ecologico chiesta dalle disposizioni applicative nazionali e regionali della suddetta BCAA1, così come confermate dal Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536. Tale aggiornamento è contenuto nel recente DDR n. 16 del 15 marzo 2016 del Direttore della Sezione Agroambiente, su delega della Sezione Geologia e Georisorse.

Sulla base del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 e degli specifici recepimenti normativi regionali, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, con propria circolare - sentite le Regioni, le Provincie Autonome e il Comitato Paritetico di cui all'articolo 11 del DM - sta ora individuando i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità 2016.

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, una volta predisposta la circolare AGEA di controllo Condizionalità per l'anno 2016, potrà approvare, sentita la Sezione Agroambiente, il manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità e le check-list di controllo dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco della Condizionalità nella campagna 2016.

Considerato che le Regioni debbono recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, rendendole applicative per il corrente anno solare, si rende pertanto necessario procedere all'approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità per la campagna 2016, così come definite nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della Condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che al titolo VI "Condizionalità" definisce le nuove regole di Condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i premi annuali previsti da specifici articoli del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013; in particolare l'articolo 8 dello stesso Regolamento (UE) n. 1310/2013, modificando l'articolo 121 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, prevede che le disposizioni relative alla Condizionalità di cui al Titolo VI entrino in vigore il 1° gennaio 2015;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 e smi della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la Condizionalità;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE e smi, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il DM 260/2010 "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo Decreto legislativo", con cui sono stati definiti i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, recante "Norme in materia ambientale", attraverso cui si è proceduto al recepimento della Direttiva 2000/60/CE e si sono forniti i criteri per costruire il percorso necessario per garantire il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici;

VISTO il DM 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014) - Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTA la nota MiPAAF n. 11020 del 29.05.2015, in cui sono riportate alcune importanti precisazioni relative al regime di Condizionalità e di sviluppo rurale, ed in cui, tra l'altro, è sancito il passaggio dei Requisiti Minimi concernenti l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari dalla Condizionalità agli obblighi dello sviluppo rurale;

VISTO il Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità a partire dall'anno 2016, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1306/2013 ed abroga il precedente DM n. 180/2015;

VISTO il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

VISTO il DM 1420 del 26 febbraio 2015, " Disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

VISTO l'articolo 2(2), lettera c) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 4(3), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2(1), del Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con Decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il DDR n. 16 del 15 marzo 2016 della Sezione Agroambiente che fornisce indicazioni applicative riguardo all'impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla BCAA1 di Condizionalità, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati da ARPAV;

DATO ATTO che gli impegni dell'agricoltore riportati nell'Allegato A del presente provvedimento sono coerenti con quanto indicato nell'Allegato 1 del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 di Condizionalità e che, a sua volta, le modifiche e le integrazioni al medesimo DM n. 3536/2016 tengono conto di quanto previsto dalle nuove regole di Condizionalità, di cui all'articolo 93 e Allegato II al Regolamento (UE) n. 1306/2013;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 22(1) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 di Condizionalità, le Regioni e Province autonome specificano, con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo DM, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 3 e dell'Allegato I del DM n. 3536/2016;

DATO ATTO di aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 22(2) del sopra citato Decreto MiPAAF n. 3536/2016, che prevede che ciascuna Regione trasmetta al MiPAAF la propria bozza di lavoro, al fine di armonizzare le proprie disposizioni regionali di Condizionalità con quelle del richiamato Decreto ministeriale;

VISTO il parere favorevole del MiPAAF del 6 aprile 2016, n. 8056, in merito alla proposta di provvedimento di Condizionalità della Regione del Veneto per l'anno 2016;

RITENUTO, pertanto, necessario dettare disposizioni urgenti per la definizione per l'anno 2016 del regime di Condizionalità per la Regione del Veneto, al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), nonché successivamente istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non siano rispettati;

DATO ATTO dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 17 dicembre 2015;

VISTO l'art. 42 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 "Norme transitorie in materia di Condizionalità", il quale stabilisce, tra l'altro, che in relazione agli obblighi di Condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal medesimo Regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO l'art. 43 del Regolamento (UE) 640/2014, che abroga il Regolamento (CE) 1122/2009 e smi della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo ma ne mantiene vigenti le disposizioni per gli agricoltori che si avvalgono delle opportunità disciplinate dall'OCM vitivinicola con il Regolamento 1234/2007, art. 85 unvicies e 103 septvicies;

delibera

1. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II "Condizionalità" del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1(2), si applicano ai beneficiari di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. 21, 28, 29, 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi;

2. di dare atto che, ai sensi del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536, articolo 2(1) si definiscono:

a) "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO): ciascun Regolamento o Direttiva così come elencati nell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 del medesimo DM n. 3536/2016;

b) "Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali" (BCAA): le norme così come elencate nell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 al DM n. 3536/2016. Inoltre, per BCAA si intendono anche gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all'articolo 93, paragrafo 3 dello stesso Regolamento;

c) "Settori di Condizionalità" l'insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti ambiti: Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del terreno; Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; Benessere degli animali; Mantenimento dei pascoli permanenti;

d) "attività agricola":

-la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

-il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6513 del 18 novembre 2014;

-lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, definita con Decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 di attuazione della PAC e dettagliata nel successivo Decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;

3. di stabilire, pertanto, che il nuovo regime di Condizionalità 2016 si applica sia ai beneficiari con impegni assunti con il PSR del Veneto 2014-2020, sia ai beneficiari con impegni ancora in essere, con le Sottomisure 214 a, b, c, d, e, f, g, i1, i2, i3 e con le Misure 215, 221 e 225 del PSR del Veneto 2007-2013, laddove tali impegni vengono mantenuti e confermati nel 2016 avvalendosi dell'esercizio della clausola di revisione prevista dal Regolamento (CE) n. 1698/2005;

4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai sensi dell'art. 1(3) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536, che le sanzioni di Condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013e ai beneficiari del sostegno previsto alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

5. di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle superfici dell'azienda beneficiaria, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione di CGO e BCAA di Condizionalità, sono di seguito indicate:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c) prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente"), come già definiti dal Regolamento n. 1120/2009, art. 2, lettera c), ripresi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

d) qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria, comprese le superfici agricole e le superfici forestali, nonché quelle dei pagamenti diretti di cui al precedente punto 1. del disposto del presente provvedimento. Sulle superfici forestali, tuttavia, ai sensi dell'art. 3(5) del Decreto MiPAAF n. 3536/2016, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) - Misura 8.1 "Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli";

6. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'**Allegato A**, che elenca i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2016, conformemente a quanto disposto dal Titolo VI - Condizionalità - del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101;

7. di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli definiti dall'Allegato 7 al Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536, ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell'applicazione regionale per l'anno 2016;

8. di precisare che:

- per quanto riguarda i Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, sono applicate in Veneto le disposizioni regionali di recepimento del Codice di buona pratica Agricola e del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, valevoli sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili da nitrati di origina agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo;

- per quanto riguarda i Requisiti Minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità;

9. di confermare che per il 2016 le regole di Condizionalità sono comprensive del mantenimento della proporzione, a livello nazionale, tra pascoli permanenti e superficie agricola totale (BCAA8), di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1122/2009, così come stabilito dall'art. 37 del Regolamento (UE) n. 640/2014 ed ai sensi dell'Allegato 8 ed art. 3(2) del Decreto MiPAAF n. 3536/2016;

10.di prevedere che l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - AVEPA adotti, in accordo con la Sezione Agroambiente ed in base al contenuto del documento relativo agli indici di verifica e alla graduazione del livello di violazione della

Condizionalità redatto da AGEA per il 2016, il Decreto contenente gli indicatori di verifica da applicare in relazione ai contenuti del citato **Allegato A**, nonché le modalità di eventuale collaborazione con gli Enti che possono essere delegati al controllo in ambito regionale dei CGO e delle BCAA;

11.di incaricare il Direttore della Sezione Agroambiente al successivo eventuale perfezionamento dell'**Allegato A**, qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per l'applicazione della Condizionalità per l'anno 2016;

12.di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13.di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

14.di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

SETTORE
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
  - **Articolo 74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili"**: "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - **Articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"**: sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- **DM 19 aprile 1999** "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (GU n. 102 del 4 maggio 1999, SO n. 86).
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006).

Ai sensi del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536, le Regioni e Province Autonome, riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CEE.

DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA NELLA REGIONE DEL VENETO

Per la Regione del Veneto, sono designati "zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" i seguenti territori:

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, costituita dall'intera Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, in Provincia di Venezia (ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999);
- il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- l'area dei 100 comuni di alta pianura (fascia di ricarica degli acquiferi e fascia delle risorgive) designati con Deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2006, n. 62 (BUR n. 55 del 20 giugno 2006);

- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, designati con Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007, n. 2267 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2684 dell'11 settembre 2007 (BUR n. 88 del 9 ottobre 2007).

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale.

La Regione del Veneto ha approvato, con la DGR n. 1150/2011 il "Secondo Programma d'Azione" che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati, degli ammendanti e, comunque, di tutti gli apporti azotati.

- **Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150**, "Adempimenti regionali obbligatori della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Ambientale Strategica prevista dalla direttiva 2001/43/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato";
- **Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134** "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". DGR 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori" (BUR n. 38 del 6 maggio 2008);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 febbraio 2012, n. 17**, "Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – 'II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati' del Veneto. Prime disposizioni applicative (BUR n. 21 del 16 marzo 2012);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 13 luglio 2012, n. 79**, "Disposizioni in materia di predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica "PUA), ai sensi della DGR n. 2495/2006 e smi, e degli articoli 8 e 10 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011. Scadenza del termine di aggiornamento della documentazione che abilita all'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento (BUR n. 72S del 31 agosto 2012)";
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 20 marzo 2013, n. 30,** "Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, allegato A: articolo 11 – Registro delle concimazioni'. Approvazione delle indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 aprile 2013, n. 43**, "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per le zone ordinarie: termine di scadenza annuale per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 maggio 2013, n. 56**, "Individuazione del quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d'azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2006. Approvazione di procedure di semplificazione amministrativa per la tenuta dei registri previsti dagli impegni per le Misure Agroambientali del PSR del Veneto" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 27 giugno 2013, n. 69**, "Precisazioni sulle procedure amministrative per lo spandimento degli effluenti di allevamento e sulla gestione della fertilizzazione azotata delle superfici agricole. Posticipo data di scadenza per la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica e l'apertura del Registro delle concimazioni, fissata al 28 luglio 2013" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013).

Le disposizioni regionali in materia di Direttiva Nitrati sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati.

Al momento della predisposizione delle presenti disposizioni è in corso di redazione il Rapporto Ambientale VAS del Terzo Programma di Azione Nitrati. Con DGR n. 1927 del 23.12.2015, previa richiesta di parere al MATTM, la Giunta Regionale ha prolungato nel 2016 il periodo di validità del "Secondo Programma di Azione" [Allegato A alla DGR n. 1150/2011] per il tempo necessario a completare la procedura VAS.

Ai sensi di quanto disposto dell'art. 17(1) del Secondo Programma d'Azione (Allegato A alla DGR n. 1150 del 26.7.2011) alla data del 1° gennaio 2012 sono state abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del Secondo Programma d'Azione, e in particolare:

a) Il Titolo V della DGR 7 agosto 2006, n. 2495 – "Recepimento del DM 7 aprile 2006. Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

b) Le precisazioni contenute nell'Allegato A alla DGR n. 2439/2007 riferite agli articoli del Titolo V della DGR n. 2495/2006, se in contrasto con le disposizioni del Secondo Programma d'Azione;

c) La DGR 6 maggio 2008, n. 894 "Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità Montane del Veneto".

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. 21, 28, 29, 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI

C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI;

D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI) RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DEI FERTILIZZANTI

CRITERI APPLICATIVI

Il Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto individua i criteri che regolamentano l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento palabili e non palabili (anche qualora

trattati, da soli, o in miscela con biomasse vegetali), ammendanti organici e concimi azotati, nonché di compost esausti da fungicoltura.

I criteri applicativi della DGR n. 1150 del 26 luglio 2011, trovano riscontro nelle indicazioni, ove pertinenti, della DGR n. 2439 del 7 agosto 2007 e smi, in particolare per la modalità di predisposizione delle Comunicazioni preventive di spandimento.

A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

Adempimenti per le aziende agricole con terreni in zona vulnerabile

Con l'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 sono stati definiti i criteri specifici per la Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 7 aprile 2006 nelle zone vulnerabili ai nitrati, anche in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti.

Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione di spandimento gli agricoltori che producono e/o utilizzano ai fini agronomici effluenti di allevamento, secondo i casi individuati dall'articolo 10(1), dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011. Il medesimo comma 1 individua altresì i casi in cui il soggetto è tenuto anche alla predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica - PUA. La casistica dei soggetti e dei relativi requisiti che determinano la modulazione degli adempimenti è riassunta nella tabella riportata al comma 7 del Programma d'Azione, qui di seguito riproposta:

Quantità di azoto (prodotta e/o utilizzata)	COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA	COMUNICAZIONE COMPLETA	PUA
N < 1000 kg/anno	esonero	esonero	esonero
1.000 ≤ N < 3.000 kg/anno	X	esonero	esonero
3.000 ≤ N < 6.000 kg/anno	-	X	X
N ≥ 6.000 kg/anno	-	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	-	X	X

I soggetti tenuti alla compilazione del Registro delle Concimazioni sono stati individuati con DDR 24 febbraio 2012, n. 17 e con il successivo DDR 20 marzo 2013, n. 30.

Si ripropone di seguito anche la casistica relativa agli obblighi di predisposizione del Registro delle concimazioni, secondo quanto stabilito dal DDR n. 30/2013:

Aziende con SAU ≥ 14,8 ha in ZVN	Aziende con PUA	Obbligo registro	Superfici da inserire in registro
Sì	No	Sì	Solo superficie in ZVN
Sì	Sì	Sì	Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN
No	Sì	Sì	Solo superficie in PUA
No	No	No	-----

Si evidenzia che, con il DDR n. 69/2013, è stato precisato che: "…*la documentazione amministrativa deve essere prodotta dalle aziende agricole secondo modalità che ne determinano la validità formale, così come predisposto dalle procedure regionali vigenti e, in ogni caso, qualora il Registro delle concimazioni sia tenuto mediante l'utilizzo del software Applicativo A58 web, sia rispettato il seguente ordine logico*

funzionale nell'inserimento delle informazioni a sistema: a) Comunicazione di spandimento, b) PUA, c) Registro delle concimazioni".

Presentazione delle comunicazioni e predisposizione dei PUA: modalità di compilazione e scadenze

In applicazione al DM 7 aprile 2006, la Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) almeno 30 giorni prima delle operazioni di spandimento degli effluenti di allevamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Ai sensi della LR n. 33/85 e delle norme regionali di recepimento del DM 7 aprile 2006, la Provincia costituisce l'Autorità competente per gli aspetti amministrativi in materia ambientale connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi compresi la gestione amministrativa delle Comunicazioni e dei PUA e le verifiche previste dall'articolo 5 della LR n. 33/85 – "Norme per la tutela dell'ambiente".

In conformità alle previsioni del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 (Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale) e del DM 8.5.2013, la Comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento deve essere predisposta e confermata telematicamente tramite il sistema informatizzato regionale "Applicativo A58 web", e quindi presentata al SUAP di riferimento, come individuato dalle normative regionali (DGR 3 ottobre 2013, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni).

Per le "Zone Vulnerabili ai Nitrati" (allegato A alla DGR n. 1150/2011), i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA non hanno l'obbligo della sua presentazione all'Autorità competente. I PUA debbono essere compilati e confermati telematicamente, per mezzo dell'apposito sistema informatizzato regionale "Applicativo A58 web". Il Piano di Azione Nitrati prevede che copia del PUA deve essere stampata e conservata in azienda a disposizione dei soggetti preposti all'effettuazione dei controlli di competenza.

La modulistica e le modalità di compilazione dei PUA sono state approvate con il DDR 13 luglio 2012, n. 79.

L'allegato F alla DGR n. 2439/2007, come aggiornato dall'allegato A alla DGR n. 2217/2008, dettaglia i diversi casi e le specifiche modalità di predisposizione della Comunicazione.

Registro delle concimazioni

In conformità a quanto stabilito con il DDR 24 febbraio 2012, n. 17, sono tenuti alla compilazione del Registro delle Concimazioni quanti utilizzano ai fini agronomici i fertilizzanti azotati di origine zootecnica (effluenti di allevamento o materiali ad essi assimilati), concimi di sintesi o commerciali (D. Lgs. n. 75/2010), qualora ricorrano le condizioni precisate al successivo paragrafo "A4.2) Registro delle concimazioni".

Con il DDR n. 30 del 20 marzo 2013 sono state fornite ulteriori precisazioni al DDR n. 17/2012, relativamente alla predisposizione del Registro delle concimazioni, ed in particolare a:

- soggetti tenuti all'adempimento;
- criteri generali per la tenuta del registro;
- informazioni minime da annotare nel registro, anche nei casi dei terreni concessi in asservimento ad agricoltori terzi ai fini dello spandimento degli effluenti zootecnici;
- elementi di verifica e svolgimento dei controlli;
- scadenze ordinarie per la chiusura del registro.

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna

Con la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, sono stati introdotti criteri per l'applicazione degli effluenti di allevamento sui terreni con pendenza superiore al 10%, limitatamente alle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999. I Comuni appartenenti alle zone montane classificate svantaggiate sono quelli approvati dal decreto del Direttore del Settore Sistema Informatico del Settore Primario n. 2 del 13.03.2015.

Con l'adozione delle prescrizioni riportate all'articolo 4(5), e all'articolo 5(6), della DGR n. 1150/2011, lo spandimento degli effluenti nelle suddette aree svantaggiate può essere effettuato sino al limite massimo di pendenza del 30%.

Tali prescrizioni prevedono che, nel caso di fertilizzazione agronomica di colture primaverili estive (come ad esempio il mais):

a) le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
   oppure
b) devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
   oppure
c) le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
   oppure
d) una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Il divieto di spandimento su appezzamenti coltivati in pendenza di superficie inferiore ad un ettaro non si applica.

Utilizzazione agronomica degli effluenti sui terreni vulnerabili in ambiti della rete Natura 2000 regionale designati SIC e ZPS

- Il Secondo Programma d'Azione dispone specifiche regolamentazioni operative all'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti nelle aree SIC e ZPS.

In particolare, l'articolo 4(10) del Secondo Programma d'Azione impone il divieto dell'utilizzo dei letami e dei materiali assimilati limitatamente agli habitat:

- delle formazioni rupicole e calcicole (cod. habitat 6110* – Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alysso-Sedion* albi e 6170 – Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine);
- delle formazioni secche seminaturali (codice habitat 6210* – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festucheto-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) e codice habitat 6230* (formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (o delle zone submontane dell'Europa continentale);
- delle torbiere (cod. habitat 7140 – Torbiere di transizione e instabili e 7230 delle torbiere basse alcaline);
- delle paludi (cod. habitat 7210* – Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*);
- delle sorgenti (cod. habitat 7220* – Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi - *Cratoneurion*).

Negli habitat sopra elencati, l'art. 5, comma 8, vieta anche l'utilizzo agronomico dei liquami e dei materiali assimilati.

- Il Secondo Programma d'Azione dispone all'art. 8(8), che lo spandimento dei letami e dei liquami nelle aree vulnerabili SIC e ZPS a pascolo permanente sia effettuato in copertura assicurando in tal modo un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitando il deterioramento dell'habitat. Nel caso degli effluenti non palabili, lo spandimento agronomico deve essere effettuato "a raso".
- Il Secondo Programma d'Azione definisce all'art. 10(6), che le Comunicazioni e i PUA per le aziende che dispongono di terreni in Zona Vulnerabile, ricadenti nelle aree SIC e ZPS che ricomprendono gli habitat sotto riportati, debbano essere accompagnate da relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale:

- Habitat di praterie umide seminaturali con piante erbacee alte (cod. habitat 6410 – prateria con Molinia su terreni calcarei, torbosi ed argillo-limosi (Molinion caeruleae);

- Habitat di praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion (cod. habitat 6420);
- Habitat di bordure plainiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile (cod. habitat 6430);
- Habitat delle formazioni erbose mesofile (cod. habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- Habitat di praterie montane da fieno (cod. habitat 6520).

Ulteriori precisazioni in merito ai "Piccoli allevamenti di tipo familiare" e alle "Caratteristiche dello stoccaggio"

Con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134 (BUR n. 38 del 6 maggio 2008) si precisa, tra l'altro:

- la definizione di "piccoli allevamenti di tipo familiare", di cui alla lettera q), comma 1 dell'articolo 2 della DGR 7 agosto 2006, n. 2495;
- i criteri da rispettare, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, dei "piccoli allevamenti di tipo familiare";
- le condizioni riguardanti la modalità di allevamento allo stato "semibrado";
- le specifiche tecniche che individuano la superficie minima del 20% della SAU aziendale che permette la riduzione delle dimensioni degli stoccaggi (in zona vulnerabile), ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del DM 7 aprile 2006;
- la definizione, anche ai fini urbanistici, di "vasca o concimaia coperta o chiusa".

Comunicazione e PUA

In conformità a quanto previsto all'articolo 10 del Secondo Programma d'Azione, nonché delle precisazioni già contenute nell'allegato A della DGR 8 agosto 2008, n. 2217 (che ha aggiornato l'allegato F alla DGR n. 2439/2007) e con le disposizioni integrative necessarie al rispetto della DGR n. 1150/2011, l'azienda agricola che effettua l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei prodotti ad essa assimilati, con riferimento all'attività dell'anno oggetto di controllo, è tenuta a:

1. presentare la Comunicazione preventiva di spandimento, se non risulta già agli atti, in forma semplificata o completa;
2. predisporre, nei casi previsti dalle suddette norme il "Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)", rendendolo disponibile per i controlli aziendali.

La Comunicazione, redatta ai sensi del DM 7 aprile 2006, contiene informazioni riguardanti:

– la consistenza media annua dell'allevamento, la categoria degli animali allevati e il numero dei capi allevati;
– l'indicazione dei terreni sui quali viene effettuato lo spargimento dei reflui e del titolo di possesso dei terreni, ivi comprese le dichiarazioni di assenso dei proprietari dei terreni concessi in asservimento al fine dello spargimento;
– le caratteristiche strutturali dell'allevamento e le capacità dei contenitori di stoccaggio dei reflui;
– le modalità di gestione degli effluenti e gli eventuali trattamenti.

Il produttore che, alla data del controllo in azienda, non abbia presentato la Comunicazione e, se del caso, predisposto il PUA in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, è tenuto ad ottemperare all'adempimento entro 6 mesi, e a far pervenire i suddetti atti amministrativi, sia alla Provincia competente per territorio che all'AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura.

In caso di mancata trasmissione della Comunicazione e di predisposizione del PUA entro i termini sopra indicati, AVEPA rileva la mancata ottemperanza all'impegno.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste ultime sono classificate dal DM 7 aprile 2006 e dalla normativa regionale in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in

funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. In proposito, per la definizione di tale quantitativo di "azoto al campo" va fatto esclusivo riferimento a quanto dichiarato dal singolo produttore e/o utilizzatore di effluenti nella Comunicazione predisposta attraverso il "software regionale Applicativo Nitrati A58 web", e al conseguente calcolo elaborato dal sistema software.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri), così come dichiarato dal singolo produttore nel "software regionale Nitrati".

Con il DDR n. 43 del 24 aprile 2013 è stata stabilita nella data indicativa del 30 giugno di ogni anno la scadenza ultima per la compilazione del PUA preventivo.

Nel caso di riconosciuti motivi che impongono lo spostamento della scadenza per la predisposizione del PUA preventivo, la nuova scadenza è individuata con apposito decreto del Direttore della Sezione Agroambiente.

Registro delle concimazioni

Ai sensi dell'articolo 11 del "Secondo Programma d'azione", al quale è stata data attuazione con i DDR n. 17/2012 e n. 30/2013, sono tenuti alla compilazione del Registro delle Concimazioni esclusivamente i seguenti soggetti:

- gli utilizzatori di fertilizzanti azotati (di sintesi chimica, di origine zootecnica, di altri fertilizzanti azotati organici) che conducono superfici agricole superiori di 14,8 ha di SAU in Zona Vulnerabile;
- i soggetti che, sia per le superfici in conduzione alle aziende ricadenti in Zona Vulnerabile che per quelle in Zona Ordinaria, in conformità all'articolo 19 della DGR n. 2495/2006, sono tenuti alla predisposizione del PUA (allevamenti con più di 500 UBA bovine; aziende ricadenti nel campo di applicazione della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale), in quanto effettuano un utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento.

I criteri e le modalità per la compilazione del Registro delle Concimazioni sono stati definiti con il DDR n. 30 del 20 marzo 2013.

Relativamente alle scadenze connesse alla tenuta del Registro delle concimazioni:
- il DDR n. 56 del 24 maggio 2013, ha disposto nel 10 luglio la scadenza entro cui le aziende agricole soggette all'adempimento devono disporre del Registro delle concimazioni per la registrazione degli interventi di fertilizzazione azotata dell'annualità in corso;
- il Registro delle concimazioni deve essere completato, di norma, entro il:
  - 30 novembre, per le informazioni relative agli interventi di spandimento degli effluenti effettuati su terreni di terzi acquisiti in assenso;
  - 15 dicembre, in tutti gli altri casi di distribuzione dei fertilizzanti azotati.
- nei casi di riconosciute motivazioni che impongono lo spostamento delle scadenze per la chiusura del Registro delle Concimazioni, le nuove scadenze sono individuate con apposito decreto del Direttore della Sezione Agroambiente.

Gli interventi di spandimento dei fertilizzanti azotati sono annotati secondo quanto previsto dal DDR n. 30/2013, agli allegati A e B.

Le informazioni da annotare, in conformità ai punti a.1) e a.3) dell'allegato A al DM 12 gennaio 2015 (G.U. n. 59 del 12 marzo 2015), sono rappresentate almeno da:
- tipologia di fertilizzante (di origine zootecnica o organica; di sintesi chimica, con nome commerciale);
- titolo in azoto;
- quantità complessiva di fertilizzante distribuita (zootecnico o organico o chimico);
- coltura interessata;

- superficie interessata dalla distribuzione, con indicazione della parcella o sottoarea (intesa come un'area omogenea, o parte di questa, con la medesima coltura e modalità di fertilizzazione);
- quantità unitaria di azoto apportato;
- modalità di spandimento fertilizzante organico o distribuzione concime chimico;
- data di distribuzione.

Le informazioni sopra elencate sono incluse nella compilazione del Registro delle concimazioni tramite software regionale "Applicativo A58 web", il cui impiego assicura l'esecuzione automatica del controllo sugli indici "massimale di azoto da effluenti" (per le ZVN e ZO), "MAS" e "efficienza minima di utilizzo", definiti dalla disciplina vigente e dal Programma di Azione regionale nitrati. Di conseguenza, le verifiche sul MAS e sull'efficienza minima di utilizzo previste dal Programma di Azione regionale nitrati sono direttamente ottemperate se, ai fini della corretta annotazione degli interventi di fertilizzazione azotata effettuati, viene impiegato il software regionale "Applicativo A58 web", fino al completamento della procedura con chiusura del documento nello stato di "confermato".

Modalità alternative di annotazione degli interventi di fertilizzazione azotata devono essere comunque atte a permettere, in particolare, il controllo del rispetto del MAS per singola coltura o avvicendamento colturale annuale nell'ambito degli appezzamenti omogenei per tale caratteristica.

B. .OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI

Stoccaggi

In relazione alle prescrizioni tecniche dettate dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti), sono vigenti nella Regione del Veneto le norme approvate dal Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili del Veneto, nonché quelle non in contrasto previste dalle DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e 7 agosto 2007, n. 2439 e smi.

In particolare, sono definite le modalità per il calcolo del dimensionamento dei contenitori e la durata dei tempi di stoccaggio delle deiezioni, anche in relazione alle categorie di animale allevato e agli eventuali trattamenti ai quali sono sottoposti gli effluenti o i materiali a questi assimilati.

Le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue provenienti da aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre aziende ad esse assimilate sono dettate dagli articoli 7, 8, 14 della DGR n. 2495/2006, così come integrati dalle disposizioni di cui alla DGR n. 2439/2007, nonché dall'articolo 6 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011 e loro successive modifiche e integrazioni.

Accumulo temporaneo

L'accumulo temporaneo dei letami, del compost spento di fungicoltura (SMC), delle frazioni palabili e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, è consentito:

- solo ai fini dell'utilizzazione agronomica;
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni;
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 20 m dalle abitazioni sparse;
- in prossimità dei centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma;
- 50 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- 20 m dai corpi idrici;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI

Rispetto dei limiti per l'apporto degli effluenti di allevamento

I terreni oggetto di utilizzazione agronomica degli effluenti e i massimali di utilizzo degli effluenti di allevamento, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sono desumibili,

- nel caso della Comunicazione Semplificata, da:
  - Quadro C – "*Superfici terreni*";
  - Quadro I – "*Prospetto riassuntivo*";
    - Sezione I – "*Produzione e/o utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici*";
    - Sezione II – "*Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici*";
    - Sezione IV – "*Carico di azoto da effluenti zootecnici*";
- nel caso della Comunicazione Completa, da:
  - Quadro C – "*Superfici terreni*";
  - Quadro M – "*Prospetto riassuntivo*";
    - Sezione I – "*Produzione e/o utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici*;
    - Sezione II – "*Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici*";
    - Sezione IV – "*Carico di azoto da effluenti zootecnici*".

Tali Comunicazioni sono redatte dal produttore e/o utilizzatore di effluenti zootecnici, ai sensi di quanto previsto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2439 (aggiornata all'allegato F dalla DGR n. 2217/2008), e loro successive modifiche e integrazioni realizzate ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1150/2011.

Le sopra richiamate deliberazioni definiscono i termini entro i quali le aziende agricole sono tenute a far pervenire alla Provincia le Comunicazioni di cui sopra.

D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI) RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DEI FERTILIZZANTI

Il Secondo Programma d'Azione individua nelle zone vulnerabili ai nitrati le seguenti limitazioni d'uso per effluenti zootecnici palabili e non palabili e dei materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici.

- **Divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali assimilati e dei concimi azotati e ammendanti organici (di cui al D.Lgs. n. 75/2010):**

  a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;

  b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;

  c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;

d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;

e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;

g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e smi;

h) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; in questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Sezione Agroambiente ed a ARPAV – Osservatorio Suolo e Rifiuti;

i) 10 m di distanza dalle sponde dei corpi idrici superficiali (corsi d'acqua), come individuati dall'Amministrazione regionale ai sensi del DM n. 131/2008 e descritti nei Piani di Gestione delle Acque. L'elenco dei corpi idrici superficiali (corsi d'acqua del Veneto), caratterizzati ai sensi del DM n. 131/2008, è quello contenuto nel Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali (reperibile sul sito www. alpiorientali.it);

j) 5 m di distanza dagli altri corsi d'acqua;

k) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Le zone umide individuate dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar, per le zone vulnerabili di cui alla DCR n. 62/2006 corrispondono a Valle Averto, nel Comune di Campagnalupia, e la Palude Le Marice, nel comune di Cavarzere, siti in provincia di Venezia;

l) le disposizioni di cui ai punti i), j) e k) non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali. E' obbligatorio, altresì, ove tecnicamente possibile, nelle fasce di divieto, una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate;

m) nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;

n) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione del letame bovino, ovicaprino e di equidi con contenuto in sostanza secca pari ad almeno il 20% ed in assenza di percolati, utilizzati sui prati permanenti e avvicendati, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio.

Il divieto di 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio vale altresì per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato di cui al medesimo decreto legislativo, per il quale il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, esclusivamente nei casi di tenori di azoto totale inferiori al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% in forma ammoniacale.

Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro, distribuito in due interventi, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26 del DM 7 aprile 2006.

Il periodo di divieto è di 120 giorni, dal 1° novembre al 28 febbraio, per le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

o) non si possono spandere letami, concimi azotati ed ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010 sui terreni interessati dalla distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari di cui norme regionali di attuazione della legge 11 novembre 1996, n. 574, e smi;

p) sui terreni interessati dalla distribuzione dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, ai sensi della DGR 28 ottobre 2014, n. 2015, di cui alle norme di applicazione del DM 27 novembre 2008 per la Regione del Veneto (Articolo 5 – Ritiro sotto controllo);

q) in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità. Di norma, tale rischio esiste nell'applicazione su pendenze superiori al 10%. Sono escluse dal divieto le superfici sistemate con terrazzamenti. Per ridurre i rischi, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi minerali entro le 24 ore successive alla distribuzione. Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (attualmente sono quelli approvati dal decreto del Direttore del Settore Sistema Informativo del Settore Primario n. 2 del 13.03.2015), individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, tali divieti non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Allegato A alla DGR n. 1150/2011, la Giunta regionale può eventualmente definire decorrenze di divieto diverse, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali ivi definiti dal Programma di Azione.

- **Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati**

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, oltre che nei casi previsti alle precedenti lettere a), b), c), d), f), g) e h) relative ai divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

a) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separate funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

b) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;

c) nei terreni distanti meno di 200 metri dalle opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano o di acquedotto privato di pubblico interesse (impianto che serve almeno 15 utenze) come disciplinato dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006;

d) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

e) entro 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

f) in prossimità dei centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interramento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

È fatto, inoltre, divieto di utilizzazione dei liquami e prodotti a questi assimilati:

g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

e) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

f) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

g) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. Per le frazioni non palabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 4), il periodo di divieto di utilizzo su

colture foraggere nelle settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento può essere ridotto da tre a due settimane, limitatamente al caso delle sole frazioni provenienti da trattamenti di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di biogas;

h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241 e smi.

i) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15% nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto). L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

   Attenzione: nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (decreto SISP n. 2 del 13.03.2015), l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

   - le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
     oppure
   - devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
     oppure
   - le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
     oppure
   - una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (attualmente sono quelle approvate dal decreto del Direttore del Settore Sistema Informativo del settore Primario n. 2 del 13.03.2015), individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, i divieti di cui alla presente lettera non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

Il periodo di divieto è di 120 giorni, dal 1° novembre al 28 febbraio; il divieto ha la durata di 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente (dal 1° novembre al 31 gennaio), e 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture (dal 1° novembre al 28 febbraio).

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Allegato A alla DGR n. 1150/2011, la Giunta regionale può eventualmente definire decorrenze di divieto diverse, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali ivi definiti dal Programma di Azione.

Si riporta, di seguito, lo schema riassuntivo del divieto temporale di spandimento agronomico dei fertilizzanti azotati palabili e non palabili, valevole per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola della Regione del Veneto.

Tabella di sintesi:

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

TIPOLOGIA DI MATERIALE	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	1° novembre – 28 febbraio
*Liquami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Pollina disidratata	1° novembre – 28 febbraio
Concimi azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010	1° novembre – 31 gennaio
** Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca ≥ 20%	15 dicembre – 15 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%	15 dicembre – 15 gennaio

* su terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno vernini

** solo su prati permanenti e avvicendati ed in assenza di percolati

BCAA 1 (ex Standard 5.2): Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. 21, 28, 29, 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 1 e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (v. seguente impegno a);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti. La fascia deve essere adiacente ai corpi idrici[1] superficiali di torrenti, fiumi o canali ed è denominata "fascia inerbita" (v. seguente impegno b).

Pertanto si stabiliscono i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazione

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. Tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie (cioè non vulnerabili). Le eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno.

La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione, alla Misura 214 del PSR 2007-2013 o alle Misure 10 o 11 del PSR 2014-2020, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti.

[1] I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave per il raggiungimento di tale obiettivo è, pertanto, la definizione del loro "stato". Comprendono anche i laghi.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), riguardante il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

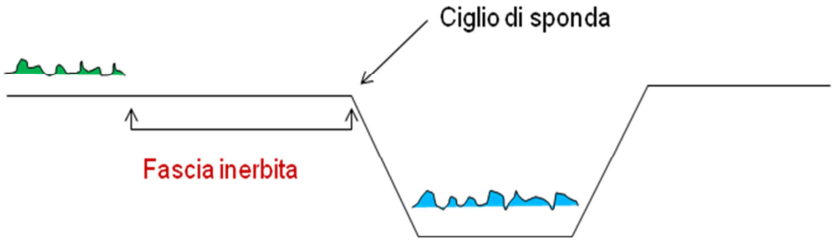
b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi nella fascia inerbita, così come di seguito descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa. Pertanto, in tal caso, per la componente arborea, l'impegno sopra riportato si considera assolto.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri massimi di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente BCAA 1, si intende per:

- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso;
- "Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano campagna interessato dalla coltivazione.

- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato*, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

I corpi idrici soggetti al vincolo di cui alla lettera b) sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260 e sono quelli per i quali viene condotto – da parte dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) – il monitoraggio dello stato delle acque superficiali. I corpi idrici sono quelli indicati dagli elaborati dei Piani di Gestione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per i tratti fluviali decorrenti in Veneto.

L'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico monitorato, ai fini della ricognizione dello stato delle acque superficiali dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) per i tratti fluviali monitorati decorrenti in Veneto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché di quanto indicato dalla Direttiva 2000/60/CE, riguardo alle categorie di pressione significative che sono alla base della tipizzazione dei corpi idrici superficiali.

Tale ricognizione ambientale è la medesima che viene definita nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali e dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, e che viene comunicato al sistema Europeo WISE, Water Information System of Europe (http://water.europa.eu/), ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",

Pertanto:

1) L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito".

2) L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri:

- nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito".
- nel caso in cui lo stato ecologico sia "non definito" e quello chimico sia "buono".

3) In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita è assolto.

Con provvedimento del Direttore della Sezione Agroambiente DDR n. 16 del 15 marzo 2016, su delega della Sezione Geologia e Georisorse, sono state fornite le indicazioni applicative riguardo l'impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, in funzione della qualità dei corpi idrici superficiali monitorati.

L'informazione della classificazione sopra descritta, che consiste nell'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito e resa disponibile sulla specifica sezione del sito del Portale PIAVe, al seguente link: http://piave.veneto.it/web/utilita/cartografia.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e smi;
b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
c) oliveti
d) prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente") (superfici di cui alla lettera c) punto 5. del disposto della DGR che recepisce la Condizionalità per l'anno 2016).

BCAA 2 (ex Standard 5.1): Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. 21, 28, 29, 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 2 e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La presente BCAA 2 si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso, oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale.

Per la definizione delle aree irrigue della Regione Veneto deve essere fatto riferimento all'individuazione delle superfici potenzialmente irrigue di cui al progetto "SIGRIAN", che costituisce il sistema informativo di riferimento per l'individuazione delle aree agricole interessate, nello specifico, dall'irrigazione strutturata e di soccorso. Attualmente il data base, in fase di aggiornamento, non è consultabile. E' possibile fare riferimento ai Consorzi di Bonifica per le aree servite da irrigazione strutturata e da irrigazione non strutturata, oppure agli uffici del Genio Civile competente per territorio per gli attingimenti da acque sotterranee e per gli attingimenti da acque superficiali.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, sono distinte, nella tabella di seguito riportata, le seguenti tipologie di irrigazione, cui corrisponde il rispettivo titolo autorizzativo.

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ATTINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
Irrigazione Strutturata Collegata alla presenza di un servizio irriguo garantito, con consegna dell'acqua direttamente in azienda, costituito da strutture di adduzione e distribuzione gestite direttamente dal Consorzio di bonifica	Non è previsto alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola, in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione Non Strutturata (o di Soccorso)	Non è previsto un titolo individuale autorizzativo al

Presenza di strutture del Consorzio di bonifica di sola adduzione di acqua irrigua per alimentare la rete idraulica minore consortile, alla quale l'agricoltore attinge con propri mezzi le quantità irrigue necessarie	prelievo per l'azienda agricola; per tale particolare modalità di attingimento irriguo è richiesto uno specifico contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana Concorre nella definizione di irrigazione non strutturata	I procedimenti autorizzativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775..
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali)	I procedimenti amministrativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 .
Attingimento Precario Generalmente stagionale, qualora l'agricoltore si trovi nella necessità di utilizzare ai fini irrigui la risorsa idrica presente nella rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).	Le licenze di attingimento annuali sono rilasciate dai competenti uffici del Genio Civile Regionale, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Possono essere rinnovate per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno. Per gli anni successivi, il prelievo irriguo deve essere oggetto di una concessione di derivazione d'acqua ex art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Concessioni Irrigue Permanenti Originariamente rilasciate dai Consorzi di bonifica a favore dei proprietari di ampie superfici coltivate (molto rare) con coltivazioni specifiche (es. risaie).	Il diritto all'attingimento a fini irrigui del titolare della concessione o di chi ne è subentrato nel tempo per acquisto di porzioni del fondo originario, potrà essere attestato dal Consorzio di bonifica competente per territorio, sulla base di specifica richiesta di AVEPA.

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

BCAA 3 (ex Standard 5.3): Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

Ambito di applicazione tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. 21, 28, 29, 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli obblighi di Condizionalità derivanti dall'applicazione della presente BCAA3 sono riferiti a:

- **Obblighi e divieti validi per tutte le aziende**

5.3.1. Assenza di dispersione. Al fine di evitare qualsiasi potenziale inquinamento del suolo e delle acque da sostanze pericolose, l'azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti deve stoccare in un locale o in un contenitore chiuso e protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste, onde evitare perdite e percolazioni delle sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo. Il contenitore-distributore del combustibile, se fuori terra, deve essere provvisto di bacino di contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile.

- **Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici**

5.3.2. Possesso dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti:

- Provincia, in caso di scarico in corpo idrico superficiale;
- Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, in caso di scarico in pubblica fognatura servita da impianti di depurazione finale;
- Regione del Veneto, nel caso specifico di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 128/2010.

5.3.3. Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto dei valori limite della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, per i casi previsti dall'articolo 103, comma 1, lettera c del D. Lgs. n. 152/2006. Per tutti gli altri casi valgono i divieti di cui agli articoli 103 e 104 del citato decreto legislativo.

Precisazioni

Si definisce **scarico** (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente **autorizzati** (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo quanto disposto a norma del comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs 152/2006 per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche o assimilate a queste.

Si definiscono **acque reflue domestiche** (art. 74 (l), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono **assimilate alle acque reflue domestiche** le acque reflue di cui all'art. 101(7), lettere a), b), c) provenienti da imprese:

a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) dedite ad allevamento di bestiame;
c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006, **è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo** (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.
È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini della Condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque non siano domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 (ex Standard 1.2): Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- **per l'impegno di cui alla lettera a)**: superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali
- **per l'impegno di cui alla lettera b):** tutte le superfici, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate ai fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche ambientali, ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. 21, 28, 29, 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi

Descrizione della BCAA 4 e degli impegni

Al fine assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA4 prevede i seguenti impegni:

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

A norma dell'articolo 22(3) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536, la presente BCAA trova applicazione, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e su superfici non stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. L'ambito di applicazione è definito dall'insieme dei Comuni in cui trova applicazione la BCAA 5, lettera a).

Va altresì precisato che la carta pedologica del suolo elaborata da ARPAV giustifica la totale assenza di fenomeni di soliflusso per l'intera superficie regionale del Veneto.

Ne deriva che, per le sole superfici dei Comuni richiamati nelle quali sia accertata l'assenza di sistemazioni idraulico agrarie e siano evidenti fenomeni erosivi con presenze di incisioni diffuse e rigagnoli, deve essere assicurata la protezione del suolo mediante, ad esempio, l'utilizzo di tecniche di discissura o ripuntatura, al

posto dell'aratura tradizionale con ribaltamento della fetta, o, in alternativa, il mantenimento sul suolo coltivato dei residui colturali per un periodo di tempo di almeno 90 giorni a partire dal 15 settembre.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui all'impegno b), vige in divieto di lavorazioni e di affinamento del terreno dal 15 novembre al 13 febbraio successivo**.**

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera **a)**, sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera **b)** per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 (ex Standard 1.1): Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione

- **Per l'impegno di cui alla lettera a):** superfici a seminativo;
- **Per gli impegni di cui alle lettere b) e c)**: tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. 21, 28, 29, 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 5 e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni previsti dalla presente BCAA, di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta BCAA 5, la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell'articolo 22(1) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, la presente BCAA 5 prevede i seguenti impegni:

a) in assenza di sistemazioni idraulico agrarie e su superfici che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria, la presente BCAA si applica agli appezzamenti in pendenza dei Comuni della Regione del Veneto che presentano almeno il 10% di superficie con erosione superiore ai parametri definiti dall'OCSE per i suoli agricoli (erosione superiore alle 6 t/ha/anno). L'elenco dei Comuni cui si applica la BCAA 5 è stato recentemente rivisto grazie alla disponibilità di una maggiore quantità di dati sui suoli (fattore erodibilità) e di carte tematiche a maggior

dettaglio (Carta della Copertura del Suolo in scala 1:10.000 per il fattore di copertura e DTM a 30 m per il fattore di pendenza).

La relazione tecnica trasmessa da ARPAV – Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, con protocollo 3 ottobre 2011, n. 112559, riporta l'elenco dei Comuni di seguito specificato, che presentano le condizioni di erosione superiore ai parametri definiti dall'OCSE, cui la Regione del Veneto applica la presente BCAA 5 di Condizionalità:

PADOVA		
Codice Comune	**Comune**	**Provincia**
28005	Arqua' Petrarca	PD
28009	Baone	PD
28031	Cinto Euganeo	PD
28040	Galzignano Terme	PD
28089	Teolo	PD
28092	Torreglia	PD
28105	Vo'	PD
TREVISO		
Codice Comune	**Comune**	**Provincia**
26007	Cappella Maggiore	TV
26011	Castelcucco	TV
26014	Cavaso del Tomba	TV
26020	Colle Umberto	TV
26021	Conegliano	TV
26024	Crespano del Grappa	TV
26026	Farra di Soligo	TV
26029	Fonte	TV
26042	Miane	TV
26065	Refrontolo	TV
26073	San Pietro di Feletto	TV
26077	San Zenone degli Ezzelini	TV
26078	Sarmede	TV
26083	Susegana	TV
26084	Tarzo	TV
26087	Valdobbiadene	TV
26090	Vidor	TV
VICENZA		
Codice Comune	**Comune**	**Provincia**
24003	Alonte	VI
24008	Arzignano	VI
24015	Brendola	VI
24017	Brogliano	VI
24028	Castelgomberto	VI
24029	Chiampo	VI
24034	Cornedo Vicentino	VI

24036	Creazzo	VI
24040	Fara Vicentino	VI
24043	Gambellara	VI
24044	Gambugliano	VI
24045	Grancona	VI
24059	Molvena	VI
24060	Montebello Vicentino	VI
24068	Montorso Vicentino	VI
24072	Nogarole Vicentino	VI
24077	Pianezze	VI
24098	Sarego	VI
24103	Sovizzo	VI
24110	Trissino	VI
24120	Zermeghedo	VI
VERONA		
Codice Comune	**Comune**	**Provincia**
23001	Affi	VR
23006	Bardolino	VR
23023	Cavaion Veronese	VR
23024	Cazzano di Tramigna	VR
23028	Colognola ai Colli	VR
23030	Costermano	VR
23035	Fumane	VR
23036	Garda	VR
23038	Grezzana	VR
23039	Illasi	VR
23042	Lavagno	VR
23043	Lazise	VR
23046	Marano di Valpolicella	VR
23047	Mezzane di Sotto	VR
23049	Montecchia di Crosara	VR
23050	Monteforte d'Alpone	VR
23052	Negrar	VR
23057	Pastrengo	VR
23063	Ronca'	VR
23070	San Giovanni Ilarione	VR
23073	San Martino Buon Albergo	VR
23077	Sant'Ambrogio di Valpolicella	VR
23081	Soave	VR
23083	Sona	VR
23086	Torri del Benaco	VR
23087	Tregnago	VR

Nelle superfici in pendenza che sono ambito di applicazione della presente BCAA, deve essere prevista la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione

dell'elevata acclività, o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Inoltre all'impegno b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati, nonché, relativamente all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque, come di seguito dettagliato

- La presente BCAA, all'impegno c), prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione delle scoline, alla gestione e conservazione dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo su qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti, fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Le operazioni di manutenzione consistono nella pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, ma anche nella rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo, che possono ostruire il passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti. Nei comprensori di bonifica vi è, altresì, l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private, particolari e/o comuni a più fondi, di scolo e irrigazione. Le caratteristiche della nuova rete di sgrondo conseguente agli interventi di trasformazione fondiaria sono soggette a parere idraulico del Consorzio di Bonifica competente per territorio.
- Nell'ambito delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE, e nell'ambito dei Siti d'Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, la presente BCAA prevede la conservazione delle scoline, che non possono pertanto essere eliminate in nessun caso.
  All'esterno delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti d'Importanza Comunitaria, così come delimitati dalla Giunta Regionale, la presente BCAA prevede la possibilità di sostituire le scoline con il drenaggio tubolare sotterraneo, realizzato nel rispetto delle autorizzazioni, dei pareri e delle prescrizioni dell'Autorità competente.
- Per le aree individuate ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE le disposizioni relative alle sistemazioni idraulico-agrarie non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare l'impegno alternativo previsto (fasce inerbite naturalmente o artificialmente, finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, o altri interventi conservativi equivalenti) con lo scopo di proteggere il suolo dall'erosione.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera **a)** le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera **b)**, sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera **c)**:

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

4. qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano conseguenza di specifici impegni (ad esempio: realizzazione o mantenimento di zone umide, realizzazione di impianti di fitodepurazione, …) derivanti dall'attuazione di misure agro-climatico ambientali attivate dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, o di altre misure di intervento di carattere pubblico regionale promosse per la tutela del rischio idrogeologico, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Inoltre, qualora siano riscontrati fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque prevista dalle disposizioni di cui alla richiamata lettera c), la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

BCAA 6 (ex Standard 2.1): **Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

Ambito di applicazione
Superfici a seminativo.

Descrizione della BCAA 6 e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

La presente BCAA 6, pertanto, prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento n. 83 adottato dal Consiglio regionale il 18.12.1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi.

Ciò premesso, la presente BCAA 6 prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;

2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario esclusivamente se prescritti dal Settore Fitosanitario della Regione del Veneto;

3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai precedenti punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

La deroga di cui al punto 3. è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

CGO 2 (ex Atto A1) – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Art. 3 (par. 1 e par. 2, lettera b) – art. 4 (par. 1, 2, 4) (GU L 20 del 26 gennaio 2010, pag. 7)

Recepimento nazionale

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157**. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis;
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003 e smi);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del DM 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Il **DPGR 18 maggio 2005, n. 241**, approva all'**Allegato C** le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)**,** in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01**,** sulla base della ricognizione e della revisione dei dati nell'ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all'**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- La **DGR 30 dicembre 2005, n. 4441** approva il primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Il medesimo provvedimento approva, inoltre, la Convenzione di collaborazione tra la Regione del Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (BUR n. 13 del 7 febbraio 2006);
- La **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all'**Allegato C** l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle ZPS, nonché all'**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- La **LR 5 gennaio 2007, n 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- La **DGR 27 febbraio 2007, n. 441** integra, con una nuova definizione dei perimetri delle Z.P.S. in precedenza individuate, le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, in attuazione della direttiva 79/409/CEE e secondo i criteri esplicitati dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare nella citata nota prot. n. DPN/5D/2006/33855 in data 21 dicembre 2006 (BUR n. 30 del 27/03/2007);

- La **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'**Allegato C, E** e **G** la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, istituendo nuove Zone di Protezione Speciale e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 79/409/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- La **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- La **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- La **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007(Bur n. 86 del 20/10/2009);
- La **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
- La **DGR 30 dicembre 2013, n. 2874** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
- La **DGR 24 giugno 2014, n. 1083** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
- La **DGR 05 agosto 2014** n. **1456** che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lr n. 9/2008. DGR n. 66/Cr del 10/06/2014;
- La **DGR 18 novembre 2014, n. 2135**, approvata la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla DGR n. 2875/2013;
- La **DGR 27 novembre 2014, n. 2200**, che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);
- La **DGR 28 aprile 2015, n. 683** che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di

Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013", si rimanda **inoltre** alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2016.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. 21, 28, 29, 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

A norma dell'articolo 22(3) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, ai beneficiari si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184/2007, di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 lettere:

k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

p) eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;

q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione tecnicamente sostenibile;

m) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

s) conversione delle superfici a pascolo permanente, ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento n. 796/2004;

t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di cicli produttivi di prati naturali o seminaturali sulle superfici a seminativo e a set-aside;

e comma 2 lettera b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside),

nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

CGO 3 (ex Atto A5) – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6, paragrafi 1 e 2
(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Recepimento nazionale

- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. 6 novembre 2007, n. 258 e successive modificazioni);
- **Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 -** Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22(3) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Inoltre, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e smi.

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Il **DPGR 18 maggio 2005, n. 241** approva all'**Allegato B** l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, effettua la ricognizione e la revisione dei dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all'**Allegato F** le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- La **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all'**Allegato B** l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle SIC, nonché all'**Allegato F** le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- La **LR 5 gennaio 2007, n 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- La **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'**Allegato B, D** e **F** la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, individuando nuovi Siti di Importanza Comunitaria e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);

- La **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- La **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- La **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007(Bur n. 86 del 20/10/2009).
- La **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
- La **DGR 30 dicembre 2013, n. 2874** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
- La **DGR 24 giugno 2014, n. 1083** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + - Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
- La **DGR 05 agosto 2014 n. 1456** che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, Lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, Lr n.9/2008. DGR 66/Cr del 10/06/2014;
- La **DGR 18 novembre 2014, n. 2135**, approvata la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla DGR. 2875/2013;
- La **DGR 27 novembre 2014, n. 2200**, che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);
- La **DGR 28 aprile 2015, n. 683** che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda **inoltre** alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2016.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali ricadenti nei SIC/ZSC, ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. 21, 28, 29, 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DM 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le ZSC devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo , ai sensi dell'art. 2 comma a) del Reg. (CE) 1120/09, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

2) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

b) sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;

d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;

e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:

g) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

h) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 (ex Standard 1.3, 4.2 e 4.4): Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Ambito di applicazione tutte le superfici, ossia qualsiasi superficie agricola o forestale dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. 21, 28, 29, 31 e 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 7 e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

La presente BCAA 7, ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del DM 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio, quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel Registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa, anche se non prevalente, di assetti colturali storici, dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la

conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, nelle NTA, all'articolo 32 "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale", pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama, tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Inoltre, il nuovo PTRC - adottato con DGR n. 372 del 17/02/2009 e in regime di salvaguardia - individua 39 ambiti strutturali di paesaggio, come individuati dall'*Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto*, disciplinati dal titolo XI delle Norme Tecniche. Per ogni ambito fissa obiettivi di qualità paesaggistica, che hanno tuttavia valore di indirizzo, non prescrittivo, per la pianificazione di dettaglio, di settore e locale. Tra tali obiettivi si rinvengono anche la conservazione della diversità del paesaggio agrario e dei valori storico-culturali dello spazio agrario storico, la salvaguardia dei paesaggi terrazzati storici, la valorizzazione dello spessore ecologico e del valore sociale dello spazio agrario.

Nella variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica sopra richiamati sono stati confermati in quanto preliminari ai Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA).

Infine, i Piani d'Area quali strumenti di specificazione del PTRC (1992), attualmente vigente, per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione, prevedono specifiche direttive e prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, agli stagni, alle siepi, agli alberi isolati o in filari. Di seguito, se ne illustrano le principali.

MURETTI A SECCO

1. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 – ma non ancora definitivamente approvato – prevede, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti, cui si rinvia.
2. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, prevede, il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresì, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l'inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.
4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, all'articolo 19 delle NTA, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliappoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.
5. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, adottato con DGR n. 4141 del 30.12.2008, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.

6. Il Piano d'Area "Valle del Biois Valle di Gares", adottato con DGR n. 3667 del 29/11/2005**,** inserisce, tra le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato, quali ad esempio: terrazzamenti, siepi, antichi percorsi.

STAGNI

1. L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.
2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, impone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.
4. La Variante 2 al Piano di Area Tonezza Fiorentini, adottata con DGR n. 586 del 10.03.09, dispone che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino le zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, sorgenti, etc.) eventualmente esistenti, dettando apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale dell'ambito individuato e prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.

SIEPI, ALBERI ISOLATI O IN FILARI

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

1. la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
   - gli alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
   - gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

   All'articolo 5, la legge in parola prevede sanzioni amministrative per chiunque compia interventi di danneggiamento o abbattimento degli alberi sottoposti a tutela senza autorizzazione.
2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minuti quali siepi e filari.
3. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, adottato con DGR n. 4141 del 30.12.2008, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di

tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.

4. Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con DCR n. 22 del 01/03/2000 allegato "D" alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.
5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 – ma non ancora definitivamente approvato – fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.
6. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie .
7. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate.
8. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Settore Forestale regionale o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.
9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con DCR n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle NTA prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.
10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con DCR n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
11. Il Piano d'Area Palav, approvato con DCR n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.
12. Il Piano d'Area Prealpi Vittoriesi e alta Marca – Vittoria Valle, adottato con DGR n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.
13. Il Piano d'Area del Medio Corso del Piave, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15 marzo 2010, per i grandi alberi, vieta tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, per un raggio di 20 m dal tronco degli stessi, facendo salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli, mentre in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua dispone che non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Inoltre, nell'ambito "il Piave tra le colline e la pianura", individua "le terre delle siepi a Maserada" tra gli spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio della rete dell'ospitalità, proponendo la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave, caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio.

SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa sovraordinata che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale (es. Piani di Gestione Rete Natura 2000, …).

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

SETTORE
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI

TEMA PRINCIPALE: MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 paragrafo 3 del Reg. UE n. 1306/2013

Ambito di applicazione

I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. (CE) n. 1120/2009 e s.m.i.

Descrizione degli impegni

Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione è calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall'articolo 15, comma 3 del DM 6513 del 18 novembre 2014. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2016 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2016. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

SETTORE
SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 (ex Atto B11) – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Articoli 14, 15, articolo 17, (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20
(GU L 31 dell'1.2.2002, pag 1)

*attuato in particolare da:

- **Articolo 14 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio,** che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,** concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18;

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005** (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);

- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR** Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi" (G.U. n. 107 del 10.05.2007);
- **Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008.** Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi (GU n. 287 del 09/12/2008);
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002** "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 novembre 2002);
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004** relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE** che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **Linee guida applicative** del Regolamento CE n. 852/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e Reg. CE n. 853/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale", predisposte dal Ministero della Salute, dalle Regioni e P.A. e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni (GU n. 259 del 7 novembre 2006);
- **DGR 11 ottobre 2005, n. 2950** – "Linee guida per la vendita del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale" (BUR n. 103 del 1.11.2005);
- **DGR 13 dicembre 2005, n. 3905** – "Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale" (BUR n. 2 del 6 gennaio 2006);
- **Nota Dirigente del Servizio Sanità Animale e delle Produzioni Zootecniche prot. n. 289.236-50.00.13-60 del 10 maggio 2006** "Linee guida per la registrazione degli operatori e database secondo il Regolamento (CE) 183/2005";
- **DGR 18 settembre 2007, n. 2909** - "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina, della brucellosi ovicaprina; piano di controllo della paratubercolosi e della diarrea virale bovina (BVD); finanziamento del piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva: 2007-2009." (BUR n. 90 del 16 ottobre 2007);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 11.04.2006, n. 1041** – Allegato A "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento e del Consiglio";

- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 1 "Piano campionamento alimenti";
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 24.05.2007, n. 292** "Controlli ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative";
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 26.06.2007, n. 323** – Allegato 8 "applicazione regionale del Piano Nazionale dei controlli sull'alimentazione animale 2007";
- **Delibera della Giunta regionale 8 luglio 2008, n. 1892**: "Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale" (BUR n. 71 del 26.08.2008);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 28 luglio 2008, n. 453** "Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale – errata corrige".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2016.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità, fermo restando quanto stabilito per le sanzioni nel caso di beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (art. 1, comma 4 del DM n. 3536/2016).

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle Autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

<u>Produzioni animali</u> - Impegni a carico dell'azienda:

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;

1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, cosi come previsto dalla norma;

1.d. tenere opportuna registrazione di:

i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;

ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

2.a. Gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nel punto VI.1 dell'Allegato VI al D.M. del 22 gennaio 2014;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, cosi come previsto dalla norma;

2.c. tenere opportuna registrazione[2] di:
- ogni uso di prodotti fitosanitari[3];
- i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;

[2] Per "opportuna registrazione¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

[3] tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;

ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9(2), lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione[4] di:

i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;

ii. l'uso di semente geneticamente modificata;

iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;

1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, cosi come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;

3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio**,** ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

[4] Per "opportuna registrazione¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

CGO 5 (ex Atto B10) - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7

(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Recepimento nazionale

- **Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della Salute** (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- **Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006**, "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)";
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 15.05.2007, n. 282** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)- integrazione allegato". Approvando l'allegato 7 "applicazione regionale del Piano Nazionale Residui (PNR)" si rendono note le disposizioni di indirizzo per l'attuazione a livello regionale;

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2016.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità, fermo restando quanto stabilito per le sanzioni nel caso di beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (art. 1, comma 4 del DM n. 3536/2016).

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Premessa

Nella Regione del Veneto è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite, nell'ambito di un sistema regionale dei controlli, dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le attività suddette sono coordinate dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Il Piano Nazionale Residui si struttura tenendo conto delle prescrizioni del D.L.vo 16 marzo 2006, n. 158 e, per quanto riguarda le procedure per il rilievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni, e delle altre sostanze (beta)-agoniste, nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 (ex Atto A6) - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 213 del 8.8.2008)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200**
  "Attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (10G0221)" (G.U. n. 282 del 17 dicembre 2010).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2016.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti suinicoli soggetti al regime di Condizionalità, fermo restando quanto stabilito per le sanzioni nel caso di beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (art. 1, comma 4 del DM n. 3536/2016).

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista dall'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un

suino. Di conseguenza, le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:

- identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente le detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

CGO 7 (ex Atto A7) - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

Articoli 4 e 7
(GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "**Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- **D.M. 16 maggio 2007** recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437,** riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- **DM 31 gennaio 2002** "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 7 giugno 2002** "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);
- **Provvedimento 26 maggio 2005** concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)";
- **Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD UO-P.**

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **DGR 9 agosto 2002, n. 2226** – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002);
- **Nota di aggiornamento 3 marzo 2008, n. 116658-50.00.13**: "Anagrafe Bovina Regionale: aggiornamento tracciato di interscambio dati tramite file".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di

Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2016.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti bovini e/o bufalini soggetti al regime di Condizionalità, fermo restando quanto stabilito per le sanzioni nel caso di beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (art. 1, comma 4 del DM n. 3536/2016).

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;

A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;

A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

- nella BDN con accesso tramite *smart card*;
- Tramite ASL, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;

B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;

B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura, ai sensi del DPR 437/2000, per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;

B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna la BDN;

B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;

B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra in BDN);

B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;

B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato; il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD UO-P);

B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;

B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE – INGRESSO IN AZIENDA – DECESSO

D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;

D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'ASL entro 7 giorni, nei casi previsti;

D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;

D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla, nei casi previsti;

D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario, nei casi previsti.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

E.1 Compilazione del modello 4;

E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;

E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

CGO 8 (ex Atto A8) - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "**Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005:** Indicazioni per l'applicazione del Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina;
- **D.M. 16 maggio 2007** recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);
- **Circolare del Ministero della salute 25 gennaio 2010:** Anagrafe ovi-caprini - identificazione elettronica.

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **DGR 9 agosto 2002, n. 2226** – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2016.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti ovicaprini soggetti al regime di Condizionalità, fermo restando quanto stabilito per le sanzioni nel caso di beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (art. 1, comma 4 del DM n. 3536/2016).

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Il presente Criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

A.1. Richiesta del codice aziendale al Servizio veterinario competente, entro 20 gg dall'inizio attività.

A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

- Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
- Tramite ASL, organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: REGISTRO AZIENDALE E BDN

B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi presenti in allevamento siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni,

[ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età], non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera assolta dalla registrazione in BDN (nota ministeriale n. 4618 dell'8.3.2012);

B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.

B.3 Dall'1.1.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 (ex Atto B12) - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
(GU L 147 del 31 maggio 2001, pag. 1)

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **DGR n. 699/2002**: "Piano per l'attuazione dei controlli sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Regione Veneto (BSE nei bovini, scrapie negli ovicaprini)" (BUR n. 48 del 14 maggio 2002);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 4 "Piano regionale dei controlli di sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" ;
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 6 "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini";

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2016.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22(3) del DM n. 3536/2016, definiscono sulla base delle norme di recepimento del Regolamento (CE) n. 999/2001, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini soggetti al regime di Condizionalità, fermo restando quanto stabilito per le sanzioni nel caso di beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (art. 1, comma 4 del DM n. 3536/2016).

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) n. 1292/2005, allegato IV, paragrafo II, devono rispettare:

a) Il divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi come individuato dal Regolamento CE n. 999/2001, articolo 7;

b) Il divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
   - proteine animali trasformate,
   - gelatina ricavata da ruminanti,
   - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
   - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"),
   - mangimi contenenti le proteine di cui sopra;

c) Il divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono;

d) L'obbligo di immediata denuncia alle Autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da TSE (Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile) in un animale;

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 (ex Atto B9) - Reg. CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 55, prima e seconda frase
(GUUE L 309 del 24/11/2009, pag 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 n. S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- **Circolare MIPAF 30/10/2002** "Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari" (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002** "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 novembre 2002);
- **Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della Salute 27 agosto 2004** relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro della salute 26/02/2007** "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012 n. 202, S.G. n. 202).
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014,** Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **DGR 22 marzo 2002, n. 622** "Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (B.U.R. n. 4 del 22 marzo 2002);
- **DGR 9 agosto 2002, n. 2225** "Disposizioni attuative del DPR 23 aprile 2001, n. 290. Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti" (B.U.R. n. 95 del 9 agosto 2002);
- **DGR 31 gennaio 2003, n. 136** "Progetto regionale F.A.S.: Fitosanitari – Ambiente – Salute" (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003);

- **Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009** – Piano di Tutela delle Acque (BUR n. 100 dell'8 dicembre 2009);
- **DGR 26 luglio 2011, n. 1158 "**Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari";
- **DGR 18 novembre 2014, n. 2136** "Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014" (BUR n. 111 del 20 novembre 2014);
- **DGR 14 maggio 2015, n. 801** "Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014". Coinvolgimento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nel procedimento di rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione agli utilizzatori professionali medesimi". (BUR n. 58 del 9 giugno 2015);
- **DGR 18 agosto 2015, n. 1101** "Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014". (BUR n. 85 del 4 settembre 2015);
- **DGR 23 dicembre 2015, n. 1069** "Disposizioni di attuazione del nuovo sistema regionale di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014 e disposizioni per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari" (BUR n. 3 del 12 gennaio 2016) .

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità, fermo restando quanto stabilito per le sanzioni nel caso di beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (art. 1, comma 4 del DM n. 3536/2016).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2016.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda beneficiaria sono definiti sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/09.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Obblighi validi per tutte le aziende:

– Obbligo di disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni. Il registro dei trattamenti dovrà essere aggiornato al più tardi entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito

PIAVE della Regione del Veneto (http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria), che permette di assolvere in modo automatizzato alle verifiche sulle registrazioni richieste dal presente CGO10.

- Obbligo di conservare il registro dei trattamenti almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- Obbligo di rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

  -corrispondenza della coltura e dell'avversità per le quali è stato effettuato il trattamento;

  -rispetto della dose massima distribuibile per unità di superficie;

  -rispetto del numero massimo di trattamenti;
- Obbligo di presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- Obbligo di presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).
- Obbligo, nel caso di ricorso a contoterzista, di mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002, n. 32469), ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.
- Obbligo di possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano i prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo. Pertanto, a decorrere dal 26 novembre 2015, gli utilizzatori professionali che acquistano per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi prodotti fitosanitari, devono essere in possesso di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2, comma 1 del DM del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Infine, per quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e smi, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- Obbligo di disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del D.lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere:
  - le informazioni sul prodotto acquistato;
  - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.), utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato, inoltre, per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.). Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

Inoltre, si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO 10.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
    a. dal presente CGO 10, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
    b. alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
    c. al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Precisazione

Si valuta opportuno ricordare che il Piano di Tutela delle Acque, all'Allegato A3, art. 14, ha definito quale prima designazione che le zone vulnerabili a prodotti fitosanitari coincidano con le zone vulnerabili ai nitrati di alta pianura – 100 Comuni della zona di ricarica degli acquiferi – individuate con la deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (definizione di "vulnerabilità intrinseca"). Nelle aree definite vulnerabili a prodotti fitosanitari, l'impiego di alcuni principi attivi potrebbe essere limitato o vietato, solo una volta conclusasi e avallata dal Ministero della Salute, anche la fase di individuazione dei criteri di "vulnerabilità specifica", il cui percorso di definizione è stato intrapreso con l'approvazione della DGR n. 425/2011.

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

SETTORE
BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 (ex Atto C16) – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Articoli 3 e 4
(GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regional:

- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche prot. n. 33533/50.03.62 del 14 luglio 2003.** "D.Lgs 533/92 - Chiarimenti sul benessere animale negli allevamenti di vitelli";
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche 49258/50.03.62 del 17 ottobre 2003**;
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 2 febbraio 2005**, prot. n. 66726/50.03.62;
- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005**, prot. n. 282.683/50.03.62;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006**, prot. n. 111.988/50.03.62. "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007**, prot. n. 295.532 "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. n. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente dell'UdP Sanità Animale e Igiene Alimentare prot. n. 530.287/50.00.13-60 del 27 settembre 2007** "Nota esplicativa prot. 27.232 del 25 luglio 2006 sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli – chiarimento in merito al controllo dell'emoglobina";
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 28 marzo 2008, prot. n. 166074/50.00.13** Attività di controllo del benessere animale in allevamento- DD.LL.gg.ss. 146/2001, 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e smi - Analisi dati regionali, anno 2007 e programmazione operativa regionale, anno 2008;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009**, prot. n. 223871 "Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009";
- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 10 febbraio 2010**, prot. n. 77660 "Piano Benessere Animale: programmazione regionale dei controlli in allevamento – anno 2010";

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2016.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti bovini/bufalini soggetti al regime di Condizionalità, fermo restando quanto stabilito per le sanzioni nel caso di beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (art. 1, comma 4 del DM n. 3536/2016).

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Con nota del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche n. 66726/50.03.62 del 2.2.2005 "Nota esplicativa sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli – applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533 come modificato dal D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 331.", sono state fornite dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Con la normativa sul benessere animale e le norme minime per la protezione del vitello, il legislatore pone particolare attenzione alle necessità eto-fisiologiche proprie della specie, ben indicando tutti gli interventi necessari ed i requisiti minimi delle strutture di allevamento per la salvaguardia del benessere del vitello.

Nello specifico, rientrano nell'ambito di applicazione tutte le aziende con presenza di vitelli, ad es:
- le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
- le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
- le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.

Le maggiori tematiche affrontate dalla normativa sul benessere e che prevedono uno specifico controllo riguardano in particolare:

1. le modalità e le pratiche di allevamento, ad esempio:

a) il sistema di stabulazione deve tener conto del bisogno etologico dei vitelli a raggrupparsi in mandria; pertanto gli animali devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l'esercizio fisico, i contatti con altri bovini ed i normali movimenti.

b) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

c) le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.

d) nei box multipli i vitelli devono avere uno spazio libero individuale disponibile pari a m^2 1,5 fino a 150 kg di peso vivo; pari a m^2 1,7 fino a 220 kg e pari a m^2 1,8 con peso vivo oltre i 220 kg. Le suddette misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici, …);

e) i vitelli non devono essere legati, gli animali possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un'ora, al momento della somministrazione dell'alimento;

f) è vietato l'uso della museruola;

g) è vietato il taglio della coda nei bovini, se non a fini terapeutici certificati;

h) la cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

2. la necessità e l'accuratezza dei controlli da parte del personale dell'allevamento, ad esempio:

a) tutti i vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno dall'allevatore e gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere isolati in locali appropriati e ricevere immediatamente le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.

3. le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei i locali di detenzione ed il controllo dei parametri microclimatici, ad esempio:

a) i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, devono essere lavabili e disinfettabili;

b) i dispositivi di attacco ed i locali di stabulazione non devono avere spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni agli animali;

c) l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conformi alla normativa vigente;

d) le stalle, i box, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà;

e) le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità;

f) i pavimenti non devono essere sdrucciolevoli, non avere asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile, e garantire una zona di riposo pulita ed asciutta;

g) le attrezzature per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi.

h) devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli;

i) deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale per un periodo minimo compreso dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

j) dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento;

4. la cura dell'alimentazione e della somministrazione di liquidi, ad esempio:

a) l'alimentazione deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita;

b) tutti i vitelli, se non alimentati *ad libitum*, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all'alimento contemporaneamente agli altri vitelli;

c) a partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande; tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature elevate, devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento;

d) dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

CGO 12 (ex Atto C17) – Direttiva 2008/120 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Articoli 3 e 4
(GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122** "Attuazione delle direttive 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. 2 agosto 2011, n. 178).

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005**, prot. n. 282.683/50.03.62;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006,** prot. n. 111.988/50.03.62. "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007**, prot. n. 295.532 "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento.
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 28 marzo 2008, prot. n. 166074/50.00.13** Attività di controllo del benessere animale in allevamento-DD.LL.gg.ss. 146/2001, 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - Analisi dati regionali, anno 2007 e programmazione operativa regionale, anno 2008;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009, prot. n. 223871** "Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009";
- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 10 febbraio 2010**, **prot. n. 77660** "Piano Benessere Animale: programmazione regionale dei controlli in allevamento – anno 2010".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2016.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti suinicoli soggetti al regime di Condizionalità, fermo restando quanto stabilito per le sanzioni nel caso di beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (art. 1, comma 4 del DM n. 3536/2016).

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122.

Con nota del 2 marzo 2005, prot. n. DGVA/10/7818 – P – "Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini. Applicazione del D. Lgs. 20.2.2004, n. 53", il Ministero della Salute ha fornito dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che

potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Sono riportate, di seguito, le disposizioni ad oggi contenute nella suddetta nota a cui gli allevatori devono fare riferimento.

Disposizioni già vigenti in tutte le aziende

A. Condizioni generali:

1. Il personale addetto alla custodia dei suini deve ricevere istruzioni pratiche relative alla corretta gestione degli animali ed in particolare in merito alle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato del D. Lgs. 534/92, come modificati dal D. Lgs. 53/04. Il proprietario/detentore dell'allevamento deve garantire, assumendosene la responsabilità, che il personale alle sue dipendenze riceva idonea formazione. Inoltre il numero degli operatori deve essere sufficiente in relazione al numero degli animali allevati ed alla tipologia d'allevamento.
2. È vietato l'utilizzo degli attacchi per le scrofe e le scrofette. Si precisa che in Italia tale divieto è vigente sin dal 1° gennaio 2001.
3. Le superfici libere, vale a dire lo spazio accessibile e fruibile, a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevati in gruppo, sono rimaste invariate rispetto alle precedenti disposizioni legislative.
4. Per i suini che devono essere allevati in gruppo è consentito l'isolamento in recinti individuali per periodi limitati, esclusivamente nei casi in cui i soggetti siano particolarmente aggressivi o malati o feriti.
5. Nei locali in cui sono stabulati gli animali non devono esservi rumori continui o improvvisi la cui intensità sia pari o superiore a 85 dBA, considerando che solitamente non si dispone di idonei strumenti di misurazione, indicativamente si può paragonare la suddetta intensità al rumore percepito nel traffico intenso.
6. Deve essere assicurata nei locali di allevamento dei suini per un periodo minimo di 8 ore al giorno, una intensità luminosa di almeno 40 lux, anche in questo caso in condizioni di routine non si dispone di strumenti di misurazione, pertanto come parametro di riferimento si può considerare la luminosità di una strada ben illuminata durante la notte.
7. Tutti i suini devono avere accesso ad una zona prosciugata (adeguatamente drenata) e mantenuta pulita, in cui possano stare distesi contemporaneamente e riposare assumendo una postura naturale. Inoltre i suini devono potersi alzare con movimenti normali.
8. I suini devono poter vedere altri suini; è tuttavia consentito l'isolamento di scrofe e scrofette in prossimità e durante il parto.
9. I suini, ad eccezione di quanto di seguito indicato a tal proposito per scrofe e scrofette, devono avere libero accesso permanente ad una sufficiente quantità di materiale per le attività di esplorazione e manipolazione come paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati. Molta attenzione dovrà essere posta nella scelta della natura del materiale manipolabile. Innanzitutto dovrà essere sempre presa in considerazione la mancanza di tossicità dei prodotti utilizzati, ma per molte Aziende attualmente presenti sul territorio nazionale, di vecchia costruzione, nella scelta del materiale manipolabile, dovrà essere tenuto presente anche il rischio che questo, se non idoneo, possa compromettere la funzionalità delle strutture (per esempio l'intasamento del grigliato) e di conseguenza sia di nocumento per la salute ed il benessere degli animali; in tali casi può essere consentito il ricorso a materiali più grossolani o l'uso di materiali di arricchimento ambientale di altra natura.
10. I pavimenti dei locali in cui sono tenuti i suini devono essere non sdrucciolevoli e privi di asperità, progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da non essere dannosi per gli animali; devono essere

adeguati alla taglia e al peso dell'animale e, se non provvisti di lettiera, devono avere una superficie rigida, piana e stabile.

11. Tutti i suini devono essere alimentati almeno una volta al giorno. Se non sono previsti sistemi di alimentazione automatici individuali o somministrazione di alimento "ad libitum", quando i suini vengono alimentati in gruppo, ciascuno di essi deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri del gruppo.

    Per quanto riguarda scrofe e scrofette allevate in gruppo, deve essere adottato un sistema idoneo a garantire che, anche in situazioni di competitività, ciascuna di esse possa disporre di una sufficiente quantità di mangime. Le scrofe e le scrofette gravide devono ricevere un'alimentazione ricca di fibra (mangime riempitivo) ed un mangime ad elevato valore energetico.

12. Ogni suino, a partire dalla seconda settimana di età, deve poter disporre in permanenza di acqua di abbeverata, fresca ed in quantità sufficiente.

13. Sono vietate tutte le mutilazioni (operazioni che determinano la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea), fatta eccezione di quelle effettuate per fini terapeutici, diagnostici o di identificazione.

    Tuttavia sono consentite:

    a) La riduzione degli incisivi entro i primi 7 giorni di vita, (che lasci una superficie liscia), mediante levigatura (preferibilmente) o troncatura e la riduzione delle zanne dei verri se necessaria per motivi di sicurezza.

    b) Il mozzamento (taglio) di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita.

    c) La castrazione dei suinetti maschi, destinati all'ingrasso, con metodi diversi dalla lacerazione dei tessuti, entro i primi 7 giorni di vita.

    d) L'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto per animali allevati all'aperto.

La riduzione degli incisivi ed il taglio della coda non devono costituire interventi di routine, ma possono essere effettuati solo per comprovate e documentate esigenze. In ogni caso prima di ricorrere alle suddette operazioni è necessario mettere in atto tutte le possibili misure idonee ad evitare le morsicature delle code ed ogni altro comportamento anomalo per la specie, che potrebbero rappresentare il segnale di inadeguate condizioni ambientali o di gestione (ad es. alimentazione).

Tutti gli interventi sopraelencati devono essere praticati da un veterinario o da personale appositamente formato (conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 bis del D. Lgs. n. 53/04), in condizioni di igiene ed utilizzando attrezzature idonee.

Qualora la castrazione o il mozzamento della coda debbano essere praticati dopo il settimo giorno di vita del soggetto, devono essere eseguiti da un medico veterinario previo impiego di anestetici e la somministrazione prolungata di analgesici.

B. Condizioni specifiche per le diverse categorie di suini:

1. Verri

a) I **recinti**, la cui superficie libera al suolo deve essere di almeno mq 6 per ciascun suino adulto, devono permettere all'animale di girarsi e di avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con altri suini.

b) A decorrere dal 1° gennaio 2005 i **recinti utilizzati per l'accoppiamento** devono avere almeno una superficie al suolo di mq 10 e devono essere liberi da ostacoli.

2. Scrofe scrofette

a) Le scrofe e scrofette nella **settimana precedente alla data presunta per il parto** devono disporre di una lettiera adeguata, in quantità sufficiente, (creazione di un nido), sono ritenuti idonei anche ritagli di carta, purché privi di sostanze chimiche tossiche. Fanno eccezione, tuttavia, quelle

strutture in cui i sistemi di smaltimento dei liquami rendano tecnicamente impossibile la presenza della lettiera.

b) Se necessario devono essere sottoposte a **trattamenti contro endo ed ectoparassiti** e prima di essere sistemate negli stalli da parto devono essere adeguatamente pulite.

c) Dietro la scrofa e la scrofetta deve essere sempre prevista una **zona libera che renda agevole il parto** (naturale o artificiale). Negli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono esservi apposite strutture (ad esempio sbarre) che proteggano i lattonzoli.

3. Lattonzoli

a) Deve essere prevista **una parte del pavimento piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato**, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare contemporaneamente.

b) Nel caso in cui si usino gli **stalli da parto**, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà.

c) Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'**età di 28 giorni**. Tuttavia è consentito svezzare i lattonzoli prima di tale età, sino ad un massimo di 7 giorni prima, cioè al 21° giorno, purché vengano trasferiti in impianti specializzati (locali all'uopo destinati), nettamente separati dalle strutture in cui sono allevate le scrofe, onde ridurre al minimo i rischi di malattie. Tali impianti devono sempre essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo di lattonzoli.

4. Suinetti e suini all'ingrasso

a) I gruppi di suini devono essere **formati e mescolati** il più precocemente possibile, preferibilmente prima dello svezzamento o al massimo entro una settimana dallo svezzamento stesso. All'atto del mescolamento i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi o nascondersi dagli altri suini. I gruppi formati non devono più essere modificati se non per isolare i soggetti ammalati, feriti o particolarmente aggressivi, o per altre circostanze eccezionali.

b) Occorre mettere in atto tutte le misure necessarie ad **evitare le lotte** che eccedano il comportamento normale dei suini in gruppo. Se si evidenziano segni di lotta violenta è necessario indagarne le cause e mettere in atto misure idonee per limitare tali fenomeni, come ad esempio fornire paglia od altro materiale d'esplorazione in quantità sufficiente o contenere per periodi limitati i soggetti particolarmente aggressivi in appositi locali (recinti individuali).

c) La **somministrazione di tranquillanti** al momento del mescolamento deve avvenire esclusivamente previa prescrizione medico-veterinaria ed essere limitata a condizioni eccezionali, deve essere assolutamente vietato l'impiego routinario di tali sostanze farmacologiche.

Disposizioni da applicare a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta.

Applicabili dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende.

1. La superficie libera totale per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari ad almeno:

- mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione;
- mq 2,25 per le scrofe.

Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%.

Se i gruppi sono costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.

2. Per le scrofe gravide e le scrofette dopo la fecondazione una parte della predetta superficie libera totale a disposizione di ciascuna di esse deve essere costituita da pavimento pieno continuo, le cui dimensioni minime devono essere di:

   - mq 0,95 per le scrofette dopo la fecondazione;
   - mq 1,3 per le scrofe gravide.

   Una parte di tale pavimento pieno, non eccedente il 15% dello stesso, può essere riservata alle aperture di scarico (pozzetti, griglie etc.).

3. Le scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Il recinto in cui viene allevato il gruppo di tali scrofe e scrofette deve avere i lati di lunghezza superiore a m. 2,8; se il gruppo è costituito da meno di 6 animali tale misura deve essere superiore a m. 2,4.

4. Nelle aziende con meno di 10 scrofe è consentito allevare, nel suddetto periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, le scrofe e scrofette in recinti individuali, a condizione che questi consentano agli animali di girarsi facilmente.

5. Le scrofe e scrofette devono avere accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione. Tale materiale può essere costituito da prodotti di varia natura, quali ad esempio: paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati.

6. I recinti individuali, nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini particolarmente aggressivi o malati o feriti, devono essere di dimensioni tali da permettere agli animali di girarsi, salvo ovviamente diversa indicazione del medico veterinario responsabile della cura degli animali stessi.

7. Per quanto attiene alle caratteristiche dei pavimenti fessurati per i suini allevati in gruppo le ampiezze massime delle aperture e quelle minime dei travetti indicate al punto 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. 53/04, devono intendersi riferite esclusivamente ai pavimenti fessurati in calcestruzzo, così come si evince dal testo originale in lingua inglese della direttiva 2001/88/CE, articolo 1, punto 2, lettera b) *"concrete slatted floors"*.

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

CGO 13 (ex Atto C18) – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4
(GU L 221 del 8 agosto 1998, pag. 23)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla **legge 27.12.2004, n. 306** (G.U. 27.12.2004, n. 302) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decisione 2006/778/CE** relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali;
- **Nota del Ministero della Salute** prot. n. 0016031-P-04/08/2008 DGSA: Piano Nazionale Benessere animale.

Visto l'Allegato 1 al DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005**, **prot. n. 282.683/50.03.62;**
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006, prot. n. 111.988/50.03.62.** "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007**, prot. n. 295.532 "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 28 marzo 2008, prot. n. 166074/50.00.13.** Attività di controllo del benessere animale in allevamento- DD.LL.gg.ss. 146/2001, 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - Analisi dati regionali, anno 2007 e programmazione operativa regionale, anno 2008;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009**, prot. n. 223871 "Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009";
- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 10 febbraio 2010**, **prot. n. 77660** "Piano Benessere Animale: programmazione regionale dei controlli in allevamento – anno 2010".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2016.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti zootecnici soggetti al regime di Condizionalità, fermo restando quanto stabilito per le sanzioni nel caso di beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (art. 1, comma 4 del DM n. 3536/2016).

ALLEGATOA alla Dgr n. 466 del 19 aprile 2016

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26.03.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il decreto legislativo n. 146/2001 stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 146/2001, si intende per:

a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;

b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;

c) Autorità competente: il Ministero della salute e le Autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

Il D.Lgs. n. 146/2001 non si applica agli animali:

a) che vivono in ambiente selvatico;

b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;

c) da sperimentazione o da laboratorio;

d) invertebrati.

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario ovvero il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento terapeutici effettuato. La registrazione e la relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'Autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

    Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

    La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.

    Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

    Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

    - per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
    - per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
    - per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

    L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

    Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

    Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

    A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

(Codice interno: 321145)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 501 del 19 aprile 2016

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata "Organizzazione di gestione della destinazione turistica "Padova"". Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9 e deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 e successive modifiche.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si procede al riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione denominata "Organizzazione di gestione della destinazione turistica "Padova"", nella nuova impostazione di governance del turismo a livello di destinazione turistica prevista dalla legge regionale e secondo le procedure stabilite dalla deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 e successive modifiche.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La legge regionale n. 11/2013 pone al centro il turista e mette gli operatori del mercato in condizione di sviluppare un'offerta idonea a mantenere il Veneto ad un livello alto di qualità nell'offerta turistica.

Punto centrale è il mercato, nel suo rapporto tra cliente e prodotto: al turista deve essere offerto il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio veneto, e in questo senso la legge regionale n. 11/2013 introduce un concetto innovativo di prodotto che è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte di tipo culturale, strutturale e di evento presenti sul territorio regionale.

Pertanto "destinazione turistica" non è un concetto amministrativo bensì è identificata come un "contesto geografico" scelto dal turista come meta del proprio viaggio in cui trova tutte le prestazioni necessarie per il proprio soggiorno.

Per arrivare a questo scopo occorre sinergia e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati e in questo contesto si inserisce il governo delle destinazioni turistiche, ovvero delle località o degli ambiti territoriali nei quali sono presenti un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connessi con un prodotto turistico o una gamma di prodotti (articolo 2, comma 1, lettera c della legge regionale n. 11/2013).

In questo senso quindi la stessa normativa regionale fornisce solo alcune prescrizioni obbligatorie per creare sinergia e cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel governo della destinazione e specifica che le funzioni minime necessarie devono essere almeno quelle relative alla gestione dell'informazione e accoglienza turistica e al coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione.

La Giunta regionale, con provvedimento n. 2286 del 10 dicembre 2013, riconosce per ciascuna destinazione turistica un'unica organizzazione della gestione e definisce i criteri e i parametri per la costituzione, a livello locale, delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni che hanno come obiettivo l'organizzazione di una o più delle seguenti attività:

- la governance del territorio;

- l'organizzazione, gestione e aggiornamento delle informazioni sull'offerta turistica locale;

- la qualificazione dei servizi e dei prodotti turistici della destinazione;

- la creazione e lo sviluppo di sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e dei prodotti turistici, al fine di rafforzare il sistema di offerta e di mettere tali soggetti nelle condizioni di operare, il più possibile, in modo unitario nell'esercizio delle loro funzioni di promozione e commercializzazione.

Per quanto concernono, invece, le modalità organizzative della Organizzazione della Gestione della Destinazione, la delibera n. 2286/2013 prevede che le stesse possano essere le più diverse in modo tale che siano gli stessi soggetti che operano nelle destinazioni ad individuare le modalità di coordinamento e raccordo operativo che ritengono più adatte al loro territorio e più aderenti agli assetti organizzativi locali.

Ai sensi della deliberazione sopra citata, così come modificata dalla DGR n. 588 del 21 aprile 2015, i requisiti e i parametri per costituire le OGD sono riconducibili ai seguenti quattro elementi:

. la dimensione turistica per la quale sono stati previsti due gruppi:

- sistema turistico tematico "Venezia e laguna", "Dolomiti", "Montagna veneta", "Lago di Garda", "Pedemontana e colli", "Po e suo delta": ambito territoriale del STT (una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale);

- sistema turistico tematico "Mare e spiagge" e "Terme Euganee e termalismo veneto": comuni, singoli o associati, con almeno un milione di presenze/anno, calcolate sulla media del triennio 2010 - 2012;

- sistema turistico tematico "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete": comuni, singoli o associati, con almeno 700.000 presenze/anno, calcolate sulla media del triennio 2010 - 2012;

. i soggetti partecipanti che possono essere imprese turistiche in forma associata, altri soggetti privati, in forma singola od associata, enti pubblici e, tra questi, almeno uno o più comuni, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;

. le funzioni e le attività:

- inizialmente, "tavolo di confronto" formalmente costituito per la governance della destinazione o del territorio e pianificazione strategica e per quanto possibile unitaria delle attività dei diversi soggetti;

- successivamente, evoluzione verso la gestione unitaria delle funzioni di informazione e accoglienza turistica in conformità alla disciplina regionale;

- come risultato finale, le attività di cui ai punti precedenti e il coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto delle attività proprie dei soggetti partecipanti previsti dalla vigente normativa e della programmazione regionale;

. le forme di costituzione della OGD: i soggetti partecipanti definiscono autonomamente la modalità organizzativa più adatta al governo della destinazione: un apposito tavolo di confronto, formalmente costituito, oppure una forma aggregativa o societaria costituita ai sensi della vigente legislazione.

Il punto 5 della deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 stabilisce inoltre che la Giunta regionale provveda al formale riconoscimento delle OGD costituite secondo criteri di rappresentatività e di proporzionalità del Sistema Turistico Tematico e secondo le procedure stabilite dalla stessa deliberazione.

Con comunicazione del 22 marzo 2016 il Comune di Padova ha avanzato l'istanza di riconoscimento per l'Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica denominata "Organizzazione di gestione della destinazione turistica "Padova", istanza che soddisfa i requisiti previsti dalla deliberazione n. 2286/2013 e successive modifiche e in particolare la condizione prevista per il Sistema Turistico Tematico "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete" di almeno 700.000 presenze/anno, calcolate sulla media del triennio 2010-2012.

Esaminata l'istanza e valutata la documentazione acquisita, esperita l'istruttoria tecnico amministrativa da parte della competente Sezione Turismo, si propone con il presente provvedimento di riconoscere l'Organizzazione di Gestione della Destinazione "Organizzazione di gestione della destinazione turistica "Padova" "che ha assunto la forma di Protocollo d'intesa per la costituzione della citata OGD a cui hanno dato l'adesione il Comune di Padova, la Provincia di Padova, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, l'Università degli Studi di Padova e altri 13 soggetti.

Ai fini del riconoscimento della Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) "Organizzazione di gestione della destinazione turistica "Padova" " , ai sensi della DGR n. 2286/2013 e successive modifiche, si considerano i seguenti soggetti

pubblici Comune di Padova, Provincia di Padova, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova e Università degli Studi di Padova, e privati: Consorzio di Promozione Turistica di Padova, Confesercenti Assoturismo Padova, Confcommercio Imprese per l'Italia - Ascom Padova, Fondazione Antonveneta, Appe Padova, Monastero di Santa Giustina in Padova, Aps Holding Spa Padova, Confindustria Padova, Palazzo Zabarella Fondazione Bano, Consorzio DMO Padova, Zed Entertainment's World Srl, Padova Fiere, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento della OGD denominata "Organizzazione di gestione della destinazione turistica "Padova" "si prende atto della compresenza dei soggetti pubblici e privati, così come sopra specificato, e del superamento di 700.000 presenze nella media del triennio 2010/2012.

La suddetta istanza è altresì coerente con le finalità previste dalla legge regionale n. 11/2013 e dalla deliberazione n. 2286/2013 e successive modifiche, ivi compresi le seguenti finalità:

. coordinamento dei vari soggetti del panorama turistico padovano e promozione della definizione di una visione integrata del territorio e la costruzione di un piano strategico del turismo di Padova, diventando il riferimento della governance per il management ed il marketing della destinazione turistica;

e i seguenti obiettivi:

. rafforzamento del network relazionale dei soggetti operanti nel settore del turismo nell'ambito della Destinazione Padova, qualificazione di servizi e prodotti turistici della destinazione in ottica integrata (pacchetti/Padova Card), coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della Destinazione.

Si rileva, inoltre, che la domanda di riconoscimento considerata con il presente provvedimento soddisfa i criteri della rappresentatività e della proporzionalità dell'offerta turistica nel Sistema Turistico Tematico, in quanto i componenti della OGD sono rappresentati da un adeguato numero di soggetti pubblici espressione di un'area territoriale vasta e turisticamente rilevante e da Associazioni di categoria e altri soggetti privati operativi nel STT "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete".

Da ultimo, si dà atto - con riferimento al punto n. 3 della deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 (che prevede che la forma di costituzione dell'OGD come soggetto giuridico deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 135) - che l'articolo 1, comma 562, lett. a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il comma 6, articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sopra citato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 33/2013;

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2012 n. 54, articolo 2, comma 2;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare l'articolo 9;

VISTE le deliberazioni n. 1870 del 15 ottobre 2013, n. 2286 del 10 dicembre 2013, n. 2273 del 27 novembre 2014 e n. 588 del 21 aprile 2015;

VISTA l'istanza di riconoscimento per l'Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica denominata "Organizzazione di gestione della destinazione turistica "Padova" " trasmessa dal Comune di Padova tramite posta certificata in data 22 marzo 2016 al Dipartimento del Turismo

delibera

1. di prendere atto che la destinazione "Organizzazione di gestione della destinazione turistica "Padova" " ha stabilito di adottare, per quanto concerne l'attività turistica dell'area di riferimento, la forma organizzativa di governo del turismo prevista dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare dall'articolo 9 relativo alla costituzione delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni;

2. di riconoscere, per i motivi citati in premessa, la Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica denominata "Organizzazione di gestione della destinazione turistica "Padova" "del STT" Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete", promossa e coordinata dal Comune di Padova, Provincia di Padova, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, Università degli Studi di Padova, e privati: Consorzio di Promozione Turistica di Padova, Confesercenti Assoturismo Padova, Confcommercio Imprese per l'Italia - Ascom Padova, Fondazione Antonveneta, Appe Padova, Monastero di Santa Giustina in Padova, Aps Holding Spa Padova, Confindustria Padova, Palazzo Zabarella Fondazione Bano, Consorzio DMO Padova, Zed Entertainment's World Srl, Padova Fiere, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nella forma di protocollo d'intesa sottoscritto dalla parte pubblica e privata;

3. di prendere atto che i soggetti sottoscrittori della Organizzazione di Gestione della Destinazione riconosciuta al punto 2 sono rispettivamente:

. Ambito territoriale: Comune di Padova;

. Componente pubblica: Comune di Padova, Provincia di Padova, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Comune di Padova, Università degli Studi di Padova;

. Componente privata: Consorzio di Promozione Turistica di Padova, Confesercenti Assoturismo Padova, Confcommercio Imprese per l'Italia - Ascom Padova, Fondazione Antonveneta, Appe Padova, Monastero di Santa Giustina in Padova, Aps Holding Spa Padova, Confindustria Padova, Palazzo Zabarella Fondazione Bano,Consorzio DMO Padova, Zed Entertainment's World Srl, Padova Fiere, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;

4. di dare atto che, ai sensi della deliberazione N. 2286/2013 e successive modifiche, il riconoscimento è effettuato - anche ai sensi della previsione di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 11/2013 - con riferimento all' ambito territoriale di cui al precedente punto 3 e che pertanto - al fine del previsto riconoscimento regionale - eventuali variazioni dell' ambito territoriale sopra indicato dovranno essere comunicate alla Sezione Turismo dal soggetto promotore di cui al punto 2 con le stesse modalità della originaria domanda di riconoscimento;

5. spetta alla Sezione Turismo la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, nonché la tenuta ed aggiornamento dei dati relativi all' OGD riconosciuta, con particolare riferimento alla composizione delle parti partecipanti, su comunicazione del soggetto promotore di cui al punto 2;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di notificare la presente deliberazione al Comune di Padova quale soggetto che ha presentato l'istanza di riconoscimento della OGD;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PARTE TERZA

CONCORSI

(Codice interno: 321184)

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA

Avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Legale, da assegnare alla U.O.C. Medicina Legale e Tossicologia.

Si rende noto che con deliberazione del Commissario n. 373 del 21/04/2016 è indetto avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per l'assunzione a tempo determinato per la durata di mesi tre di: n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Legale (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) Profilo Professionale: Medici - Ruolo: Sanitario da assegnare alla U.O.C. Medicina Legale e Tossicologia.L'avviso è espletato in base al D.P.R. n. 483/97. Le domande di partecipazione al presente Avviso, **dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica**, entro il **20° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel BUR**. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda on-line. I requisiti generali e specifici prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.Per informazioni telefoniche rivolgersi alla UOC Risorse Umane Procedure Concorsuali Via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA - dalle h. 9.00 alle h. 12.00 tel. 049/821.8207 - 8206 - 3938.Il bando è scaricabile sul sito dell'Azienda Ospedaliera di Padova alla sezione "Concorsi e Avvisi" al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it

Il Commissario Dott. Luciano Flor

(Codice interno: 321435)

AZIENDA ULSS N. 6, VICENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori professionali sanitari - Infermieri - cat. "D", di cui uno per la ULSS n. 6 "Vicenza" e uno per la ULSS n. 5 "Ovest Vicentino".

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO N. 251

In seguito alla "Convenzione fra le Aziende Ulss n. 6 "Vicenza" e Ulss n. 5 "Ovest Vicentino" per la gestione in forma integrata delle procedure di selezione pubblica per il reclutamento di personale e per l'utilizzo di graduatorie/elenchi degli idonei" ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'Ulss 6, n. 306 in data 28.04.2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:

n. 2 posti di

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE

categoria "D"

di cui un posto per l'Azienda Ulss n. 6 "Vicenza" ed un posto per l'Azienda Ulss n. 5 "Ovest Vic.no".

La gestione della procedura concorsuale, sulla base di quanto concordato fra le due Aziende, è affidata all'Azienda Ulss n. 6 Vicenza.

Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, è prevista la riserva di n. 1 posto per i volontari delle FF.AA. per l'assunzione presso l'Ulss n. 6.

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto "Sanità" e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.

Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, D.P.R. 9.5.1994, n. 487, C.C.N.L. del Comparto "Sanità" 7.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, D.P.R. 27.3.2001, n. 220 e D. Lgs. 30.3.2001, n. 165.

Come previsto dal punto 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

La graduatoria di merito dei candidati sarà utilizzata da entrambe le Aziende e l'eventuale rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato presso una delle due Aziende comporta la decadenza dalla graduatoria stessa.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).

   Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:

   - ♦ i familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
   - ♦ i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
   - ♦ I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b. laurea abilitante alla specifica professione (Classe n. L/SNT 1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica - D.M. 2.4.2001) ovvero diploma universitario (D.M. 739 del

14.9.1994) o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del Decreto 27 luglio 2000;

c. iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica preventiva di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che si svolgerà in fase preassuntiva presso l'Azienda di destinazione (Azienda Ulss n. 6 Vicenza o Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino), intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo (1° settembre 1995).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE ON-LINE:

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito internet dell'Ulss 6 Vicenza.

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere prodotta esclusivamente utilizzando la procedura di seguito indicata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attiva a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando.

La procedura di compilazione della domanda potrà essere effettuata da qualsiasi postazione collegata alla rete internet, secondo le seguenti indicazioni:

1. collegarsi al seguente indirizzo: http://ulssvicenza.iscrizioneconcorsi.it;
2. accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti; a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali (Username e Password) di accesso al programma. Si consiglia di effettuare per tempo la registrazione perché il ricevimento delle credenziali non è immediato;
3. collegarsi al link indicato nella mail per modificare la password ed ottenere quindi la registrazione;
4. ricollegarsi all'indirizzo http://ulssvicenza.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password sarà visibile l'elenco dei concorsi in pubblicazione: scegliere il concorso a cui si vuole partecipare;
5. compilare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modulo di iscrizione on line che è costituito da più pagine relative ai requisiti di accesso e agli eventuali titoli da dichiarare ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
   Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
   Qualora il candidato portatore di handicap necessiti, per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso degli ausili necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), deve farne specificazione nella domanda e la stessa dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in ordine ai precitati benefici, da spedire secondo le indicazioni della successiva sezione "Documentazione da spedire e valutazione dei titoli".
   Il candidato è tenuto inoltre ad indicare il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, con l'indicazione del numero telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata. L'Amministrazione dell'U.L.SS. n. 6 Vicenza declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'U.L.SS. stessa;
6. durante la compilazione delle varie pagine i candidati, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare on line la bozza di candidatura che potrà essere completata ed inviata in un secondo momento;

7. terminata la registrazione, cliccare su "Conferma e Invia l'iscrizione" concludendo in tal modo la procedura di compilazione della candidatura. Una volta cliccato su "conferma e invia l'iscrizione" non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o modifica dei dati inseriti;
8. il candidato dovrà verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione della e-mail di conferma iscrizione, con l'allegata **domanda di iscrizione in pdf**;
9. **il candidato dovrà provvedere alla stampa della domanda di iscrizione in pdf, alla firma della stessa e, pena l'esclusione, alla sua spedizione entro il termine di scadenza del presente bando, unitamente alla fotocopia di un documento di identità, secondo le modalità di cui alla sezione "Documentazione da spedire e valutazione dei titoli".**

Le eventuali richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE E VALUTAZIONE DEI TITOLI

I candidati devono spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno all'Azienda Ulss n. 6 Vicenza - Sezione Protocollo - Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA, entro **il termine di scadenza** del presente bando:

a. la domanda di iscrizione, debitamente firmata e corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento;
b. eventuali pubblicazioni edite a stampa per la valutazione delle quali è necessario, oltre all'indicazione nel modulo di iscrizione on-line nella pagina "Articoli e Pubblicazioni", l'invio dell'originale o di fotocopie, dichiarate conformi agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando a tal fine l'allegato modulo (A);
c. qualora il candidato portatore di handicap necessiti, per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso degli ausili necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), oltre a farne specificazione nel modulo di iscrizione on-line nella pagina "Imposta anagrafica", devono spedire certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai precitati benefici, in originale o in fotocopia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando a tal fine l'allegato modulo (A).

Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti inviati.

I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.3.2001 n. 220 e succ. modifiche ed integrazioni.

Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente **30 punti,** così ripartiti:

- 15 punti per i titoli di carriera
- 5 punti per i titoli accademici di studio
- 3 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici
- 7 punti per il curriculum formativo e professionale

Non saranno soggetti a valutazione titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto autocertificato.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

PRESELEZIONE

In ragione del numero delle domande pervenute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva (art. 3 comma 4 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220) che riguarderà le materie della prova scritta. Il mancato superamento della prova preselettiva preclude l'ammissione alle prove concorsuali. La preselezione non è prova d'esame e i risultati valgono esclusivamente ai fini dell'accesso alle prove d'esame.

La data, l'ora e la sede, nonché le modalità di svolgimento della prova preselettiva saranno comunicate ai candidati mediante pubblicazione nel sito internet aziendale almeno venti giorni prima della data fissata. In sede di pubblicazione verrà altresì indicato il numero dei candidati che saranno ammessi a sostenere le prove d'esame, in ragione del numero delle domande pervenute.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

L'assenza del candidato a tale prova, nell'ora e nel luogo indicata nella convocazione, comporta l'esclusione dal concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 6 e dall'art. 44 del D.P.R. n. 220/01 e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001.

Le prove d'esame sono le seguenti:

- **prova scritta**: sulla materia connessa alla qualificazione professionale richiesta. La prova potrà anche consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
- **prova pratica**: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi al profilo professionale messo a concorso.
- **prova orale**: sugli argomenti delle prove scritta e pratica. Nel corso della prova verrà accertata inoltre la conoscenza dell'uso di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Il diario e la sede della prova scritta verranno comunicati ai candidati, a cura della commissione esaminatrice, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova medesima. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione con indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine dell'effettuazione della prova pratica.

Il diario e la sede delle prove saranno pubblicate anche sul sito internet dell'Ulss n.6 Vicenza.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami. La prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico.

Per le prove sono a disposizione complessivamente **70 punti** così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso.

GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI

La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell'Ulss n. 6 Vicenza ed è immediatamente efficace.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel B.U.R. del Veneto e rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili nelle Aziende Ulss n. 6 Vicenza e Ulss n. 5 Ovest Vicentino.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione di destinazione (Aziende Ulss n. 6 Vicenza o Ulss n. 5 Ovest Vicentino), ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva.

Lo stesso ha facoltà di richiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241.

L'Azienda di destinazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio, dalla quale decorrono gli effetti economici.

L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo servizio presso l'ULSS di destinazione.

NORME FINALI

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale nelle UU.LL.SS.SS.

L'Azienda Ulss n. 6 Vicenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all'avviso, saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3, comma 61 della Legge n. 350/03.

Il concorrente, inoltre, può esercitare i diritti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo o chiedere informazioni rivolgendosi alla sezione concorsi del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell'Azienda Ulss n. 6 Vicenza, con sede nella Palazzina Uffici presso il Presidio Ospedaliero di Vicenza (tel. 0444/753479 - 753641 - 757320), Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

(seguono allegati)

(ALLEGATO A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)

RIFERIMENTO: Concorso n. 251 per Infermiere – cat. "D"

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il _____
residente a _____ via _____ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA CHE

la copia della certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria in ordine ai benefici della legge 104/92, qui allegata è conforme all'originale
le pubblicazioni di seguito elencate sono conformi all'originale

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia della domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento valido.

Luogo e data_____

Il/La dichiarante

_____

(Codice interno: 317674)

AZIENDA ULSS N. 18, ROVIGO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti Medici di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza.

In esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 303 del 20.04.2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di:

N. 2 DIRIGENTI MEDICI

DISCIPLINA: MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 368/2001 e s.m.i.

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con decreti del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia;

Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività ebraiche o valdesi.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

b) idoneità fisica all'impiego: l'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 18 di Rovigo. L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a selezione.

c) laurea in medicina e chirurgia;

d) specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;

e) iscrizione all'albo professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione all'avviso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice e **firmate in calce** senza necessità di alcuna autentica (ai sensi dell'art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000), e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS18 della Regione Veneto - Rovigo, devono pervenire **entro il termine perentorio del 14° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**, al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS 18 - Viale Tre Martiri, 89 -

45100 ROVIGO.

Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la causa del ritardato arrivo.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;

5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

6. il diploma di specializzazione (specificare se conseguita ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) con l'indicazione della durata, la data, la sede e denominazione completa dell'Istituto in cui la stessa è stata conseguita;

7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

9. gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;

10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1;

11. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto diritto, allegando i relativi documenti probatori.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall'avviso.

I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

L'Azienda ULSS 18 di Rovigo intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l'utilizzo di certificati e documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di

certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:

1. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione dei titoli presentati è necessario che dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata. Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del Regolamento concorsuale, i relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale. Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell'art. 22 del D.P.R. 483/1997, nonché del servizio prestato all'estero del successivo art. 23;

2. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997;

3. certificato di specializzazione, conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991 o del Decreto Legislativo n. 368//1999, anche se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, comma 7, DPR n. 483/1997), deve essere allegato alla domanda di partecipazione, ai fini della valutazione;

4. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;

5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I titoli possono essere presentati mediante:

a) fotocopia autenticata;

oppure

b) fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale già inserita nella domanda (ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;

oppure

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da allegati di seguito riportati:

1. **ALLEGATO A** (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.;

2. **ALLEGATO B** per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica Amministrazione, borse di studio, attività di docenza, ecc.). ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla conseguente responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo, eventuali periodi di aspettativa o di part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione dei titoli presentati;

3. **ALLEGATO C** per tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (ad es. conformità all'originale della documentazione allegata in fotocopia).

L'autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione al concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs n. 257/1991 o del D. Lgs n. 368//1999 e la durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, iscrizione all'Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, etc.) dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR n. 445/2000) della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario, saranno ritenute "non valutabili".

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli, la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del 10.12.1987.

Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:

a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4

Titoli di carriera:

a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97:

1) servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;

c) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio matricolare.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA D'ESAME

La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Per il colloquio la Commissione ha disposizione 30 punti.

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, con telegramma, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova stessa.

Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli e colloquio da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni

In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 18, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità degli atti della Selezione.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Il/I vincitore/i dell'avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione Risorse Umane.

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 18 comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 18 prima dell'immissione in servizio.

La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto di lavoro individuale.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 18 provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale effetto, valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente del decreto di approvazione della stessa da parte del Direttore Generale.

Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi di questa Azienda ULSS 18 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656).

Il Direttore Generale F.to Dr. Fernando Antonio Compostella

(seguono allegati)

(ALLEGATO A)

Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 18
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O

Il/la Sottoscritto/a _____,

nato a _____ il _____

CF_____ e residente a

_____ in Via _____

Telefono _____

CHIEDE

di essere ammesso/a all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di **n. 2 Dirigenti Medici - disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza** indetto da codesta Azienda ULSS.

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana _____);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo _____);

3) di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali _____, da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

4) di essere in possesso del diploma di laurea: _____ conseguito in data _____ presso _____;

5) di essere in possesso dell'abilitazione professionale:_____ conseguita nell'anno ___ presso _____;

6) di possedere altresì il diploma di specializzazione in _____ (specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368), conseguito in data ____ presso _____ della durata di anni ____;

7) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi di _____;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _____;

10) di aver prestato i seguenti servizi _____, da indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego (ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni);

11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari punteggio, in quanto _____ (allegare documentazione probatoria);

12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi aggiuntivi _____ nonché di aver diritto all'ausilio di ____ in relazione al proprio handicap (1) ;

13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna;

14) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000;

15) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;

16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del recapito, riconoscendo che l'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:

Dr. / Dr.ssa: _____

Via _____

Comune di _____

(Prov. _____) Cap_____ Tel. _____

Data ……. Firma …….

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTO CHE SOSTITUISCONO.

- **Alla presente allega :**
  - **Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;**
  - **Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;**
  - **Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero dichiarazioni sostitutive – modulo B e/o modulo C allegato);**
  - **Una copia non autenticata e firmata di valido documento di riconoscimento;**
- **Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:**

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO – VIALE TRE MARTIRI, 89 – 45100 ROVIGO;
- ovvero presentate all'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO – VIALE TRE MARTIRI, 89 – 45100 ROVIGO – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, Sabato escluso.

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.-

(ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 DPR 445/2000)

In riferimento alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di **n. 2 Dirigenti Medici - disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza** indetto da codesta Azienda ULSS.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 DPR 445/2000 sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità

DICHIARA,

in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei sottoelencati titoli:

1)

2)

3)

4)

5)

Data _____ _____

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTO CHE SOSTITUISCONO.

(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.

(ALLEGATO C)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 DPR 445/2000)

In riferimento alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di **n. 2 Dirigenti Medici - disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza** indetto da codesta Azienda ULSS.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 DPR 445/2000 sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli originali:

1)

2)

3)

4)

5)

Data _____ _____

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO NOTORIO DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTO CHE SOSTITUISCONO.

(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.

(Codice interno: 321298)

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VICENZA)

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore "Agente di Polizia Locale" cat. C/C1.

Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) e patente di guida di tipo B o superiore.

Termine di presentazione delle domande: **27 maggio 2016 ore 12.30**

Per informazioni: Ufficio Personale (tel. 0444/419912) e sito internet www.comune.camisanovicentino.vi.it

Il Segretario Generale De Vita dott. Mario

(Codice interno: 321350)

COMUNE DI MIRA (VENEZIA)

Avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 tra enti soggetti a limitazioni assunzionali per n. 2 posti di "Agente di Polizia Locale" (Cat. C).

E' indetta una procedura di mobilità per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di "Agente di Polizia Locale" (Cat.C) presso il Corpo di Polizia Locale.

Termine pesentazione domande: lunedì **30 maggio 2016**.

Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE) www.comune.mira.ve.it nella Sezione Amministrazione Trasparente- Bandi i Concorso.

Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Comune di Mira (VE) Servizi Risorse Umane tel. (041) 562214 - 5628215.

Il Dirigente dott. Fabrizio G.D. Zordan

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

(Codice interno: 321348)

REGIONE DEL VENETO

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO-SEZIONE DI ROVIGO - SETTORE GENIO CIVILE - Sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti relative al lotto nr. 1/b in destra fiume Adige tra lo st. 159 e lo st. 183 per un totale di Ha 15.92.65 situati nel territorio comunale di Rovigo, mediante procedura ristretta (licitazione privata).

AVVISO PUBBLICO

Si rende noto

Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. nr. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti relative al lotto nr. 1/b in destra fiume Adige tra lo st. 159 e lo st. 183 per un totale di Ha 15.92.65 situati nel territorio comunale di Rovigo, mediante procedura ristretta (licitazione privata).

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:

- Giovani imprenditori agricoli (imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda - L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013);
- Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza (proprietari o conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82)
- Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis, L. 203/82)
- Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82)

MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZE

I soggetti sopra individuati possono presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree demaniali suddette. Sono esclusi i soggetti che, negli ultimi 6 anni, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi dei quali erano titolari, siano stati destinatari di un provvedimento dell'Amministrazione concedente di decadenza della concessione stessa, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.

La richiesta, redatta su carta semplice (fac-simile **Allegato B**) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno pervenire alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO, entro e non oltre **le ore 12.30 del giorno 07 GIUGNO 2016**. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a 6 anni), di fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema **Allegato B)** al presente avviso, l'intenzione di esercitare **il diritto di preferenza** ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971), ovvero **il diritto di prelazione quali concessionari uscenti** ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.

L'esercizio del **diritto di preferenza**, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto alla voce CANONE**,** sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i., da giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto **(diritto di precedenza).**

Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.

Nel caso, in cui i "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali **(Allegato B)** e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda (L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013), abbiano interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il **diritto di precedenza** di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato. Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato alla voce CANONI. Qualora siano state presentate più domande ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.

L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 **prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex artt.** 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento, a mezzo di successiva procedura ristretta (licitazione privata), della concessione demaniale.

Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex **comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i** e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà ad esperire apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita lettera di invito.

Alla richiesta e alle dichiarazione suddette **dovrà** essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata comprovante il possesso dei requisiti sotto elencati **(Allegato B)**:

- **Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Giovane Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto**:

iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.

- **Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982**:

fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente avviso.

- **Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:**

fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione demaniale delle ultime tre annualità.

- **Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:**
  - ♦ iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
  - ♦ fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
  - ♦ autocertificazione che il giovane agricoltore si insedia per la prima volta in un'azienda agricola e che possiede i requisiti comprovanti il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali come meglio specificati nell'Allegato B).

L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

CANONE

Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,00 per ha, per un totale di Euro 493,70 aggiornato annualmente con il coefficiente relativo all'aggiornamento ISTAT.

CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI

Vedi foglio condizioni **Allegato A)**

PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m. e i. esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Rovigo e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Allegati.

1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente bando (Allegato B);

Per informazioni:Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0425/397207

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE Ing. Adriano Camuffo

ALLEGATO A)

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO
SEZIONE DI ROVIGO – SETTORE GENIO CIVILE

CONDIZIONI GENERALI

per l'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area identificata nel lotto nr. 1/b in destra fiume Adige tra lo st. 159 e lo st. 183 per un totale di Ha 15.92.65 situati nel territorio comunale di Rovigo

DURATA

La durata della concessione è prevista in anni sei con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di concessione.

PERIODICITA' DELLO SFALCIO

Lo sfalcio completo, sull'intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a norma di sicurezza **almeno una volta al mese** nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga opportuno.

ONERI ECONOMICI

Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per lo sfalcio. Tale deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta della ditta affidataria, al termine della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.

RISPETTO DELLA NORMATIVA

Durante l'esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.
A garanzia di eventuali danni alle opere idrauliche e del rispetto delle presenti condizioni e degli obblighi che deriveranno dal Disciplinare di concessione, il Concessionario dovrà costituire apposita Polizza Fidejussoria a favore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, per tutta la durata della concessione e per l'importo di €uro 24.000,00 (ventiquattromila).

DANNI A PERSONE O COSE

E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell'attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.

RIMANDO

Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Ufficio Regionale della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo.

ALLEGATO B)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO NR. 1/B IN DESTRA FIUME ADIGE TRA LO ST. 159 E LO ST. 183 PER UN TOTALE DI HA 15.92.65 SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROVIGO

Alla Regione Veneto
Sezione Bacino Idrografico Adige Po
Sezione Di Rovigo
Viale della Pace 1/D
45100 ROVIGO

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato/a _____ in data _____

residente/con sede _____ **Prov.** _____ **CAP** _____

in Via _____ **Civ.** ____

Codice Fiscale																

Partita IVA											

Tel. n._____ **fax n.**_____ **e-mail**_____
Cellulare _____ **pec** _____

In qualità di:

- ❑ **Proprietario;**
- ❑ **Legale rappresentante dell'Azienda Agricola** _____ **con sede in via** _____ **Tel.** _____ **Fax:** _____ **Cellulare** _____ **Pec** _____
- ❑ **Altro, specificare** _____

CHIEDE

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI, LOTTO N. 1/B IN DESTRA FIUME ADIGE TRA LO ST. 159 E LO ST. 183 PER UN TOTALE DI HA 15.92.65 SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROVIGO

ALLEGATO B)

Il/la sottoscritto/a relativamente alla domanda sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R.

D I C H I A R A

di essere:

❑ **GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART. 2135 C.C.** E DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

1) **avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non ancora compiuti)**; □

2) **possedere la licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti**:

possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, agro alimentare, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario, attestato di frequenza di corsi di formazione riconosciuti dalla Regione finalizzati al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura; □

3) **condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario**; □

4) essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola risultando alternativamente (vedi NOTA):

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata; □

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola; □

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. (In società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria). □

NOTA: Per le aziende individuali, di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.
Per le società di capitale o cooperative, di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo azienda, coincide con la data di assunzione della carica di socio amministratore (unico o delegato) della società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

❑ **IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C. E DEL D. LGS. 99/2004 E DELLA L. 203/82**

nonché di voler esercitare:

❑ **IL DIRITTO DI PRECEDENZA** (c. 4 bis, dell'art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE

IMPRENDITORE AGRICOLO

❑ **IL DIRITTO DI PREFERENZA** (art. 51, L. 203/1982) in qualità di:

❑ PROPRIETARIO di fondi contigui ai:

mappali n._____ foglio_____

mappali n._____ foglio_____

❑ AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:

mappali n. _____ foglio_____

mappali n._____ foglio_____

❑ **IL DIRITTO DI PRELAZIONE** (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI CONCESSIONE (pratica n._____)

❑ **DI VOLER MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA CON PROCEDURA RISTRETTA (LICITAZIONE PRIVATA) PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI CUI AL PRESENTE AVVISO IN QUALITÀ DI IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C., DEL D. LGS. 99/2004, DELLA L. 203/82**.

❑ **DI AVER PRESO VISIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DALLO SFALCIO**

Barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre.

ELENCO ALLEGATI

- ☐ fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
- ☐ fotocopia visura aggiornata CCIAA;
- ☐ fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali;
- ☐ in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;
- ☐ in caso di giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 2) della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di giovane imprenditore.

Data _____

Firma richiedente

_____

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati e comunque nel rispetto del D.Lgs n.196/03.

A tal fine se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto.

Data _____

Firma richiedente

_____

D.Lgs n.196/03 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(Codice interno: 321187)

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)

Avviso di gara Servizio Trasporto Scolatico alunni delle Scuole d'Infanzia, Primarie e Studenti Scuole Secondarie di I° grado statali.

Si rende noto che viene indetta per il giorno **9 giugno 2016** alle ore 9.30 una procedura aperta per l'aggiudicazione del "Servizio trasporto alunni delle Scuole d'Infanzia, Primarie e Studenti Scuole Secondarie di I° grado statali - Comune di Villafranca di Verona (VR) (lotti 1, 2, 3) - Comune di Mozzecane (VR) (lotto 4)".

SOMMA A BASE D'ASTA: Euro. 2.225.360,00, I.V.A. esclusa, così suddivisa:

- Lotto 1: Euro. 620.127,00 - CIG: 6636648F2B;
- Lotto 2: Euro. 605.002,00 - CIG: 6636663B8D;
- Lotto 3: Euro. 594.919,00 - CIG: 6636670157;
- Lotto 4: Euro. 405.312,00 - CIG: 6636676649.

DURATA DELL'APPALTO: Cinque anni scolastici dal 01/09/2016 al 30/06/2021.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: a favore del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, formulato con riferimento all'anno scolastico 2016-2017.

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: **ore 12.00 del giorno 7 giugno 2016**.

Il bando integrale è pubblicato sui siti internet www.comune.villafranca.vr.it e www.comunemozzecane.it

Il Dirigente area amministrativa Francesco Botta

AVVISI

(Codice interno: 321352)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Settore di Rovigo- Istanza di rinnovo a sanatoria in data 25.03.2016 di concessione per derivazione di mod. 1,058 complessivi di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po di Maistra (2 sifoni l/s 81,80 prelievo da superficie + 2 pozzi l/s 24 prelievo da falda) in località Scanarello c/o st. 74 del Comune di PORTO VIRO, per uso Vallicoltura presentata dalla ditta Visinvest S.r.l. con sede in FERRARA Via Borgoleoni n. 21 - Pos. G013V/1

La ditta Visinvest S.r.l. con sede in FERRARA Via Borgoleoni n. 21 ha presentato in data 25.03.2016 istanza di concessione a sanatoria per derivazione di mod. 1,058 complessivi di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po di Maistra (2 sifoni l/s 81,80 prelievo da superficie + 2 pozzi l/s 24 prelievo da falda) in località Scanarello c/o st. 74 del Comune di PORTO VIRO, per uso Vallicoltura e sulla stessa è in corso la procedura ai sensi della DGR 694 del 14/05/2013.

Ai sensi del T.U. 1775/1933, art.7, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo entro e non oltre 30 gg. dalla data della presente pubblicazione.

Il Dirigente Ing. Adriano Camuffo

(Codice interno: 321349)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Settore Genio Civile di Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 162679 per ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Montebello Vicentino - ditta LA FRACANZANA srl - Prat. n.861/CH

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda in data 23.07.2015 della Ditta LA FRACANZANA SRL con sede in MONTEBELLO VICENTINO tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00250 per uso Igienico e assimilato, in località Fracanzana nel Comune di MONTEBELLO VICENTINO;

VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in data 12.04.2016 n.1086/B.5.11/2, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;

ORDINA

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 28.04.2016 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:

- al Comune di MONTEBELLO VICENTINO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
- all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, oppure al Comune di MONTEBELLO VICENTINO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente ordinanza.

Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.

Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.

La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.

Vicenza 27.04.2016

Il Dirigente Ing. Nicola Giardinelli

(Codice interno: 321419)

COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TREVISO)

Avviso di deposito - pubblicazione delle mappe di vincolo aeroporto Treviso.

Si informa la cittadinanza che a partire dal 06/05/2016 e per 60 gg consecutivi, saranno depositati presso l'Ufficio Pianificazione - SIT del Comune di Mogliano Veneto, le mappe di vincolo relative all'aeroporto di Treviso redatte dall'ENAC.

Gli interessati potranno prendere visione delle mappe nella sezione del sito del comune "Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo dell territorio" ovvero presso l'Ufficio Urbanistica - SIT.

Ai sensi dell'art. 708 del Codice della Navigazione, gli interessati possono notificare le eventuali opposizioni, entro 60 giorni dall'avviso di deposito pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale tramite l'apposito modulo "MOD B" reperibile nella sezione del sito sopra indicata o presso l'ufficio Urbanistica - SIT, direttamente ad Enac al seguente indirizzo: ENAC - Direzione Opertività Aeroporti Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma pec: protocollo@pec.enac.gov.it

Il dirigente del 1° Settore Dott. Roberto Comis

(Codice interno: 321347)

COMUNE DI PERAROLO DI CADORE (BELLUNO)

Adozione P.A.T. Piano di assetto del territorio per il comune di Perarolo di Cadore.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 05 del 08.04.2016, avente ad oggetto: "Adozione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Perarolo di Cadore";

Visti l'art. 14 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n° 152 s.m.i. "norme in materia ambientale" e la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 791 del 31.03.2009, per quanto attiene alla procedura Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

AVVISA

CHE con la richiamata Delibera n° 05 è stato adottato il PAT (Piano di Assetto del Territorio) e che i relativi atti, nonché quelli relativi alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi di legge, saranno depositati in libera visione al pubblico, presso la sede municipale, nonché presso la Provincia di Belluno e altresi sul sito internet del Comune di Perarolo di Cadore http://www.comune.perarolodicadore.bl.it/web/perarolocadore rispettivamente per la durata di:

- 30 (trenta) giorni dal 06.05.2016 al 05.06.2016 - per il PAT;
- 60 (sessanta) giorni dal 06.05.2016 al 05.07.2016 - per la VAS;

Chiunque potrà presentare osservazioni in forma scritta sulla documentazione adottata entro il 05.07.2016, con le seguenti modalità:

- presentazione all'ufficio protocollo del Comune durante il normale orario di ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì 10.30-12.30 sabato 10.00-12.00 mercoledì pomeriggio 16.30-18.00;
- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Perarolo di Cadore, via Regina Margherita n° 3 - 32010 Perarolo di Cadore (BL) (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: perarolo.bl@cert.ip-veneto.net

Il Responsabile del Settore Dr. Svaluto Ferro Pier Luigi

PROCEDIMENTI VIA

(Codice interno: 321192)

PROVINCIA DI BELLUNO

Comune di Agordo. Ditta Luxottica Srl - Modifica 2015 alle linee di trattamento galvanico presso lo stabilimento Luxottica. Procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Esclusione del progetto dalla procedura di VIA. Determinazione dirigenziale n. 374 del 15/03/2016.

IL DIRIGENTE

... sentita la commissione provinciale VIA

.... omissis ....

DETERMINA

Di escludere dalla procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale", di cui Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/2006 la " Modifica 2015 alle linee di trattamento galvanico presso lo stabilimento Luxottica di Agordo loc. Valcozzena " trasmesso dal proponente Luxottica Srl - Agordo - con nota Prot. Provincia n. 50.112 del 09.11.2015, per le motivazioni espresse in premessa.

... omissis ...

IL DIRIGENTE Settore Ambiente e Territorio Arch. Paolo Centelleghe.

(Codice interno: 321186)

PROVINCIA DI BELLUNO

Comune di Canale d' Agordo. Realizzazione pista da fondo " Franco Manfroi " in loc. Gares. Procedura ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Esclusione con prescrizioni del progetto dalla procedura di VIA. Determinazione dirigenziale n. 373 del 15/03/2016.

IL DIRIGENTE

... sentita la commissione provinciale VIA

.... omissis ....

DETERMINA

Di escludere dalla procedura di " Valutazione di Impatto Ambientale " di cui Titolo III della parte II del D.Lgs.152/2006 il progetto dell'intervento di " Manutenzione straordinaria, allargamenti puntuali e lievi rettifiche del tracciato della pista di fondo Franco Manfroi in Valle di Gares ", trasmesso dal proponente Comune di Canale d'Agordo - con nota prot. Provincia n. 42.286 del 24.09.2015 e successive integrazioni, per le motivazioni espresse in premessa, con le prescrizioni di seguito evidenziate: Venga accertata la validità a tutt'oggi del Decreto n.111 del 12.06.2001.

In caso contrario, deve essere acquisito nuovo provvedimento da parte della Regione Veneto - Genio Civile che proroghi o confermi quanto già espresso nel medesimo Decreto, esprimendosi chiaramente nel merito degli attraversamenti dei corsi d'acqua.

. Vengano garantiti idonei sistemi di protezione e contenimento degli sciatori in prossimità di cigli, scarpate e ponticelli così come indicato nel succitato Decreto n.111 del 2001.

. Venga accertata la piena disponibilità dei terreni interessati al tracciato.

. I lavori vengano realizzati nel rispetto delle tempistiche indicate nella Valutazione di Incidenza Ambientale: non devono iniziare prima della seconda metà del mese di giugno e devono completarsi entro la fine dell'autunno.

. Venga rispettato quanto previsto nell'Allegato A2 - Relazione degli interventi di ricomposizione dell'ambiente (inerbimento, ecc..

. Venga prodotto idoneo elaborato che indichi le soluzioni da adottare per evitare le possibili situazioni di pericolo valanghivo (es.: Piano di Gestione e Chiusura delle Piste).

La validità e congruenza del suddetto elaborato andrà sottoposta alla valutazione ed approvazione da parte degli organi competenti.

... omissis ...

IL DIRIGENTE Settore Ambiente e Territorio Arch. Paolo Centelleghe

(Codice interno: 321191)

PROVINCIA DI BELLUNO

Comune di Sappada. Realizzazione sistema di Piste da sci nordico nel Comune di Sappada. Procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Esclusione con prescrizioni del progetto dalla procedura di VIA Determinazione dirigenziale n. 2087 del 18/12/2015.

IL DIRIGENTE

... sentita la commissione provinciale VIA

.... omissis ....

DETERMINA

Di escludere dalla procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale", di cui Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/2006 il progetto dell' intervento " Realizzazione sistema di piste da sci nordico nel Comune di Sappada " trasmesso dal proponente Comune di Sappada con nota prot. Provincia n. 55.082 del 10.12.2014 e successivamente integrato con documentazione pervenuta successivamente, per le motivazioni espresse in premessa. Con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito evidenziate:

a) Prima dell' Approvazione definitiva del Progetto di cui alla L.R. 21/2008 il proponente dovrà acquisire espresso nulla osta/concessione del Genio Civile di Belluno per la realizzazione di tutti gli attraversamenti, siano essi amovibili o di tipo permanente, con esplicito riferimento a ciascuno di essi ed ottenere, qualora necessario, il parere favorevole da parte della Soprintendenza (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto) per quanto di competenza. Inoltre dovrà integrare la relazione geologica con una nota aggiuntiva che confermi la compatibilità del progetto con le eventuali criticità idrogeologiche delle aree interessate dalle piste proposte.

b) In relazione alla possibilità del verificarsi di fenomeni valanghivi, il Piano di Gestione e Chiusura Piste, presentato dal proponente, dovrà essere sottoposto a valutazione ed approvazione da parte di ARPAV - Arabba

. ... omissis ...

IL DIRIGENTE Settore Ambiente e Territorio Arch. Paolo Centelleghe

(Codice interno: 321164)

PROVINCIA DI BELLUNO

Ditta Pordoi Spa. Ampliamento e sistemazione pista da sci Belvedere 1 in Comune di Livinallongo del Col di Lana. Procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Esclusione del progetto dalla procedura di VIA Determinazione dirigenziale n. 447 del 31/03/2016.

IL DIRIGENTE

... sentita la commissione provinciale VIA

.... omissis ....

DETERMINA

Di escludere dalla procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale", di cui Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/2006 l'intervento " Ampliamento e sistemazione della pista da sci Belvedere 1 e Belvedere 2 nella ski area Arabba-Pordoi " in Comune di Livinallongo del Col di Lana - Loc. Arabba, trasmesso dal proponente Soc. Pordoi Spa con nota prot. Provincia n. 54.450/04.12.2015, per le motivazioni espresse in premessa.

... omissis ...

IL DIRIGENTE Settore Ambiente e Territorio Arch. Paolo Centelleghe

(Codice interno: 321176)

PROVINCIA DI BELLUNO

Soc. Sofma Spa. Aumento di portata oraria della seggiovia esaposto CD6 Carpazza in Comune di Livinallongo del Col di Lana. Procedura di verifica ai sensi art. 20 D.Lgs. 152/2006. Esclusione del progetto dalla procedura di VIA. Determinazione dirigenziale n. 53 del 21/01/2016.

IL DIRIGENTE

... sentita la commissione provinciale VIA

.... omissis ....

DETERMINA

Di escludere dalla procedura di " Valutazione di Impatto Ambientale " di cui Titolo 3 della parte 2 del D.Lgs.152/2006 l' intervento "Aumento di portata oraria della seggiovia esaposto CD6 Carpazza in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) trasmesso dal proponente Soc. Sofma Spa di Fonzaso (BL) con nota prot. Provincia n. 41.868 del 23.09.2015 e prot. n. 42.158 del 24.09.2015, per le motivazioni espresse in premessa.

... omissis ...

IL DIRIGENTE Settore Ambiente e Territorio Arch. Paolo Centelleghe

(Codice interno: 321193)

PROVINCIA DI BELLUNO

Soc. Tofana Srl, Soc. Impianti Averau Srl, Consorzio Esercenti Impianti a Fune - Cortina d' Ampezzo. Interventi su impianti e piste da sci per la candidatura ai mondiali di sci alpino 2021 in Comune di Cortina d' Ampezzo. Procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. Esclusione con prescrizioni del progetto dalla procedura di VIA. Determinazione dirigenziale n. 576 del 21/04/2016.

IL DIRIGENTE

... sentita la commissione provinciale VIA

.... omissis ....

DETERMINA

Di escludere dalla procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale", di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/2006 il Progetto "Interventi per la candidatura ai mondiali di sci alpino 2021" in Comune di Cortina d'Ampezzo, trasmesso dal proponente Soc. Tofana Srl, Soc. Impianti Averau Srl, Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina d'Ampezzo BL) con nota Prot. Provincia n. 54.597 del 07.12.2015 e successivamente integrato con documentazione pervenuta successivamente, per le motivazioni espresse in premessa, con le prescrizioni di seguito evidenziate:

1. Ridurre al minimo indispensabile l'intervento di livellamento delle piste (in particolare per la pista A del Col Drusciè) definendo in sede di progettazione esecutiva specifici elaborati grafici di dettaglio che individuino puntualmente le aree interessate dall'intervento e le relative dimensioni delle superfici interessate.

2. Gli aspetti geologici dovranno essere approfonditi in sede di redazione del progetto esecutivo attraverso uno approfondito studio di carattere generale relativo all'intera area di dissesto volto a dimostrare che gli interventi in progetto (scavi, livellamenti, ecc..) non comportino un aggravio della situazione esistente e inoltre programmi con attenzione i lavori di drenaggio e di regimazione delle acque superficiali, causa principale, con la natura argillosa dei terreni, dei fenomeni di instabilità.

3. In sede di progetto esecutivo dovranno essere individuate le modalità esecutive e le relative tempistiche di demolizione dei blocchi rocciosi e delle parti in roccia per quanto riguarda in particolare la parte iniziale della Pista "Lino Lacedelli". Si consiglia l'utilizzo prevalente di esplosivi in emulsione rispetto alla tecnica "del martellone" (rif. Relazione Integrazione -Cantierizzazione Opera).

4. Attenuare gli effetti di separazione di habitat/popolazioni ovvero prevedere idonee zone di ricongiungimento degli habitat naturali frammentati dagli interventi, (es. creare mosaici vegetazionali lungo il sedime della pista impiegando miscugli diversi di fiorame locale).

5. Individuare aree fondamentali per la sopravvivenza dell'avifauna durante il delicato periodo dello svernamento (zone di foraggiamento usuali, ripari più frequentati), con creazione di zone di rispetto in cui regolamentare o precludere attività particolarmente impattanti, ed in particolare la pratica del fuoripista e l'utilizzo di motoslitte (sensibilizzazione, segnaletica informativa, forme di contravvenzione).

6. Programmare in modo accurato le opere di realizzazione di piste e infrastrutture, con calendarizzazione di tempi, modalità e siti degli interventi, in modo da contenere i disagi per l'avifauna durante il periodo riproduttivo.

7. Ridurre all'indispensabile l'estensione delle aree di cantiere; in ogni caso al termine dell'esecuzione degli interventi le opere provvisionali di cantiere dovranno essere smantellate ripristinando lo stato originario dei luoghi; eventuali materiali di risulta dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

8. Procedere per lotti funzionali brevi per i quali si deve prevedere il ripristino programmato.

9. Per le praterie, provvedere all'accantonamento del cotico con le specie floristiche di interesse naturalistico per poi procedere alla sua successiva ricollocazione.

10. Procedere all'inerbimento delle superfici erbose con miscugli di specie autoctone idonee a creare fasce ecotonali ad elevata copertura, con possibilità di pascolamento.

11. Evitare tagli ai margini di vecchi popolamenti forestali e, se necessario, realizzare nuove piantagioni marginali e di collegamento.

12. Invecchiare le superfici rocciose dissodate attraverso l'utilizzo di adeguate sostanze ossidanti.

13. Evitare ampie superfici rinverdite in modo omogeneo impiegando più miscugli ed anche fiorume locale agendo su piccole aree con miscugli diversi.

14. Preservare una morfologia "non lineare" del margine delle piste attraverso tagli irregolari della vegetazione.

15. Sia previsto in fase esecutiva il piano di monitoraggio strutturato secondo le linee guida desunte dal quadro di riferimento ambientale del S.I.A. - agosto 2011 - relativo al Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui alla Deliberazione di G.P. n. 12 del 05/03/2014 (Interventi per i Mondiali 2017. Aspetti tecnici relativi alle piste da gara per lo sci alpino).

omissis

IL DIRIGENTE Settore Ambiente e Territorio Arch. Paolo Centelleghe

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 321444)

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza deposito indennità d'asservimento ed occupazione

Ente asservente Provincia di Venezia. Ente beneficiario Snam Rete gas s.p.a. Realizzazione del metanodotto denominato "Allacciamento Eni divisione R&M di Dolo dn 100 (4") - dp75 bar" area di servizio Arino sud nel comune di Dolo. Ditta: Monetti Group. Perizia estimativa particelle 297 e 686, fg 2. Proposta n° 2016/24/144.

Il Responsabile del procedimento: LUNAZZI ROBERTO

IL DIRIGENTE

Richiamato il proprio decreto n° 2015/1 del 16/01/2016, prot. n° 3965/2015, con il quale è stata indicata la misura dell'indennità di asservimento e di occupazione da corrispondere a titolo provvisorio ai proprietari dei beni immobili soggetti ad asservimento ed occupazione, necessari alla realizzazione del metanodotto denominato "Allacciamento ENI divisione R&M di Dolo DN 100 (4") - DP 75 bar" area di servizio Arino Sud nel comune di Dolo.

Preso atto che il decreto citato è stato regolarmente notificato, a cura della Soc. Snam Rete Gas S.p.A., ai proprietari suddetti nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali e civili;

Accertato che la ditta asservenda ha preso formale conoscenza dell'ammontare dell'indennità provvisoria spettante;

Considerato:

- che nel termine di legge, assegnato per convenire con la Soc. Snam Rete Gas S.p.A. la cessione volontaria dei beni da asservire, la ditta Monetti Group non ha accettato l'indennità proposta;
- che la citata ditta ha fatto ricorso all'art. 21 del DPR 327/2001, richiedendo la determinazione dell'indennità definitiva d'asservimento ed occupazione da parte della cosiddetta "terna di tecnici";
- che l'indennità stimata ammonta ad Euro 22.122,20 e che la ditta SNAM Rete Gas S.p.A., non condividendo la perizia prodotta in sede di arbitrato, ha proposto ricorso presso le sedi Competenti;

Vista la richiesta acquisita al protocollo provinciale con n° 30444 dell'08/04/2016, formulata dall'ing. Claudio Pazzini, procuratore della società, intesa ad ottenere l'ordinanza di deposito dell'indennità definitiva;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n° 327/2001;

Visto il Decreto Legislativo n° 330/2004, di integrazione al DPR 327/2001;

Visto l'art. 72, comma 2, della legge Regionale 27 del 07/11/2003, con la quale le funzioni di autorità espropriante, relativamente all'esecuzione delle opere la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione, sono attribuite alle Province territorialmente competenti;

O R D I N A

Art. 1) A titolo di indennità di asservimento ed occupazione per causa di pubblica utilità dei beni immobili occorrenti per i lavori indicati in premessa, Snam Rete Gas S.p.A., depositerà, presso la Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze - Sezione di Venezia - Servizio Depositi Definitivi, a favore della ditta Monetti Group S.r.l., P.I./C.F. 00468020276, con sede in Bojon di Campolongo Maggiore (VE), via Villa 185, la somma di Euro 22.122,20;

Art. 2) La Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze, in deroga alle norme vigenti, sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito in base al solo nulla osta del Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni della Provincia di Venezia.

Il Dirigente Andrea Menin

(Codice interno: 321213)

COMUNE DI PAESE (TREVISO)

Decreto n. 1 del 16 febbraio 2016

Lavori di ricavo di un percorso ciclopedonale lungo la SP 100 Via Baldrocco dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo. Fogli catastali 38-40.

PREMESSO: che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 20 aprile 2009 è stato approvato il Piano degli Interventi n. 1, ed è sorto il vincolo preordinato all'esproprio per il ricavo di un percorso ciclopedonale lungo la SP 100 Via Baldrocco dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 in data 9 novembre 2015, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto preliminare del percorso ciclopedonale lungo la SP 100 Via Bruno Baldrocco dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 28/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori ed è stata dichiarata pubblica utilità dell'opera; con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18/1/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;

DATO ATTO che nel progetto definitivo approvato è stato compilato l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, con una descrizione sommaria, e sono state indicate le somme offerte per le espropriazioni;

DATO ATTO che con nota prot. n. 27893, in data 23 novembre 2015 è stato comunicato ai proprietari l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 16 del DPR 327/2001, finalizzato all'approvazione del progetto definitivo per la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 17 del DPR 327/2001;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. che prevede che "qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità";

DATO ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 22 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., in quanto risulta necessario procedere alla realizzazione delle opere di modifica dei manufatti irrigui nel periodo di asciutta dei canali consortili;

RITENUTO pertanto di avvalersi della procedura per la determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi del citato art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

VISTE le perizie di stima redatte dal Responsabile del Procedimento in data 7 dicembre 2015, con le quali sono stati definiti i valori unitari di riferimento per la determinazione del valore venale delle aree da espropriare;

VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica relativo alle aree oggetto di esproprio del 29/12/2015;

RICHIAMATA la determinazione n. 62 del 12/2/2016 si è preso atto dell'approvazione dei tipi di frazionamento del 08/02/2016 n. 18783.1/2016 in atti dal 08/02/2016 (protocollo n. TV0018783) e frazionamento del 08/02/2016 n. 18784.1/2016 in atti dal 08/02/2016 (protocollo n. TV0018784) si è provveduto a ragguagliare le superfici definitive da espropriare; ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

VISTI il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DECRETA

1. in favore del Comune di Paese è disposta l'espropriazione dei seguenti immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto:

COMUNE DI PAESE: rif. 1-2-3-4-5 intestazione: ZANATTA CARLINA nato a: Povegliano (TV) il 14/10/1930 C.F. ZNTCLN30R54G944I diritto reale: Usufrutto quota 1/1 intestazione: VISENTIN GIANNI nato a: Treviso (TV) il 24/02/1971 C.F. VSNGNN71B24L407X diritto reale: Nuda proprietà quota 1/4 intestazione: VISENTIN MARTA nato a: Paese (TV) il 15/10/1964 C.F. VSNMRT64R55G229K diritto reale: Nuda proprietà quota 1/4 intestazione: VISENTIN PAOLO nato a: Paese (TV) il 19/12/1961 C.F. VSNPLA61T19G229X diritto reale: Nuda proprietà quota 1/4 intestazione: VISENTIN

MICHELA nato a: Treviso (TV) il 25/11/1969 C.F. VSNMHL69S65L407Y diritto reale: Nuda proprietà quota 1/4 immobili: N.C.T.. foglio 38 mapp. 392 ex. 48/b . R.D.: Euro 3,94 R.A.: Euro 2,05 mq.663 Qualità: Seminativo irriguo classe 4^ N.C.T.. foglio 38 mapp. 393 ex. 48/c R.D.: Euro 5,23 R.A.: Euro 2,73 mq.880 Qualità: Seminativo irriguo classe 4^ N.C.T.. foglio 38 mapp. 395 ex. 52/b R.D.: Euro 3,20 R.A.: Euro 2,09 mq.539 Qualità: Seminativo classe 3^ N.C.T.. foglio 40 mapp. 706 ex. 26/b R.D.: Euro 0,02 R.A.: Euro 0,02 mq.6 Qualità: Seminativo classe 4^ N.C.T.. foglio 40 mapp. 707 ex. 704/b R.D.:Euro 0,00 R.A.: Euro 0,00 Ente urbano Precisamente identificato al Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio E/3 part. 707 Cat. F/1 Area urbana superficie mq. 25 N.C.T.. foglio 40 mapp. 709 ex. 23/b R.D.: Euro 0,70 R.A.: Euro 0,29 mq.226 Qualità: Prato classe 3^ tot. mq. 2.339 indennità di esproprio: tipo zona Verde privato/ zona agricola coltura in atto: parte banchina e parte seminativo (erba medica) indennità base mq 2.314 x Euro/mq. 10,00 23.140,00 Euro indennità base mq 25 x Euro/mq. 20,00 500,00 Euro Totale indennità di esproprio 23.640,00 Euro

2. di acquisire i sopra elencati immobili al demanio stradale;

3. che il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito; 4. che i proprietari sono invitati a comunicare nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso se condividano l'indennità e che nel caso i proprietari condividano l'indennità, la stessa sarà aumentata come previsto dall'art. 45 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; 5. di comunicare che in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso avanti il TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, avanti il Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del procedimento espropriativo il dirigente dell'area della gestione del territorio ing. Riccardo Vianello

(Codice interno: 321229)

COMUNE DI PAESE (TREVISO)

Decreto n. 2 del 16 febbraio 2016

Lavori di ricavo di un percorso ciclopedonale lungo la SP 100 Via Baldrocco dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo. Fogli catastali 38-23-12-9.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 20 aprile 2009 è stato approvato il Piano degli Interventi n. 1, ed è sorto il vincolo preordinato all'esproprio per il ricavo di un percorso ciclopedonale lungo la SP 100 Via Baldrocco dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 in data 9 novembre 2015, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto preliminare del percorso ciclopedonale lungo la SP 100 Via Bruno Baldrocco dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 28/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori ed è stata dichiarata pubblica utilità dell'opera;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18/1/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;

DATO ATTO che nel progetto definitivo approvato è stato compilato l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, con una descrizione sommaria, e sono state indicate le somme offerte per le espropriazioni;

DATO ATTO che con nota prot. n. 27893, in data 23 novembre 2015 è stato comunicato ai proprietari l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 16 del DPR 327/2001, finalizzato all'approvazione del progetto definitivo per la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 17 del DPR 327/2001;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. che prevede che "qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità";

DATO ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 22 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., in quanto risulta necessario procedere alla realizzazione delle opere di modifica dei manufatti irrigui nel periodo di asciutta dei canali consortili;

RITENUTO pertanto di avvalersi della procedura per la determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi del citato art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

VISTE le perizie di stima redatte dal Responsabile del Procedimento in data 7 dicembre 2015, con le quali sono stati definiti i valori unitari di riferimento per la determinazione del valore venale delle aree da espropriare;

VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica relativo alle aree oggetto di esproprio del 29/12/2015;

RICHIAMATA la determinazione n. 62 del 12/2/2016 si è preso atto dell'approvazione dei tipi di frazionamento del 08/02/2016 n. 18783.1/2016 in atti dal 08/02/2016 (protocollo n. TV0018783) e frazionamento del 08/02/2016 n. 18784.1/2016 in atti dal 08/02/2016 (protocollo n. TV0018784) si è provveduto a ragguagliare le superfici definitive da espropriare;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

VISTI

il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DECRETA

1. in favore del Comune di Paese è disposta l'espropriazione dei seguenti immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto:

COMUNE DI PAESE: intestazione: CALCESTRUZZI SPA sede a: Bergamo (BG) C.F. 01038320162 diritto reale: proprietà quota 1/1 immobili: N.C.T. foglio 38 mapp. 396 ex. 75/b . R.D.: 0,00 R.A.:0,00 Ente urbano Precisamente identificato al Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio E/1 part. 396 Cat.. F/1 Area urb. superficie mq. 125 Via Bruno Baldrocco N.C.T.. foglio 23 mapp. 220 ex. 6/b R.D.: Euro 0,12 R.A.: Euro 0,04 mq.394 Incolto produttivo N.C.T.. foglio 23 mapp. 222 ex. 5/b R.D.: Euro 1,90 R.A.: Euro 1,11 mq.307 Qualità: sem. irr. Arborato classe 4^ : - indennità Totale esproprio 9.510,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: SABBIA DEL BRENTA srl sede a: Paese (TV) C.F. 00522010263 diritto reale: proprietà quota 1/1 immobili: N.C.T.. foglio 23 mapp. 224 ex. 4/b . R.D.: Euro 1,92 R.A.: Euro 1,00 mq. 324 Qualità: seminativo irr. Classe 4^ indennità di esproprio: tipo zona Zona agricola coltura in atto: - indennità di esproprio 3.240,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: BORSATO FRANCESCA Nata a: Treviso (TV) il 25/09/1982 C.F. BRSFNC82P65L407G diritto reale: proprietà quota 4/18 intestazione: BORSATO GIANLUCA Nata a: Treviso (TV) il 17/06/1997 C.F. BRSGLC97H17L407L diritto reale: proprietà quota 4/18 intestazione: BORSATO STEFANIA Nata a: Treviso (TV) il 21/11/1985 C.F. BRSSFN85S61L407W diritto reale: proprietà quota 4/18 intestazione: DAMETTO TERESINA Nata a: Treviso (TV) il 27/10/1954 C.F. DMTTSN54R67L407G diritto reale: proprietà quota 6/18 immobili: N.C.T.. foglio 9 mapp. 269 ex. 214/b R.D.: 1,67 R.A.: 1,09 mq. 281 Qualità: seminativo Classe 3^ indennità di esproprio:2.810,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: BORSATO CLAUDIO Nata a: Paese (TV) il 23/01/1951 C.F. BRSCLD51A23G229S diritto reale: proprietà quota 9/18 intestazione: BORSATO FRANCESCA Nata a: Treviso (TV) il 25/09/1982 C.F. BRSFNC82P65L407G diritto reale: proprietà quota 2/18 intestazione: BORSATO GIANLUCA Nata a: Treviso (TV) il 17/06/1997 C.F. BRSGLC97H17L407L diritto reale: proprietà quota 2/18 intestazione: BORSATO STEFANIA Nata a: Treviso (TV) il 21/11/1985 C.F. BRSSFN85S61L407W diritto reale: proprietà quota 2/18 intestazione: DAMETTO TERESINA Nata a: Treviso (TV) il 27/10/1954 C.F. DMTTSN54R67L407G diritto reale: proprietà quota 3/18 immobili: N.C.T.. foglio 9 mapp. 271 ex. 74/b R.D.: 0,07 Euro R.A.: 0,05 Euro mq. 12 Qualità: seminativo irr. Arbor. Classe 3^ N.C.T.. foglio 9 mapp. 274 ex. 252/b R.D.: 0,22 Euro R.A.: 0,14 Euro mq. 37 Qualità: seminativo Classe 3^ N.C.T.. foglio 9 mapp. 275 ex. 254/b R.D.: 0,00 R.A.: 0,00 Ente urbano Precisamente identificato al Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio B/2 part.. 275 Cat.. F/1 Area urb. superficie mq. 92 lTotale indennità di esproprio 2.530,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: PAVAN GIUSEPPE Nata a: Paese (TV) il 25/12/1954 C.F. PVNGPP54T25G229S diritto reale: proprietà quota 2/18 intestazione: PAVAN LUCIANO Nata a: Paese (TV) il 02/10/1957 C.F. PVNLCN57R02G229K diritto reale: proprietà quota 2/18 intestazione: PAVAN STEFANIA Nata a: Paese (TV) il 14/10/1964 C.F. PVNSFN64R54G229H diritto reale: proprietà quota 2/18 intestazione: BELLU' TIZIANA Nata a: Santa Giustina in Colle (PD) il 28/01/1933 C.F. BLLTZN33A68I207G diritto reale: proprietà quota 12/18 immobili: N.C.T.. foglio 9 mapp. 272 ex. 245/b R.D.: 0,00 R.A.: 0,00 Ente urbano Precisamente identificato al Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio B/2 part. 272 Cat.. F/1 Area urb. superficie Mq. 10 indennità base mq 10 x Euro/mq. 20,00 200,00 Euro Totale indennità di esproprio 200,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: SCHIAVON Alberto Nato a: Paese (TV) il 12/11/1954 C.F. SCHLRT54S12G229I diritto reale: proprietà quota 1/2 intestazione: SARTORI Loredana Nato a: Treviso (TV) il 06/08/1955 C.F. SRTLDN55M46L407K diritto reale: proprietà quota 1/2 immobili: N.C.T.. foglio 12 mapp. 700 ex. 376/b R.D.: Euro 0,07 R.A: Euro 0,04 mq. 11 Qualità: seminativo irr. Arbor. Classe 4^ indennità di esproprio: indennità base mq 11 x Euro/mq. 10,00 110,00 Euro Totale indennità di esproprio 110,00 Euro

2. di acquisire i sopra elencati immobili al demanio stradale;

3. che il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito;

4. che i proprietari sono invitati a comunicare nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso se condividano l'indennità e che nel caso i proprietari condividano l'indennità, la stessa sarà aumentata come previsto dall'art. 45 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; 5. di comunicare che in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso avanti il TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, avanti il Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del procedimento espropriativo il dirigente dell'area della gestione del territorio ing. Riccardo Vianello

(Codice interno: 321237)

COMUNE DI PAESE (TREVISO)

Decreto n. 3 del 14 marzo 2016

Lavori di ricavo di percorso agevolato lungo via Trieste di Paese. Fogli catastali 25, 26 e 29 decreto di esproprio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 20 aprile 2009 è stato approvato il Piano degli Interventi n. 1, ed è sorto il vincolo preordinato all'esproprio per il ricavo di percorso agevolato lungo Via Trieste;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 in data 9 novembre 2015, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto definitivo delle opere in parola ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
- che con determinazione di impegno n. 914 del 29/12/2015 si è provveduto alla determinazione urgente dell'indennità di esproprio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 comma 1° del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. nel progetto definitivo approvato è stato compilato l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, con una descrizione sommaria, e sono state indicate le somme offerte per le espropriazioni;

DATO ATTO che con nota prot. n. 27000, in data 16 novembre 2015 sono state date ai proprietari le comunicazioni di cui all'art. 17 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. che prevede che "qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità";

DATO ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 22 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., in quanto risulta necessario procedere alla realizzazione delle opere di tombamento e modifica dei manufatti irrigui nel periodo di asciutta dei canali consorziali; RITENUTO pertanto di avvalersi della procedura per la determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi del citato art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DATO ATTO che i mappali da espropriare sono stati definiti con frazionamenti del 02/02/2016 protocollo n. TV0016870 presentato il 02/02/2016 e del 23/02/2016 TV0025521 presentato il 22/02/2016 e conseguentemente saranno ragguagliate le superficie definitive da espropriare giusta determinazione n. 89 in data 24/02/2016; VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica del 5 novembre 2015 relativo alle aree oggetto di esproprio;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, in merito alla non obbligatorietà obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; VISTI . il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; . il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.; . il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DECRETA

1. che in favore del Comune di Paese è disposta l'espropriazione dei seguenti immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto:

COMUNE DI PAESE: intestazione: BORGHETTO MARIA nato a: PAESE (TV) il 27/08/1928 C.F. BRGMRA28M67G229K: Proprietario quota 1/1 immobili: C.T. Fg. 25 mapp. 595 ex mapp. 509/b R.D. :0,00 R.A. :0,00 Ente urbano Precisamente identificato al Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/3 part. 595 Cat.. F/1 Area urb. superficie mq. 70 Via 4 Novembre tot. mq. 70 indennità di esproprio:595,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: BRESSAN ALEX nato a: Conegliano (TV) il 30/03/1974 C.F. BRSLXA74C30C957K : Proprietà quota 1/1 immobili: N.C.T. foglio 26 Mapp. 855 Ex 670/b R.D.: 0,00 R.A. :0,00 Ente urbano 27 Precisamente identificato al Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/4 part.. 855 Cat.. F/1 Area urb. Via Trieste tot. mq. 27 indennità di esproprio:324,00 Euro

COMUNE DI PAESE:intestazione: SANTI DARIO nato a: Riese Pio X° il 27/11/1956 C.F. SNTDRA56S27H280R diritto reale: Proprietà quota 1/1 immobili: N.C.T. Foglio 26 Mapp. 854 ex 636/b R.D.: 0,00 R.A. :0,00 Ente urbano 25 Precisamente identificato al Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/4 part.. 854 Cat.. F/1 Area urb. tot. mq. 25 indennità di esproprio 300,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: GENUINO MIRELLA nato a: NOALE (VE) il 17/03/1963 C.F. GNNMLL63C57F904Z : Proprietà quota 2/8 intestazione: BRIGANTI SIMONA nato a: Cesena(FO) il 30/12/1970 C.F. BRGSMN70T70C573T : Proprietà quota 2/8 intestazione: NICOLETTI CLAUDIO nato a: Treviso (TV) il 02/09/1966 C.F. NCLCLD66P02L407X : Proprietà quota 1/8 intestazione: NICOLETTI SILVANO nato a: Quinto di Treviso (TV) il 19/06/1946 C.F. NCLSVN46H19H131B : Proprietà quota 1/8 intestazione: TREVIGNE LIDIA nato a: Treviso (TV) il 12/10/1948 C.F. TRVLDI48R52L407J :Proprietà quota 1/8 intestazione: FAVOTTO SONIA nato a: Treviso (TV) il 18/02/1975 C.F. FVTSNO75B58L407B : Proprietà quota 1/8 immobili: N.C.T.. foglio 26 mapp. 853 ex 6/c R.D. :0,00 R.A. :0,00 Ente urbano mq.4 Precisamente identificato al Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/4 part. 853 Cat.. F/1 Area urb. superficie mq. 4 Via Trieste tot. mq. immobili: N.C.T.. foglio 26 mapp. 851 ex 6/a R.D. :0,00 R.A. :0,00 Ente urbano mq.26 Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/4 part. 851 Cat.. F/1 Area urb. superficie mq. 26 Via Trieste tot. mq. indennità di esproprio 360,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: GENUINO MIRELLA nato a: NOALE (VE) il 17/03/1963 C.F. GNNMLL63C57F904Z : Proprietà quota 1/1 immobili: N.C.T.. foglio 26 mapp. 852 ex 6/b R.D. :0,00 R.A. :0,00 Ente urbano mq.10 Precisamente identificato al Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/4 part. 852 Cat.. F/1 Ex 6 sub.9 superficie mq. 10 Via Trieste Area urb tot. mq. mq. 10 indennità di esproprio: 120,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: FUSER MARIANTONIA nato a: Istrana (TV) il 29/05/1956 C.F. FSRMNT56E69E373O : Proprietà quota 1/1 immobili: N.C.T.. foglio 26 mapp. 850 ex. 154/b R.D. :0,00 R.A. :0,00 Ente urbano mq.15 Precisamente identificato al Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/4 part. 850 Cat.. F/1 Area urb. superficie mq. 15 Via Trieste tot. mq. 15 indennità di esproprio: 180,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: SARTOR GIUSEPPE nato a: Paese (TV) il 20/03/1943 C.F. SRTGPP43C20G229R : Proprietà quota ½ intestazione: BALBINOT TERESA nato a: Vidor (TV) il 14/10/1943 C.F. BLBTRS43R54L856K : Proprietà quota ½ immobili: N.C.T.. foglio 26 mapp. 849 Ex. 332/b R.D. :0,00 R.A. :0,00 superficie mq. 30 Precisamente identificato al Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/4 part. 849 Cat.. F/1 Area urb. superficie mq. 30 Via Trieste tot. mq. 30 indennità di esproprio: 360,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: SEVERIN ANGELO nato a: Paese (TV) il 22/12/1942 C.F. SVRNGL42T22G229Q : Proprietà quota 1/1 immobili: N.C.T.. foglio 26 mapp. 842 ex. 292/b R.D. :0,00 R.A. :0,00 Ente urbano mq. 17 Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/4 part.. 842 Cat.. F/1 Area urb. superficie mq. 17 Via Trieste tot. mq. 17 indennità di esproprio: 1.020,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: NASATO ANTONIO nato a: Paese (TV) il 18/01/1928 C.F. NSTNTN28A18G229E Proprietà quota 750/1000 intestazione: NASATO COLOMBA nato a: Paese (TV) il 18/04/1956 C.F. NSTCMB56D58G229B : Proprietà quota 250/1000 immobili: N.C.T.. foglio 26 mapp. 330 R.D. Euro 0,03 R.A. Euro 0,02 superficie mq. 5 Seminativo arborato classe 3^ N.C.T.. foglio 26 mapp. 843 ex. 293/b R.D. :0,00 R.A. :0,00 Ente urbano Precisamente identificato al Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/4 partic. 843 Cat. F/1 superficie mq. 30 Via Trieste tot. mq. 35 Totale indennità di esproprio 1.800,05 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: CONTE ERNESTO nato a: Paese (TV) il 18/7/1940 C.F. CNTRST40L18G229R : usufrutto quota 1/1 intestazione: CONTE MAURO nato a: Paese (TV) il 10/11/1964 C.F. CNTMRA64S10G229P : nuda proprietà quota 1/1 immobili: N.C.T. foglio 26 mapp. 301 R.D. Euro 0.14 R.A. Euro 0.07 superficie mq. 16 Seminativo arborato classe 2^ tot. mq. 16 indennità di esproprio: 0,16 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: CONTE ERNESTO nato a: Paese (TV) il 18/7/1940 C.F. CNTRST40L18G229R : usufrutto quota 1/1 intestazione: GEFIM srl sede a: Treviso (TV) P.iva 03305990263 : nuda proprietà quota 1/1 immobili: N.C.T.. foglio 26 mapp. 844 ex. 9/b R.D. :0,00 R.A. :0,00 Ente urbano Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/4 partic. 844 Cat. F/1 superficie mq.11 tot. mq. 11 Totale indennità di esproprio 660,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: CONTE PIETRO nato a: Paese (TV) il 14/10/1944 C.F. CNTPTR44R14G229N proprietà quota 1/1 immobili: N.C.T.. foglio 26 mapp. 845 ex. 249/a Ente urbano Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/4 partic. 845 Cat. F/1 superficie mq. 5 tot. mq. mq. 5 indennità di esproprio: 300,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: CONTE STEFANO sede a: Treviso (TV) 13/05/1975 C.F. CNTSFN75E13L407W : proprietà quota intestazione: VENDRAMIN VANIA sede a: Treviso (TV) 04/02/1975 C.F. VNDVNA75B44L407N : proprietà quota 1/1 immobili: N.C.T.. foglio 26 mapp. 846 ex 249/b R.D. :0,00 R.A. :0,00 Ente urbano 2 Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/4 partic. 846 Cat. F/1 superficie mq. Via Trieste tot. mq. 2 Totale indennità di esproprio 120,00 Euro

COMUNE DI PAESE: intestazione: RO.GE.CO. S.A.S. di GENOVESE CRISTINA sede a: Paese (Tv) P.iva 03126030265 : Proprietà quota 20/160 intestazione: MINATO EVELINE nato a: Castelfranco Veneto (Tv) il 12/12/1979 C.F. MNTVLN79T52C111G diritto reale: Proprietà quota 20/160 intestazione: AREZZI SALVATORE nato a: Comiso (RG) il 29/07/1978 C.F. RZZSVT78L29C927P : Proprietà quota 10/160 intestazione: FABRIS LAURA nato a: Treviso (Tv) il 22/11/1978 C.F. FBRLRA78S62L407W : Proprietà quota 10/160 intestazione: MAIETTA PAOLO nato a: Montebelluna (Tv) il 04/11/1982 C.F. MTTPLA82S04F443H : Proprietà quota 20/160 intestazione: DA PIAN MICHELE nato a: Treviso (Tv) il 08/08/1968 C.F. DPNMHL68M08L407X : Proprietà quota 20/160 intestazione: GIURIATO LEONINA nato a: Treviso (Tv) il 21/09/1959 C.F. GRTLNN59P61L407C : proprietà quota 10/160 intestazione: LAZZARI ANDREA nato a: Villorba (Tv) il 09/09/1956 C.F. LZZNDR56P09M048M diritto reale: Proprietà quota 10/160 intestazione: BANDIERA MARILISA nato a: Treviso (Tv) il 22/08/1949 C.F. BNDMLS49M62L407I : Proprietà quota 10/160 intestazione: FABRIS GIANFRANCO nato a: Treviso (Tv) il 17/09/1952 C.F. FBRGFR52P17L407B : Proprietà quota 10/160 intestazione: FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI sede a: Treviso (Tv) P.iva 94027690265 : Proprietà quota 9/160 intestazione: FILCAT CISL BELLUNO sede a: Treviso (Tv) P.iva 94017320261 diritto reale: Proprietà quota 9/160 intestazione: UST CISL BELLUNO sede a: Treviso (Tv) P.iva 80006580262 : Proprietà quota 2/160 immobili: N.C.T.. foglio 29 mapp. 2849 ex.2638/b R.D. :0,00 R.A. :0,00 Ente urbano Catasto Fabbricati N.C.E.U. foglio D/7 partic. 2849 Cat. F/1 Area urb. superficie mq. tot. mq. 40 indennità di esproprio: 480,00 Euro

2. di acquisire i sopra elencati immobili al demanio stradale;

3. che il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito;

4. che i proprietari sono invitati a comunicare nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso se condividano l'indennità e che nel caso i proprietari condividano l'indennità, la stessa sarà aumentata come previsto dall'art. 45 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; 5. di comunicare che in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso avanti il TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, avanti il Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del procedimento espropriativo il dirigente dell'area della gestione del territorio ing. Riccardo Vianello

(Codice interno: 321288)

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA)

Ordinanza di deposito Prot. 4933 del 23 aprile 2016

Estensione della rete di raccolta in via Signoria, realizzazione della pista ciclabile e allargamento sp 10 "desman" in comune di San Giorgio delle Pertiche (p356) - ordinanza di deposito. Comunicazione ai sensi ex art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 14.11.2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto, apposto il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarata la pubblica utilità dell'opera e contro dedotto alle osservazioni presentate;

Tale provvedimento, immediatamente eseguibile, è pertanto efficace dal 26.11.2015;

Viste le determinazioni del 24.02.2016 n. 2312 - 2313 - 2315 - 2316 di protocollo, comunicate nelle forme degli atti processuali civili a tutti gli interessati con le quali questo Comune ha determinato le indennità provvisorie di esproprio da corrispondere ai proprietari delle aree necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto;

Visto che, decorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione della determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, la stessa è da intendersi non concordata dalle ditte sotto indicate proprietarie degli immobili iscritti al Catasto Terreni del Comune di San Giorgio delle Pertiche:

1.**BANO NANCY** nata a Padova il 16.04.1970 (C.F.: BNANCY70D56G224S) proprietà per 1/2 e **BIZZOTTO STEFANO** nato a Padova il 09.05.1974 (C.F.: BZZSFN74E09G224J) proprietà per 1/2 residenti a San Giorgio delle Pertiche (PD) in Via Signoria n. 10 **Foglio 3 - mappale 1215 (ex 273) - superficie di esproprio mq. 58 indennità di esproprio Euro 2.494,00 2.BERNARDELLO ENNIO** nato a San Giorgio delle Pertiche (PD) il 07.07.1954 (C.F.: BRNNNE54L07H893Y) ivi residente in Via Signoria n. 46, proprietà per 1/1 **Foglio 2 - mappale 732 (ex 91)** - superficie di esproprio mq. 74,00, indennità di esproprio Euro 592,00 **Foglio 2 - mappale 755 (ex 702)** - superficie di esproprio mq. 6,00, indennità di esproprio Euro 48,00 **Foglio 2 - mappale 757 (ex 721)** - superficie di esproprio mq. 87,00, indennità di esproprio Euro 696,00 **superficie di esproprio totale mq. 167** - **indennità di esproprio totale Euro 1.336,00**. 3.**VIOLETTO ANNA RITA** nata a Cittadella (PD) il 06.09.1966 (C.F.: VLTNRT66P46C743S) residente a Limena (PD) in Viale della Rimembranza n. 15, proprietà per 1/1 reg. sep. beni **Foglio 2 - mappale 754 (ex 658) - superficie di esproprio mq. 78 indennità di esproprio Euro 624,00 4.PIRAN CONCETTA** nata a Vigodarzere (PD) il 02.10.1928 e deceduta a Camposampiero (PD) il 29.10.2015 (C.F.: PRNCCT28R42L892K), proprietà per 1/1 **Foglio 2 - mappale 738 (ex 212)** - superficie di esproprio mq. 70,00, indennità di esproprio Euro 560,00 **Foglio 2 - mappale 750 (ex 557)** - superficie di esproprio mq. 4,00, indennità di esproprio Euro 32,00 **superficie di esproprio totale mq. 74** - **indennità di esproprio totale Euro 592,00**.

"Omissis"

ORDINA

Il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, a favore delle Ditte non concordatarie descritte precedentemente, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di esproprio degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del DPR 327/01.

"Omissis"

Il Responsabile del procedimento espropriativo Geom. Giuliano Tartaggia

(Codice interno: 321165)

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA

Decreto n. 15 di costituzione di servitù di elettrodotto del 22 aprile 2016

Realizzazione di due casse di laminazione presso le località Casa Sgaripola e Casa Vittoria nei Comuni di Sona, Valeggio sul Mincio e Sommacampagna, per la difesa idraulica del centro abitato di Villafranca di Verona. Decreti n. 242 del 12.08.2013, n. 168 del 19.05.2015, n. 330 del 28.10.2015 e n. 4 del 13.01.2016 della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni

...omissis...

è pronunciata la costituzione di servitù perpetua di elettrodotto, disponendosi l'asservimento a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, usuario il Consorzio di Bonifica Veronese, sugli immobili qui di seguito catastalmente identificati:

1 - CORDIOLI Gianfranco, CRD GFR 54C27 F789 B, CORDIOLI Giuseppe, CRD GPP 36D14 L949 K B, CORDIOLI Marcella, CRD MCL 46B46 F789 M, Villafranca di Verona, F. 62, m.n. 3, Euro 14,00

2 - DI CANOSSA Guidalberto, DCN GLB 49L31 L781 X, Villafranca di Verona, F. 62, m.n. 2, Euro 8,00

3 - MARTARI Carlo, MRT CRL 61R11 L781 B, MARTARI Massimo, MRT MSM 59T30 L781 F, Villafranca di Verona, F. 62, m.n. 1, Euro 20,00

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Dirigente dell'ufficio per le espropriazioni dott. Lorenzo De Togni

Protezione civile e calamità naturali

(Codice interno: 321874)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 6 del 19 aprile 2016

Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 26 finanziato per euro 200.000,00 - Delega alla Provincia di Rovigo delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Versamento alla Regione del Veneto della somma di euro 2.537,60, per il pagamento delle prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228*", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente, pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui

trattasi;

- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni di Bacino Idrografico, e con la quale sono state delegate le relative funzioni alle Province e ai Comuni e sono state impegnate le risorse finanziarie necessarie;

Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative all'intervento riportato nella seguente tabella:

N	TIPOLOGIA OPERA	SOGGETTO DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	SEZIONE COMPETENTE BACINO IDROGRAFICO	PR	COMUNE	DANNO SEGNALATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINAZIATO (in euro)
26	Opere difesa idraulica	Provincia di Rovigo	Adige Po, Sezione di Rovigo	RO	Rosolina	Formazione di frane lungo l'argine di 1° difesa a mare a protezione dei territori retrostanti di particolare pregio ambientale e a garanzia della pubblica incolumità. Segnalazione Scheda B1-GC RO 15	Lavori di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in Comune di Rosolina (RO)	Euro 200.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione dell'iter amministrativo, sono state delegate alla Provincia di Rovigo le funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi, all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori e alla liquidazione della spesa;

Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Rovigo, nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvalga della Sezione di Bacino Idrografico competente per territorio per la quanto attiene, in particolare, le attività specificatamente elencate nell'art. 4 della medesima Ordinanza commissariale.

Atteso che, in attuazione dell'art. 6, c. 2 della citata Ordinanza n. 4 del 2014, la circolare commissariale prot. n. 346191 del 13 agosto 2014 definisce le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento di cui al precedente paragrafo, stabilendo, per quanto qui rileva, che la Sezione di Bacino Idrografico competente per territorio invii al soggetto delegato la copia attestazione ed espletamento incarico, la proposta di liquidazione e la fattura del professionista e che il soggetto delegato predisponga il provvedimento di liquidazione e lo trasmetta al Commissario delegato per i successivi adempimenti di competenza;

Considerato che con determinazione della Provincia di Rovigo n. 379 del 24 febbraio 2016 è stata disposta la liquidazione della somma di euro 2.537,60, oneri previdenziali e fiscali inclusi, per il pagamento della fattura n. 1_16 del 28 gennaio 2016, pari importo, emessa dal geom. Graziano Maron (C.F. MRNGZN52P24H620V e P.IVA 01004200299), relativa all'onorario professionale per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di cui al rigo 26 dell'Allegato A all'OC n. 4 del 2014;

Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore della Sezione Ragioneria prot. n. 131940 del 27 marzo 2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante alla ditta, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

Vista la nota prot. n. 135616 del 7 aprile 2016, del Coordinatore della Struttura commissariale, recante *'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'allegato A rigo 26 finanziato per euro 200.000,00 - Delega alla Provincia di Rovigo delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Trasmissione della proposta di liquidazione alla Regione del Veneto della somma di euro 2.537,60, per il pagamento delle prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto'.*

Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: *Trasferimenti da Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957'*;

Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di euro 2.537,60 per il pagamento della fattura in favore del beneficiario come sopra individuato, relativa al service tecnico finalizzato alla realizzazione dell'intervento dettagliato e finanziato con le risorse indicate nell'Ordinanza commissariale n. 4 del 2014, Allegato A, rigo 26;

Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva di euro 2.537,60, per il pagamento della fattura n.1_16 del 28 gennaio 2016, pari importo, relativa all'onorario professionale per redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento '*Lavori di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in Comune di Rosolina (RO)'*, emessa dallo geom. Graziano Maron (C.F. MRNGZN52P24H620V e P.IVA 01004200299), con ufficio in via Levico, 4 Rovigo;
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte a valere sulle risorse stanziate con l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, nel limite ivi indicato di 200.000,00 euro;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 321875)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 7 del 19 aprile 2016

Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di San Vendemiano (Tv) - Liquidazione delle somme per il pagamento dell'acconto del contributo di cui all'Allegato A rigo 417.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati da detti eventi, demandando a successivo provvedimento commissariale l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle funzionalità degli immobili di immobili destinati ad abitazione o all'esercizio dell'attività produttiva;
- con successiva Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 sono stati definiti i criteri di ammissibilità e le modalità procedurali per l'assegnazione dei suddetti contributi, delegando alle amministrazioni comunali nei cui territori siano da effettuarsi gli interventi le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di contributo;

Considerato, per quanto riguarda le risorse finanziarie che:

- l'art. 1 co. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 stabilisce che possano essere destinate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese risorse nel limite massimo del venticinque per cento dell'importo assegnato a ciascuna Regione;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, co. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 sono pari a euro 41.733.328,87;
- l'art. 8 co. 1 della citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 stanzia risorse per la copertura del fabbisogno relativo alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino delle funzionalità degli immobili di privati ed imprese, per un importo complessivo di euro 10.224.966,79, nel rispetto del limite indicato al punto precedente;

Considerato che l'art. 5 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2015 prevedeva che entro il 28 febbraio 2015 i Comuni individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 svolgessero la valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale;

dato atto che a seguito di detta attività di ricognizione l'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 ha determinato nella misura del 100% del contributo ammissibile la percentuale di contributo riconoscibile per la realizzazione dei suddetti interventi, impegnando le risorse finanziarie necessarie, per un importo complessivo di euro 6.713.150,96;

Considerato che la suddetta Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 ha approvato l'esito delle risultanze delle valutazioni preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno presentate dal Comune di San Vendemiano (Tv) riconoscendo allo stesso contributi da destinare al recupero dell'edilizia abitativa e produttiva per euro 62.785,66;

Considerato che l'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 prevede che i Comuni determinino il contributo liquidabile a fronte di presentazione della documentazione di cui all'art. 11 co. 1, adottando e notificando il provvedimento di determinazione del contributo liquidabile, sulla base del quale il Commissario delegato procede all'erogazione delle risorse finanziarie al Comune interessato;

Vista la nota prot. n. 137389 dell'8 aprile 2016, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale, con la quale viene trasmessa la proposta di liquidazione del contributo di cui all'oggetto;

Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono stati esaminati gli atti dell'istruttoria relativa al contributo di cui al rigo 417 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 ovvero la documentazione pervenuta con note registrate al protocollo regionale con n. 218363 del 25 maggio 2015 e n. 442020 del 2 novembre 2015, come di seguito elencata:

- la determina n. 195 del 25 febbraio 2015 di valutazione preliminare di ammissibilità della segnalazione di danno presentata dal Sig. Enrico Tirindelli, per euro 3.156,00;
- la determina n. 1184 del 28 ottobre 2015 di determinazione del contributo ammesso in euro 3.156,00, oltre alle spese tecniche determinate nel limite del 10% di detto importo e di determinazione del contributo liquidabile, giusta rendicontazione, in euro 1.985,42, quale acconto del contributo per l'intervento al quale è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) E35C15000100001;

Considerato che l'Ordinanza commissariale n. 1 del 23 febbraio 2016 consente alle amministrazioni comunali, qualora lo ritengano giustificabile in considerazione delle condizioni economiche del beneficiario, dell'entità dei lavori o dell'importo complessivo degli stessi, di ammettere la realizzazione di interventi per stralci funzionali e la liquidazione dei relativi contributi per acconti e saldo finale;

Vista la nota del Comune di San Vendemiano (Tv) registrata al protocollo regionale con prot. n. 115551 del 23 marzo 2016, con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni di cui al punto precedente, come valutate dall'amministrazione comunale ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2016;

Ritenuto di liquidare euro 1.985,42 per il pagamento dello stralcio funzionale indicato nella nota di cui al precedente paragrafo e quale acconto del contributo come sopra determinato, per il quale sono stati stanziati euro 3.157,00 con Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, rigo 417;

Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: *'Trasferimenti da Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957'*;

Visti

- il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 200, del 16 novembre 2012;
- la nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012;
- la L. 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 5;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1 co. 1;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1, co. 548;
- il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, ed in particolare l'art. 6, co. 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013;
- la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare in favore del Comune di San Vendemiano (Tv) euro 1.985,42, per il pagamento del primo acconto del contributo di cui al rigo 417 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno stabilito a favore del Comune di San Vendemiano (Tv), con Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo on line per l'importo di cui al precedente punto 3 a favore del Comune di San Vendemiano (Tv);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

Sanità e igiene pubblica

(Codice interno: 321876)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'OSPEDALE MAGALINI, VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)

Decreto n. 103 del 30 settembre 2015

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1714 del 18 giugno 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004 concernente "Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente all'incendio verificatosi all'ospedale Magalini nel territorio del Comune di Villafranca, in provincia di Verona". Lavori di realizzazione del nuovo blocco dell'ospedale Magalini di Villafranca. Approvazione Progetto esecutivo delle opere complementari. Importo Opere complementari Euro 6.800.000,00. CUP n. H83G1500025003 - CIG n. 6283672A2A.

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto esecutivo relativo alle opere complementari ai lavori di realizzazione del nuovo blocco dell'ospedale Magalini di Villafranca, redatto a seguito dell'approvazione del Piano di Attivazione di cui alla DGRV n. 37/2015.

IL COMMISSARIO DELEGATO

omissis

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, dal punto di vista tecnico ed economico il Progetto esecutivo delle Opere complementari al progetto per la realizzazione del nuovo blocco dell'ospedale Magalini di Villafranca redatto in data luglio 2015 dallo Studio Siever snc, MG Progetti e Studio Protecno srl per conto dall'impresa Bilfinger Sielv Facility Management srl per un importo complessivo di Euro 6.800.000,00 così come validato dal Responsabile Unico del Procedimento con determina n. 58 in data 28/09/2015;
2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonio Canini

(Codice interno: 321877)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'OSPEDALE MAGALINI, VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)

Decreto n. 104 del 21 ottobre 2015

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1714 del 18 giugno 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004 concernente "Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente all'incendio verificatosi all'ospedale Magalini nel territorio del Comune di Villafranca, in provincia di Verona". Lavori di realizzazione del nuovo blocco dell'ospedale Magalini di Villafranca. Proroga termine ultimazione lavori. CUP J89H10000000003 CIG 0438032370.

Note per la trasparenza:
Il provvedimento proroga il termine contrattuale di ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo blocco dell'ospedale Magalini di Villafranca.

IL COMMISSARIO DELEGATO

omissis

DECRETA

1. di concedere all'Appaltatore, per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la proroga di giorni 42 richiesta per i lavori di ultimazione del nuovo blocco dell'ospedale Magalini di Villafranca;
2. di concedere un'ulteriore proroga di giorni 30, per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, con l'obbligo della presenza continuativa delle maestranze da parte dell'Appaltatore;
3. il presente atto non determina costi aggiuntivi al contratto;
4. di dare mandato al RUP e al D.L. dell'esecuzione del presente Atto;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonio Canini

(Codice interno: 321878)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'OSPEDALE MAGALINI, VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)

Decreto n. 105 del 6 novembre 2015

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1714 del 18 giugno 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3349 del 16 aprile 2004 concernente "Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente all'incendio verificatosi all'ospedale Magalini nel territorio del Comune di Villafranca, in provincia di Verona". Lavori di realizzazione del nuovo blocco dell'ospedale Magalini di Villafranca e Opere. Complementari. Commissione di Collaudo tecnico amministrativo - aggiornamento.

IL COMMISSARIO DELEGATO

omissis

DECRETA

1. di prendere atto della rinuncia da parte dell'ing. Ortolani Luciano all'incarico di collaudatore tecnico amministrativo di cui ai decreti commissariali n. 92/2012 e 100/2015;
2. di prendere atto che non sono stati richiesti né tantomeno erogati acconti relativi all'incarico stesso;
3. di affidare, conseguentemente, per le motivazioni in narrativa esposte, l'incarico del collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e di quello funzionale all'Ing. Rodolfo Fasiol di Rovigo (RO), dirigente del servizio tecnico dell'ULSS 18 di Rovigo;
4. di dare atto che le spese conseguenti all'espletamento dell'incarico di cui al punto 3 del presente provvedimento trovano copertura all'interno del quadro economico di spesa approvato con D.C. n. 101 del 09/06/2015;
5. di comunicare il presente provvedimento alle rispettive amministrazioni di appartenenza dei dipendenti sopra indicati;
6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonio Canini